## ATTI E MEMORIE

Nuova Serie - Volume XXXI



(L'Accadem espo	PROPI ia lascia agli Autori osti nei loro scritti).	RIETÀ LETTERARI	e dei fatti
		,	

Il presente volume costituisce pure il n. 2 della Collana di opere storiche edite per la munificenza della Banca Agricola Mantovana, alla quale va la gratitudine dell' Accademia Virgiliana.

#### ENRICO CASTELLI

### I BANCHI FENERATIZI EBRAICI NEL MANTOVANO (1386-1808)



# I BANCHI FENERATIZI NELLA CITTA' DI MANTOVA

#### Capitolo I.

#### FRANCESCO I. GONZAGA

IV. Capitano di Mantova ottobre 1382 - 8.111.1407

#### ABBREVIAZIONI

Arch. Isr. = Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga. Arch. Isr. = Archivio della Comunità Israelitica di Mantova. Nel Medioevo il prestito assistito da pegno, il prestar cioè danaro contro garanzia di un bene mobile, ha una importanza grandissima se si pensa che questa è la forma più antica e forse la più diffusa del credito (1) e, in tale campo, come ben dice il Cassuto (2), gli ebrei « feneratori » (3) compiono una funzione economica che, per lungo tempo, appare una necessità della vita pratica.

Il prestito su pegno privato sopperisce, infatti, non solo al bisogno materiale e momentaneo, ma anche alla necessità dei traffici (4), assumendo così un ruolo importante e indispensabile nella vita economica e commerciale di quei tempi.

Fra le diverse teorie formulate (Cassuto, Endemann, Luzzatto, Neumann, Roscher, Schaub) riguardanti la genesi del prestito ebraico (5), è la seguente che predomina:

la dottrina cristiana, ispirandosi al motto evangelico « Mutuum date nihil inde sperantes » ed a vari passi del Nuovo e Vecchio Testamento, condanna e proibisce la percezione di interessi sul denaro prestato e sul credito concesso: principio nobile per il suo fine, ma inattuabile in pratica perchè i privati, per le loro esigenze commerciali, ed i Signori, per particolari necessità, abbisognano di sicuro credito, sopratutto per la grande scarsità di danaro di quei tempi.

<sup>(1)</sup> Cfr. L. ZDEKAUER, L'interno d'un Banco di Pegno nel 1417, in Archivio Storico Italiano, quinta serie, Tomo XVII, anno 1896, pag. 75.

<sup>(2)</sup> Cfr. U. CASSUTO, Gli ebrei a Firenze nell'età del Rinascimento, Firenze, 1918, pag. 6.

<sup>(3)</sup> Cfr. L. ZDEKAUER, op. cit., pagg. 84-85. « Feneratori »: prestatori di danaro ad interesse da non confondersi con i « campsores » ed i « bancherii » che attendevano, rispettivamente, al cambio delle monete ed al commercio del denaro principalmente a mezzo del « deposito » e del « prestito cambiario ».

<sup>(4)</sup> Cfr. L. ZDEKAUER, op. cit., pag. 75.

<sup>(5)</sup> Cfr. V. COLORNI, Prestito ebraico e Comunità ebraiche nell'Italia Centrale e Settentrionale con particolare riguardo alla comunità di Mantova, in Rivista di storia del diritto italiano, Anno VIII, vol. VIII, fasc. 3, Bologna, 1935, pag. 4 e segg.

Il credito, pertanto, come servizio reso alla collettività (ed alla economia in genere) non può essere concesso gratuitamente ed allora, essendo precluso ai cristiani, se ne affida l'esercizio agli ebrei che, non toccati dalla proibizione della Chiesa, possono pretendere un adeguato interesse.

Non vuol dire, tuttavia, a parere dell' Endemann (1), che la Chiesa abbia concesso agli ebrei un diritto privilegiato e una legale autorizzazione a percepire interessi per tale attività feneratizia: anzi, già nel 1460-1500, per combattere le usure essa, promuove la erezione dei Sacri Monti di Pietà (2).

Diremo piuttosto che la Chiesa fu assai tollerante e conciliante, avendo compreso le particolari esigenze economiche del tempo; e, per tranquillizzare i Principi, li autorizza a concedere « licenze » agli ebrei feneratori.

L'esercizio del credito remunerato viene così tollerato e considerato lecito ed infatti dai libri dei « decreti » dei Gonzaga, appaiono sempre le locuzioni « licentia exercendi fenus » e « tolleranza a gestire il banco ».

Oltre il motivo religioso, anche il fattore economico (ed è da considerarsi in prima linea) e necessità contingenti (3) spingono gli ebrei su questa via perchè nessuno meglio di loro è preparato per una attività creditizia per l'eccezionale loro larghezza di mezzi e prosperità economica.

<sup>(1)</sup> Cfr. V. COLORNI, op. cit., pagg. 5-6.

<sup>(2)</sup> In Mantova il Monte di Pietà sorse nel 1484 fondato da P. Bernardino da Feltre con l'approvazione di Francesco II Gonzaga — IV Marchese — e il Breve Pontificio del Papa Innocenzo VIII del 29 settembre 1486 (Archivio di Stato di Mantova: Busta n. 362 del dipartimento del Mincio). Il Monte di Pietà di Mantova risulta essere uno dei più antichi di Italia. Ecco infatti (Cfr. A. CISCATO, Gli Ebrei in Padova — 1300 - 1800, Padova, 1901, pag. 56) l'elenco cronologico dei principali Monti di Pietà: Perugia: 1462 — Orvieto: 1463 — Padova: 1469 (le operazioni comin-

Perugia: 1462 — Orvieto: 1463 — Padova: 1469 (le operazioni cominciarono però solamente nel 1491) — Siena e Viterbo: 1471 — Bologna: 1473 — Savona: 1479 — Milano e Genova: 1483 — MANTOVA: 1484 Parma e Cesena: 1488 — Brescia, Piacenza e Verona: 1490 — Ravenna: 1492 — Pavia: 1493 — Modena e Reggio Emilia: 1494 — Firenze: 1495 — Treviso ed Udine: 1496.

I Monti di Pietà (cfr. sempre A. CISCATO, op. cit., pag. 55) furono così detti dai « mucchi » o « monti » di danaro che si accumulavano nelle stanze in cui si faceva il prestito, e dallo scopo di carità che i nuovi banchi si proponevano di raggiungere. In generale vedasi l'opera di: HOLZAPFEL, Le origini dei Monti di Pietà, trad. it., Rocca S. Casciano, 1905.

<sup>(3)</sup> Cfr. V. COLORNI, op. cit., pag 25 e segg.

Infatti gli ebrei, che in Italia iniziano la loro attività di feneratori nel XII secolo in regime di monopolio essendone praticamente esclusi dalla Chiesa tutti i cristiani, impiegano nei loro banchi di pegno, precursori dei Monti di Pietà, ingenti capitali accumulatisi con l'esercizio dei traffici, commerci e negozi in genere nei quali, sino al XII secolo, predominano per capacità organizzativa.

Dopo il XII secolo, invece, essendo aumentata la concorrenza dei cristiani nei commerci e nelle arti per il nuovo alito vivificatore recato all'economia dalle « Corporazioni Artiere », gli ebrei debbono abbandonare o ridurre al minimo la loro attività mercantile ed iniziano così, in floride condizioni e favoriti dalle circostanze, la loro attività bancaria.

La comunità ebraica di Mantova inizia la sua esistenza col primo nucleo di prestatori nella seconda metà del 1300: essa trae origine dalla fusione di tre correnti: l'una di provenienza romana, l'altra germanica, la terza, minore, francese (1).

La loro venuta è considerata un bene ed essi con piacere sono accolti dal Signore Francesco I. Gonzaga e dalla popolazione, sopratutto perchè grande è la necessità di capitali per le disastrose condizioni in cui versa l'economia per effetto di continue guerre, carestie, epidemie, inondazioni (2).

Inoltre il credito, che sino allora era stato esercitato da prestatori cristiani in modo irregolare, saltuario, senza misura e modo, da questo momento verrà esercitato dagli ebrei con ben determinate regole « capitoli » pattuite con il Signore, note al pubblico e da applicarsi, nello stesso modo, a tutti indistintamente.

L'attività feneratizia in seguito sempre più si sviluppa e raggiunge il vertice durante il principato di Guglielmo Gonzaga (1550-1587), quindi gradatamente declina sino a spegnersi nel 1808 per il sorgere di nuovi istituti e forme di credito in conseguenza del moderno sviluppo assunto dall'industria, agricoltura, commercio, mezzi di trasporto.

L'attività dei banchi feneratizi ebraici di Mantova e Dominio si protrasse perciò più di quattrocento anni e si può dire ininterrottamente se pensiamo che gli ebrei dovettero sospen-

<sup>(1)</sup> Cfr. V. COLORNI, op. cit., pag. 28-55.

<sup>(2)</sup> Cfr. V. COLORNI, op. cit., pag. 45.

derla solamente dal 1462 al 1466 e în occasione della chiusură dei banchi ordinata il 9 aprile 1547 dal Card. Gonzaga Duca di Mantova « per gli elevati interessi ed offesa arrecata a N. S. Dio », e durăta sino al 1° ottobre 1557; attività che, dopo una breve ripresa, sarà nuovamente interrotta dal 1630 al dicembre 1632 a causa del « sacco » e della conseguente occupazione di Mantova da parte delle truppe imperiali dell' Aldringen con relativo totale saccheggio dei cinque banchi allora esistenti.

Nel Dominio il primo banco di prestito su pegno viene aperto in Revere (21 febbraio 1386) ed in Mantova il primo banco (1) sorge nel 1390 essendosi uniti in società Abramo di Bonaventura di Consiglio da Forlì, gerente del banco con i suoi impiegati ed unico domiciliato in Mantova, ed i seguenti banchieri:

- 1) Manuele da Norcia fu Genatano abitante a Rimini.
- 2) Manuele fu Salomone di Elia da Cagli, abitante a Rimini.
- 3) Bonajuto e Ventura figli ed eredi del fu Moisetto di Aleuccio da Perugia abitante a Bologna.
- 4) Manuele, Salomone e Gaio figli di Musettino (= Moisettino) Finzi da Ancona, abitanti dal 1380 a Padova.

Detta società commerciale dura, proseguendo anche con gli eredi, circa 30 anni essendosi sciolta il 3 giugno 1420.

Dal decreto 22 luglio 1418, rilasciato per l'appunto ad Abramo di Bonaventura e soci ebrei contenente la concessione dei capitoli, rileviamo che il tasso praticato era del 25 % (2).

Analoghe concessioni feneratizie ottengono nel 1398 i prestatori: Beniamino fu Aleuccio da Perugia, Manuele fu Matassia da Orvieto e Leuccio di Angelo da Fermo. (3).

Interessante è la grida del giorno 11 dicembre 1400 (4), resa pubblica con tromba all'Arengario del Comune e negli altri luoghi pubblici e consueti dislocati in città, con la quale Francesco I. Gonzaga comanda che non si possa mutuare su letti o coperte da letto ai suoi soldati senza l'autorizzazione degli Ufficiali, sotto pena di lire 10 per ogni cosa e per ogni volta.

<sup>(1)</sup> Cfr. V. COLORNI, op. cit., pag. 45 e segg.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., Decreti Gianfrancesco, libro n. 5, c. 108, 1418 luglio 22.

<sup>(3)</sup> Cfr. V. COLORNI, op. cit., pag. 53.

<sup>(4)</sup> Arch. Gonz., Busta nn. 2038/9.

Pure interessante è la grida del 25 giugno 1401 (1) resa pubblica sempre con i mezzi e nei luoghi suddetti, con la quale Francesco I. Gonzaga Vicario Imperiale e Signore Generale di Mantova, comanda che il tasso da applicarsi nei prestiti ad usura nella città di Mantova, contado e Distretto di Mantova, su pegno o su documenti o altro modo, non possa essere superiore a « quatro denari per libra il mese » cioè al 20 % (2).

A richiesta del Signore di Mantova, preoccupato di non contravvenire alle leggi ecclesiastiche, con suo Breve del 17 febbraio 1401, il Papa Bonifacio IX autorizza il Principe Francesco a tenere nella città di Mantova e suoi territori i feneratori forestieri già entrati e di non espellerli nemmeno in futuro (3).

Nel 1405 troviamo residenti in Mantova i banchieri Moise fu Giuseppe da Spira e Manuele fu Matassia « de Rocheto », ebrei tedeschi (4).

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., Busta nn. 2038/9.

<sup>(2)</sup> Cfr. E. MARTINORI, La Moneta-Vocabolario Generale, presso l'Istituto Italiano di Numismatica, Castel Sant'Angelo, ROMA, 1915, pag. 247. Cfr. A. PORTIOLI, La Zecca di Mantova, Parte Prima, Mantova, 1879, pag. 97. La lira, dividendosi in 20 soldi, e ciascun soldo in 12 denari, era costituita da 240 denari. L'interesse sopra riportato di 4 denari al mese, saliva pertanto a 48 denari all'anno e cioè al 20 % dei 240 denari di cui è formata una lira. Il nome di lira deriva da « libbra » che fu per molto tempo unità di peso e di moneta insieme, quando cioè i conti e le somme dei valori si facevano col peso dei metalli. Fu Carlo Magno ad istituire la « lira » o « libra » da 20 soldi, di 12 denari l'uno.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3389. V. COLORNI, op. cit., pag. 18.

<sup>(4)</sup> Cfr. V. COLORNI, op. cit., pag. 53.



#### Capitolo II.

#### GIANFRANCESCO GONZAGA

V. Capitano e I. Marchese di Mantova 20.111.1407 - 23.1X.1444



Francesco morì nel 1407 a 41 anni dopo una vita densa di opere e gli successe il figlio dodicenne Gianfrancesco.

Il 13 agosto 1410 ottengono i capitoli per 10 anni Joseph fu Comprat tedesco, unitamente a Moise di Samuele e, l'8 ottobre 1410, sempre con capitoli di 10 anni, Jacob di Benedetto e Lazzaro di Samuele da Erfurt.

Da un decreto del  $1^{\circ}$  marzo 1413 vediamo che i banchieri sono 5 e precisamente:

Lazzaro da Erfurt.

Joseph fu Comprat tedesco.

Abramo da Forlì.

Moise di Samuele.

Beniamino fu Aleuccio da Perugia (1).

L'11 giugno 1420 Manuele di Abramo da Norcia abitante a Rimini, per sè ed a nome di Leone e Musetto fu Manuele da Norcia, fratelli, (2) consegna 1.350 ducati, parte in denaro (600) e parte in oggetti vari (tessuti, preziosi, simili) a Dattilo detto Bonvino fu Samuele (di Francia) abitante a Mantova nella contrada del « Leopardo » (3) col quale stringe una società per cinque anni, società di cui sarà gestore Dattilo.

11 numero dei prestatori aumenta continuamente tanto che nel 1428 undici sono le famiglie che hanno ottenuto concessioni feneratizie (4).

Con decreto 13 novembre 1430 (5) Gianfrancesco Gonzaga

<sup>(1)</sup> Cfr. V. COLORNI, op. cit., pag. 54.

<sup>(2)</sup> Cfr. P. NORSA, Una famiglia di banchieri: la famiglia Norsa (1350-1950) — parte prima, secolo XIV e XV, Napoli, 1953, nota n. 15 di pag. 55.

<sup>(3)</sup> Cfr. F. AMADEI, Cronaca Universale della Città di Mantova (ediz. integrale) vol. I, Mantova, 1954 pagg. 652-3. La «Terza contrada del Leopardo» e la «Seconda contrada della Serpe», più avanti citata, facevano parte del secondo quartiere denominato «S. Andrea». La contrada del «Leopardo» corrispondeva alle odierne: via Cavour, via Verdi, chiesa di S. Andrea, portici Broletto. La seconda a: piazza Canossa, via Fernelli, piazza Carlo D'Arco, convento di S. Francesco.

<sup>(4)</sup> Cfr. V. COLORNI, op. cit., pag. 54-I capi delle famiglie sono i seguenti: a) Tedeschi: Calimano fu Consiglio, Cervo fu Leuccio, Lazzaro fu Samuele, Joseph detto Minimano fu Manno. b) Francesi: Dattilo detto Bonvino fu Samuele c) Italiani: i figli del fu Abramo di Bonaventura da Forlì, Abramo fu Beniamino da Perugia, Angelo di Dattolino da Ravenna, Moise fu Manuele fu Genatano da Norcia, Manuele fu Abramo da Norcia, Manuele fu Bonaventura da Urbino.

<sup>(5)</sup> Arch. Gonz., libro n. 4, c. 75 v.

concede a Calimano fu Consiglio di Germania ed ai suoi compagni i capitoli per tenere il banco in Mantova.

I tassi stabiliti sono i seguenti:

- 2 denari per mese sino a 10 soldi, cioè 10% annuo
- 3 denari per mese dai 10 ai 20 soldi, cioè 15% annuo
- 5 denari per mese, al massimo, oltre i 20 soldi, cioè 25% annuo

Stabilisce inoltre il decreto che tutti i pegni già pignorati (o che verranno in seguito pignorati) dovranno essere consegnati al suddetto banco di Calimano.

Queste disposizioni vengono ribadite con la grida del Marchese Gianfrancesco (1) del 23 marzo 1435 (2) ove si precisa che gli incaricati ad eseguire i pegni in Mantova, borghi e suo Distretto, operino il giorno stesso od, al massimo, il dì seguente (eccetto se giorno festivo) e li trasportino al banco di Calimano, ebreo tedesco, nella casa di « Anzaloto de li Agnochi » nella contrada della « Serpa » (3), pena 50 soldi per ciascun pegno.

Inoltre si dispone che nessuna persona, per alcun motivo, possa ricevere oggetti già pignorati, sotto pena di lire 5 e che nessuno osi prestare su tali pegni, sotto pena di lire 10 per ognuno.

Con grida del 18 gennaio 1437 (4) le disposizioni sopra riportate vengono allargate: così vi si ordina che anche il bestiame soggetto a pignoramento venga trasportato al banco di Calimano.

Nel 1435 il Marchese stipula i capitoli, validi per 10 anni, (5) con i feneratori: Dattilo, eredi del fu Moise, del fu Emanuele e del fu Bonaventura da Urbino abitanti a Mantova ed eredi del fu Emanuele da Norcia del fu Abramo.

Sono tutti esenti da tasse reali, personali, miste; possono celebrare le loro feste, esercitare il prestito remunerato al tasso

<sup>(1)</sup> Cfr. F. AMADEI, op. cit., vol. II, 1955, pag. 7 e R. QUAZZA, Mantova attraverso i secoli, Mantova, 1933, pag. 72. Il 22 settembre 1433 l'Imperatore Sigismondo ritornando da Roma e diretto in Germania, si ferma a Mantova per la solenne cerimonia della investitura marchionale a conferma del Diploma emanato in Parma nel 1432. Fu eretto il trono imperiale in piazza Sordello e, fra Principi e Cavalieri, Sigismondo consegnò al neo-marchese manto, stocco, anello e le quattro aquile con le ali aperte, aquile che dovranno essere unite allo stemma dei Gonzaga. Il titolo costò però a Gianfrancesco ben 12.000 fiorini d'oro!

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., Busta nn. 2038 - 9.

<sup>(3)</sup> Cfr. nota n. 3 a pag. 15.

<sup>(4)</sup> Arch. Gonz., Busta nn. 2038 - 9.

<sup>(5)</sup> Arch. Gonz., libro n. 7 dei decreti, c. 210 v, ottobre 8.

del 25 % e vendere i pegni, passato l'anno, dopo aver fatto almeno una « citazione » al debitore, personalmente o presso la sua abitazione.

Altro decreto concede il Marchese Gianfrancesco nel 1436 quando aderendo alle suppliche di Israele figlio del Maestro Elia, ebreo da Ferrara, gli consente di abitare con la famiglia in Mantova e di esercitare il prestito per 10 anni al 25 % all'anno (1).

Nel 1437 (2) gli eredi del fu ebreo Calimano ottengono di proseguire nella gestione del banco feneratizio in Mantova, già concessa per un decennio al padre con decreto 18 marzo 1428, e di godere di tutte le altre esenzioni contenute nello stesso decreto.

Cressono (Ghershon) del fu Calimano tedesco, ottiene poi, unitamente a Moise del fu Abramo tedesco, suo genero, una nuova condotta per 10 anni, sempre al tasse del 25 %, il 24 novembre 1440 (3).

Ai Principi era riserbato un trattamento eccezionale: il prestito veniva loro concesso senza pegno e senza interessi, anche per cifre molto elevate.

Dal decreto 26 agosto 1442 (4) apprendiamo infatti che il Principe ordina al suo « Massaro Generale » di restituire al banchiere ebreo Bonvino e soci le somme di ducati d'oro 3.742 e 1.297, da lui avute in prestito senza pegni e « gratis et amore prefato Domino ».

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 8, c. 45, agosto 28.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 8, c. 188 v, dicembre 11.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 9, c. 87 v., per la forma del nome v. CO-LORNI, op. cit., pag. 35, n. 1.

<sup>(4)</sup> Arch. Gonz. libro decreti n. 10, c. 95.

#### Capitolo III.

#### LODOVICO II. GONZAGA

II. Marchese di Mantova

23 IX.1444 - 11.VI.1478

A Gianfrancesco, morto il 23 settembre 1444, successe il figlio Lodovico il cui marchesato fu funestato da pestilenze, carestie, inondazioni.

Lo stesso Lodovico morì di peste a 66 anni.

Il primo decreto, riguardante l'argomento, emesso dal Marchese Lodovico porta la data 17 dicembre 1445 (1) ed è a favore di Angelo e fratello Isacco del fu Abramo, ebrei da Bologna.

Vi si trova il solito permesso (esteso anche alle loro famiglie) di abitare in Mantova e prestare a non più di cinque « pizoli mantovani » (2) per lira al mese (25%).

Sono tenuti a restituire il pegno (che dovesse risultare rubato) solo dopo aver incassato il capitale.

Trascorso un anno dall'inizio del pegno, sono obbligati ad avvisare il debitore con citazione a mezzo Ufficiale del Podestà (o suo Vicario), se abita in città, o con grida affissa nei luoghi pubblici consueti per quei debitori che abitano nello Stato.

I pignoranti vengono così informati che, non rimborsando il capitale e gli interessi in contanti, i pegni potranno rimanere a loro disposizione presso il banco per altri quattro mesi dalla data della citazione o pubblicazione della grida.

Trascorso però tale periodo, durante il quale i debitori potranno anche mandare loro conoscenti a vedere i pegni depositati presso il banco, e se nessuno si presenterà, i banchieri, liberamente, potranno vendere gli oggetti impegnati.

I medesimi capitoli ottengono nel 1446 (3) i fratelli Regina ed Isacco del fu Mele (forma abbreviata di Samuele) (4) da Burgo

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 11, c. 202.

<sup>(2)</sup> Cfr. E. MARTINORI, La Moneta, op. cit., pag. 388. «Il piczolo o piccolo o denarius parvus» è il nome dato al «denaro» quando lo si ridusse di peso e di valore. Nel Dominio Mantovano si chiamò anche «bagattino» da «bagatella»: parola usata in Italia e in Francia per denotare cosa di poco conto o di valore minimo (cfr. E. MARTINORI, op. cit., pag. 23). Quindi, riassumendo, ripetiamo che 12 piccoli o bagattini o denari facevano 1 soldo, e 20 soldi facevano 1 lira.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 11, c. 280 v, giugno 30.

<sup>(4)</sup> Lo scrittore Shemuel (=Samuele) da Marsiglia (XIV° secolo) si chiamava in lingua volgare «Meles da Marsiglia». V. RENAN e NEUBAUER, Les écrivains juifs français du XIV° siécle, nel 31° volume della Histoire littéraire de France, Parigi, 1893, pag. 553, dove l'ebraico va letto «Meles» anzichè «Miles» (comunicazione prof. V. Colorni).

e socio Leone del fu Leone del fu Elia da Chino (senza dubbio Chinon, città francese) (1).

Nel 1452 (2) Leone fu Salomone da Bologna, ebreo, subentra nella gestione del banco di Abramino da Revere o da Perugia, in Mantova, nella casa di Giovanni Lorenzo della Misericordia, con gli stessi diritti e capitoli.

Una concessione (valida sino a tutto il 1455) ottengono il 23 gennaio 1453 (3) Aronne del fu Abramo Galli da Mantova e suo figlio Jacob ebrei.

I capitoli sono dello stesso tenore di quelli sinora esaminati: se dopo un anno, che è la durata del pegno, i feneratori non vorranno più trattenere i pegni, dovranno mandarli all' « Ufficio della Camera » (cioè alla Tesoreria dello Stato) e consegnarli al « Massaro Superiore » cioè al Sovraintendente della Camera stessa con una particolareggiata distinta indicante la qualità del pegno, la quantità dei denari prestati e la Curata.

I « libri » (4) dovranno essere bollati con lo stemma del Comune di Mantova, cioè con l'effigie di Virgilio e, per ogni pegno, dovranno rilasciare uno scritto di loro pugno per ovviare alle frodi.

Con decreto 8 febbraio 1454 del Marchese Lodovico e con altri sei successivi (5) vengono stipulati i capitoli, validi sino al 1460, con i pubblici feneratori di Mantova e precisamente con:

- 1) Isacco di Abramo Finzi da Bologna . . (8 febbraio 1454)
- 2) Leone e Jacob figli del fu Emanuele da Norcia, e loro servi e fattori . . . (21 febbraio 1454)
- 3) Jacob figlio del fu Moise da Revere e Vitale fu Salomone da Montepulciano e Abramo da Bagnacavallo . . . . . . . . (7 marzo 1454)

Per un celebre dottore ebreo del sec. XIV. Shimshon da Chinon, v.
 V. COLORNI, Legge ebraica e leggi locali, Milano, 1945, pag. 296.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz. libro decreti n. 12, c. 193 v. luglio 27.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 13, c. 7 v.

<sup>(4)</sup> I libri contabili, prima di essere messi in uso, dovevano essere intestati, numerati, bollati e vidimati nelle forme di legge e, se tenuti regolarmente, potevano fare prova (vedi avanti pag. 26 m) dei «capitoli» e pag. 98 cap. 18°). Sul «libro dei pegni» veniva accesa una partita ad ogni pignorante descrivendovi la quantità e la qualità dei denari prestati, gli oggetti impegnati, la durata del pegno ed il proprietario (vedi avanti pag. 26, n) dei «capitoli» e pag. 95 Cap. 7°). Vedremo, nel 1600, che i banchieri tenevano pure un «libro giornale» ed un «libro mastro dei crediti» (vedi avanti pag. 89: causa contro i banchieri ebrei).

<sup>(5)</sup> Arch. Gonz. libro decreti n. 13, c. 78, 78 v, 79, 79 v.

- 6) Aronne figlio del fu Abramo e Jacob suo figlio e suoi uomini e servitori . . . . (25 giugno 1454)
- 7) Salomone del fu Deodato da Padova . . (24 dicembre 1454)

E' interessante riportarli e analizzarli perchè i capitoli a simiglianza dell'attuale « Legge Bancaria » ed « Accordi Interbancari » disciplinano l'esercizio del credito, ne stabiliscono il tasso, le modalità, le limitazioni e tutelano l'interesse dei clienti dei banchi.

Oltre a questa parte tecnico-giuridica, i capitoli contemplano, quale contropartita, quei particolari benefici soltanto riserbati agli ebrei banchieri, ad una categoria cioè benevisa al Signore, sopra tutto per una ragione « politico-sociale » (i banchi sovvengono ai più urgenti ed impellenti bisogni del popolo, ai loro commerci, botteghe, arti) ed ancora perchè le concessioni all'esercizio del prestito su pegno non sono gratuite, anzi, la « tolleranza », di solito decennale, viene concessa solo dopo che il banchiere abbia provveduto ad eseguire presso le casse della Camera fiscale il versamento « una tantum » della « ricognizione » (1).

Pagano poi « tasse annuali » ed una « tassa speciale per i bollettini (polizzini) » che rilasciano agli impegnanti.

Infine i banchieri rappresentano per i i Principi una comoda « Tesoreria » perchè essi, o per le loro private necessità o per i supremi bisogni dello Stato, possono con sicurezza attingere alle loro sempre ben fornite casse che costituiscono una risorsa quasi inesauribile . . . . .

Ecco i « capitoli » relativi ai citati decreti del 1454:

a) Anzitutto si concede permesso di soggiorno, tranquillo ed indisturbato, agli ebrei, loro famiglie, impiegati, fattori, agenti

<sup>(1)</sup> Cfr. G. REZASCO, Dizionario del Linguaggio Italiano Storico e Amministrativo, Firenze, 1881, pag. 926; « ricognizione » è una ricompensa straordinaria in denaro.

- (1) in Mantova e territorio mantovano; si concede ancora ampia libertà religiosa, osservanza dei loro riti, tradizioni, festività ed esenzione da qualsiasi tributo sia ordinario che straordinario, reale che personale.
- b) Possono « prestare ad usura » a tutti, sia del luogo che forestieri, qualunque cifra ed in ogni momento all'infuori delle festività cristiane e possono esigere un interesse di cinque denari per lira ogni mese cioè il 25 % all'anno (2).

Questo tasso del 25 %, confrontato con quello che viene oggi praticato dalle banche, appare, a prima vista, elevatissimo, anzi esoso.

Bisogna però, almeno in parte, giustificarlo, solo che si pensi che, nei secoli scorsi, enorme era la scarsezza del denaro mentre grande ne era la richiesta a causa delle misere condizioni economiche del nostro popolo per le continue guerre, distruzioni, pestilenze etc.

Contribuivano inoltre ad elevare il tasso: i forti tributi gravanti sui banchieri, l'avvenire sempre incerto per effetto della temporaneità delle tolleranze che in qualunque momento potevano essere revocate o non più rinnovate, ed infine possibili tumulti e saccheggi di quanto era depositato presso i banchi.

c) I feneratori possono prestare sopra ogni pegno, di qualunque valore e stato di conservazione, e non sono obbligati a restituirlo se prima non viene loro rimborsato il capitale e pagata l'usura.

Vi sono però delle limitazioni: non è possibile prestare danaro su arredi e paramenti sacri ed altri oggetti comunque pertinenti al culto cristiano, a meno che vi sia una speciale autorizzazione da parte del Vescovo Diocesano o del suo Vicario: ciò probabilmente per evitare che i pegni non riscattati venissero

<sup>(1)</sup> Gli impiegati, i fattori, gli agenti coadiuvavano il proprietario nella gestione del banco con incarichi diversi, secondo il proprio grado. Cfr. pure CASSUTO, op. cit., pag. 157-8.

<sup>(2)</sup> Gli interessi venivano pagati in via posticipata e precisamente il giorno in cui l'impegnante si presentava al banco per riscattare il proprio pegno, o, rinnovare il prestito.

venduti al « pubblico incanto », con grave scandalo dei fedeli (1).

Per i pegni su armi è invece necessaria una autorizzazione del « Collaterale » di Mantova (2) e per i pegni su panni di lana — eccettuate le pezze di lana intere e scampoli bianchi o colorati — quella dell' « Arte della Lana », pena lire dieci ogni volta in cui si manchi a tale precisa disposizione.

d) Verificandosi il caso di prestiti su pegni che, successivamente, si riconoscano provenienti da refurtiva, i banchieri sono bensì obbligati a restituirli al legittimo proprietario ma solo dopo aver incassato integralmente il relativo capitale: i banchieri non hanno però diritto agli interessì.

Ciò, ben s'intende, nel caso in cui sia evidente la buona fede del prestatore perchè, in caso contrario, questi perderebbe tutto, senza aver diritto ad alcun indennizzo.

e) Il pegno dura un anno ed il cristiano non è obbligato a versare prima della scadenza.

Passato l'anno, gli interessi cessano di maturare e, se i pegni non sono riscattati o rinnovati, il banchiere che non intenda ulteriormente trattenerlì presso il suo banco, infruttiferi, è obbligato a depositarli presso la Camera e consegnarli al Massaro accompagnandoli con una ben specificata distinta dalla quale appaia anche il capitale e l'interesse maturato sino a quel giorno.

- f) In caso di vendita all' incanto, il prestatore ebreo ha diritto al capitale più gli interessi maturati sino al giorno in cui i pegni sono stati presentati alla Camera.
- g) Se non venduti, in tutto o in parte, dopo trenta giorni, i pegni debbono essere restituiti ai banchieri che ne godranno la piena disponibilità per potere così recuperare il capitale e gli interessi.
- h) Se invece lo desiderano, i banchieri possono trattenere presso il proprio banco il pegno, anche se trascorso l'anno.

Chi ha impegnato può, però, obbligare il feneratore (tramite

<sup>(1)</sup> Cfr. A. CISCATO, op. cit., pag. 65.

<sup>(2)</sup> Suppongo fosse un consulente del Principe con funzioni anche giurisdizionali.

- richiesta al Superiore della Camera) a presentare il pegno alla Camera stessa.
- Chi ha impegnato, ha la facoltà, anche se è trascorso l'anno, di potere richiedere che il banchiere presenti il pegno alla Camera per poi rivenderlo all'asta secondo le norme stabilite.
- Se certe poste di pegni, costituite ognuna da più oggetti il cui valore complessivo è di lire cinque o più, non si possono vendere entro il termine di un mese, il Massaro può trattenerle un altro mese per venderle con maggior comodità.
- m) Ai libri contabili dei prestatori, regolarmente bollati con il bollo portante l'effigie di Virgilio (Comune di Mantova) intestati, numerati progressivamente in ogni pagina, riuniti in modo tale che non si possano manomettere, viene data piena fede a meno che davanti al Massaro, con tre o quattro testimoni degni di fede, non venga provato che le scritture dei libri sono viziate.
- n) A coloro che impegnano, il banchiere deve rilasciare « uno scritto » (con i capitoli successivi assumerà la denominazione di « bollettino » cioè « polizzino ») indicante la quantità e la qualità (1) dei denari prestati, gli eggetti impegnati e la durata del pegno.
  - Tutti questi dati debbono corrispondere alla « posta scritta sul loro libro » cioè alla partita intestata al pignorante sul libro dei pegni.
- o) Non rispettando tali norme, a mezzo di due testimoni degni di fede, gli ebrei incorrono nella pena di lire dieci ogni volta. Se non vi possono essere testimoni, il cliente a mezzo del Massaro, può costringere il banchiere a farsi rilasciare questo « scritto »: se però egli non farà alcuna richiesta, il giudeo non sarà giudicato colpevole. I banchieri, con l'estinzione del prestito, hanno diritto però alla restituzione di questo «scritto » alla presenza del Massaro e del suo notaio il quale deve fare annotazione del giorno, mese ed anno della restituzione,

<sup>(1)</sup> Si indicavano cioè le monete effettive con le quali il pagamento aveva avuto luogo. Si può dire che il procedimento delle operazioni di prestito adottato dai prestatori mantovani coincidesse con quello praticato dai banchieri ebrei fiorentini (Cfr. CASSUTO, op. cit., pagg. 157-8).

della quantità dei denari ricevuti e della qualità del pegno.

Sotto la data del 16 gennaio 1455 (1) anche Emanuele del fu Bonaventura da Urbino e Angelo da Monselice, suo genero, ottengono i capitoli sopra riportati.

Nel 1462 (2) si nota però un improvviso irrigidimento nei confronti dei prestatori ebrei ed anche cristiani perchè il Marchese Lodovico con grida 18 maggio 1462 « De usuris, et usurariis » in ottemperanza alla Legge Divina, sì mosaica che evangelica ed alle disposizioni ed ai canoni della Sacra Chiesa Cristiana, ordina che « da mo inanti alcun Iudeo, vel altre persone non osi » di prestare sia pubblicamente che privatamente, sia direttamente che indirettamente, danaro ad usura nella città di Mantova e terre del suo Dominio sotto pena di perdere capitale, interesse ed altre punizioni.

Al denunciante o a chi avviserà, viene corrisposta la metà della pena pecuniaria.

La grida, però, non fu rigorosamente osservata e venne poi con decreto del 24 Maggio 1466 (3) formalmente revocata, ma il tasso fu ridotto al  $25\,\%$ .

Lo stesso Marchese il 29 maggio 1466 autorizza Leone e Deodato da Norcia ed Abramo del fu Isacco Finzi ad esercitare il prestito su pegno al tasso massimo del 25 % annuo e con le solite limitazioni.

Apprendiamo ciò dal decreto registrato nel libro n. 24, c. 156 v, anno 1493, che riconfermando agli eredi di Leone, a Deodato da Norcia e ad Abramo Finzi la concessione sopra detta, riporta integralmente il decreto del 1466.

Il 4 agosto 1477 Lodovico Gonzaga (4) condona ai fratelli Jacob e Leone da Norcia ed al figlio di Leone, Daniele, una pena per aveve\*ecceduto nell'usura, essendosi constatato che il fatto si doveva attribuire ad un errore di scrittura nei registri.

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 13, c. 79.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., Gridario Bastia, I Tomo, pag. 340. Cfr. anche V. CO-LORNI, *Prestito*, cit. pag. 22 n. 2.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 16, c. 103. E' certo che Salomone di Diodato da Padova, abitante a Governolo, strinse coi Quistellesi capitoli per il prestito in quella località previa autorizzazione del M.se Lodovico Gonzaga (Arch. Gonz., F. II 8, Busta 2402; Governolo, 4 aprile 1464 citato dal COLORNI in Prestito etc., pag. 21, nota 1).

<sup>(4)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 19 c. 224.

<sup>\*</sup> per errore invece di avere.



#### Capitolo IV.

#### FEDERICO I. GONZAGA

III. Marchese di Mantova

11.VI.1478 - 14.VII.1484

Durante il brevissimo governo di Federico (successo al fratello Lodovico) troviamo un solo decreto: quello del 16 dicembre 1480 (1).

Vi si ordina la remissione delle pene nelle quali era incorso un gruppo di ebrei banchieri per detenzione di libri ed opuscoli contenenti espressioni asserite in contrasto con la religione cristiana, con il preciso ammonimento a non più ricadere.

Essi sono:

Isacco fu Abramo Finzi da Bologna, Leone fu Emanuele da Norcia, Graziadio fu Angelo Finzi, Isacco fu Moise da Revere e Vitale da Revere tutti dimoranti e feneratori in Mantova e Moise fu Leuccio da Padova col suo fattore e socio nel banco di prestito in Governolo.

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 21, c. 16.

# Capitolo V.

### FRANCESCO II. GONZAGA

IV. Marchese di Mantova

14.VII.1484 - 29.III.1519

Il suo primo atto, a favore dei prestatori ebrei, lo troviamo nel decreto del 23 agosto 1489 (1), col quale il Marchese concede all'ebreo Leone da Norcia (che a tal fine ha abbandonato la casa ove esercitava il prestito in Mantova) di potere costruire, con animo tranquillo, la sinagoga essendovì anche l'autorizzazione di Papa Innocenzo VIII. (2).

Nel 1491, con atto di liberalità, (3) assolve Daniele, Simone (4) e Moise del fu Leone di Emanuele da Norcia, Abramo figlio di detto Daniele, Elia da Reggio e Lazzaro di Salomone (un tempo servi della famiglia Norsa), tutti abitanti nella nostra città e suo territorio, da qualunque frode, crimine, imputazione sia gravi che lievì, manifesti che occulti, da condanne e bando, ordinando inoltre che, in avvenire, non siano più molestati.

L'assoluzione riguarda anche i loro familiari, sia maschi che femmine.

Con decreto 1º marzo 1491 (5), il Marchese ordina al suo Massaro di intervenire presso il banchiere Deodato da Norcia e di pagargli ducati 20 e soldi 54, ritirando i pegni di proprietà del nobiluomo Bernardino Mazzoni che, probabilmente, faceva parte della sua corte gentilizia.

Un trattamento particolare il Marchese riserba poi all'ebreo feneratore Deodato da Norcia: il decreto, 11 maggio 1491, (6) contempla le pene, stabilite però con eccezionale larghezza e benignità, che si dovranno applicare a carico di Deodato e figli nei seguenti casi: verificandosi errori dovrà pagare il doppio dell'errore senza incorrere in altre sanzioni, nel caso spenda moneta falsa e faccia anche diversi pagamenti, il cui totale non superi però il fiorino veneziano o le 3 lire e mezza, sarà condannato alla pena del doppio ed infine, se sorpreso in flagrante adulterio, sia con donna giudea che cristiana, non potrà essere tenuto in carcere per più di cinque giorni.

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 24, c. 1 v.

<sup>(2)</sup> Sulla necessità di un'autorizzazione volta per volta per la costruzione di nuove Sinagoghe, v. COLORNI, Gli ebrei nel sistema del diritto comune fino alla prima emancipazione, Milano, 1956, pag. 47-48.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 25, c. 59 v. gennaio 19.

<sup>(4)</sup> Simone e Samuele sono due forme diverse con cui si rende l'ebraico Shemuel, v. CASSUTO, op. cit., pag. 240-241.

<sup>(5)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 25, c. 233.

<sup>(6)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 24, c. 35 v.

Si pensi solo, a conferma dell'ottimo trattamento concesso a Deodato, che, in caso di rapporti sessuali tra ebrei e donne cristiane, per l'ebreo era prevista anche la pena di morte (1).

Il 18 dicembre 1493 (2) il marchese concede a Ventura fu Abramo Caravita da Bologna e ad Aronne di Salomone da Revere, dimoranti in S. Pietro Bolognese, di aprire un banco in Mantova ed assumere due soci mantenendo le consuetudini ed i costumi degli altri feneratori.

Il tasso è sempre del 25 % all'anno.

Abramo ed Emanuele da Norcia, nonchè Daniele e Moise figli del fu Leone da Norcia (abitanti in Mantova) il 16 gennaio 1495 ottengono assoluzione da tutte le frodi commesse e l'ordine di non essere molestati (3).

Identici benefici sono riservati, con decreto 11 giugno 1495 (4) ai seguenti feneratori in Mantova:

Bonaventura da Castiglione e suoi soci; Deodato da Norcia e figli Raffaele, Moise, Jacob; Daniele, Simone e Moise da Norcia fratelli; Abramo e Graziadio da Norcia pure fratelli e nipoti dei primi; ed ai feneratori dello Stato in:

Bigarello, Borgoforte, Castellucchio, Castiglione Mantovano, Gonzaga, Governolo, Marcaria, Mariana, Quistello, Revere, Viadana, Villimpenta, Volta.

Diverse innovazioni riguardanti il prestite su pegno vengono emanate dal Marchese Francesco. Con decreto 18 agosto 1495 (5) egli inserisce, fra i soliti capitoli, nuove norme per l'esercizio del credito e la tutela di chi impegna, norme che debbono essere rispettate da tutti i feneratori:

<sup>(1)</sup> Leggiamo dalla grida del 28 agosto 1557 del Duca Guglielmo (Arch. Isr., filza n. 203):

<sup>«</sup> Et a fine che così li Christiani, come gli Hebrei s'astengano di commettere di quei delitti che con molto nostro dispiacere habbiamo inteso che hanno commesso alle volte, vogliamo che ogni, e qualunque così Christiano, come Hebreo, qual peccarà carnalmente meschiandosi insieme, contro la prohibitione delle leggi incorre nella pena della confiscatione de beni, de' quali beni n'habbia d'esser data la terza parte all'accusatore sin alla somma di cinquanta scuti, e d'essergli tagliata la testa».

Sulla legislazione dei vari Stati italiani in ordine alle relazioni sessuali tra ebrei e cristiani, v. COLORNI, Gli ebrei nel sistema etc., cit.,, pag. 41-44.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 24, c. 163 v.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 24, c. 219 v.

<sup>(4)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 24 c. 246.

<sup>(5)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 24, c. 250 v, e Busta n. 3390.

a) Chi crede di essere stato ingannato nell'impegnare o nel riscattare il pegno, e chi teme che il pegno gli sia stato sostituito, ha tempo un mese per sporgere denuncia contro i banchieri, trascorso il quale non potrà più chiedere giustizia.

La pena stabilita a carico dei feneratori, in caso di comprovato inganno, è il doppio di quello che avranno frandole-temente preteso.

- b) I pegni verranno venduti alla presenza dei banchieri e la somma che si ricaverà, detratti il capitale e gli interessi dovuti al banchiere, verrà trattenuta dal Massaro a disposizione della Camera per essere quindi consegnata al proprietario del pegno: e questa è una innovazione.
- c) Per conservare bene i pegni (ccstituiti da oggetti di vestiario, coperte, drappi, lane e sete), i banchieri dovranno tenere nei magazzeni alcuni gatti per distruggere i topi e dovranno sciorinare due volte l'anno tutte le vesti ed i panni ricevuti in pegno.

Attenendosi a queste prescrizioni, essi non saranno tenuti responsabili degli eventuali danni causati da tarme e da rosicanti.

d) Anche per quanto riguarda il segno distintivo degli ebrei, una «O», si emanano disposizioni liberali, nel senso che non debbono essere condannati se il segno non è visibile e se è sotto le vesti o sotto il mantello. (1).

In quest' epoca gli ebrei banchieri in Mantova sono:

Deodato del fu Sabato da Norcia; Daniele, Simone, Moise del fu Leone da Norcia e gli eredi del fu Emanuele da Norcia; Bonaventura del fu Abramo da Castiglione Mantovano; Abramo del fu Isacco Finzi.

Nello stato i banchi sono aperti in quattordici località e precisamente a:

- 1) Bigarello . . . con Aronne fu Giuseppe da Pesaro.
- 2) Borgoforte . . con Emanuele del fu Bonaventura.
- 3) Castellucchio . con i fratelli Salvatore e Angelo Finzi fu Graziadio.
- 4) Castiglione M. . con Moise e Isacco di Simone da Meldola (2).

<sup>(1)</sup> Sul segno, v. COLORNI, Gli ebrei nel sistema etc., cit. pag. 48 - 54

<sup>(2)</sup> Meldola: è un comune della provincia di Forlì.

<sup>\*</sup> per errore invece di fraudolentemente

- 5) Gonzaga . . . con Moise del fu Saul e altro Moise fu Vitale (soci).
- 6) Governolo . . . con Leuccio e Isacco fu Moise, fratelli.
- 7) Marcaria . . . con Fais del fu Salomone.
- 8) Mariana . . . con Lazzaro germanico.
- 9) Quistello . . . con Abramo del fu Maestro Crescimbene.
- 10) Revere . . . . con Davide ed Emanuele figli di Isacco.
- 11) Sermide . . . con Moise figlio del fu Angelo da Rimini.
- 12) Viadana . . . con Raffaele, Simone, Isacco del fu Daniele da Carpi.
- 13) Villimpenta . . con Elia da Fano e Giuseppe da Modena suo genero.
- 14) Volta Mant. . . con Daniele e Isacco da Senigallia.

Altra variante (1) vi è per la procedura dei pegni non ritirati trascorso l'anno: i banchieri sono ora autorizzati a trattenere i pegni, impegnati per 2 ducati o meno di 2 ducati, ancora per tre mesi per dar tempo ai proprietari di disimpegnarli. Dopo l'anno e i tre mesi, i pegni saranno di proprietà del banchiere.

Inoltre se un pegno va smarrito o è rubato, il banchiere deve pagare il pegno per una cifra doppia di quella che è stata prestata ma, se il proprietario potrà provare, per mezzo di testimoni degni di fede, il vero valore, il banchiere dovrà sborsare tale cifra.

Se il banchiere finge di mon trovare il pegno o insinua l'idea del furto, viene condannato a pagare il quadruplo, per i pegni che hanno un valore da 2 ducati in giù.

Per i pegni del valore di più di 2 ducati, ci si rimette alla legge.

Il provvedimento stabilisce poi che per le cause civili sia giudice il Consiglio e per quelle penali il Capitano di Giustizia: inoltre determina che i Tribunali servano per cause tra giudei ed anche per cause con i cristiani.

Varie sono le concessioni rilasciate ai prestatori durante il suo marchesato. Con un decreto del 1493 (2) riconferma la tolleranza a Daniele, Simone, Moise da Norcia figli del fu Leone e loro eredi e coeredi, a Deodato da Norcia e suoi eredi ed infine ad Abramo Finzi.

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3390, decreto del 17 settembre 1511 del Marchese Francesco,

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 24, c. 156 v, ann<sub>0</sub> 1493 (data di mano dell'ordinatore) senza mese e giorno, sito fra quelli del 14 e del 15 novembre di quello stesso anno.

Veniamo a conoscenza di una « assoluzione » ancor più ampia delle precedenti (perchè si estende anche alle profanazioni di immagini sacre, sacrilegio questo giunto a conoscenza del Marchese ma non provato) scorrendo i paragrafi del decreto del 19 agosto 1497 (1), decreto a favore dei sottosegnati prestatori in Mantova:

- 1) Daniele, Simone e Moise, fratelli, da Norcia.
- 2) Abramo e Graziadio, anch'essi fratelli, da Norcia.
- 3) Deodato e figli Raffaele, Moise e Jacob.
- 4) Bonaventura da Castiglione e soci unitamente ad Abramo e suoi figli.
- 5) Abramo del fu Isacco Finzi.
- 6) Michele figlio del fu Moise da Reggio.
- 7) Davide del fu Guglielmo da Montalcino (2).
- 8) Isacco da Norcia figlio del predetto Daniele.
- 9) Moise da Bologna genero del suddetto Moise da Norcia.

Sempre a tutela dei pignoranti, il 5 dicembre 1497 (3) il Marchese Francesco decreta che nessun ufficiale osi imporre precetti agli ebrei feneratori di Mantova e Distretto per obbligarii a consegnare i pegni, depositati presso i loro banchi, a terze persone di qualsiasi grado e condizione.

Curiosità: l'ebreo pubblico feneratore in Mantova, Daniele, viene con decreto 1499 (4) ammesso a presentarsi alla Curia dei Podestà per discolparsi della accusa di furto rivoltagli da Battista de Longi (come si può leggere negli atti del Notaio Gerolamo de Amigoni), però non conosciamo l'esito del processo.

A Daniele da Norcia succede il figlio Isacco (5) nella concessione di tenere il banco e liberamente esercitare il prestito in Mantova e Borgoforte, con totale conferma dei decreti concessi al padre.

Nel 1511 (6) gli si concede inoltre di accettare uno o più soci ebrei ed affittare il banco ad altri: a chi gli subentrerà si applicheranno gli stessi capitoli, gravami e benefici già a lui concessi.

Sempre nel 1504 (7) Moise fu Leone da Norcia affitta il banco,

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 27, c. 3.

<sup>(2)</sup> Montalcino è un comune della provincia di Siena.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 27, c. 41.

<sup>(4)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 32, c. 119, senza mese e giorno: fra i decreti del 18 e 17 dicembre 1499.

<sup>(5)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 33, c. 74 v, 1504 giugno 17.

<sup>(6)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 33, c. 266, ottobre 26.

<sup>(7)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 33, c. 74, giugno 18.

per otto anni, ad Abramo fu Moise da Vigevano con le relative concessioni, immunità e privilegi.

Nel 1507 il Marchese Francesco concede a Beniamino di Giuseppe Finzi, ebreo da Reggio Emilia, ma abitante a Ferrara, di esercitare il prestito in Mantova poichè à sposato Benvenuta moglie del fu Moise di Leone da Norcia con due minori (1). Nello stesso giorno però, con uguale decreto, Beniamino cede il banco ai fratelli Gioacchino, Lazzaro, ed Emanuele del fu Abramo Finzi, ebrei da Rovigo che, in tal modo, subentrano nell'esercizio del banco.

Alla morte di Raffaele da Norcia i sei figli Bonaiuto, Gabriele, Bieti (= Beato) (2) Sperindio, Giuseppe e Asdra (Ezra?) ottengono (3) di esercitare il banco feneratizio in Mantova oppure, se lo desiderano, di unirsi a Gioacchino da Rovigo (pure feneratore in città) costituendo una « società feneratizia » e di gestire un sol banco: quello di Gioacchino.

Successivamente il 14 febbraio 1515 (4), Giacomo fu Deodato da Norcia, ottiene di esercitare il banco in Mantova per sette anni, e il 17 novembre 1515 (5) la facoltà di unirsi a Gioacchino da Rovigo.

Il 31 agosto 1516 (6) il Marchese concede altra assoluzione a tutti gli ebrei e conferma quei privilegi e quei decreti in passato concessi ai banchieri ed agli altri ebrei con un'unica limitazione: nei giorni di domenica e nelle altre feste religiose cristiane non debbono tenere aperti i banchi pur potendo lavorare e scambiare merci nelle loro case (non in luoghi pubblici) come è chiarito nella Bolla di Papa Martino, confermata da Papa Sisto IV sotto la data del 29 marzo 1476.

Ultimo decreto di Francesco è quello rilasciato il 30 ottobre 1518 a Gioacchino da Rovigo e soci ebrei, decreto con il quale li si autorizza a perfezionare e concludere con altri ebrei la convenzione di prestare danari ad interesse su pegni (7).

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 33, c. 157 luglio 9.

<sup>(2)</sup> Probabile traduzione letterale dell'ebraico Ashrè (comunicazione prof. Colorni).

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 34, c. 70, 1515 febbraio 14.

<sup>(4)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 34, c. 71

<sup>(5)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 34, c. 143 v.

<sup>(6)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 34, c. 122 v.

<sup>(7)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 34, c. 165.

### Capitolo VI.

## FEDERICO II. GONZAGA

V. Marchese e I. Duca di Mantova 29.111.1519 - 28.VI.1540

Francesco Gonzaga morì il 29 marzo 1519 e gli successe il figlio Federico di diciannove anni.

Con decreto 21 agosto 1519 (1) il novello Signore conferma tutti i decreti concessi ai banchieri, all'infuori del capitolo riguar dante i pegni che si debbono presentare alla Camera per l'asta.

Trascorso l'anno, infatti non v'è più l'obbligo di presentare quei pegni che non eccedono il valore di 1 ducato e mezzo, mentre, precedentemente, il limite era di 2 ducati e mezzo.

Il 7 dicembre 1519 (2) concede all'ebreo Isacco fu Davide (al presente dimorante a Verona) la facoltà di esercitare il prestito per dieci anni, iniziando il  $1^{\circ}$  gennaio 1520, in Mantova, secondo i i capitoli dei feneratori mantovani, al tasso del 30~% (6 piccolì mantovani al mese) e 40~% per i forestieri.

Uguale facoltà ottiene Sullam fu Bonaventura con decreto del 4 febbraio 1520 valido per 8 anni (3).

Anche Vita fu Simone de Vita detto « Cagim » (4) il 27 febbraio 1520 (5) ottiene una concessione di 8 anni, sempre in città, ed il 17 gennaio 1521 (6) gli si associa Davide figlio di Moise da Soave.

La concessione viene prorogata di dieci anni nel 1525 (7) con il nuovo socio Anselmo figlio di Moise da Soave, in luogo di Davide, che potrà portare da Verona tutti i pegni esistenti presso di lui e riportarveli liberamente.

Lo stesso Vita ottiene una terza concessione il 2 giugno 1529 (8) per altri 8 anni: tasso  $30\,\%$ .

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3390.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 35, c. 6 v.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 35, c. 34.

<sup>(4)</sup> Cagim è la trascrizione dell'ebraico Hajim che significa «Vita» (Comunicazione prof. Colorni).

<sup>(5)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 35, c. 42.

<sup>(6)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 35, c. 171.

<sup>(7)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 37, c. 229, maggio 8.

<sup>(8)</sup> Arch. Genz., libro decreti n. 38, c. 219.

Alla data del 10 luglio 1520 (1) sono ben 15 i banchieri feneratori in Mantova e precisamente:

Daniele da Norcia, Isacco da Norcia, Abramo e Graziadio da Norcia, Salomone del fu Moise di Deodato, Giuseppe Gallico e Daniele Forti compagni nel banco del suddetto Salomone, Gioacchino da Rovigo nel banco di Benvenuta da Norcia e la stessa Benvenuta, Moise e Giuseppe da Rovigo, Moise e Simon da Governolo, Vita di Simone detto « Cagim » e Vitale figlio del fu Moise rabbino da Gonzaga.

Il decreto riguarda anche i seguenti banchi feneratizi ebraici del Dominio: Borgoforte, Canneto, Casteldario, Sermide, Viadana, Villimpenta, Volta.

A tutti si confermano i decreti già emanati dai precedenti Principi con la seguente ampliazione:

per eventuali errori nel conteggio degli interessi ed arrotondamento alla lira, i pignoranti debbeno reclamare entro un mese; per tali irregolarità e per lo scambio di monete false o tosate, i banchieri saranno giudicati solo civilmente.

Vengono infine assolti da qualsiasi delitto commesso nell'esercizio del prestito.

Un anno particolarmente felice per gli ebrei fu il 1521.

La ragione di tanta larghezza è dichiarata esplicitamente nel decreto del 3 agosto 1521 (2) e consiste nella cospicua offerta da parte dell'Università ebraica di una grossa somma di denari al Marchese Federico in occasione della sua « andata in campo » (3).

Come ricompensa, Federico decreta che sia annullato e cancellato in tutto il « taglione » già posto a carico degli ebrei i quali non saranno così più costretti a pagare, per l'avvenire, alcuna cifra, e saranno anche esentati dal portare berrette gialle o altro segno che li distingua dai cristiani.

Per quanto riguarda i banchi, si permette che i feneratori possano vendere i pegni dei quali è trascorso l'anno, senza incanto nè grida, compresi quelli che superano la somma di un ducato

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 35, c. 103.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 35, c. 267.

<sup>(3)</sup> Lotte tra Carlo V e Francesco I: nominato il 1º luglio 1521, in pubblico Concistoro, Capitano Generale di S. Chiesa, Federico, dopo entusiastiche feste in città, parte per il «Campo» movendo all'assedio di Parma. v. R. QUAZZA, op. cit., pag. 110,

e mezzo; per il futuro, però, si osserverà quanto stabilito negli altri decreti.

Inoltre si autorizza ad acquistare, fuori dello Stato, panni di lana usati di ogni specie, per tenerli o venderli liberamente in Mantova, solo pagando il dazio ordinario.

Altre liberalità concesse dal Marchese Federico le troviamo nei due decreti seguenti:

col primo del 28 giugno 1521 (1), gli ebrei vengono assolti dall'accusa portata contro di loro davanti al « Sindaco inquisitore » dei Gonzaga di non avere tenuto « bandinellas » (tendine) davanti alle porte dei banchi e di avere trattenuto per più di un anno i pegni di diverse persone senza consegnarli alla Camera dei Pegni.

Per l'avvenire essi non potranno essere accusati se l'accusatore non costituirà idonea fidejussione per una somma doppia di quella che reclama.

Il secondo decreto (2) riguarda invece il prestatore Vita. Non facendo molti affari, gli sarebbe di gran danno vendere i pegni all'asta, nei termini stabiliti dei quattordici mesi dopo il pignoramento, com'è d'obbligo per tutti i feneratori di Mantova. Gli si concede perciò di osservare queste modalità:

- 1) Citare il padrone del pegno a comparire entro dieci giorni e riscattare i pegni.
- 2) Se il padrone, trascorso un mese dalla citazione non si presenta, Vita può vendere i pegni liberamente e impunemente a chiunque voglia comperarli: per il prezzo ricavato si presterà poi fede ai suoi registri bollati.

Sotto Federico beneficiano di licenze per esercitare il prestito in Mantova:

Raffaele da Urbino con concessione di cinque anni (3).

Daniele fu Salomone Forti e Giuseppe fu Isacco Galli da Governolo, sia congiuntamente che separatamente (4).

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 35, c. 255 e Busta n. 3390.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 36, c. 284 v, 1524 luglio 19.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 35, c. 258 v. 1521 luglio 12.

<sup>(4)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 36, c. 12 v, 1522 marzo 6.

Nel decreto del 16 dicembre 1525 (1) leggiamo che anche un famoso medico ebreo fu autorizzato a svolgere o far svolgere tale attività commerciale: il Maestro Abramo del Maestro Guglielmo, insigne dottore in medicina e chirurgia (2).

Gli si concede infatti, per i grandi servigi resi ai Gonzaga, di acquistare beni immobili nello Stato di Mantova; di esercitare o far esercitare da altri il prestito; di tenere in casa la Sinagoga, secondo la Bolla di Papa Clemente VII e, infine, di uccidere animali al macello dei cristiani col costume ebraico.

In relazione a quanto sopra, con decreto 17 dicembre 1525 (3), l'esercizio pratico del banco viene affidato a Jacob fu Bonaventura da Stugo (sic.).

Un grave danno economico subiscono i pignoranti in occasione della fuga del banchiere Abramo da Verona che già da anni era stato autorizzato a gestire un banco feneratizio.

Egli fugge (e sembra non sia la prima volta) portando con sè i pegni dei cittadini e pertanto la popolazione, sia cristiana che ebraica, con grida 28 gennaio 1525 (4) viene invitata a segnalare al Sindaco e Commissario Generale ove si trovino i pegni od a fornire quelle indicazioni utili al loro ritrovamento, entro due giorni, sotto pena di 100 ducati da versarsi alla Camera del Marchese.

Altre concessioni e conferme vengono rilasciate dal 1527 al 1531.

Ad Isacco da Norcia il 7 febbraio 1527 (5) vengono confermati i privilegi concessi il 1º febbraio 1525 a lui e ad altri ebrei per esercitare il prestito su pegno in Mantova, sia congiuntamente che separatamente dagli altri soci come preferirà; il tasso è del 30% per i mantovani e del 40% per i forestieri.

Alla sua morte vengono nominati tutori dei minori ed eredi Moise, Jacob e Salomone, gli ebrei Benedetto da Casalmaggiore ed Emanuele da Norcia con gli stessi privilegi ed immunità del defunto per la gestione del banco (6)

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 37, c. 172.

<sup>(2)</sup> Su di lui vedi C. D'ARCO e W. BRAGHIROLLI, Documenti inediti intorno a Maestro Abramo medico mantovano, Mantova, 1867.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 37, c. 159 v.

<sup>(4)</sup> Arch. Gonz., Busta nn. 2038 - 9.

<sup>(5)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 38, c. 26 v.

<sup>(6)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 38, c. 166, 1528 dicembre 5.

Nel 1529 è Servadio fu Lazzaro Galli che ottiene di esercitare, anche con uno o due soci, il prestito per dieci anni. (1).

Il 3 marzo 1530 (2) il Marchese Federico concede a Salomone fu Moise di Deodato di prestare, al 30 % annuo, presso il suo banco del « Torrazzo » anche per il futuro affinchè, per mancanza di denaro, il commercio non resti paralizzato.

Gli permette inoltre, assieme alla madre Stella sua curatrice, di affittare il suddetto banco a Leone Sinai da Ferrara, Angelo da Colonia e figli del fu Isacco da Norcia, soci ebrei.

Anche Isacco da Porto e suoi eredi, Mandolino da Porto suo socio e un secondo socio che Isacco deve ancora scegliere, ottengono la concessione di erigere ed esercitare un banco feneratizio in Mantova per cinque anni a decorrere dal 1º febbraio 1531.

Il tasso, sia su pegno che senza pegno, è di 6 piccoli per lira al mese per i mantovani (30%) e di 8 piccoli per i forestieri (40%) (3 e 4).

Sempre nel 1530 (5) ottiene concessione di erigere ed esercitare il banco: Angelo di Isacco da Rieti, ebreo, genero del famoso Maestro e dottore Abramo e suoi eredi.

Nel 1531 beneficiano di concessioni: Jacob e Giuseppe fratelli fu Bonaventura da Stugo (6), e, per la durata di sette anni (con inizio  $1^\circ$  febbraic 1532) Leone Sinai da Ferrara, Angelo da Colonia e i figli del fu Isacco da Norcia tutti nel banco del « Torrazzo »; tasso 30% (7).

A tanta larghezza fa riscontro, nel 1532, il decreto 29 ottobre che restringe il numero dei banchieri a quattro (8) e cioè:

agli eredi del fu Isacco da Norcia, a Salomone fu Moise di Deodato e suoi conduttori, a Isacco fu Michele da Porto, al Maestro Abramo con suo genero.

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 38, c. 189 v., febbraio 19.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 38, c. 281.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 39, c. 12, 1530 giugno 14.

<sup>(4)</sup> Cfr. R. QUAZZA, op. cit., pag. 118; il 14 marzo 1530 Carlo V., reduce dalle feste tributategli per la sua incoronazione ad Imperatore, viene a Mantova e, con cerimonia avvenuta l'8 aprile 1530, innalza il Marchese Federico al grado di Duca.

<sup>(5)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 39, c. 25, ottobre 28.

<sup>(6)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 39, c. 47 v, gennaio 30.

<sup>(7)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 39, c. 153, 1531 settembre 21.

<sup>(8)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 39, c. 180 v. e Busta n. 3390.

Questo provvedimento ebbe il fine di disciplinare l'esercizio del credito ed esercitare una più rigorosa ed accurata sorveglianza sui pubblici banchi feneratizi limitando il credito a causa del quale molte famiglie avevano perduto ogni loro avere.

Solo i quattro banchieri succitati, per i prossimi dieci anni, possono prestare su pegno al 30 % e, di conseguenza, vengono revocati tutti i decreti concessi agli altri banchieri con due uniche eccezioni:

la prima è a favore di Vita Cases detto « Cagim » (vita natural durante) che però non può affittare il banco o assumere soci ed alla condizione di vendere il banco, in caso di cessione, unicamente ai quattro banchieri sopra nominati.

Della seconda beneficia Anselmo da Soave cui è lasciata libera scelta: o far subentrare i quattro banchieri o continuare ad esercitare il banco privatamente (cioè senza aprirlo al pubblico) sino alla scadenza, improrogabile, della concessione in corso.

Nel 1533 troviamo una terza eccezione che riguarda Servadio fu Lazzaro de Caballis (1) al quale si conferma, per non causargli gravi danni, il permesso di esercitare pubblicamente il prestito sino al 1539 poichè il precedente decreto, con validità di dieci anni, iniziava dal 29 febbraio 1529.

Viene in tal modo, e per dieci anni, interdetto a qualsiasi altro ebreo di esercitare il prestito, sia pubblicamente che segretamente, sotto pena di cento ducati.

Di questo periodo merita ricordare che, in occasione dei festeggiamenti per la nascita del primogenito del Duca Federico, il 10 marzo 1533 presero fuoco, provocato dal popolo, i banchi e le scritture del Palazzo della Ragione.

Poichè molti documenti, in quell'occasione, furono salvati, con una grida del 15 marzo 1533 (2) si invitano le persone in possesso di tali scritture a portarle, entro sei giorni, al Sindaco Generale del Duca: si ordina ancora di non romperle, nè venderle e tanto meno nasconderle per potere poi ricostruire i pegni fatti.

Come fece per i banchieri della città, con decreto del 1º dicembre 1533, Federico concede ai banchieri che dimorano fuori

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 39, c. 220, 1533 marzo 22.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., Busta nn. 2038 - 9.

della città di poter prestare al tasso del 30 % per dieci anni (1).

I tempi, particolarmente avversi, avevano, infatti, assai aumentata la povertà e l'indigenza così che i pignoranti non solo non potevano restituire il capitale ma nemmeno pagarne gli interessi. I banchieri, essendo la situazione grave, e non potendo in tal modo sostenere il peso del banco, chiedono al Duca di poter almeno percepire il tasso del 30 % annuo (sex bagatinos pro qualibet libra imperiali singulo quoque mense).

Anche i contadini, oltre gli artigiani e commercianti, si appoggiano ai banchi per le loro necessità. Abbiamo di ciò conferma dai nuovi capitoli contenuti in un decreto del 1537 (2) col quale Federico stabilisce che tutti quei contadini del Ducato e Dominio di Mantova i quali abbiano debiti con i banchieri pubblici ebrei, possano ottenere decreti c mandati per prorogarne il pagamento.

I contadini pagheranno l'interesse per tutto il periodo che staranno « in mora », senza che gli ebrei siano obbligati ad esercitare altre azioni e senza pregiudizio, pertanto, dei diritti maturati.

Presumiamo che dette proroghe siano state concesse in occasione di annate agricole sfavorevoli, di inondazioni o altre calamità.

A chiusura dei decreti emessi dal Duca Federico, troviamo quello emanato il 23 novembre 1537 (3) a favore di Cagim Massarani. Nonostante le limitazioni contemplate nel decreto del 29 ottobre 1532, vi leggiamo che gli si concede di mutuare su pegno in Mantova con gli stessi oneri e diritti degli altri feneratori della città e di assumere, come socio, l'ebreo Salomone Forti.

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 39, c. 288.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 40, c. 214 v, giugno 26 e Busta n. 3390.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 40, c. 224 v.

# Capitolo VII.

# FRANCESCO III. GONZAGA

II. Duca di Mantova

28.VI.1540 - 22.II.1550

Morto a Marmirolo, nel 1540, Federico, gli successe il primogenito Francesco di anni sette, Reggente il Cardinale Ercole.

Il Duca si sposò, a diciassette anni, con Caterina di Ferdinando d'Austria ma, nel 1550, dopo un sol anno di matrimonio, morì e Caterina ritornò in patria, non avendo avuto figli.

Del suo breve ducato, ricordiamo il decreto del 28 ottobre 1540 (1) a favore degli ebrei feneratori nella città e Stato di Mantova.

In città i quattro banchi sono gestiti da:

- 1) Salomone fu Moise e, in sua vece, da Leone e Salomone da Colonia al banco del « Torrazzo ».
- 2) Eredi di Isacco da Norcia al banco di « S. Croce ».
- 3) Isacco da Porto al terzo banco.
- 4) Jacob di Bonaventura e Angelo da Rieti al quarto. Nel dominio i banchi sono funzionanti in:

Bigarello, Borgoforte, Canneto, Casteldario, Castiglione Mantovano, Castellucchio, Cavriana, Goito, Gonzaga, Governolo, Marcaria, Mariana, Ostiglia, Quistello, Redondesco, Revere, Sermide, Serravalle, Viadana, Villimpenta, Volta.

Sono quindi riportati i capitoli e le regole. Eccone il sunto:

- a) In Mantova solo i quattro banchieri suddetti possono tenere il banco pubblico per usura al 25% all'anno (prima era il 30%).
- b) Essi debbono far pagare il mese intero solo se è maturato: per prestiti sino a 1 ducato e mezzo possono, però, applicare l'interesse di un intero mese, anche se non finito.
- c) Se la cifra è superiore ad 1 ducato e mezzo o, se il mese è trascorso, gli interessi vanno conteggiati in base ai giorni trascorsi.
- d) Se i pegni non eccedono il ducato e mezzo, dopo 15 mesi, fatte le grida consuete, possono liberamente essere venduti.
- e) Si riconferma la libertà religiosa e dei riti.
- f) Nelle case degli ebrei non devono recarsi i cristiani, anche se per solo servizio, eccetto le levatrici in caso di parto.

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 41, c. 159.

Nel 1541, con decreto 27 gennaio, (1) Moise, Jacob e Salomone da Norcia affittano il banco che hanno in città ai fratelli ebrei di Lugo: Abramo e Aminadab, detto Gentiluomo, i quali, finita la locazione, potranno liberamente uscire dallo Stato di Mantova.

Importante è il decreto 24 maggio 1542 (2) perchè contempla una ulteriore diminuzione nel tasso praticato sui prestiti.

Isacco Massarani, ebreo feneratore e due soci si offrono per prestare al 20 %, anzichè al 25 %, e perciò il Cardinale Ercole e la Duchessa Margherita, tutori del Duca, ben volentieri lo favoriscono autorizzando l'apertura di questo banco che va ad aggiungersi agli altri quattro.

Altri ebrei, nel 1544, seguendo l'esempio di Isacco ed in concorrenza ai quattro banchieri che praticano il 25 %, chiedono di erigere banchi ed esercitare il prestito al saggio d'interesse del 20%.

Aprono così un banco:

- 1) Abramo Levi abitante a Mantova e suo socio (3).
- 2) Moise figlio di Jacob da Marignana (sic) e suo agente e fattore (4).
- 3) Salomone da Romelino (con ogni probabilità da Romilly in Savoia) e Giuseppe da Senigo (sic), soci ebrei, abitanti a Mantova (5).
- 4) Lazzarino e fratelli, eredi del fu Davide de Cervo (6) abitanti in città (7).

Sempre nel 1544 Cagim Massarani e soci cedono il loro banco, con relativi diritti ed oneri, a Davide da Vigevano che presta al 20 % (8). Con successivo decreto del 15 novembre (9) si precisa che gli eredi di Davide, dopo la sua morte, potranno

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 41, c. 155.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 41, c. 241.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 42, c. 72 v, 1544 febbraio 6.

<sup>(4)</sup> Arch. Gonz., libro decrett n. 42, c. 75, 1544 febbraio 28.

<sup>(5)</sup> Questi due banchieri sono menzionati in una decisione giuridica di Raffael Cividal stampata a Venezia nel 1600 elencata da STEIN-SCHNEIDER, Catalogus Librorum Hebraicorum in Bibliotheca Bodleiana (di Oxford), Berlino, 1852-1860, col. 2125 n. 6793. Anche in lettere ebraiche le due località di provenienza sono scritte: Romelimo e Senigo (o Sinigo).

<sup>(6)</sup> Ossia figlio di Cervo, traduzione dell'ebraico Zevì (comunicazione prof. V. Colorni).

<sup>(7)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 42, c. 78 v, 1544 marzo 26.

<sup>(8)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 42, c. 95 v. ottobre 7.

<sup>(9)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 42, c. 100.

godere e beneficiare del banco di pegno, a beneplacito del Duca.

Il 29 aprile 1545 (1) Abramo Levi, ridotto in povertà, ottiene di cedere tutti i diritti del suo banco a Giuseppe Levi: il tasso da praticarsi è il 20 %.

Nel 1545 il tasso si riduce ancora perchè Maio Italo (2) fu Jacob ed un socio ottengono la licenza di prestare in Mantova al  $17\frac{1}{2}\%$  all'anno, anzichè al 20 e 25% (3).

Con concessione del Card. Ascanio Sforza, Camerlengo (4) di Papa Paolo III, gli ebrei dimoranti a Mantova possono esercitare il prestito su pegno in Mantova e suo Distretto per anni 30 (5) ed il 20 ottobre 1546 segue la conferma originale di Papa Paolo III (6).

Ultimo atto riguardante i banchi, emanato dal Cardinale, è quello del 1º marzo 1547 (7) con il quale Stella da Norcia ottiene di affittare il banco del « Torrazzo » agli ebrei Abramo e Florio da Revere.

Infatti il 9 aprile 1547 (8), nonostante la Bolla dianzi ricordata di Papa Paolo III, il Card. Ercole Gonzaga Reggente il Ducato di Mantova e del Monferrato, considerato il grave danno che causano gli ebrei per gli elevati interessi che esigono e, quel che più importa, « per l'offesa a N. S. Dio la qual cosa si deve evitare sovra ogni altra », ordina la chiusura di tutti i banchi degli ebrei e proibisce loro di prestare ad usura sotto pena di 100 scudi, ogni volta che contravvengano alla grida.

Quanto sopra viene reso pubblico con grida affinchè i cittadini non facciano più ricorso ai banchi degli ebrei, salvo che per ritirare i loro pegni. Chi ha bisogno di prestito può e deve ricorrere al Sacro Monte di Pietà.

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz. libro decreti n. 42, c. 125.

<sup>(2)</sup> Maio corrisponde all'ebraico Meir. v. COLORNI, Gli ebrei a Sermide, negli Scritti in memoria di Sally Mayer, Gerusalemme, 1956, pag. 68, n. 61. Italo dev'essere usato in luogo della forma «d'Italia», cognome frequente più tardi.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 42, c. 135 v, giugno 26.
(4) I « Camerlenghi » erano i Cardinali ai quali era affidato l'incarico delle concessioni pontificie. Essi, esercitando anche le funzioni di « economo », riscuotevano e tenevano in custodia i denari del Vaticano. Dal REZASCO, op. cit., pag. 128, leggiamo che il Cardinale Camerlengo era Capo della Camera Apostolica, Giudice ordinario della Curia Romana e de' Banchieri ebrei; istituito da Gregorio VIII, senz'obb'igo ne' primi tempi, d'essere Cardinale.

<sup>(5)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3389, 1546 ottobre 12.

<sup>(6)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3389.

<sup>(7)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 42, c. 203, 1547 marzo 1.

<sup>(8)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3389. Cfr. COLORNI, Prestito etc., cit., pag. 23 n. 4.

### Capitolo VIII.

### GUGLIELMO GONZAGA

III. Duca di Mantova 22.II.1550 - 14.VIII.1587

A Francesco successe il fratello Guglielmo (il « Gobbo ») con la tutela, sino alla maggiore età, del Cardinale Ercole.

Fu il suo un governo felice perchè sotto di lui il Ducato di Mantova toccò il culmine della prosperità.

La città raggiunse i 43.000 abitanti e florida era l'industria tessile con circa cinquanta fabbriche. Gli introiti del Duca erano rilevanti e provenivano dall'appalto dei dazi, dall'affitto dei fondi, dalla Zecca, dai forti tributi da parte degli ebrei (che così non venivano disturbati nei loro traffici) e dall'imposta straordinaria del « macaluffo » che gravava sui commestibili.

Si pensi che alla sua morte, avvenuta a Goito, nel « camerino ferrato di Corte vecchia » si trovarono due milioni circa d'oro in contanti! (1).

Il nuovo Duca intesse subito amichevoli rapporti con gli ebrei e nel 1553, con decreto 15 settembre, (2) riconferma a favore della Università l'esercizio di qualunque commercio, in piena libertà e tranquillità, sia in Mantova che nel Dominio, precisando che sono proprio i traffici e le merci che aumentano la ricchezza del Ducato.

Questo decreto viene duplicato il 5 giugno 1555 avendo gli ebrei perduto quello originario.

Il 18 settembre 1553 (3) avviene la ratifica degli ordini e dei privilegi riguardanti l'Università: essi comprendono anche le norme per l'amministrazione interna dell'Università ed i rapporti con i cristiani.

Viene ribadito però l'obbligo del « segno » di « colore giallo lungo almanco un terzo di braccio, et largo quanto è una cordella di sita da due soldi il braccio, cusito intorno da ogni lato, sotto pena di dieci ducati per ogni volta che alcuno sarà ritrovato senza tal segno ».

Il « segno » dev'esser portato « sopra il saglio, et sopra il cappino, o vesta di sopra alla man destra discoperto di modo che si vedda ».

La tolleranza sopra descritta viene poi riconfermata il 5 febbraio 1558 (4).

<sup>(1)</sup> Cfr. R. QUAZZA, op. cit., pag. 141.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 44, c. 66 v.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 44, c. 68.

<sup>(4)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 45, c. 146.

L'atto però più importante del suo governo (che riguardi il presente argomento) è il decreto 1° ottobre 1557 (1) perchè in esso è contemplata la riapertura, dopo dieci anni, dei banchi.

Nel decreto si ricorda che, per il bene dei sudditi, si era determinato in un primo tempo di limitare le usure a causa delle quali molti erano divenuti poveri e molti altri erano rimasti privi del tutto dei loro ricchi patrimoni, e poi di sopprimerle, con la proibizione assoluta di prestare ad usura, il che si fece nel 1547.

Il tempo però chiaramente dimostrò che la chiusura dei banchi aveva causato danni ben maggiori perchè la popolazione fu costretta ad impegnare nei luoghi vicini allo Stato di Mantova — nei quali si prestava ad usura elevatissima — dando in pegno gli oggetti di maggior valore.

Molto spesso poi capitava che i pegni andassero smarriti e che, per conseguenza, la città di Mantova rimanesse priva di molti oggetti d'oro, d'argento e di altri preziosi, senza calcolare la perdita di tempo cui dovevano sottostare i pignoranti per il viaggio di andata e di ritorno!

Molte persone infine che non avevano tempo nè modo di recarsi ad impegnare fuori del Ducato, vendevano gli oggetti a prezzi avvilenti.

Quindi, per le ragioni su esposte e per accondiscendere alle preghiere dei sudditi, si concede a cinque feneratori ebrei di riaprire i banchi, per dieci anni, al tasso del 17½%.

#### Essi sono:

- 1°) Isacco da Fano figlio di Angelo delle Scuole ad un banco.
- 2°) Gentiluomo da Fano ad un banco.
- 3°) Jacob di Bonaventura ed eredi d'Angelo da Rieti ad un banco
- 4°) Moise e cugino Bordulani (2) ad un banco.
- 5°) Salvatore da Rimini e Isacco Massarani, soci, ad un banco.

La tolieranza decennale inizia il primo ottobre 1557 e di essa beneficiano pure gli eredi di ciascun feneratore insieme con i loro compagni ed agenti.

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 45, c. 100.

<sup>(2)</sup> Bordulani: da Bordolano, comune della provincia di Cremona.

Possono prestare al  $17^{1}/_{2}\%$  in Mantova e borghi, sia su pegno che senza pegno sino alla somma di dieci scudi.

Agli altri ebrei, però, tanto terrieri che forestieri, resta proibito prestare ad usura, tanto in segreto che palesemente.

Il Duca si riserva, eventualmente in un secondo tempo, di nominare altri banchieri.

I capitoli relativi sono dichiarati eguali a quelli concessi il 12 ottobre 1557 a Salomone Colorni, feneratore in Governolo, capitoli che vedremo nella seconda parte della presente monografia che tratta appunto dei banchi aperti fuori della città.

Trascorsi i dieci anni, i banchi, a discrezione del Duca, possono essere tolti. Nel caso poi che gli ebrei, alla scadenza della concessione non vogliano proseguire, incasseranno i loro crediti ed interessi e potranno partire, se lo desiderano, dal Dominio di Mantova con le loro famiglie e proprietà.

Il primo luglio 1558 sorge il sesto banco (1) a favore di Simone figlio di Isacco da Porto e Salomone Vita da Ostiglia, abitanti in Mantova, con concessione decennale da finirsi quando finiranno i dieci anni degli altri ebrei banchieri.

Nel 1565 (2) i due soci si separano ed il solo Salomone, per sei anni, continua ad esercitare il banco: il 26 ottobre 1571 prende per compagno Emanuele figlio del fu Samuele da Ariano (3) e, morto Emanuele, i suoi due figli: Samuele e Davide.

Un settimo banco viene concesso nel 1566 a Fiammetta e figli, eredi di Abramo da Pisa, ora abitanti in Bologna, ai loro eredi, soci, agenti e procuratori (4) al tasso del 17½%.

In prossimità della scadenza della prima concessione decennale, il 22 settembre 1567 (5) la si rinnova per altri 10 anni al  $17^{1/2}\%$  ai sei banchieri sottoelencati, oltre ai due (Salomone e Fiammetta) per i quali è già stato emanato apposito decreto:

- 1°) Emanuele e Laudadio di Isacco da Fano in luogo del padre.
- 2°) Gentiluomo da Fano.
- 3°) Jacob di Bonaventura e gli eredi di Angelo da Rieti.

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 45, c. 243.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 48, c. 1 v, aprile 26.

<sup>(3)</sup> Trattasi di Ariano nel Polesine, comune della provincia di Rovigo.

<sup>(4)</sup> Arch Gonz., libro decreti n. 48, c. 45 v, aprile 27.

<sup>(5)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 48, c. 105.

- 4°) Grassino e fratelli figli di Ventura Grassini, veneto, al posto dei Bordolani.
- 5°) Salvatore da Rimini.
- 6°) Israele figlio del fu Isacco da Porto in luogo di suo fratello Simone.

Il decreto è a favore anche di tutti i loro eredi, soci, agenti. Nei capitoli troviamo una interessante innovazione:

fra i banchieri della città ve ne dovrà essere sempre uno che presti al tasso speciale del 15%, in ragione d'anno, e perciò si stabilisce fra i banchieri un « turno » di tre mesi, in modo che tutti soddisfino a tale obbligo. Esaurito il turno, si inizierà da capo.

Ciascun banchiere prima di iniziare il proprio turno per prestiti al 15%, dovrà farlo sapere al pubblico a mezzo di una tavoletta da appendersi all'uscio di ingresso del banco. Arrivato il turno, sulla tavoletta dovrà apparire ben chiaro che presso quel banco si presta al 15%.

Apprendiamo pure che i banchieri potranno essere pagati con beni stabili, con obbligo di venderli entro tre anni; se si tratta di case le potranno nel frattempo abitare o affittare, in tutto o in parte, a cristiani e ad ebrei.

Con questa concessione e relativi privilegi, la finanza del Duca beneficia di moneta pregiata perchè i sei banchieri debbono pagare ogni anno, e per dieci anni, alla festa di Natale, scudi d'oro 500.

Il rinnovo delle concessioni è sempre favorito dal fatto che ai cristiani è proibito mutuare ad usura sempre « per la divina ed evangelica Legge e Sacri Canoni », principio che viene ripreso anche dal Card. Ercole e dalla Duchessa (tutori del Duca Guglielmo) con la grida del 27 marzo 1562 « Contra praestantes ad usuram » (1).

I Reggenti comandano che nessun cristiano ardisca dare ad usura in Mantova e Dominio, sotto pena di nullità del contratto, restituzione delle usure e perdita del capitale. Ai cristiani è parimenti inibito dar denari a giudei ad usura o partecipare ad usure.

All'accusatore, che sarà tenuto segreto, sarà assegnato un terzo della somma ed i due terzi ad opere pie.

L'accusatore o denunziatore deve depositare la « denunzia » nelle cassette ordinate per le bestemmie.

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., Gridario Bastia, Iº Tomo, c. 297.

A tutela dei clienti dei banchi (1) il Duca, per attenersi alla volontà dei Papi Paolo IV e Pio V (che avevano emanato delle Bolle contro gli ebrei), il 30 novembre 1575 emana una grida nella quale fra l'altro si ordina che i banchieri non possano vendere i pegni prima che siano trascorsi i diciotto mesi stabiliti e, che in tale occasione, dopo essersi soddisfatti del loro credito, debbano restituire ai padroni dei pegni l'eventuale residuo.

Nel vendere poi i pegni all'incanto, i banchieri dovranno dare la precedenza assoluta ai cristiani e, solo nel caso di mancata vendita a quest' ultimi, potranno comperarli gli ebrei.

Ciò per evitare tutti quei maneggi e quelle frodi di frequente commesse dagli ebrei al tempo degli incanti!

Inoltre con Editto del 1º marzo 1576 (2) il Duca Guglielmo ordina che i banchieri, loro agenti è compagni debbano compilare il bollettino in lingua volgare (descrivendo la persona, il tempo, la somma e la cosa impegnata) in modo che tutti capiscano, sotto pena di perdere i denari prestati. Se lo desiderano, vi potranno anche inserire qualche parola ebraica.

Non potranno inoltre far pagare l'interesse per quei mesi non interamente compiuti, sotto pena del quadruplo.

La terza concessione per 11 anni, incominciati il 1° gennaio 1576, il Duca la concede il giorno 11 maggio 1577 (3) sempre al tasso del  $17^{1/2}\%$ .

E' a favore di otto feneratori della città e venti del Dominio e, per la prima volta, si usa la dizione di « taverne argentarie » anzichè banchi, forse per richiamare, idealmente, quelle « tabernae argentariae » che, nella Roma Repubblicana, si trovavano nella parte meridionale del Foro e svolgevano la funzione di « banca ».

Essi sono per la città di Mantova e sobborghi:

- 1°) Leone e fratelli da Pisa.
- 2°) Salomone Levi.
- 3°) Emanuele e Laudadio fratelli da Fano.
- 4°) Gentiluomo da Fano.
- 5°) Simone da Rimini.
- 6°) Angelo di Bonaventura.
- 7°) Neftali Dina.
- 8°) Grassino da Porto.

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3389.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3389 ed Arch. Isr., Filza 203 n. 6.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 49, c. 20 e Busta n. 3390.

Anche per i feneratori dello Stato Mantovano il decreto vale per 11 anni, ma il tasso è solamente del 15%.

I banchi sono aperti in:

Canneto, Castellucchio, Castiglione Mantovano, Cavriana, Dosolo, Gazzuolo, Goito, Gonzaga, Governolo, Luzzara, Marcaria, Ostiglia, Quistello, Redondesco, Revere, S. Benedetto, Sermide, Serravalle, Viadana, Volta.

L'onoranza è di 2.400 « nummi d'oro » (1), pagabile in rate mensili di 200 nummi, per tutti coloro che prestano in città.

Nei relativi capitoli si precisa il tipo del prestito:

- a) sopra scritti e strumenti (2).
- b) con pegno e senza pegno nel caso che gli oggetti da impegnare non siano sufficienti a garantire il prestito.

Di conseguenza, si fa distinzione sull'interesse da pagarsi: è del 20% per i prestiti senza pegno (o fatti a forestieri) e del  $17^{1/2}\%$  per prestiti con pegno: fra i banchieri della città, però, ve ne deve essere sempre uno che presti al particolare tasso del 15 %.

Anche i banchieri dello Stato possono prestare ai forestieri al 20%, ma essi hanno però l'obbligo di prestare, sopra pegni idonei, al 15% agli abitanti del territorio mantovano, tutte le volte che avranno richieste di prestiti sino a 25 scudi e, come limite massimo, di 100 scudi in due volte (3).

I feneratori sono obbligati, una volta restituiti i 100 scudi, a prestare, se richiesti, la medesima somma ad un'altra persona

<sup>(1)</sup> Cfr. E. MARTINORI, op. cit., pag. 344, « Nummo, nummus »: deriva da « numisma » parola greca che significa « regola » e che divenne sinonimo di moneta. Nel nostro caso, per nummo, deve intendersi uno « scudo d' oro ».

<sup>(2)</sup> Citiamo ad esempio a pag. 167 uno strumento rogato a Mantova il 19 novembre 1601 con atto del Notaio Carlo Fornari. Precisa il CISCATO a pag. 64 dell'op. citata che, nell'obbligazione del debitore (fatta presso un pubblico notaio), non era fatto cenno dell'interesse pattuito perchè già detratto dalla somma prestata. Nella obbligazione si indicava quindi il giorno della restituzione e si ammoniva il debitore che sarebbe incorso in una multa in caso di mancato pagamento. All'atto, erano presenti anche i fideiussori.

<sup>(3)</sup> Apprendiamo quindi che il limite massimo di fido concesso ad un pignorante, e a non più di uno contemporaneamente, era un centesimo del capitale (10.000 scudi) impiegato nel banco. Attualmente, nelle aziende di credito, in materia di «limite di fido» si applica l'art. 16 del R. Decreto-legge 6 novembre 1926, N. 1830, in base al quale la misura del fido che le aziende suddette possono concedere ad uno stesso nominativo è limitata al quinto del loro patrimonio (capitale versato, riserva ordinaria, riserve palesi, fondo oscillazioni valori). Cfr. «La Legge Bancaria», A. B. I., Roma, 1955, pag. 92.

e così via. Se trasgrediscono a questa norma, incorrono nella pena del doppio, da assegnarsi: per un terzo all'accusatore e per due terzi alla Camera fiscale ducale.

Uguale pena tocca ai mantovani che impegnano per conto dei forestieri, ma sotto il proprio nome, per potere pagare il tasso del 15% anzichè del 20%.

Sempre dai capitoli leggiamo che i cristiani hanno tempo quindici mesi per svincolare il pegno e che trascorso detto periodo, diversa dovrà essere la procedura per i pegni sino a 7 lire da quella per i pegni oltre le sette.

Per i primi i banchieri, che non desiderano più tenerli, dovranno fare una grida invitante gli impegnanti a ritirare i pegni entro 15 giorni, trascorsi i quali ne dovranno diffondere altre due simili ad intervalli di 15 giorni, tenendole anche affisse al loro banco.

Se i padroni dei pegni si presenteranno al banco entro 10 giorni, da queste grida, potranno riavere i pegni, pagando gli interessi maturati sino a quel giorno: il banchiere non potrà però esigere l'interesse dell'interesse (1).

Altrimenti i pegni passeranno in proprietà ai banchieri che potranno disporne liberamente.

Nel secondo caso, pegni di oltre sette lire, il prestatore che deciderà di tenerli ancora presso il suo banco, avrà diritto agli interessi sino al giorno in cui il pegno verrà riscattato non capitalizzando però gli interessi, nè facendo pagare gli interessi degli interessi.

Se invece il banchiere desidera realizzare del denaro, i pegni si consegneranno agli incaricati del Duca che, a spese degli stessi banchieri, li faranno vendere al pubblico incanto: con il ricavato si soddisferà il credito del feneratore ed il rimanente andrà al padrone del pegno, sotto pena del doppio del valore del pegno (per 1/3 all'accusatore e per 2/3 alla Camera ducale).

Trascorsi gli undici anni di questa concessione (se i concessionari vorranno ed il Duca acconsentirà) ne verrà promulgata una seconda: altrimenti i banchieri saranno sempre liberi di tralasciare l'attività feneratizia; potranno incassare i loro crediti e partire dallo Stato con le famiglie e le loro proprietà.

<sup>(1)</sup> Anatocismo.

Naturalmente, in questo secondo caso, il diritto a gestire il banco ritornerà al Duca.

Nel 1585 e 1587 per tranquillizzare l'animo del Duca nei confronti della religione e della Chiesa, il Cardinal Filippo Guastavillani, Camerlengo di Papa Sisto V, con due Bolle autorizza i Duchi di Mantova a tollerare gli ebrei ed a concedere loro, per trenta anni, privilegi uguali a quelli concessi dal Card. Sforza il 26 settembre 1545.

La prima Bolla porta la data del 9 agosto 1585 ed accenna a venti banchi ebraici, allora funzionanti in città e Dominio.

La seconda è del 1° luglio 1587 e parla, oltre che dei venti banchi predetti, anche di altri otto (1).

Presso Sua Santità si era interessato il Card. Cesi, come apprendiamo da una lettera datata « Roma 15 febbraio 1586 » sottoscritta dal Card. Cesi e diretta al « Serenissimo Signor mio Signor Duca di Mantova » (2).

In essa lo scrivente dice di avere ricevuto la lettera del 2 novembre 1585 ed il « memoriale » a mezzo di Monsignor Capilupi e di avere conferito con il Papa. Il Pontefice ha concesso che il Duca possa « tollerare » nei suoi Stati di Mantova e del Monferrato i banchi ebraici già esistenti (o che si erigeranno) per effetto delle tolleranze concesse agli ebrei dal Card. Camerlengo, con l'autorizzazione a riscuotere da detti banchi i pagamenti che saranno convenuti quale « ricognizione » nei riguardi del Duca.

Pochi mesi prima di morire il Duca Guglielmo concede, con il decreto 29 gennaio 1587, (3) agli ebrei feneratori i capitoli e le condizioni da osservarsi per esercitare il prestito in Mantova, sobborghi e castelli per 10 anni dal 1º gennaio 1587.

I feneratori di Mantova e sobborghi che prestano al  $17^{1/2}$  per cento sono:

- 1°) Leone da Pisa.
- 2°) Salomone Levi.

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3389. Vedi pure: ERMANNO LOEVINSON, La concession de banques de prêts aux juifs par les Papes des seizième et dix - septième siècles - Contribution à l'histoire des finances d'Italie, in Revue des Études Juives, Paris, Tomo 92°, n. 183, gennaio-marzo 1932, pag. 6.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3389.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 49, c. 162 v.

- 3°) Moise da Fano.
- 4°) Laudadio da Fano.
- 5°) Simone da Rimini,
- 6°) Angelo di Bonaventura.
- 7°) Giuseppe Dina.
- 8°) Isacco da Rieti.

I banchieri dello Stato prestano al 15 % ed operano a: Canneto, Cavriana, Goito, Gonzaga, Governolo, Luzzara, Ostiglia, Quistello, Redondesco, Revere, S. Benedetto, Sermide, Serravalle, Volta

Per i forestieri il tasso è del 20%.

I capitoli e le condizioni ripetono quelle concesse il giorno 11 maggio 1577, compresa l'onoranza in nummi d'oro 2.400 l'anno per tutti coloro che prestano in città.



## Capitolo IX.

# VINCENZO I. GONZAGA

IV. Duca di Mantova
14.VIII.1587 - 18.II.1612

L'opera di governo di Vincenzo I Gonzaga ebbe inizio il 14 agosto 1587 e durò per ben venticinque anni durante i quali Mantova raggiunse il massimo splendore.

Il primo atto ufficiale del nuovo Signore, relativo al nostro argomento, è il decreto 4 maggio 1588 (1) a favore di Laudadio da Fano, ebreo feneratore in Mantova, al quale si concede di cedere la propria taverna argentaria ai fratelli ebrei Isacco, Angelo, Nathaniel, Abramo Norsa (= da Norcia).

Il  $1^{\circ}$  settembre 1588 il Duca conferma i privilegi già concessi dal Duca Guglielmo il 4 aprile 1587 (2).

Sotto la data del 18 luglio 1594 troviamo ben cinque decreti (3) dai quali rileviamo un peggioramento nei riguardi dei pignoranti: i banchieri infatti non sono più obbligati a rilasciare il bollettino e certi vengono anche espressamente « esonerati » dal prestare al 15 % in considerazione del fatto che il locale Monte di Pietà si trovava ad avere maggiori disponibilità di un tempo.

Ottengono così una proroga per 10 anni (dal 1º gennaio 1597) del diritto di esercitare il prestito in Mantova, con i privilegi, le grazie e le immunità riserbate ai feneratori di Governolo, i banchieri:

Angelo Bonaventura, Leone da Pisa, Isacco da Rieti, Moise da Fano e, con una nuova concessione sempre per 10 anni, Nathaniel Norsa.

Tutti hanno versato 12 scudi da convertirsi in elemosina per i poveri.

Si promette inoltre loro di non tollerare in Mantova e sobborghi più di otto banchieri e ciò perchè, con animo più tranquillo, possano attendere al loro negozio.

Non essendo obbligati a dare il bollettino (si precisa nel

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 50, c. 132 v.

<sup>(2)</sup> Arch. Isr., Libro «A».

<sup>(3)</sup> Tutti compresi nel libro decreti n. 51, cc. 289, 291, 293, 296, 298 presso Arch. Gonzaga.

decreto concesso a Moise da Fano) in caso di controversia, si starà con quanto asserisce Moise, corroborato però dal suo giuramento e da quello di un fattore o di un addetto al banco, congiuntamente.

Tali persone attesteranno che il padrone del pegno (o chi l'avrà impegnato) non ha voluto ricevere il bollettino.

A Salomone Levi che ha versato 12 scudi per il miglioramento delle prigioni della città, oltre i benefici suddetti, si concede (constatata la debolezza del suo banco) la facoltà di tenerio aperto o chiuso a suo piacimento (1).

Il decreto 5 agosto 1596 (2) è a favore di Neftali Ezechiele figlio del fu Giuseppe Dina (uno dei feneratori di Mantova) dimorante in Guastalla ed Anselmo Capretti suo socio unitamente a loro eredi, soci, agenti e successori.

Contiene l'approvazione della concessione di esercitare il prestito per altri 10 anni, cominciando dal 1º gennaio 1597, con i medesimi privilegi ed immunità dei feneratori di Governolo.

Il 30 settembre 1596 uguale concessione decennale e uguali benefici ottiene Simone Berettaro da Rimini (3).

Il decreto porta anche una novità: l'istituzione di una nuova tassa a carico dei banchieri e precisamente il versamento annuale di 20 « ducatoni » (4) per l'emissione dei bollettini di pegno, probabilmente perchè, trattandosi di ricevute, dovevano assolvere l'imposta di bollo.

Per dare un quadro sempre più completo dell'argomento è bene accennare ad un documento (rinvenuto nella Busta n.

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 51, c. 360 v. 1595, senza mese e giorno tra i decreti del 2 e del 31 luglio 1595.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 51, c. 383.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 52, c. 4.

<sup>(4)</sup> Il «ducatone di Mantova» o «scudo d'argento» (Cfr. E. MARTINORI, op. cit., pag. 132) fu coniato per la prima volta nella Zecca di Mantova da Vincenzo, nel 1589, col S. Giorgio a cavallo e con lo stemma coronato. Vincenzo II ne coniò uno di stampo largo per servire ai commerci con il Levante con una grande nave: «La Nave». Sotto Ferdinando (1612-1626) fu coniato il «ducatone del sole» cioè una moneta d'argento con il sole raggiante che occupa tutto il campo del rovescio. Il «ducatone» (Cfr. A. MAGNAGUTI, Studi intorno alla Zecca di Mantova, IIª parte, Milano, 1914, pag. 34) sarebbe stato il pezzo d'argento oscillante tra le 6 e 7 lire (120 e 140 soldi); lo «scudo» (dall'écu d'or francese) quella moneta grossa d'argento di valore oscillante tra le 7 e le 8 lire (140 e 160 soldi). Avverte però l'Autore che una chiara distinzione tra questi termini forse neppure allora esisteva e probabilmente veniva usato promiscuamente un nome o l'altro per indicare la stessa moneta.

3391 presso l'Arch. Gonzaga) datato 1601, senza mese e giorno, perchè, indirettamente, ci offre altre notizie riguardanti gli ebrei banchieri.

Trattasi della spartizione delle spese ordinarie e straordinarie tra banchieri ed Università degli ebrei.

In questo documento troviamo conferma dei frequenti attriti che si creavano tra gli ebrei esercitanti il negozio feneratizio e costituenti una entità distinta (« banchieri ») ed il rimanente dell'Università che esercitava il negozio mercantile, per la divisione delle spese ordinarie e straordinarie di tutta la comunità ebraica.

Solo con il « sacco di Mantova » (1630-1631) (che condusse alla rovina completa tutti gli ebrei) cessa tale stato di cose, non essendo stato più possibile il risorgere dei due corpi separati. (1).

Apprendiamo, da quanto sostiene la controparte, che i banchieri hanno « un guadagno gagliardo, certo, continuo e senza pericolo » mentre il negozio mercantile dell' Università è incerto, con pericolo di perdita anche del capitale e soggetto a molti aggravi.

I banchieri, infatti, oltre all'utile che ricavano dal loro denaro, hanno un'altra fonte di guadagno quando procedono alla vendita degli oggetti impegnati presso i loro banchi.

Inoltre, nel caso che i banchieri non impieghino i loro capitali ma del denaro preso a prestito, ad un tasso che non poteva essere superiore al 10%, essi, mutuando al  $17\frac{1}{2}\%$ , vengono a beneficiare della rilevante differenza tra i tassi suddetti.

Ne abbiamo una prova quando i banchieri, nel corso di una controversia, dichiarano davanti agli Arbitri che, facendo prestiti su pegni con capitali altrui, hanno un utile di 15.000 scudi e più (2).

Pertanto, poichè la quota-parte di spese che tocca ai banchieri è di 4.500 scudi e l'onoranza che pagano a S. A. per gestire i banchi è di 2.000 scudi, cioè in totale 6.500 scudi, avanzano circa 9.000 scudi all'anno, oltre all'utile che ricaveranno dall'impiego dei loro privati e personali capitali.

Ad eccezione di un accenno al « giro d'affari » e « debiti

<sup>(1)</sup> Su questo punto v. V. COLORNI, Le magistrature maggiori della Comunità ebraica di Mantova (sec. XV-XIX), estr. dalla Rivista di Storia del diritto italiano, anno XI, vol. XI, fasc. 1, pag. 8-25.

<sup>(2)</sup> Valori di monete desunti dalla pubblica grida del 23 dicembre 1596: doppia d'Italia: lire 16, soldi 0. — doppia di Spagna: lire 16, soldi 8. scudi d'oro semplici di buon peso; proporzionatamente secondo il valore delle doppie (2 scudi formavano una doppia).

fruttiferi » dei banchieri che troviamo nel 1728, sono, i su citati, gli unici e incompleti dati che abbiamo potuto raccogliere ad indicazione dell'ammontare dei capitali impiegati nei banchi ebraici e del guadagno realizzato dai feneratori ebrei.

E' chiaro, inoltre, che per avere dei dati più espressivi, sarebbe necessario fare dei raffronti con le altre attività economiche del tempo.

Sempre nella busta n. 3391 (Arch. Gonz.,) troviamo anche alcuni fogli riguardanti « Costi e Conti pertinenti al negozio tra l'Università d'Ebrei et Banchieri di Mantova e dello Stato».

Poichè l'argomento ci offre, contemporaneamente, sicuri dati, almenc per i periodi indicati, riguardanti le forti somme che gli ebrei tutti, sia della città che del Dominio, dovevano corrispondere annualmente alla Tesoreria ducale, di seguito ne riportiamo i due più completi.

« Per la condotta che concesse il Ser. Sign. Duca Gugliel-« mo di f. m. che cominciò il 1º gennaio 1587 furono pagati « tra l'Università et Banchieri della Città et Dominio scudi « 19.555 lire 3:2:3 da lire 6 per scudo ed in questo modo cioè:

« l' Università	. scudi	2.300:0:0:0
« Messer Angelo di Bonaventur	a »	2.556:0:0:0
« » Nathaniel Norsa	. »	1.400:0:0:0
« » Moise da Fano	. »	2.480:0:0:0
« » Leon da Pisa	. »	1.025:0:0:0
« » Isaac da Rieti	. »	545:0:0:0
« » Salomon Levi	. »	2.100:0:0:0
« Il Dina	. »	1.970:0:0:0
« Il Berettaro	. »	1.674:2:9:0
« Governolo	. »	519:0:0:0
« Luzzara	. »	519:0:0:0
« La Volta	. »	358:0:0:0
« Sermide	. »	518:0:0:0
« Revere	. »	477:0:0:0
« Viadana	. »	716:0:13:3
« Gonzaga	. »	159:0:0:0
« Caneto	. »	239:0:0:0

scudi 19.555:3:2:3(1)

<sup>«</sup> Et per la tassa scudi 200 il mese, la metà da lire 7:1:6 « per scudo et l'altra metà da lire 7:10 per scudo che sono

<sup>«</sup> in tutto scudi 2.915 da lire 6 ».

<sup>(1)</sup> Scudi 19.555:3:2:3 = scudi 19.555, lire 3, soldi 2, denari 3.

« Per la condotta che concesse il Ser. Sign. Duca Vincenzo che « comincia il  $1^\circ$  gen. 1597 furono pagati scudi 21.739:5:15 da « lire 6 l'uno et per la tassa scudi 2.843:2:13 simili l'anno, et in

« questo modo cioè:

« l'Università scudi 2000 da lire 7:10

« l'uno, che sono da lire 6 per scudo, « Messer Angelo di Bonaventura, doble	scudi	2500:0:0
« d'Italia 1025 valutate al tempo del pa-		
« gamento L. 15:10 l'una che sono	<b>»</b>	2647:5:10
« Messer Nathaniel Norsa il simile	>>	2647:5:10
« Messer Moise da Fano doble 800 simili	»	2066:4:0
« Messer Leon da Pisa doble 225 simili	>>	581:1:10
« Messer Isaac da Rieti scudi 300 da L.		
« 7:10 l'uno	>>	375:0:0
« Messer Salomon Levi	>>	2100:0:0
« Messer il Dina	<b>&gt;&gt;</b>	1325:0:0
« Messer il Berettaro scudi 800 da L. 8		
« l'uno (1)	>>	966:4:0
« Governolo	<b>&gt;&gt;</b>	874:0:15
« Luzzara	<b>»</b>	705:5:0
« La Volta	<b>&gt;&gt;</b>	500:0:0
« Sermide	<b>&gt;&gt;</b>	1078:4:10
« Revere	<b>»</b>	812:3:0
« Viadana ungari 300 da L. 9:10 l'uno .	<b>&gt;&gt;</b>	475:0:0
« Gonzaga	<b>»</b>	250:0:0
« Canneto	<b>&gt;&gt;</b>	250:0:0
« Quistello	<b>»</b>	537:3:0
« Rodigo	<b>&gt;&gt;</b>	258:2:0
« Suzara	<b>&gt;&gt;</b>	225:0:0
« Gazolo e Dosolo	<b>&gt;&gt;</b>	562:3:0
« Vilimpenta	<b>»</b>	
« Redoldesco	<b>&gt;&gt;</b>	

scudi 21.739:5:15(2)

<sup>(1)</sup> Il calcolo esatto è: scudi 1.066:4:0.

<sup>(2)</sup> scudi 21.739:5:15 =scudi 21.739,lire 5,soldi 15.

<sup>(3)</sup> Pataria: commercio di oggetti usati.

<sup>(4)</sup> La somma esatta è: scudi 2.843:2:13.

```
« et per la Tassa scudi 250 d'oro in oro, oltra ducati
« 200, che paga per le fabriche della città e ducati 20
« per l'Honoranza dell'osteria et L. 24 per la Pataria
« (3) sono scudi da L. 6 l'uno
                                                   scudi 215:2:10
et per la tassa doble 200 simili che sono
                                                     >>
                                                           530:0:0
                il simile . . . . . . .
       >>
                                                           530:0:0
                                                     »
                doble 256 simili . . . .
>>
   >>
       >>
           >>
                                                     >>
                                                          413:2:8
                doble 50 simili . . .
>>
   >>
       >>
           >>
                                                          132:3:0
                                                     »
                scudi 60 da L. 7:10 l'uno
       >>
                                                     }}
                                                           75:0:0
                doble 60 simili . . . .
>>
   >>
       >>
           >>
                                                     >>
                                                          159:0:0
                il simile . . . . . .
»
   >>
       ))
           >>
                                                          159:0:0
                                                     >>
                scudi 60 da L. 8 per scudo
»
       >>
           >>
                                                     >>
                                                           0:0:08
                doble 15 simili . . . .
»
           »
                                                     >>
                                                           39:4:10
                il simile . . . . . . .
           >>
                                                           39:4:10
>>
   >>
       >>
                                                     >>
»
   >>
       >>
           >>
                                                           43:4:10
                                                     >>
)}
   >>
       3
           >>
                                                           72:3:0
                                                     >>
»
   >>
       >>
           »
                . . . . . . . . . . .
                                                     >>
                                                           56:1:10
                scudi 30 da L. 8 l'uno . . .
   >>
       >>
           >>
                                                     >>
                                                           40:0:0
                                                           31:1:10
   >>
       >>
           >>
                . . . . . . . . . . .
                                                     »
                                                           31:1:10
>>
   >>
       »
           >>
                »
»
   >>
       »
           »
                . . . . . . . . . . . . .
                                                     »
                                                           15:0:0
                                                           31:1:10
>>
   >>
      >>
           >>
                . . . . . . . . . . . . .
                                                    »
                                                           17:0:15
   >>
       »
           »
                                                     >>
>>
   >>
      >>
                                                     »
                                                           62:3:0
                                                           37:3:0
   >>
      >>
           >>
                                                     »
                                                           31:1:10
   >>
       >>
                                                     >>
```

scudi 2.843:2:3(4)

Il Duca Vincenzo, preoccupato di ridurre l'usura, il 31 gennaio 1602 (1) ordina che il tasso per le operazioni in corso e per le future, tanto su polizze e strumenti che su pegni, sia indifferentemente del 17½% all'anno e che, in città, come per il passato, vi sia sempre un banco al servizio dei poveri presso il quale si presti al 15% sino all'importo massimo di 6 scudi.

Nel 1603 (2), Salvatore e Gentiluomo figli del fu Simone Berettaro ottengono di alienare la loro taverna feneratizia, posta in Mantova, all'ebreo Baruch Neftali Norsa soprannominato « dal Torrazzo ».

La conferma della tolleranza decennale (che inizierà il 1º gennaio 1607) porta la data del 9 ottobre 1605 (3). Vi apprendiamo che, finita la condotta in corso, i figli del fu Salomone Levi e di Moise da Fano, impossibilitati, non rinnoveranno la tolleranza dei loro banchi, la cui concessione passa quindi di diritto al Duca.

Per onoranza l'Università versa 1.000 doppie d'oro d'Italia mentre i banchieri, annualmente e per tutta la durata della condotta, sborseranno, quale tassa, 80 doppie d'oro d'Italia.

Ottengono la concessione di rinnovazione della condotta (4) i seguenti feneratori:

- 1°) Neftali Ezechiel Dina dimorante a Guastalla e Anselmo Capretti domiciliato a Mantova e soci.
- 2°) Angelo Sullam di Bonaventura e altri successori.
- 3°) Baruch Neftali Norsa.
- 4°) Angele e Simone da Rieti.
- 5°) I fratelli Norsa Salomone, Isacco, Moise fu Nathaniel.
- 6°) I fratelli Leone e Dattilo Galli che sono subentrati a Leone da Pisa.

Il 2 gennaio 1607 nominano per compagno, nel banco, il M.ro Abramo Portaleone.

Il 18 giugno 1608 (5) poi il Duca, dietro oblazione di 9.950 ducatoni, concede all'Università ed ai feneratori di Mantova e Dominio assoluzione generale dai crimini e delitti commessi contro gli ordini ducali e ribadisce i capitoli per i banchieri.

Riportiamo, per la sua novità, il capitolo riguardante gli

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3390.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 52, c. 213, 1603 dicembre 13.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 53, c. 15.

<sup>(4)</sup> Arch. Gonz. libro decreti n. 53, cc. 17 v, 32 v, 43 v, 46 v, 49 v, 53 v.

<sup>(5)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 53, c. 152 v.

errori commessi dai banchieri nel calcolare gli interessi e le relative penalità:

- 1°) Per errori sino all'ammontare di uno scudo i feneratori rimborseranno al cliente la somma in più esatta e verseranno alla Camera ducale, quale penalità, il quadruplo della stessa.
- 2º) Se l'errore è compreso, tra 1 scudo e 6 scudi, ed è stato compiuto più od innumeri volte, la penalità sarà di 10 scudi per scudo e non si potrà procedere ad altra pena, sia reale che personale.
- 3°) Per errori superiori a 6 scudi, i banchieri dovranno essere giudicati secondo le leggi del Comune.

Fu sotto il Duca Vincenzo che la condizione legale degli ebrei subì un sensibilissimo inasprimento per l'istituzione del ghetto e per altre misure restrittive.

Nel 1602, in seguito ad una violenta predica tenuta in piazza S. Pietro dal frate francescano Eartolomeo Cambi da Solutio (alla presenza del Vescovo e di una stragrande folla) contro il vizio in genere, ma specialmente contro i contratti usurarii e contro l'abuso di lasciar convivere, senza un segnale, gli ebrei con i cristiani, si manifestò nella plebe un vivo fermento che degenerò nel tentativo di mettere a sacco le case ebraiche.

Il 7 novembre 1602 il Duca aizzato dalle rampogne del frate e dagli avvenimenti, ordina con grida che gli ebrei, entro un anno, debbano vendere tutti i loro beni stabili e che il « nastro giallo » che li distingue dai cristiani, debba essere alto tre dita e venga tenuto scoperto ed attorcigliato sulla berretta o sul cappello (1).

Ma il progetto resta lettera morta per vari anni e solo nel 1609 è ripetuto l'ordine, per gli ebrei, di ritirarsi a vivere in un quartiere separato della città. Allarmata, la comunità ricorre alla clemenza del Duca facendo presente che per l'esercizio dei loro negozi, e relative merci, gli ebrei necessitano di centoventi botteghe (coi loro fondaci adiacenti) e per gli otto banchieri sono indispensabili grandi magazzini.

Si fa presente che il numero degli ebrei in Mantova, in questo periodo, è di oltre 2.300 tenendo presente, per quanto riguarda gli alloggi, che la popolazione è così suddivisa:

472 capi-famiglia con 240 figlioli ammogliati; oltre i 1.424

<sup>(1)</sup> Cfr. F. AMADEI, Cronaca Universale etc., op. cit., vol. III°, 1956, pag. 196-198.

suddetti mariti e mogli vi sono 900 persone da sistemare: vecchi, giovani da marito, garzoni, massari, balie e tutti quei parenti e forestieri che confluivano a Mantova per ragioni di commercio.

Per gli 8 banchieri si devono poi ricercare otto case molto larghe, sia perchè l'esercizio del banco comporta il deposito di molti pegni ed utensili e la necessità di tenere in casa fattori, massari, qualche balia e maestri, sia per i due o tre figli che ciascun banchiere può ospitare con la moglie.

Gli ebrei pregano quindi il Duca di tenere in considerazione le loro particolari necessità ed esigenze commerciali anche per evitare che l'eccessiva ristrettezza dei locali, durante le torride estati, possa favorire l'insorgere di malattie infettive (1).

Nonostante l'opposizione, con decreto ducale del 30 gennaio 1610 viene delimitata l'area già occupata dal maggior numero di ebrei e si fanno sgombrare i cristiani da quei luoghi; indi, al principio di marzo, prima di chiudere il recinto, si inizia il montaggio di quattro grandi portoni per sbarrare le imboccature delle principali vie d'accesso al ghetto.

Il primo portone viene così posto là ove era la locanda del « Moro » nei pressi della Piazza Erbe, poco distante dalla Torre dell' Orologio; il secondo presso il Sacro Monte di Pietà (via Giustiziati); il terzo presso la Chiesa di S. Salvatore (2) ed il quarto dirimpetto alla contrada degli Orefici.

Poi vengono chiusi altri piccoli vicoli e per comodità di transito si ereggono altri tre piccoli portoni (3).

Troviamo una sola eccezione a questo ingiusto provvedimento — lesivo delle umane libertà e personalità degli individui — a favore di Moise e fratelli, figli di Angelo Bonaventura che nel 1608 si era diviso dagli altri soci coi quali gestiva il banco della « Carità », per operare nel suo banco sito vicinissimo a quello della « Carità ».

Con decreto 18 agosto 1611 (4), ultimo atto del Governo Vincenzo, si concesse loro, agli eredi e successori di potere in

<sup>(1)</sup> Arch. Isr., Filza 11 n. 18, 1609 novembre 3.

<sup>(2)</sup> Cfr. V. RESTORI, Mantova e Dintorni, Mantova, 1915, pag. 301. L'antichissima Chiesa e Convento prima detti di S. Salvatore poi di S. Francesco di Paola, facevano angolo coll'attuale via Governolo ed avevano le facciate di fronte al vicolo di S. Francesca da Paola. La Chiesa fu chiusa al culto nel 1797.

<sup>(3)</sup> Cfr. F. AMADEI, op. cit., vol. III°, 1956, pag. 263-264.

<sup>(4)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 53, c. 261 v.

perpetuo abitare in città, fuori del recimo del ghetto, di esercitare il banco feneratizio, di tenere la Sinagoga, fattori, maestri, agenti ebrei ed esercitare qualsiasi altro commercio.

Avrebbero potuto anche alloggiare, per sei giorni continui, ebrei forestieri loro ospiti.

Grave assai fu il danno economico (e per certi ebrei fu la rovina) arrecato dalla necessità di svendita degli immobili; danno solo parzialmente attenuato dall'istituzione dello speciale istituto giuridico detto « Jus chazakà », volgarmente « Gazagà » (1).

<sup>(1)</sup> Cfr. V. COLORNI, Fatti e figure di storia ebraica mantovana, Città di Castello, 1934, pag. 24; estratto da La Rassegna Mensile di Israel, Anno IX, n. 5-6 (Seconda Serie) Settembre-Ottobre 1934. In virtù dello jus chazakà la nuda proprietà degli stabili del ghetto restava ai cristiani ma gli ebrei avevano sugli stabili stessi un diritto di godimento perpetuo, trasmissibile fra loro, per il quale erano tenuti al versamento di un canone annuo, egualmente perpetuo, al proprietario. Vedi V. COLORNI, Gli ebrei nel sistema del diritto comune, 1956, cit. pag. 60-65.

## Capitolo X.

## FRANCESCO IV. GONZAGA

V. Duca di Mantova

18.11.1612 - 22.X11.1612

A Vincenzo I successe il figlio Francesco IV che ritornò sull'argomento del ghetto con la grida del 24 febbraio 1612 (1), decretando che tutti gli ebrei di Mantova, così banchieri come non banchieri, che sino a quel giorno avevano avuto tolleranza di abitare fuori del recinto del ghetto, con la veniente Pasqua vi facessero ritorno con le loro famiglie; inoltre dispose per la chiusura ed apertura dei portoni, per l'alternarsi in servizio dei custodi ed infine per il segno distintivo da portarsi sul cappello (2).

A supplica dell'Università e dei banchieri di Mantova, S. A., a moderazione della predetta grida, proroga tale termine sino alla Festa dell'Ascensione sospendendo, nel frattempo, le pene comminate ai contravventori (3).

Una seconda grida, sempre del 24 febbraio 1612, (4) ci rivela un insolito tipo di operazione che veniva effettuata dai banchieri ebrei: la vendita di stoffe, merci, gioie e argenti a credito con interesse sul medesimo.

Risultando però il contratto eccessivamente oneroso per gli acquirenti, il Duca Francesco intervenne proibendo espressamente ai banchieri ebrei (così della città come dello Stato) direttamente od indirettamente, per sè o per altri, di vendere vestiario, merci, gioie, argenti e altra qualsivoglia cosa a credito a qualsiasi cristiano a meno che si trattasse di negoziante notoriamente conosciuto per traffico di merci.

Se però i banchieri avranno botteghe separate (costituenti cioè una attività estranea alla gestione del banco) saranno autorizzati -- unitamente ai loro fattori ed agenti — a vendere a credito.

Se la grida non verrà rispettata, si annullerà il contratto:

<sup>(1)</sup> Arch. Isr., Filza 27 n. 50.

<sup>(2)</sup> Ne parla ampiamente LUIGI CARNEVALI, Il Ghetto di Mantova con appendice sui medici ebrei, Mantova, 1884, pag. 37-42.

<sup>(3)</sup> Arch. Isr., Filza 12 n. 5.

<sup>(4)</sup> Arch. Isr., Filza 203 n. 26 e Libro «Ni», c. 173.

il compratore rimarrà però proprietario della merce senza pagarla ed il banchiere dovrà sborsare una penatità pari al quadruplo del valore della merce (3/4 alla Camera ed 1/4 all'accusatore o denunziatore).

Probabilmente, anche in conseguenza di questi abusi, un editto ducale portante uguale data della grida dianzi accennata, comanda che in città debba sempre funzionare un banco che presti al 15%, e non più, sino a 6 scudi, per le necessità dei poveri (1).

Il 15 aprile 1612 il Duca riconferma a favore dell'Università e dei banchieri della città e Dominio decreti, grazie, tolleranze e privilegi precedentemente concessi con assoluzione generale e perdono di tutti i delitti commessi (2).

Con altro decreto, ma stessa data, (3) vengono moderate alcune disposizioni riguardanti il funzionamento interno del ghetto emanate con la grida del 24 febbraio 1612:

- a) Potranno ora gli ebrei assumere in servizio domestico privato donne cristiane e uscire dal ghetto per particolari necessità e
   — con licenza del Generale delle Armi — anche in quei giorni della settimana in cui vige il veto ducale.
- b) Il Duca li autorizza pure a comprare le carni dai cristiani ed a rivenderle quindi in ghetto nella loro macelleria.
- c) Proroga poi alla Festa dell'Assunzione il rientro di quei banchi che erano ancora fuori del recinto.

Uomo di buon senso, modesto e parco, nel suo brevissimo governo Francesco IV regolò le spese ed economizzò con saggezza per pagare i debiti lasciati dal padre.

Morì di vaiolo, assieme al Principino, nel 1612.

<sup>(1)</sup> Arch. Isr., Libro «Ni», c. 171.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 54, c. 2 v.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 54, c. 4.

# Capitolo XI.

#### FERDINANDO GONZAGA

VI. Duca di Mantova

22.XII.1612 - 29.X.1626



Il sesto Duca fu il Cardinal Ferdinando che nel 1613 dimise l'abito talare. Fu ancor più prodigo del padre (a lui si deve la costruzione della leggiadra « Favorita »), ma la rovina economica del Ducato giunge con lui al culmine, tanto è vero che aveva i suoi preziosi impegnati presso il Monte di Pietà di Verona ma non disponeva del denaro liquido per riscattarli (1).

All'inizio del suo governo il Card. Ferdinando emana, a favore dell'Università ebraica di Mantova e dei banchieri della città e Dominio, la conferma di tutti i decreti, grazie, tolleranze e immunità concesse dai suoi predecessori ed assoluzione generale, eccetto per i delitti di lesa maestà, ribellioni, assassinii, monete false ed « incantesimi o strigamenti » coi quali avessero offeso il corpo « over l'anima di qualunque persona ».

Come contropartita « in recognitione di tutte le sodette grazie », l' Università dovrà versare scudi 2.000 da lire 6 l'uno e la « Convocazione più ristretta » (2) di detta Università avrà la facoltà di suddividerli, come meglio reputerà, fra tutti gli ebrei (3).

Il 23 giugno 1615 (4) si rinnova la tolleranza (per 10 anni dal 1º gennaio 1617) mantenendo tutti i vecchi privilegi e vien concessa « con animo tranquillo » perchè il Card. Aldobrandini, Camerlengo, per mandato del Papa aveva concesso al Duca Ferdinando di poter tenere 24 banchi d'usura per anni trenta, conformi ai capitoli accordati o da accordarsi da S. A. (5).

Nel 1616 (6) eserciscono banchi pubblici di prestito su pegno.

1) I fratelli Moise e Raffaele di Bonaventura che il 30 marzo

<sup>(1)</sup> Cfr. R. QUAZZA, op. cit., pag. 166.

<sup>(2)</sup> Cfr. V. COLORNI, Le Magistrature Maggiori etc., op. cit., pag. 56; la «Convocazione più ristretta» si identifica con la «Vicinia Minore o Ristretta» che veniva nominata dalla «Vicinia Maggiore». Nel 1604 il numero dei componenti la Vicinia Maggiore era di 40 e della Ristretta 18.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 54, c. 34, 1613 novembre 13.

<sup>(4)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 54, c. 93.

<sup>(5)</sup> Arch. Isr., Repertorio Levi, Vol. VIII, pag. 245, e E. LOEVINSON, op. cit., tomo 94°, n. 187, gennaio-marzo 1933, pag. 70.

<sup>(6)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 54: troviamo 4 decreti, tutti in data 1 agosto 1616 e validi per 10 anni rispettivamente alle pagg.: 112 v, 114 v, 118 v, 119 v.

1617 nominano per compagni, nel banco, Moise Melli ed Aronne, suo figlio.

- 2) Abramo e Zipora (1) Portaleone eredi di Leone Galli ed eredi di Dattilo Galli (il banco era chiamato perciò dei « Galli ») che il 3 luglio 1617 ottennero licenza di assumere per compagno, nel banco, il medico Davide Portaleone.
- 3) Anselmo Capretti.
- 4) I fratelli Salomone, Moise ed Isacco Norsa figli del fu Nathaniel e fratelli Salomone e Moise figli del fu Abramo Norsa.

Nello stesso anno, con decreto 3 agosto (2), ai banchieri di Mantova e Stato venne concessa la facoltà di prendere in pegno croci ed immagini sacre di oro ed argento, immagini non contenenti però reliquie o ceri santi e non destinate al Culto.

E' bene ricordare anche il decreto 20 gennaio 1614 (3) col quale il Duca concesse all'ebreo convertito Giovan Battista Renato Perfetti, sua vita natural durante, di potere esigere dai banchieri 2 « quattrini », per ogni lira che si sarebbe ricavata dalla vendita al pubblico incanto di tutti i pegni abbandonati ed anche su quelli trattenuti presso i banchi.

Tale atto di liberalità venne elargito per ricompensare il Perfetti della « buona, fedele e assidua servitù che giornalmente ci presta massimamente nel suo esercizio di ballarino ».

Era però indispensabile che egli, oltre al solito notaio, assistesse di persona oppure delegasse altri (ma sotto sua completa responsabilità) agli incanti di tutti i pegni affinchè il loro svolgimento fosse regolare e, per ognuno, fosse redatto il « rendiconto » con una nota del denaro ricavato, della quota spettante al banchiere per capitale ed interesse e della eventuale cifra residua da depositarsi al Monte della Pietà.

<sup>(1)</sup> Questo nome è reso in italiano, abitualmente, con Zeffira. Comunicazione privata prof. V. Colorni.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 54, c. 130 v.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 54, c. 49 e Busta n. 3390. Per « quattrino » — come dice la parola stessa — s'intendono 4 piccoli o denari (Cfr. A. MAGNAGUTI, op. cit., pag. 16 della I. Parte). Più avanti verrà usata anche la dizione « Un Sesino per lira ». Il « sesino, sexino » era il nome dato in generale alle monete da 6 denari, cioè del valore di mezzo soldo, che ebbero corso in molte parti d'Italia nei sec, XV e XVI. Il sesino veneto era la moneta da 2 quattrini coniata nel 1567 dal Doge Francesco Donà. Dice il Garampi che il sesino era una moneta che valeva 2 quattrini. Cfr. E. MARTINORI. op. cit., pag. 471 e 472.

Sempre a proposito di questa concessione, nel 1616 (1) si riconferma che tale onoranza di 1 sesino per lira, vada a carico dei banchieri e non degli impegnanti, e, nel 1621 (2), si autorizza il Perfetti (non potendo egli attendere assiduamente al proprio incarico) a sub-locare la concessione all'ebreo Salomone Rossi, (il noto musicista), fermi restando gli stessi diritti ed obblighi.

In seguito ad irregolarità emerse in una causa in corso contro i banchieri ebrei, il relatore Ottavio Morbiolo comunicò alla Duchessa di avere, per ordine del Duca, convocato tutti i banchieri dello Stato, eccettuato quello di Castelgoffredo (« per non essere luogo sottoposto a contrabbando ») e di avere constatato che quasi tutti sbagliarono nell'accettare granaglie in pagamento, non rispettando le norme prescritte.

Per tale reato, vi sarebbe la perdita della merce e la penalità di uno scudo per staio.

Altri banchieri, invece, comprarono grani da privati e non segnalarono l'acquisto all'autorità: per tale mancanza era prevista la perdita della merce e 25 soldi per staio.

Per altri ancora si stava indagando se la merce, da loro ricevuta, fosse stata effettivamente smaltita nello Stato di Mantova.

Per poter quindi effettuare un approfondito controllo, tutti i banchieri portarono, in visione, il « libro giornale » ed il « mastro dei crediti » affinchè il Sign. Rasio, che li ricevette in consegna, fosse in grado di fare uno stralcio delle operazioni riguardanti le granaglie e quindi passare alla causa (3).

Con molto interesse apprendiamo che i banchieri e i privati ebrei erano pure i finanziatori della « Camera Ducale delle Acque » essendo praticamente tenuti a sovvenzionare le opere di manutenzione, conservazione, facimento e rifacimento delle arginature dei fiumi, canali, dugali, scoli, etc. costituenti la materia amministrata dalle cosidette « degagne » del Ducato di Mantova.

Infatti un ordine del Duca in data 12 Giugno 1620 (4), emanato anche per tranquillizzare e invogliare i contadini a lavo-

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 54, c. 130, agosto 3.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3010 « Commissioni », novembre 5.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3391, 1623 novembre 18.

<sup>(4)</sup> Cfr., Informazione sopra gli argini, sgoli, ed adacquamenti dello Stato Mantovano, del CONTE ERCOLE BEVILACQUA Soprintendente Generale delle Degagne, ed Acque, e Questore del Maestrato Arciducale di detta Città, Mantova, 1734, pag. 51 e segg.

rare sapendo che a fine opera sarebbero stati pagati, prescrive che i « Notai » delle degagne dello Stato di Mantova, stabilita la spesa da sostenersi per lavori d'arginatura, debbono entro otto giorni inviare i « bollettini » a tutti quelli della degagna, tanto cittadini che contadini, e contemporaneamente consegnare al « Giudice » (1) le liste ordinate con gli esatti conti.

In possesso dei bollettini, ognuno dovrà versare al « Depositario » (2) la metà della quota assegnatagli e, iniziati i lavori, versare ai giudici il restante: per quelli invece che non si sono presentati a pagare, il notaio, trascorsi otto giorni, provvederà a compilare un elenco.

Con detto elenco, sottoscritto anche dai « Magnifici Maestri delle Entrate » e dal Principe, il Giudice otterrà, dai banchieri o da privati ebrei, il denaro a prestito versandolo, così, ai depositari

Una copia della lista riguardante i nominativi debitori nei confronti degli ebrei, dovrà essere, dal giudice, depositata presso l'ufficio dei Magnifici Maestri delle Entrate.

I debitori pagheranno, naturalmente, l'interesse solito dei banchi ma debbono essere informati del banchiere che ha concesso il prestito per essere in grado di andare a pagare il capitale ed i relativi interessi.

Tutti i conferenti, comunque, pagando la loro quota, o presso il depositario o presso l'ebreo, dovranno andare dal notaio con la ricevuta perchè ne sia presa debita nota nella loro partita nel « libro del Notaio » e pretendere, nel loro interesse, una ricevuta.

L'ordine ducale precisa pure che i banchieri debbono annotare nei loro registri i nomi dei debitori con gli eventuali pegni consegnati e versamenti fatti, il nome del giudice al quale hanno consegnato il denaro; i versamenti fatti dal giudice per conto dei debitori, ed in ogni caso rilasceranno regolare ricevuta.

I banchieri e gli ebrei, per i prestiti concessi, avranno una doppia garanzia cioè quella data dall'Amministrazione delle degagne (Camera Ducale delle Acque) e quella data, attraverso detta Camera, sui beni immobili e mobili dei proprietari del terreno.

<sup>(1)</sup> Il «Giudice» è colui che comanda sopra gli argini ed ha per Consiglieri gli « Uffiziali delle degagne». Questi detti anche « Eletti » comandano sopra gli argini, dopo il Giudice o in sua assenza, e assistono e dirigono i lavori.

<sup>(2) «</sup> Depositario » è colui che viene eletto dalla « Vicinia » a ricevere i denari dai debitori delle degagne ed erogarli in base ai «mandati» dei giudici.

Nettamente separati sono i capitoli per l'Università degli ebrei da quelli stipulati con i banchieri.

Con i primi si riconferma la libertà di culto, di organizzazione interna, di esercizio delle loro arti e commerci, senza iscriversi alle « Arti » nè pagare il « paratico » (1); si conferma ancora la possibilità di ricevere giustizia, tanto dal loro Commissario quanto da ogni altro giudice civile e penale, e di accettare, eventualmente, dai loro debitori anche beni stabili.

Nel caso poi di « vendite a credito » se, passata la scadenza e fatta la protesta giudiziale, il debitore non paga, gli ebrei possono esigere gli interessi al tasso del 10% annuo, tenendo presente però che l'interesse non potrà, in ogni caso, superare il capitale.

E' permesso, tra ebrei, prestarsi denaro, ma solo i banchieri sono autorizzati ad eseguire prestiti ad interesse ai cristiani.

L'Università, per la tolleranza sopra descritta, spontaneamente effettuò la ricognizione versando scudi 8.229 e soldi 20, oltre ad impegnarsi per il pagamento delle tasse annuali in 80 doppie d'oro d'Italia (2).

Dovendo ora trattare della seconda parte, dei capitoli stipulati con i banchieri, ricorderemo anzitutto che la nuova concessione era così stilata nel relativo decreto: « Concediamo o meglio tolleriamo che gli ebrei, compagni e agenti loro possano per il prossimo decennio esercitare pubblicamente nella nostra città i loro banchi feneratizi».

Detta tolleranza venne stipulata con i seguenti banchieri:

1) Prospero Levi fu Benedetto e Moise fu Jacob Capretti, compagni, che per l'onoranza e donativo hanno sborsato, per loro parte, scudi 3.364 da lire mantovane 6, lire 3, soldi 10 e promesso inoltre di pagare, annualmente ma in quote

<sup>(1)</sup> Paratico: tassa che si doveva pagare per iscriversi alle Corporazioni Il «Paratico» era pure il «Collegio d'arte» al quale si iscrivevano i mercanti e gli artisti. Cfr. G. REZASCO, op. cit., pag. 748.

<sup>(2) «</sup> doppia »: serve ad indicare una moneta d'oro del valore di 2 scudi d'oro o « doppio zecchino ». Il nome corrisponde allo spagnolo «dobla», da «doblar» = raddoppiare (Cfr. E. MARTINORI, op. cit., pag. 116). Dalla grida emanata il 10 giugno 1622 (confermante quella del 28 giugno 1620) dal Duca Ferdinando (Arch. Isr., libro « N » II°, c. 143), rileviamo i seguenti valori:

a) scudo di Mantova detto comunemente «tallero» lire 5.13.0 » 12.6.0

b) scudo d'oro del Sole
c) ducatoni di Mantova
d) doppie di Spagna
e) doppie d'Italia >> 9.0.0

n 24.0.0 23.0.0

- anticipate mensili, durante l'intera condotta  $148 \frac{1}{2}$  doppie d'Italia per la tassa ordinaria e 20 ducatoni per i bollettini.
- 2) Salomone e Isacco del fu Nathaniel, Salomone, Lazzaro e Moise del fu Abramo Norsa, compagni, che per il donativo hanno sborsato scudi 2.770 da lire mantovane 6 e lire 5 e promesso, per la tassa annuale, doppie d'Italia 122 e 1/4 e 20 ducatoni per i bollettini.
- 3) Benedetto ed eredi del fu Baruch Neftali Norsa i quali per il donativo hanno sborsato scudi 2.691 da lire mantovane 6 e lire 4 e promesso, per la tassa annuale, doppie d'Italia 119 e 3/4 e 20 ducatoni per i bollettini.
- 4) Moise e Raffaele di Bonaventura, che per onoranza e donativo hanno pagato scudi 2.256 da lire mantovane 6 e lire 1½ e promesso di pagare annualmente per la tassa ordinaria doppie d'Italia 99½ e, per i bollettini, 20 ducatoni.

In città vi erano anche altri due banchi: quello dei « Galli » e quello dei « Rieti » vacanti, banchi dei quali il Duca si era riservato di disporre durante la nuova condotta.

Nell'attesa, il banco dei « Galli » venne affidato ai quattro banchieri predetti che, per onoranza e donativo avevano versato scudi 1.583 e lire 2 e, quello dei « Rieti », a Prospero Levi e Moise Capretti con donativo ed onoranza di scudi 899 e lire  $3^{1}/_{2}$ .

Riportiamo i relativi capitoli perchè vi si compendiano le disposizioni via via emanate e offrono un quadro completo delle condizioni sotto le quali il prestito su pegno e senza, veniva esercitato:

Cap. 1°) Non è lecito ai banchieri, loro compagni ed agenti, prendere in pegno oggetti della Chiesa senza aver prima ottenuta una Polizza, sottoscritta di pugno dal Mons. Vicarie del Vescovado. Potranno invece accettare, in base al decreto del 3 Agosto 1616, liberamente croci ed immagini d'oro ed argento ed anche altra materia, su cui siano state intagliate, impresse, cucite o tessute, croci ed immagini di Gesù, della Madonna e dei Santi, purchè non ci siano unite sacre reliquie e ceri benedetti e non siano destinate all'uso della Chiesa o dell'altare. Ai banchieri non è pure lecito prendere in pegno og-

getti di proprietà della Casa del Duca senza licenza dei padroni o dei loro fattori.

Non potranno accettare panni e lavori ad ago, non finiti, senza licenza dei Superiori delle Arti, eccettuato dai mercanti pubblici ai quali potranno prestare sopra le loro merci.

Possono invece accettare liberamente panni e pannine di lana già finite e tinte, senza alcuna licenza e così pure accettare « le sarze o rassetti grezzi » benchè non tinti purchè siano finiti dal tessitore.

Potranno pure prestare sopra lavori fatti « a gucchia » purchè siano impegnati dai padroni stessi o da altri a nome loro o col consenso.

Se i banchieri, per caso, presteranno su tali lavori, rubati ai mercanti ed ai loro padroni, dovranno restituire subito il pegno senza interesse, con la perdita del capitale prestato che andrà all'accusatore per la terza parte e, per il resto, alla Camera.

- Cap 2°) I banchieri potranno prestare, ad interesse, denari a qualunque persona sopra pegni e senza pegni, con scritture private e pubbliche o anche su semplice parola. Se presteranno una somma superiore al valore del pegno, dovranno incassare il capitale più l'interesse maturato e, se per caso i pegni andranno all'incanto, il debitore dovrà pagare la differenza tra il ricavato e il prestito a suo tempo avuto.
- Cap. 3°) Il tasso è in ragione del  $17\frac{1}{2}\%$  all'anno. Si può esigere l'interesse di un mese anche se il pegno viene riscattato il 1° o il 2° giorno dopo fatto.

Chi riceverà i denari a prestito sarà obbligato a restituirli oro per oro e moneta per moneta prestata, calcolando l'interesse però sul valore del denaro al tempo del prestito.

Cap. 4°) Fra i banchieri della città, con turno di 3 mesi, ve ne deve essere sempre uno che dalla cifra di 6 scudi in giù presti in ragione del 12½% (1). Ogni banchiere tre mesi prima di dover prestare al 12½%, deve darne notizia

<sup>(1)</sup> Precedentemente questo tasso speciale era del 15%.

sulla tavoletta appesa all'uscio del banco e uguale avviso deve essere affisso nel periodo in cui effettivamente si presta al  $12^{1/2}$ %.

Cap. 5°) Possono assumere soci nella gestione del banco segnalando i nomi alla Camera ducale: quando invece vorranno cedere il banco, dovranno ottenere autorizzazione, da parte del Duca, sul nuovo nominativo.

> In caso di morte del conduttore o di un socio il banco può essere gestito dagli eredi, unitamente o disgiuntamente, senza bisogno di nuova licenza: basta che uno solo sia il banco e non ne sorgano altri.

> Tra di loro possono, pure senza licenza, cedersi le quote che hanno nella condotta del banco, purchè ciò avvenga con persone già partecipi nella condotta del banco stesso. Invece i banchi, che per qualsiasi ragione resteranno vacanti, passeranno direttamente a disposizione del Duca che si riserva il diritto di assegnazione.

- Cap. 6°) I banchieri potranno prendere denari, ad interesse, da altri ebrei sia mantovani che forestieri, è potranno servirsi dei pegni che hanno presso di loro purchè gli oggetti non vengano deteriorati e non si rechi danno ai loro padroni.
- Cap. 7°) Sono tenuti a consegnare agli impegnanti i bollettini in lingua volgare in modo che possano essere letti. In essi si dovrà indicare il nome della persona che impegnerà, il tempo, la quantità del denaro, la cosa principale che viene impegnata ed il tutto abbia relazione con la partita del « libro dei pegni ».

Se il bollettino andrà perduto, il banchiere rilascierà il pegno unicamente contro ritiro di duplicato del bollettino, rilasciato dal Massaro della Camera.

- Cap. 8°) In caso di pegni falsi o sofisticati, il pignorante dovrà subito sostituirli, oppure riscattare il pegno, rimborsando il capitale e gli interessi maturati.
- Cap. 9°) In caso di perdita o furto dei pegni, senza sua colpa, il banchiere dovrà pagare una cifra doppia di quella mutuata, a meno che il cristiano dimostri, con giuramento e prova, che la merce da lui impegnata aveva un valore superiore al doppio della somma avuta a prestito: in tal

caso, il banchiere dovrà rimborsare il giusto valore. In caso di contrasti e incertezze, deciderà il Giudi**c**e.

Cap. 10°) Ai banchieri, loro agenti e fattori, tanto per affari riguardanti il banco quanto per altre attività, sarà fatta giustizia « sommaria, breve et ispedita ».

Per recuperare i capitali prestati, se non esistono beni mobili, potranno avvalersi di beni stabili con la solita detrazione del quarto della somma conformemente agli ordini.

In questo caso però i banchieri sono tenuti a venderli a persone capaci, nel termine di tre anni, e se saranno case, durante quel periodo le potranno abitare o affittare a ebrei ed a cristiani sempre però che dette case non siano tra di loro comunicanti.

Se si tratta di terreni, dovranno invece essere affittati solo a cristiani.

Cap. 11°) I banchieri inoltre potranno pure prestare oggetti o vestiario o masserizie alle comunità dei monasteri o anche a persone laiche, purchè il tutto sia conservato con grande cura.

In caso di deterioramento degli oggetti etc. i banchieri saranno giudicati civilmente, ed essi potranno valersi di azioni di regresso contro i monaci o i laici e la causa sarà discussa con un sol processo ed una sola sentenza.

Cap. 12°) Per errori nel calcolo degli interessi, per arrotondamento dei denari, per errore materiale o « per malizia », sino ad 1 scudo per volta, e per più e molte volte, il banchiere restituirà solo il di più tolto alla parte lesa e sarà condannato alla pena del quadruplo, da pagarsi alla Camera ducale.

Ma se l'errore sarà da 1 scudo sino a 6 per più volte e molte volte, si dovrà giudicare in base a quanto disposto dalla legge del Comune.

Il reclamo deve essere fatto entro un mese.

Cap. 13°) I banchieri non sono obbligati a restituire i pegni, eccetto le cose proibite, se prima non saranno soddisfatti del loro capitale ed interesse.

Sono invece tenuti a restituire ai legittimi proprietari quei pegni costituiti da oggetti rubati, senza aver diritto ad alcun pagamento nel caso fossero a conoscenza della loro illecita provenienza.

Cap. 14°) I padroni dei pegni hanno tempo 15 mesi per riscattarli, dopo di che i banchieri che non desiderino più trattenere i pegni, debbono pubblicare una grida con un termine di 15 giorni per il loro ritiro. Passato questo periodo, ne pubblicheranno altre due, intervallate da 15 giorni, sempre tenendole affisse nei loro banchi.

Se i proprietari si presenteranno entro 10 giorni dalla scadenza dell'ultima grida, potranno ritirare i pegni pagando il capitale più gli interessi sino a quel giorno.

Non è ammessa la capitalizzazione degli interessi nè il pagamento degli interessi sugli interessi.

Se i banchieri preferiscono realizzare denaro, debiono consegnare i pegni agli incaricati di S. A. e, dopo l'incanto, incasseranno il capitale e gli interessi maturati sino a quel giorno. Il rimanente, dopo aver detratto 4 denari per ogni pegno dovuti al Massaro della Camera dei Pegni, va depositato al Sacro Monte di Pietà a disposizione del padrone.

Gli «incanti» si debbono fare nei luoghi ove funzionano i banchi con l'intervento dei Giusdicenti e Notai rispettando le formalità stabilite con il decreto dell'agosto 1616.

Cap. 15°) Nessuna moratoria o salvacondotto sarà emanato a pregiudizio dei banchieri i quali potranno, quindi, sempre incassare i loro crediti (capitali ed interessi) a meno che nel decreto si dica espressamente che la moratoria si applica anche nei riguardi dei banchieri. In questo caso non possono incassare il capitale, ma solo gli interessi che maturano ugualmente.

> I debitori debbono però garantire i banchieri per l'importo del debito altrimenti non possono beneficiare del decreto.

Cap. 16°) Il Generale delle milizie a piedi, i Capitani di quelle a cavallo e il Generale e qualunque altro Ministro del Duca, a richiesta dei banchieri, debbono rilasciare la licenza ai loro soldati e dipendenti affinchè possano

- presentarsi, quali debitori, innanzi al Commissario degli ebrei o ad altro Giudice o Giusdicente.
- Cap. 17°) I figli sono autorizzati ad uscire dallo Stato per aprire altri banchi: il padre però deve rimanere col banco aperto sino alla somma di 10.000 scudi.
- Cap. 18°) I libri bollati dall'Ufficio del ducale Maestrato con l'autenticazione di pugno del proprio Notaio, fanno fede a meno che il cristiano, con il bollettino, dimostri il contrario.
- Cap. 19°) Il ducal Maestrato annualmente spedirà il mandato per incassare granaglie d'ogni sorte dai debitori, tanto a causa di pegni che di altri crediti.
  - I banchieri hanno solo obbligo di segnalare il nome e cognome del debitore e la quantità e la qualità dei cereali che riceveranno come pagamento.
  - Per i banchieri dei Castelli occorre la licenza del Giusdicente per portare le biade ai loro banchi od abitazioni. Si concede pure ai banchieri di far mercato di biade forestiere come fauno gli abitanti di Mantova.
- Cap. 20°) In caso di peste, il Collaterale assegnerà agli ebrei un luogo appartato ove gli oggetti ed i panni siano Iontani dal contagio; ed i banchieri dello Stato potranno trasportare i pegni in Mantova città.
- Cap. 21°) Sono liberi da ogni gravezza sia reale che personale.
- Cap. 22°) Se si trovano senza denari, non saranno costretti a prestare, nemmeno a Comuni ed a altri Enti.

  Possono prestare anche nei giorni festivi, esclusi i giorni di Natale, Pasqua, Pentecoste, Corpus Domini, Santa Barbara.
- Cap. 23°) E' permesso ai pignoranti riscattare i pegni scaduti, o pagare gli interessi, o saldare debiti in essere con i banchieri, non con danaro contante, ma con il ricavo di una nuova operazione di prestito garantita, ed anche non, da pegno.
  - In caso di rinnovo del prestito con cambio del pegno, il credito del banchiere verrà garantito dal nuovo pegno.
- Cap. 24°) Nel caso di introduzione di pegni in Mantova il dazio, se dovuto, dovrà essere regolarmente pagato; le merci

- provenienti da luoghi forestieri, però, pagheranno solo quando il valore del pegno ascende a più di 4 scudì.
- Cap. 25°) Debbono i banchieri, per evitare che le tarme rechino danni ai panni e tessuti, sciorinare due volte all'anno i capi di vestiario e tenere nei magazzini dei gatti.
- Cap. 26°) E' valida la garanzia di una terza persona che, in tal modo, si obbliga solidalmente.
- Cap. 27°) Per 10 anni il Duca non concederà altri banchi in Mantova.
- Cap. 28°) Trascorsi i 10 anni della presente concessione, i banchieri saranno liberi di tralasciare l'attività feneratizia; potranno, nei due anni di contrabbando (1), incassare i loro crediti e partire dallo Stato con le famiglie e le loro proprietà dopo aver ceduto il banco a chi sarà stato designato da S.A.

Uguali capitoli, sempre per 10 anni dal 1º gennaio 1627, si estendono ai banchieri dello Stato operanti in: Canneto, Cavriana, Gazzuolo, Goito, Gonzaga, Governolo, Luzzara, Quistello, Redondesco, Reggiolo, Revere, Rodigo, S. Benedetto, Sermide, Suzzara, Viadana, Villimpenta, Volta.

<sup>(1)</sup> Sono i due anni, seguenti alla scadenza dei capitoli, necessari per potere provvedere alla liquidazione del banco nel caso i feneratori cessassero la loro attività.

## Capitolo XII.

## VINCENZO II. GONZAGA

VII. Duca di Mantova

29.X.1626 - 26.XII.1627



Il 29 ottobre 1626 salì al governo del Ducato (per soli quattordici mesi) Vincenzo II, ultimo Signore del ceppo italiano dei Gonzaga.

Di quel breve regno, troviamo solo due decreti che ci interessano.

Il primo, in data 22 dicembre 1626, conferma all'Università e banchieri la tolleranza in corso, tutti i decreti del Duca Federico e contiene assoluzione generale per tutti gli ebrei di Mantova, Stato e Dominio.

La ricognizione era costata, però, ben 2.000 scudi da lire 6 l'uno! (1).

Nel secondo (2), si decreta (a proposito del sesino pagato dai banchieri a G. B. Perfetti) che, al posto di detto sesino, i feneratori paghino, anticipatamente e in due semestralità, il relativo ammontare annuo che, approssimativamente, è di 150 scudi da lire 6 l'uno.

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 55, c. 9.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3010 «Commissioni», 1627 gennaio 16 e Arch. Isr., Filza 20 n. 21.



## Capitolo XIII.

#### CARLO I. di GONZAGA NEVERS

VIII. Duca di Mantova 26.XII.1627 - 20.IX.1637



Vincenzo II morì soltanto quattro ore dopo l'avvenuta celebrazione del matrimonio segreto tra la nipote Maria (custodita nel convento di Sant' Orsola) ed il Duca di Rethel che lo aveva sostituito nella carica di «Generale delle Armi».

Il Duca di Rethel, divenuto il Serenissimo Carlo, Principe di Mantova, trovò anche molti debiti e, per coprirli, almeno in parte, ordinò la vendita al re Carlo I d'Inghilterra di moltissimi quadri della celebre « Galleria » gonzaghesca, per la somma di 62.000 ducatoni (1).

Il 16 febbraio 1628, a richiesta dell'Università e dei banchieri, (2) il Principe confermò, all'inizio del suo governo, tutti i precedenti decreti, grazie, tolleranze, immunità e le altre concessioni fatte ai banchieri dello Stato.

Si arriva così al 1630, anno tragicamente pauroso, anche per l'assedio posto alla città dalle truppe alemanne che, conquistatala, la saccheggiarono ferocemente, per ordine dell'Aldringen, per ben tre giorni!

Tali furono le devastazioni compiute, le profanazioni di Chiese e di Monasteri, le ruberie e le oscenità che, per lo scandalo immenso e per gli innumeri lutti, intervennero i Cardinali delle sedi vicine al Mantovano con aiuti alla popolazione e severi ammonimenti al barbaro conquistatore.

Tutto fu saccheggiato: le case, la dogana, i depositi del sale, il Monte di Pietà, i magazzeni dei mercanti, il ghetto ed i cinque banchi dei pegni stimati ad oltre 800.000 scudi.

Ai 1.800 ebrei fu imposto di lasciare la città, abbandonando tutte le loro proprietà, con soli tre ducatoni, da lire 12 ognuno, a testa (3).

Ritornati in sede nel novembre di quel tragico anno, seb-

<sup>(1)</sup> Cfr. R. QUAZZA, op. cit., pag. 171.

<sup>(2)</sup> Arch. Isr., Filza 27 n. 67.

<sup>(3)</sup> Cfr. R. QUAZZA, op. cit., pag. 202.

bene ridotti alla miseria più nera, venne loro ordinato, insieme agli sparuti superstiti cittadini, di pagare il tributo di guerra.

Affinchè gli ordini fossero subito eseguiti e gli impegni scrupolosamente adempiuti, vennero trattenuti in carcere cinquanta ebrei dei «Primari» (1).

Il 16 marzo 1632 (2) sempre a causa delle loro tristissime condizioni economiche, gli ebrei indirizzano una supplica al Duca perchè insopportabilmente pressati dai creditori dei molti di loro periti nel sacco alemanno, creditori che pretendevano di essere pagati da quelli sopravvissuti.

Chiedono pertanto al Signore una moratoria almeno per sei anni, in modo che, gradatamente, possano ricostituire i loro capitali, beni e oggetti che furono asportati dalle case, bottegne e banchi, e possano quindi via via rimborsare tutti i creditori.

Alla fine del 1632, trascorsi i tristi mesi della guerra, del sacco e della peste (che causarono decine di migliaia di vittime) il Duca, sentito il parere del Consiglio e dei Teologi, con decreto 20 dicembre (3) a favore dell'Università degli ebrei di Mantova, conferma le tolleranze concesse dai Serenissimi Predecessori e, in particolare, quelle dei Duchi Ferdinando e Vincenzo II.

Si confermano ancora i privilegi con le limitazioni e le moderazioni seguenti:

- a) Anzitutto il Duca decreta che, per le loro disastrose condizioni economiche non debba più esistere la distinzione fra «Università» e «Banchieri» tanto pregiudizievole ai loro interessi e di conseguenza, per l'avvenire, tutti gli ebrei si intendono compresi nel solo «Corpo» dell'Università.
  - Gli antagonismi quindi fra i due Corpi separati durati più di un secolo e non spentisi nemmeno con la chiusura nel ghetto, cessarono solo allora perchè la rovina, quasi totale, di tutti gli ebrei di Mantova, rese impossibile il risorgere di tali separate entità (4)
- b) Venne quindi tosto ridotta la ricognizione alla ducal Camera al solo pagamento di 144 ducatoni da lire 12 al mese, per i

<sup>(1)</sup> Arch. Isr., libro «A i», 1630 luglio 20.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3391.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 56, c. 152 v e Arch. Isr. Filza 27, n. 73.

<sup>(4)</sup> Sul punto COLORNI, Le magistrature, etc., cit., pagg. 8-26.

cavalleggeri della Guardia ducale, salvo a pretendere dalla Università di Casale la dovuta tangente.

c) Si stabilì l'obbligo, per l'Università, di far aprire ed esercitare, senza perdita di tempo, un banco di pegni specialmente per il bisogno dei poveri e, entro due mesi, di farne aprire un secondo sottostando alle obbligazioni contemplate nel decreto del 27 febbraio 1626.

Si riunirono quindi (in seguito ad ordine sovrano di dovere assolutamente aprire, prima di Natale ,almeno un banco per le impellenti necessità della popolazione) le due «Convocazioni»: la Maggiore e la Ristretta.

Non essendosi trovato però chi volesse assumere l'incarico per la scarsità del denaro, le «Convocazioni» incaricarono i
«Tassatori» di scegliere dodici «Primari» che, uniti, formassero
un capitale liquido, con uguali quote, accettando la bottega assegnata da S.A. col patto espresso che, qualora fossero stati cambiati gli articoli dei privilegi in pregiudizio dei banchieri, fosse in
loro facoltà di lasciare il banco ed anche di rinunciarlo a forestieri, senza alcun permesso della Convocazione, semprechè il capitale non superasse i 10.000 scudi (1).

Tre anni dopo sorse il secondo banco essendosi constatato che il primo, aperto nel dicembre 1632, non era stato sufficiente a soddisfare le richieste di prestiti su pegno.

L'Università perciò stipulò una convenzione con otto banchieri, con gli stessi patti e modalità dei primi, con l'accordo che, in caso di diminuzione di utili, venissero esonerati dal chiedere il permesso di associarsi a dei forestieri (2).

Il 2 gennaio 1636 vennero assegnati ai banchieri, per il nuovo secondo banco, dei locali di proprietà della Scuola Grande, locali che però risultarono non disponibili.

Allora Davide Grassetti rinunciò a favore dell'Università il proprio stabile ad uso del nuovo Monte per scudi 30 annui (3).

I capitoli riguardanti il funzionamento dei due banchi sono sempre quelli vecchi, con le seguenti varianti e limitazioni:

<sup>(1)</sup> Arch. Isr., libro « A h ».

<sup>(2)</sup> Arch. Isr., libro « A m », 1635, 6 dicembre.

<sup>(3)</sup> Arch. Isr., libro « A m ».

- a) La tolleranza si estenderà per 18 mesi oltre il termine della concessione data precedentemente, per quello spazio di tempo cioè nel quale, a causa della occupazione della città e dello Stato da parte delle forze imperiali, gli ebrei non poterono esercitare liberamente i loro traffici e negozi.
- b) Il recinto del ghetto si restringerà nei limiti già determinati dalla visita di Mons. Vescovo di Mantova.
- c) Per la riscossione degli interessi troviamo le seguenti novità: se un pegno fatto nel primo o nel secondo giorno del primo mese, si riscatterà nel termine di 15 giorni, si pagheranno soltanto 15 giorni di interessi.
  - Se verrà disimpegnato trascorsi i primi 15 giorni di ciascun mese, si dovranno, invece, pagare gli interessi per tutto il mese.
- d) Le partite sul libro dei pegni dovranno essere scritte in lingua volgare ed ebraica per meglio giudicare le contestazioni che potrebbero nascere, tra banchieri e cristiani, circa la qualità e il valore dei pegni.
- e) Tutti i pegni di qualsivoglia qualità e quantità, anche minima, che si dicono della «piccola sorte» trascorso il tempo del loro riscatto, dovranno essere messi all'incanto preceduto dai bandi pubblicati nei luoghi prestabiliti ed affissi anche sull'uscio del banco.
  - Per le terre dello Stato le gride dovranno essere pubblicate in giorno festivo, quando maggiore cioè è il concorso del popolo, lasciandole affisse.
  - In città per la pubblicazione presenzierà la persona che a tal fine sarà designata dal Duca e, nel Dominio, presenzierà il Giusdicente di ciascun luogo.
- f) Non potranno i banchieri della città, nei giorni festivi ,aprire i banchi se non «dopo sonata la terza» (ore 8 cioè) e quelli dello Stato se non dopo celebrata la prima Messa.
- g) Per i loro crediti non ci sarà prescrizione per i 18 mesi di occupazione tedesca.
- h) I banchieri infine potranno tenere in casa, per sicurezza personale e dei loro averi, archibugi di ruota di misura legale ed altre armi non proibite.

Essi potranno assentarsi ed anche uscire dallo Stato purchè assicurino la presenza presso i banchi dei loro agenti e fattori che, in lor vece, provvedano al regolare funzionamento del banco rispettando l'orario di apertura e chiusura, stabilito a seconda delle località.

Al termine del suo Ducato Carlo I concede assoluzione generale e nuova condotta, per anni 10, a cominciare dal 1º luglio 1638 con prerogative, privilegi e limitazioni uguali a quelle concesse il 20 dicembre 1632 (compreso l'obbligo di tenere aperti i due banchi) e proibisce a chiunque di aprirne senza ducale permesso. (1)

<sup>(1)</sup> Arch. Isr., libro «M», 1636 ottobre 20.

	Þ		
×			

## Capitolo XIV.

## CARLO II. di GONZAGA NEVERS

IX. Duca di Mantova 20.1X.1637 - 14.VIII.1665

	Þ		
×			

Carlo I, che risollevò il Ducato in tempo relativamente breve dai gravi danni sofferti a causa della disastrosa guerra e dagli orrori del sacco, morì nel 1637 e gli successe il Principino Carlo II di otto anni con la Reggenza della madre Duchessa Maria sino alla sua maggiore età, ossia sino al 1647.

Il 23 dicembre 1637, al principio del suo governo, la Principessa Maria, Duchessa di Mantova e del Monferrato, confermò alla Università ed ai banchieri tutti i decreti e i privilegi precedentemente concessi e diede assoluzione generale e perdono per tutti i delitti da loro commessi (1).

Nel 1641 (2) per non aggravare i padroni dei pegni (trasferiti all'incanto) dei soliti 2 quattrini per lira, assegnati al sig. Francesco Maria Brasiglio Luppati (succeduto al defunto G.B. Perfetti), e per non danneggiare, d'altra parte, il banchiere che ha il diritto di esercitare il banco senza gravezze, S.A. la Reggente decreta che i 2 quattrini non si debbano più pagare.

Con decreto 28 febbraio 1642 sorse il terzo banco.

La Principessa concesse infatti ad Abramo di Angelo Finzi (3) ebreo mantovano, di potere aprire un banco feneratizio in Mantōva al 17½% per prestare denari su pegni, autorizzandolo anche ad accettare denari da altri ebrei per aumentare il capitale necessario all'attività creditizia.

Iniziata la sua opera di governo (dopo dieci anni di reggenza della madre che ebbe il merito di migliorare il bilancio ed il patrimonio dei Gonzaga) il Duca Carlo II (corrotto e scialacquatore) a richiesta dell'Università che aveva già effettuata la ricognizione di scudi 9.000 da lire 6 mantovane (4.000 in contanti ed il rimanente entro due anni), confermò tutti i privilegi, per 10 anni, generali e particolari e concesse il solito generale e generalissimo perdono di tutti gli errori commessi. (4).

<sup>(1)</sup> Arch. Isr., libro «M», c. 78 v.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3010 «Commissioni», giugno 4.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 57, c. 160.

<sup>(4)</sup> Arch. Isr., libro «M», c. 84 v, 1648, gennaio 27.

Avendo la Duchessa sua madre ottenuto un indulto Pontificio per altri banchi (1) nel 1648 concesse di aprirne tre a favore di:

Lazzaro Franchetti, in considerazione della sua numerosa famiglia (19 maggio),

Salomone Jona ebreo casalasco (giugno 26),

Isacco Norsa, eredi e successori (ottobre 24),

e nel 1649 ancora concesse due banchi a:

Simon Norsa (giugno 26) condonandogli «per le cause che movono il benignissimo di lui animo» anche la «ricognizione» ed estendendo tale grazia anche ai suoi eredi,

Matassia Portaleone, eredi e successori (settembre 24) (2).

Il Decreto ducale del 15 Agosto 1649 (3) ci riporta sull'argomento delle «degagne» del Ducato: ammaestrato dalle passate inondazioni, Carlo II, per prevenire maggiori rovine, decreta di chiudere, prima dell'inverno, gli argini del Po e specialmente quelli che riparano la città ed il Serraglio (4).

Vengono chiamate a collaborare anche le comunità non sottoposte agli Argini del Po: esse manderanno uomini, buoi, carri e attrezzi adatti all'opera.

Anche in questo caso il «Giudice» viene autorizzato, sino alla concorrenza di 2.500 scudi, a reperire la cifra, o presso i mercanti o presso i banchieri ebrei, all'interesse più vantaggioso possibile, con facoltà di restituirla in 5 anni.

Passato tale termine, e non pagando, i creditori «ipso iure et facto» entreranno in possesso dei terreni dei debitori e ne godranno i frutti sino alla compiuta soddisfazione. Tale diritto si estende anche ai banchieri e agli ebrei in generale.

Una nota a margine dell'Autore dice che questo decreto è stato rinnovato anche nel 1749, precisando però che i debitori

<sup>(1)</sup> Cfr. E. LOEVINSON, op. cit., tomo 94°, n. 187, gennaio-marzo 1933, pag. 70: concessione del 10 maggio 1647 con proroga di 30 anni per 10 banchi.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3010 « Commissioni ».

<sup>(3)</sup> Cfr. E. BEVILACQUA, op. cit., pag. 62 e 63.

<sup>(4)</sup> SERRAGLIO: con questa denominazione era designato un ampio tratto del territorio a mezzogiorno-sera della città di Mantova, circo-scritto da terrapieni, fossati, mura e destinato a riparare la città da improvvise ed immediate offese del nemico e ad assicurare insieme i necessari approvvigionamenti della città in caso di guerra. (Vedasi la nota carta del Ducato di Mantova del Mortier).

erano più puntuali anche perchè i Giudici svolgevano diligentemente i loro doveri.

I banchieri della città e Stato, per antica Commissione ducale, dovevano, in caso di pubblica vendita dei pegni, depositare al Sacro Monte di Pietà, a disposizione dei padroni, la cifra residua dopo aver detratto il capitale e gli interessi loro spettanti.

Tali disposizioni non vennero evidentemente rispettate perchè, con la Commissione del 30 settembre 1649 (1) il Duca Carlo ordinò che il versamento venisse fatto entro un mese dall'incanto, altrimenti il Rettore del Monte avrebbe dovuto agire contro i banchieri, responsabili del mancato versamento.

Ritornò sull'argomento anche nel 1657 (2) e, con grida del 4 luglio, comandò che, per il bene dei poveri e per procurare i mezzi al Sacro Monte, il prescritto deposito venisse fatto nel termine di otto giorni per i banchieri di Mantova e di quindici per quelli dello Stato.

Il controllo sui banchieri, esercitato dal «Prefetto della Camera dei Pegni dei banchi feneratizi di Mantova e Stato» (perchè osservassero fedelmente le leggi e le ordinanze emanate e venisse scrupolosamente eseguito tutto ciò che riguardava l'interesse dei poveri), si desume fosse continuo perchè il 15 marzo 1650 (3) per frodi e mancanze commesse nell'esercizio del banco feneratizio, vennero giudicati Abramo di Angelo Finzi e Salomone suo figlio.

S.A.S. Carlo II, appresa la relazione dai due Giudici Delegati, Senatore Civaleri e Capitano di Giustizia Mattioli, volendo usare della sua benignità . . . . . . e per tornaconto economico, dichiarò di concedere ad entrambi grazia per le mancanze commesse e per le relative pene.

Ciò anche per l'intervenuta composizione con l'accordo di versare 330 doppie di Spagna (100 delle quali da pagarsi agli eredi del Conte Vincenzo Caffini in acconto di quanto era loro dovuto

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3010 « Commissioni ».

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., Busta nn. 2042-3, luglio 4.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3010 «Commissioni». Il Prefetto soprintendeva, pure, alla vendita dei pegni.

dalla Camera) e 1.000 scudi da pagarsi a Guglielmo Melli e soci Fano, in acconto di merci fornite alla Corte.

Il rimanente dovrà essere sborsato presso la «Tesoreria Segreta», in mano del sign. Barone Cossetti il quale dovrà effettuare le opportune scritture. Solo dopo aver ottemperato a tali obblighi il dette Finzi potrà continuare nell'esercizio del banco feneratizio.

Sempre per la tutela dei pignoranti, e senz'altro collegata alle frodi giudicate nella causa succitata, fu emanata il 18 maggio 1650 la Commissione con la quale, considerandosi che l'assistenza di persona qualificata agli incanti dei pegni era ottimo mezzo per prevenire le frodi ai danni dei padroni dei pegni, si confermò la patente concessa il 30 ottobre 1638 al sign. Francesco Maria Luppati Brasiglio (ora Mastro della Casa Ducale) con l'obbligo di corrispondergli i soliti 2 quattrini per lira (1).

Il 20 ottobre 1650 (2) Leone Sforni, ebreo mantovano, socio in uno dei due banchi aperti dopo il sacco alemanno del 1630, desiderando addivenire ad una divisione dai suoi soci, chiese ed ottenne di aprire un nuovo banco feneratizio in Mantova prestando denari sopra pegni con eguale sistema e privilegi degli altri banchieri.

Potrà pure eleggersi un socio ed inoltre sarà esonerato dal pagamento della solita «ricognizione» in cambio dei servigi da lui resi in occasione delle nozze di S.A. con Isabella Clara, Arciduchessa d'Austria.

Sino al 30 giugno 1658 avrebbero dovuto aver valore i capitoli dati da Carlo II il 27 gennaio 1648, però, a richiesta dell'Università e con ben sette anni e mezzo di anticipo, il 28 gennaio 1651 (3) lo stesso Duca concesse una nuova condotta di otto anni (dal 1º luglio 1658 al 30 giugno 1666) con la conferma di tutti i privilegi e con il suo perdono generale.

Per questa condotta l'Università verserà, quale ricognizione, 5.000 scudi da lire 6 mantovane; però in considerazione delle precarie condizioni economiche, sarà esonerata dal pagamento

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3010 « Commissioni ».

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3010 « Commissioni ».

<sup>(3)</sup> Arch. Isr., libro «M» c. 85 v.

dei dieci arcieri a cavallo della Guardia ducale ed inoltre otterrà una riduzione di 1/8 nel pagamento degli affitti e livelli delle case e botteghe nel recinto del ghetto (1).

Nel 1656 venne celebrato ancora un processo con sentenza ed esecuzione contraria ai banchieri di Mantova e Stato e favorevole al Prefetto della Camera dei Pegni: infatti i feneratori avrebbero dovuto tenere il «registro dei biglietti» (dei bollettini, cioè, che venivano rilasciati ai pignoranti).

La sentenza riguardava gli otto banchieri operanti in Mantova:

Banco Nuovo, banco Secondo, banco di Angelo Finzi, banco di Matassia Portaleone, banco di Simon Norsa, banco di Leone Sforni, banco di Moise Levi, banco del Jona, e:

Banco di Aronne e fratelli Melli in Revere.

Banco di Graziadio Massarani in Sermide (2).

Nel 1661, sempre in anticipo sul termine di scadenza della tolleranza che era del 30 giugno 1666, Carlo II Duca di Mantova, Monferrato, Charleville e Rethel, la rinnovò per altri 8 anni che avrebbero dovuto terminare il 1º luglio 1674 con una ricognizione di 1.000 doppie d'Italia (3).

<sup>(1)</sup> Cfr. E. LOEVINSON, op. cit., tomo 94°, n. 187, gennaio-marzo 1933, pagg. 70-71. Meritano essere ricordate quattro concessioni pontificie, rilascíate dal Cardinale Camerlengo Antonio Barberini a: 1) Fratelli Isacco e Bonaiuto Sforni, in data 4 agosto 1651 e valida per 20 anni. 2) Isacco Norsa e compagni, in data 3 febbraio 1652, e valida per 30 anni. 3) Isacco. Emanuele, Giosuè, figli ed eredi del fu Simone Norsa, in data 10 maggio 1652 e valida per 30 anni. 4) Moise Levi figlio del fu Emanuele Isach, in data 24 maggio 1653 e valida per 30 anni (ivi).

<sup>(2)</sup> Arch. Isr., Filza 32 n. 7, 1656 luglio 19.

<sup>(3)</sup> Arch. Isr., Libro «M», c. 87 v, 1661 maggio 18.



# Capitolo XV.

## FERDINANDO CARLO di GONZAGA NEVERS

X. Duca di Mantova

14.VIII.1665 - 5.VII.1708



Carlo II, che ricolmo di difetti e vizi ebbe il solo merito di aver cercato di ricostituire la celebre «Galleria», morì a soli 36 anni lasciando il potere al figlio tredicenne Ferdinando Carlo.

Fu quindi indispensabile, sino al 1669, la Reggenza della Madre Duchessa Isabella Clara che il 28 dicembre 1665 (1) confermò all'Università e ai banchieri tutti i decreti, le tolleranze e i privilegi con perdono e assoluzione generale e generalissima in ampia forma, per qualunque delitto ed eccessi compiuti, eccettuati quelli di lesa maestà, ribellione, incendi, monete false, assassinii, incantesimi e stregonerie.

In questa occasione furono versate alla ducal Camera 550 doppie.

Un nuovo banco, autorizzato con decreto 23 aprile 1672 del Duca Ferdinando Carlo, l'ultimo rampollo dei Gonzaga, venne aperto in Mantova e ne fu titolare Salvatore Norsa figlio di Isacco.

Il decreto venne pure esteso ai suoi eredi, successori ed agenti. Gli fu inoltre concesso di esercitare il prestito privatamente, senza tenere cioè pubblico ufficio (2).

Anche il Duca Ferdinando confermò ai figli di Francesco Maria Luppati Brasiglio la facoltà di esigere i soliti 2 quattrini, sui pegni perduti, dal padrone del pegno nel caso di residuo sul credito del banchiere, oppure a carico di quest'ultimo in caso contrario (3).

Nel suo lungo governo il Duca emanò ben quattro tolleranze a favore dell'Università, confermando a tutti gli ebrei (compresi i banchieri) di Mantova e Stato decreti, privilegi, grazie, immunità e concessioni precedenti.

La prima concessione in data 8 agosto 1673 (4) durerà otto

<sup>(1)</sup> Arch. Isr., libro «M» c. 95.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 60, c. 148 v.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., libro decreti n. 60, c. 158, 1672 maggio 9.

<sup>(4)</sup> Arch. Isr., libro «M», c. 97.

anni (1 luglio 1674 - 30 giugno 1682) mentre le altre tre avranno una durata decennale: l'ultima sarà valida sino al 30 giugno 1712.

Tutte le concessioni ducali erano accompagnate dal solito contrabbando e perdono generale e generalissimo.

Furono concesse rispettivamente il:

- a) 6 giugno 1682 (1)
- b) 24 novembre 1689 (2)
- c) 4 ottobre 1700 (3)

Largo beneficio ne ebbe l'erario perchè incassò ben 4000 doppie d'Italia.

Nel 1707 mentre gli imperiali si avvicinavano minacciosamente alle porte della città, il Duca Ferdinando Carlo fuggì a Venezia ove morirà esule l'anno seguente.

In tale modo ebbe termine la Signoria dei Gonzaga: i ducati di Mantova e di Milano, in base all'Accordo stipulato a Milano il 13 marzo 1707 tra francesi e imperiali, erano devoluti all'Impero mentre l'intero Monferrato era infeudato al Duca di Savoia.

La tolleranza decennale concessa il 4 ottobre 1700 e valida sino al 30 giugno 1712 è da considerarsi pertanto l'ultimo documento (riguardante l'argomento della presente monografia) emanato dai Gonzaga, da quei Principi cioè, che per circa quattro secoli, regolarono, tra alterne fortune, la vita politica, economica e artistica della nostra città.

<sup>(1)</sup> Arch. Isr., libro «M», c. 100 v.

<sup>(2)</sup> Arch. Isr., libro «M», c. 105 v.

<sup>(3)</sup> Arch. Isr., libro «M», c. 117 v.

# Capitolo XVI.

## **DOMINAZIONE AUSTRIACA**

1707 - 17**9**7



GIUSEPPE I. (1708 - 17.1V.1711)

CARLO VI. (12.X.1711 - 20.X.1740)

Da un «Foglio Straordinario» del 10 aprile 1707 dal titolo « Condizioni sotto le quali si offerisce (ai francesi) di evacuare le piazze di Lombardia e di ritirare le truppe delle due Corone in Francia», apprendiamo che il Principe di Vandemont, Maresciallo di Francia ed Eugenio di Savoia Maresciallo di S. M. Cesarea, disposero per l'evacuazione delle truppe francesi dalla Lombardia austriaca e dal Piemonte e per la consegna agli Imperiali (1).

Infatti il 2 aprile 1707, le milizie francesi e spagnole lasciarono la nostra città: poco dopo entrarono gli imperiali al comando del generale barone di Wezel (2).

L'art. 40 delle «Condizioni» contemplava il trattamento da usarsi verso gli ebrei di Mantova: conservazione — promessa dal Principe Eugenio — dei privilegi agli abitanti di Mantova ed ebrei ivi dimoranti.

<sup>(1)</sup> Arch. Isr., Filza 63 n. 14.

<sup>(2)</sup> Cfr. A. PORTIOLI, La Zecca di Mantova, Parte Sesta, Mantova, 1880, pag. 5.

L'articolo venne rispettato: il Commissariato Generale Cesareo diede, il 30 agosto 1707, (1) istruzioni al Commissario di Mantova circa gli ebrei.

Anzitutto si confermò il mantenimento dei loro privilegi, la libertà religiosa e la libertà dei traffici.

Vennero esonerati dal consegnare suppellettili o altri utensili per gli ufficiali del Presidio e l'Università venne avvisata che sarebbe stata poi tassata, in caso di collette, solo per una quota proporzionale al resto della città. Si dispose altresì che tutti i cittadini dovessero portare rispetto agli ebrei e, per qualsiasi evenienza, l'Università fu autorizzata a ricorrere al Commissario per eventuali danni.

Su segnalazione del Prefetto e Superiore della Camera dei Pegni, Carlo Conti, il 2 giugno 1710 (2) vi fu un intervento dell'Amministrazione Cesarea del Ducato di Mantova (3) a favore dei cristiani in relazione al grave danno economico da essi subito non avendo i banchieri ebrei, intenzionalmente, effettuata la vendita al pubblico incanto dei pegni scaduti.

Gli interessi, di conseguenza, maturati sui pegni erano saliti à cifre così alte che, per gli impegnanti, non era rimasto alcun residuo capitale.

Anche il decreto del 12 marzo 1693, per il quale i banchieri, di tre mesi in tre mesi, avrebbero dovuto unitariamente fare gli incanti dei pegni spirati dopo diciotto mesi, non venne rispettato.

Per evitare un si grave danno, l'Amministrazione ordinò e comandò che in avvenire, spirati i diciotto mesi, nei quali doveva essere compreso il mese prescritto per le gride dell'incanto, tutti i banchieri, contemporaneamente, provvedessero alla vendita dei pegni scaduti meno, naturalmente, quelli riscattati e prorogati.

<sup>(1)</sup> Arch. Isr., Filza 64 n. 4.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3390.

<sup>(3)</sup> Cfr. A. PORTIOLI, La Zecca di Mantova, Parte Sesta, Mantova 1880, pag. 10. Al Consiglio di Reggenza, istituito il 22 aprile 1707 coi capi della magistratura giudiziaria ed economica (cioè il Presidente del Senato e quello del Magistrato Camerale) e con carattere provvisorio, subentrò la cosidetta « Amministrazione Cesarea » (avente a capo il conte Castelbarco) che ebbe vita assai breve. Il Governo austriaco, alla morte del Castelbarco, per cattivarsi la simpatia dei nuovi sudditi, nominò un principe imperiale che insediato nel palazzo ducale, ebbe l'incarico di far rifiorire gli antichi splendori e di ripristinare gli usi del Principato. Il primo principe fu Filippo d'Assia e Darmstat.

Trascorsi i diciotto mesi, con esito negativo, i banchieri non avrebbero potuto esigere altro interesse.

Altri due gravi abusi furono in seguito segnalati dal Prefetto Conti: anzitutto gli ebrei non compilavano il bollettino della merce impegnata e quindi, mancando le prove, i pignoranti perdevano i loro pegni ed uguale danno si verificava nel caso di morte dei padroni non avendo gli eredi alcun documento da esibire.

In secondo luogo, i banchieri avevano introdotto l'uso di pretendere 10 soldi per ogni pegno che non fosse munito di apposito « involto di conservazione ».

L'importo era piuttosto elevato, talchè si verificava, certe volte, che i 10 soldi superavano l'interesse maturato sul capitale; non solo, ma i feneratori percepivano un doppio utile in quantochè sommavano i predetti 10 soldi al capitale prestato e, sul tutto, calcolavano gli interessi.

Pertanto con Commissione del 28 agosto 1710 (1) l'Arciducale Amministrazione del Ducato di Mantova ribadì che, a tenore del decreto 27 febbraio 1626, venissero stilati i bollettini e che il pegno venisse accettato tale e quale, come d'altra parte era in uso presso il Sacro Monte di città, senza pretendere i 10 soldi.

Per i banchieri-contravventori vi sarebbe stata la perdita del capitale e interessi e 2 scudi d'oro di penalità, da dividersi in tre parti uguali: Camera, Prefetto e accusatore il cui nome sarebbe stato, naturalmente, tenuto segreto.

Incaricato di far osservare, inviolabilmente, le suddette Commissioni fu il Prefetto; e fu dichiarato senza valore l'asserire, da parte degli ebrei, che il padrone del pegno non aveva voluto il bollettino od era stato consenziente nel dare i 10 soldi.

Il 21 marzo 1711 (2) il Maestrato Arciducale trasmise alla Sacra Real Cesarea Maestà la relazione riguardo alla richiesta avanzata dall'ebreo Raffael Fedel Trabotti dell'Università degli ebrei di Mantova di poter esercitare un banco feneratizio in città all'interesse del 171/29%.

Nella relazione si precisò che il richiedente aveva dimostrato, con documenti, che sin dal 15 marzo 1694 un altro ebreo (certo Lazzaro Zarga) aveva gestito detto banco per grazia del

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3390

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3390.

defunto Duca di Mantova, grazia valida tanto per la sua persona quanto per quella dei suoi eredi e successori. Prima di morire il detto Lazzaro fece regolare cessione di tal suo diritto al Trabotti.

Il Maestrato diede, pertanto, parere favorevole alla rinnovazione del suddetto permesso, anche in considerazione del fatto che si trattava di un banco già regolarmente aperto in Mantova, alla condizione che il banchiere rispettasse le formalità e gli ordini relativi a tale attività creditizia.

L'Università il 30 novembre 1711 (1) ricorse a S.M. per ottenere il rinnovo dei privilegi proponendo, nel medesimo tempo, che gli stessi, come si usava negli altri Stati ove esistevano Università ebraiche, permanessero validi vita natural durante di S.M. Cesarea.

Per mancanza però di riscontro da parte della Corte giustificato dagli importanti affari di Stato e dalla guerra (2), l'Amministrazione Arciducale del Ducato di Mantova il 10 luglio 1713 (3) concesse la conferma, per anni due, dei privilegi scaduti il 1° luglio 1712, più due anni di contrabbando.

Il tutto era subordinato al pagamento di 200 doppie d'Italia (in proporzione cioè alle 1.000 che si erano pagate al defunto Duca per 10 anni) con intimazione al Magistrato Arciducale di incassare subito la predetta somma, il che venne fatto.

Nel 1714, non avendo la Corte Imperiale dato istruzioni in proposito, i privilegi vennero riconfermati per un anno con il relativo versamento di 100 doppie.

La prima regolare tolleranza decennale (a firma di S.M. Carlo VI Imperatore) fu concessa con decreto 16 aprile 1715 (4) avendo l'Imperatore considerato che già da molti secoli gli ebrei, con regolari permessi ottenuti dai Marchesi prima e dai Duchi poi, dimoravano ed esercitavano libero commercio nel Ducato di Mantova.

Con la tolleranza, valida dal  $1^{\circ}$  luglio 1715 al 30 giugno 1725 più due anni di contrabbando, Carlo VI concesse il consueto perdono generale e generalissimo per ogni crimine commesso in passato.

<sup>(1)</sup> Arch. Isr., Filza 67 n. 37 e Repertorio Levi « Privilegi agli Ebrei» pag. 265.

<sup>(2)</sup> Guerra di successione di Spagna.

<sup>(3)</sup> Arch. Isr., Filza 69 n. 18.

<sup>(4)</sup> Arch. Gonz., libro decreti 64, c. 68 ed Arch. Isr., libro «A».

Per tali concessioni straordinarie, l'Università sborsò alla Cassa Depositaria dell'Arciducale Camera 1.000 doppie d'Italia (equivalenti a lire 65.000-) per coprire le urgentissime spese riguardanti il servizio militare del Presidio di Mantova.

Si riconfermarono i capitoli del 27 febbraio 1626 e per la solita tassa l'Università avrebbe pagato, ogni fine mese, lire 3.141, soldi 6 e denari 8.

Procedendo nelle nostre ricerche abbiamo appreso da una distinta del 5 agosto 1717 (1) che, nel recinto del ghetto, oltre ai negozianti e bottegai, esercitavano attività quattro banchieri, con banco feneratizio e precisamente:

- 1) Aron Leon Mariani.
- 2) Salomon Abram Jona.
- 3) Raphael Fedel Trabotti.
- 4) Matassia Portaleone.

Il rinnovo della condotta per altri 10 anni (a tutto cioè il 30 giugno 1735) venne concesso con decreto di tolleranza del 15 giugno 1725 (2) previo sborso di 1.000 doppie d'Italia o lire 73.000, con perdono generale e generalissimo.

Uguali erano i capitoli e la tassa mensile.

Per un migliore funzionamento degli incanti e sempre in seguito a segnalazione del Prefetto Conti, l'11 gennaio 1726 (3) venne emanato un editto della ducale Magistratura, editto che proibiva di entrare tra le sbarre degli incanti, di fare rumore e invitava ad esaminare poi gli oggetti nelle mani dell'incantatore, sempre nel silenzio più assoluto!

Spesso, infatti, accadeva che gli ebrei togliessero i pegni dalle mani dell'incantatore, passandoseli poi l'un l'altro con strepiti, grida ed anche sciupio dei pegni stessi impedendo, in tal modo, ai cristiani di far la loro offerta.

Con il 1728 ebbe inizio l'ultima fase dell'attività feneratizia dei banchi ebraici di pegno.

Fu appunto in tale anno che, con un atto ufficiale, si cominciò a prendere in esame la loro abolizione, anche se per la cessazione definitiva si dovrà attendere sino all'anno 1808.

<sup>(1)</sup> Legalizzata da un notaio e reperita presso l'Arch. Isr., Filza 73 n. 27.

<sup>(2)</sup> Arch. Isr., libro «A».

<sup>(3)</sup> Arch. Isr., Filza 83 n 9.

L'Imperatore, infatti, con Rescritto del 27 aprile 1728 (1) comunicò la sua intenzione di sopprimere i banchi feneratizi dell'Università degli ebrei di Mantova e, per potere ugualmente, ma per altra via, sovvenire alle necessità dei sudditi ad un tasso inferiore, invitò il R. Governo, il Senato ed il Maestrato Arciducale di Mantova a riunirsi a consiglio per trattare l'argomento; indi, col maggior segreto possibile, pregò di inviare una relazione con parere specificato.

Avendo poi l'Imperatore richiesto all'Università di poter scorrere l'elenco nominativo dei banchieri feneratori del ghetto, di esaminare i privilegi fondamentali, i capitoli dell'erezione dei banchi, il giro annuo d'affari e, in fine, desiderando accertarsi che il denaro da essi prestato fosse stato di loro proprietà o fosse provenuto da capitali presi a prestito, il Rabbino Capo dell'Accademia convocò i sei banchieri di Mantova:

- 1) Anselmo Mondovì
- 2) Salomon Jona.
- 3) Matassia Portaleone.
- 4) Raphael Trabotti.
- 5) Aron Leon Mariani.
- 6) Laudadio Levi.

Era il 4 agosto 1728 (2).

Essi, sotto la minaccia delle pene previste dal rito ebraico, resero la seguente deposizione:

- 1°) Il giro annuale, complessivo, d'affari era all'incirca di «fiorini» (3) 44.000 da lire 10, non paragonabile, a causa dei tempi correnti ridotti ad una palpabile eccessiva decadenza, a quelli floridi ed abbondanti dei 1626 prima della guerra e della peste del 1630, cioè quando floride erano le arti ed i commerci, numeroso il popolo ed opulenta la città.
- 2°) I loro debiti fruttiferi assommavano a fiorini 23.000.
- 3°) La maggior parte dei loro pegni, comprese le partite più rilevanti, era impegnata al solo tasso del 10-12%, come si poteva rilevare dai loro libri contabili.

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3390.

<sup>(2)</sup> Arch. Isr., Filza 92 n. 4.

<sup>(3)</sup> Cfr. F. ARRIVABENE, Vocab. Mantovano - Italiano, Mantova, 1882 pag. 303, «fiorino»: moneta d'argento della Germania, che corrisponde alla metà del tallero. Da La Zecca di Mantova, Parte Sesta, op. cit., pagg. 16-17 rileviamo che il «tallaro imperiale» valeva 20 lire.

4°) I banchi funzionavano in base a decreti onerosi concessi alla Università «ab immemorabili» dai vari Principi via via succedutisi, osservando tutti scrupolosamente la legge e i capitoli fondamentali del 27 febbraio 1626.

L'Università, oltre a fornire i suddetti dati, supplicò che non si addivenisse alla soppressione dei banchi perchè ciò avrebbe significato la sua totale rovina: già allora, con il tasso ridotto al 10% e le forti spese generali, rimaneva appena di che sostenere i congiunti e contribuire alle spese per trecento famiglie bisognose ed aiutare l'Ospedale dei poveri.

Il 18 luglio 1729 (1) in seguito alle proposte contenute nella relazione richiesta ai due Tribunali del Senato e del Magistrato Arciducale, l'Imperatore Carlo VI, sempre con l'animo rivolto al maggior bene di quei sudditi che all'occorrenza abbisognassero di denaro, intese ridurre le usure ad un tasso tollerabile e percio ordinò di far pubblicare subito un editto in modo che gli ebrei, per le operazioni su pegni ed anche su «polizze di mutuo» da eseguirsi nei banchi feneratizi in città e Stato, non applicassero un interesse superiore al 10%, sotto pena di perdere il loro credito e quei pegni che avessero ricevuto dai mutuatari e 50 scudi d'oro a favore del Fisco Arciducale.

Tale Editto l'Imperatore volle rispettato sino al giorno in cui si fosse giunti alla totale soppressione dei banchi.

Contro tale decreto ricorsero, ma inutilmente, gli ebrei specificando che ii tasso del  $17\frac{1}{2}\%$  era giustificato dalle molte spese che gravavano sull'attività feneratizia e principalmente:

- a) Cento scudi al Commissario degli ebrei; l'affitto del fondaco e delle camere per gli uffici; i salari degli agenti (piuttosto rilevanti perchè dovevano essere sufficienti anche per le loro famiglie); i salari delle persone addette alla servitù dei pegni; l'affitto del luogo d'incanto e la mercede a chi operava gli incanti e altre varie spese minori (come due libri bollati necessari per gli incanti: uno per essi ed uno per il Prefetto dei Pegni).
- b) Inoltre i pignoranti ricorrevano spesso ai banchi degli ebrei offrendo indumenti di lana che i Monti di Pietà non accettavano: quei pegni richiedevano una particolare cura ed, in

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3390.

relazione, una maggiore spesa dovendo i banchieri, in caso contrario, risarcire i danni.

c) Per ultimo i prestatori misero in evidenza che effettuando molti prestiti a povera gente per tenui somme che tuttavia si dovevano tutte registrare sui libri bollati, aumentava notevolmente il costo delle spese d'amministrazione.

Fine ultimo, evidente, era di poter riuscire a dimostrare alle superiori Autorità la insopprimibile funzione economica dei banchi e quindi la necessità della loro esistenza.

Voci propalate ad arte (e si sospettò naturalmente che fossero stati gli ebrei) insinuavano il sospetto che, presso il Monte, i pegni non fossero sicuri nè ben custoditi perchè l'Ente si dibatteva in una situazione economica finanziaria piuttosto incerta e che cosa più sicura fosse quindi l'impegnare presso i banchì feneratizi degli ebrei . . . .

La Deputazione dei Creditori del Sacro Monte di Pietà, nel riferire all'Imperatore tali dicerie (1) diede subito assicurazione che, nonostante il forte disavanzo in cui si trovava l'Azienda, i pegni erano ancora intatti e sempre ben custoditi: i pignoranti potevano quindi confermare la loro fiducia al Monte.

Per rimediare a quelle malevoli insinuazioni (che erano state causa di molti inconvenienti) e per riparare ai probabili danni arrecati al Monte, con la grida del 3 luglio 1732 l'Imperatore Carlo VI notificò agli interessati che tutti i pegni erano intatti e custoditi con le dovute caufele.

Comminò quindi a quegli ebrei, che avessero ancora osato propalare tali voci a loro vantaggio, la pena di «tre tratti di corda» (da eseguirsi immediatamente) e rifusione dei danni sofferti.

Gli ebrei però reagirono e l'Università ricorse. Si rese note all'Autorità ducale che arbitrariamente gli ebrei erano stati accusati di mancanza di onestà nell'esercizio dei loro doveri, con il conseguente ed ingiusto risultato di avere reso la Comunità ebraica sempre più invisa al popolo (2).

Nonostante il fondato timore della soppressione dei banchi, lo stesso Carlo VI, sebbene non fosse ancora trascorso il

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., Gridario Bastia, Tomo n. 9, pag. 197, 1732 luglio 3.

<sup>(2)</sup> Arch. Isr., Filza 91 n. 5.

termine del decennio di tolleranza, avendo gli ebrei versato alla Cassa del «Fondo d'Operazioni» 1.000 doppie d'Italia cioè lire 73.000, ne concesse una nuova, per altri 10 anni (dal 1º luglio 1735 al 30 giugno 1745), con i soliti due anni di contrabbando e con condono generale e generalissimo di ogni crimine commesso in passato.

Vennero di nuovo riconfermati i capitoli contenuti nel «decreto de' banchi» del 27 febbraio 1626 (1).

Col trascorrere del tempo il controllo sui banchi divenne sempre più ferreo e si ebbe proprio la sensazione che l'Autorità ducale intendesse, con tutti i mezzi legali, far osservare rigidamente le norme relative all'attività creditizia al fine anche di scoraggiare i banchieri e di indurli a chiudere i battenti.

Ed ecco che nel 1763 il Prefetto dei Monti, Carlo Conti, ordinò che i pegni, scaduti i 18 mesi, dovessero essere immediatamente posti all'incanto, altrimenti l'interesse avrebbe cessato di maturare.

Gli ebrei ricorsero al Magistrato, dimostrandogli l'impossibilità pratica di osservare la disposizione poichè in ogni giorno dell'anno si accettavano pegni e giornalmente molti ne scadevano.

Quindi, se i banchieri fossero stati costretti a venderli (senza poter aspettare che fosse almeno disponibile una certa quantità), si sarebbero aggravati di molte spese i pochi pegni rimasti, con grave danno per i pignoranti.

Questi, pertanto, avrebbero abbandonato senz'altro i banchi degli ebrei perchè non potendo più, dopo i 18 mesi, prorogarne la vendita sino a 27 mesi, come erano soliti fare specialmente nel caso avessero impegnate merci di valore e capi d'affezione, si sarebbero appoggiati al Monte di Pietà ove si concedevano 24 mesi prima di addivenire alla vendita dei pegni.

Nel ricorso si faceva poi presente che anche ai banchieri il provvedimento avrebbe prodotto un danno perchè il frutto del 10% (già ridotto ad un 6% netto detraendo le spese e la loro opera) ulteriormente si sarebbe ridotto se fosse cessato dopo maturati i 18 mesi mentre per legge era dovuto sino al giorno del riscatto o della vendita (2).

<sup>(1)</sup> Arch. Isr., libro « Ar », 1733 novembre 9 e Arch. Gonz.. libro decreti n. 65, c. 60, 1733 dicembre 16.

<sup>(2)</sup> Arch. Isr., Filza 98 n. 69.

### MARIA-TERESA (20.X.1740 - 29.X.1780)

Un serio ostacolo alla chiusura dei banchi si dimostrò essere il grave danno economico che avrebbero subito le casse erariali, e fu questo, forse, il motivo principale per cui se ne procrastinò la definitiva chiusura.

Ne troviamo, infatti, una indiretta conferma nella prima tolleranza del 10 marzo 1742 concessa da S.M. l'Imperatrice e Regina Maria-Teresa succeduta al padre Carlo VI il 20 ottobre 1740 (1).

La Giunta di Mantova, per concretare assieme al Conte Senatore Salvadori di San Nazaro, Regio Commissario e Delegato di S.M., un piano onde fornire all'erario i mezzi necessari alle congiunture di quel momento, suggerì a Maria-Teresa di accordare alla Università degli ebrei la proroga della tolleranza per venti anni, dietro immediato sborso di 20.000 fiorini.

Così, infatti, si convenne e la nuova tolleranza ebbe corso dal 1º luglio 1745 al 30 giugno 1765 oltre i due anni di contrabbando. Dei 20.000 fiorini ne vennero però versati solamente 14.600.

Anche per la seconda tolleranza concessa dalla Imperatrice, fu sempre il motivo finanziario che predominò: ciò appare evidente solo che si consideri che l'Università, con ben 13 anni di

<sup>(1)</sup> Arch. Isr., libro «At» e Arch. Gonz., libro decreti n. 65, c. 121

anticipo e precisamente il 21 settembre 1752, pagò alla Camera il solito tributo di 7.300 fiorini da lire 10 l'uno in sovvenzione del Regio Erario (1).

Di questa proroga decennale (con decorrenza dal  $1^{\circ}$  luglio 1765) beneficiarono naturalmente anche gli ebrei i quali videro così allontanarsi, nel tempo, la prospettiva della chiusura dei banchi.

Questi, frattanto, continuarono a funzionare con il loro normale andamento: da una grida del 19 settembre 1754 apprendiamo che il Vice - Governatore ordinò che si cessasse dall'esigere il sesino sui pegni venduti all'incanto (sino a quel momento goduto dal defunto Giulio Parnarelli) perchè ciò era di grave danno ai pignoranti: il Maestrato Camerale di Mantova ebbe così l'ordine, per i trasgressori, di procedere all'immediata applicazione delle pene (2).

Il 9 maggio 1760 il Consigliere Commissario, su incarico del Consiglio di Giustizia, proibì di tenere aperti i banchi, per ricevere pegni, dopo le ore ventiquattro, sotto pena di 50 scudi da lire 6 l'uno, per ogni trasgressione commessa sia dai banchieri, che dai loro agenti o subalterni. Queste imposizioni vennero fatte per evitare il ripetersi di incidenti, già verificatisi, restando aperti i banchi dopo il normale orario (3).

Altro importante argomento da segnalare, particolarmente perchè contiene nuovi, ed ancne ultimi, capitoli, è la richiesta di Lazzaro Vita e fratelli Norsa, ebrei, di godere di un monte feneratizio in Mantova per 10 anni, a decorrere dal 22 settembre 1762, alle medesime condizioni e con gli stessi privilegi accordati dai passati Principi dello Stato di Mantova ai loro ascendenti.

La domanda era sostenuta dai seguenti documenti:

- 1) Decreti del Marchese Federico di Mantova del 1º febbraio 1525 e 7 febbraio 1527 a favore di Isacco Norsa.
- 2) Decreto del Marchese Federico di Mantova del 1º luglio 1530 a favore di Moise, Jacob e di Salomone, figli di Isacco.
- 3) Diploma del Duca Ferdinando Carlo (del 23 aprile 1672) a favore di Salvatore Norsa, estensibile anche ai figli, eredi, di-

<sup>(1)</sup> Arch. Isr., libro «Bb»: decreto di M. Teresa del 21 settembre 1752 e Arch. Gonz., libro decreti n. 65, c. 159.

<sup>(2)</sup> Arch. Gonz., Gridario Bastia, Tomo n. 14 pag. 73.

<sup>(3)</sup> Arch. Gonz., Busta n. 3390 e Arch. Isr., Filza 144 n. 25.

scendenti e successori del medesimo Salvatore ed ai di lui agenti e procuratori.

4) Reale Diploma di S.M. del 21 settembre 1752 confermante i privilegi antecedenti, sia all'Università che ai singoli individui e partícolarmente ai banchieri abitanti in Mantova.

Dalla Busta n. 3390 (Arch. Gonz.,) ricaviamo il relativo carteggio intercorso tra le Autorità locali ed il Vice-Governatore di Milano-Conte Firmian- per addivenire alla nuova concessione decennale.

Era evidente, anzitutto, la preoccupazione delle Autorità a che i banchi non esercitassero concorrenza al Monte, perciò venne subito interpellato l'Avvocato Sigismondo Lanzoni, Rettore del Monte di Pietà.

Egli assicurò che i monti feneratizi non avrebbero potuto portar danno al Monte fin a tanto che il proprio giro d'affari si fosse mantenuto ristretto a cagione del «picciol fondo che ha da girare».

Il Monte, infatti, prestava al 5% limitatamente a 600 lire e pertanto, solo quelli che necessitavano di somme superiori alle 600 lire, erano costretti a ricorrere ai banchi feneratizi che prestavano al 10%.

Parere favorevole diedero pure i due Tribunali (di Giustizia e della Camera) e perciò la Giunta del Vice-Governo di Mantova, sicura che il nuovo banco non avrebbe potuto arrecare danno al Monte di Pietà, inviò al Conte Firmian la propria favorevole relazione corredata di due allegati.

Il primo riportava quei capitoli che da lunghissimo tempo riguardavano i banchi, di necessità esibiti dai cinque banchieri della città. Nel secondo erano invece contenuti i capitoli corretti, rettificati e ampliati secondo le esigenze dei tempi ed a maggior garanzia del pubblico, con speciale riguardo verso i sudditi poveri.

Il 17 agosto 1762 il Conte Carlo Firmian, da Milano, rispose a S.E. Don Paolo della Silva Presidente del Magistrato Camerale che aveva trovato da apporre solo alcune modifiche ai capitoli e quindi concedeva ai fratelli Norsa, per un decennio a decorrere dal 22 settembre 1762, la tolleranza di aprire un monte feneratizio.

La Giunta del Vice - Governo venne pure incaricata di stampare e pubblicare i nuovi capitoli perche questi avrebbero dovuto essere osservati non solo dai fratelli Norsa, ma anche dagli altri Montisti; venne pure invitata a richiamare al dovere il Prefetto ai Pegni, Notaio Ruggero Costa, che soggiornava a Viadana e faceva esercitare tale geloso incarico da altri, perchè, personalmente, adempisse a tale ufficio, pena la nomina di un nuovo Prefetto.

Dai nuovi capitoli che, quasi fedelmente, ricalcano quelli «base» del 27 febbraio 1626, apprendiamo che il tasso è del 10% annuo; che per restituire i pegni in caso di smarrimento del bollettino è necessario, per i banchieri, un ordine del Prefetto della Camera dei Pegni da rilasciarsi solo dopo che il pignorante avrà dato piena ed idonea garanzia di restituire l'importo del pegno, nel caso comparisse altro padrone del pegno con il bollettino perduto e che gli impegnanti hanno tempo 18 mesi per riscattare il pegno.

Precisa il capitolo 13°, a tal proposito, che trascorsi i 18 mesi, il Magistrato spedirà la solita grida dando trenta giorni di tempo per ritirarli o rinnovarli, con il pagamento degli interessi decorsi: un esemplare della grida dovrà essere affisso nel loro banco ed un'altra copia autentica dovrà essere consegnata al Prefetto della Camera dei Pegni perchè venga a conoscenza dell'avvenuta sua pubblicazione prima di procedere all'incanto dei pegni.

Se i padroni si presenteranno entro 30 giorni, per regolarizzare la posizione con il pagamento del capitale e degli interessi, i pegni verranno restituiti; se i padroni, poi, pagheranno gli interessi in contanti, i banchieri dovranno rinnovare i pegni.

Sarà assolutamente proibito (anche col consenso del debitore) di aggiungere gli interessi al capitale cioè capitalizzare gli interessi.

Scaduti, infruttuosamente, i trenta giorni, dovranno i banchieri addivenire alla vendita Cei pegni scaduti e, non effettuandola, non potranno pretendere un frutto superiore a quello che sarà maturato nei 18 mesi e 30 giorni.

I banchieri dovranno inoltre consegnare i pegni nella loro qualità, quantità e vera specie al Prefetto che avrà l'obbligo di farli vendere in ore opportune e di maggior presenza di popolo, assistendovi personalmente, affinchè non avvengano liti e l'ordine non sia turbato, a tutto vantaggio dei pignoranti.

Con il ricavato dell'incanto si rimborseranno prima i ban-

chieri, poi si preleveranno i 4 soldi e 6 denari, per pegno, dovuti al Prefetto e quindi, il resto, lo si dovrà depositare presso il Sacro Monte di Pietà a disposizione del padrone del pegno.

In base all'art. 17 i feneratori non potranno essere costretti a subire sequestri dei pegni glacenti presso di loro, salvo su richiesta della Regia Ducal Camera o per multe, pene o per altro motivo fiscale.

Riportiamo quindi, a chiusura, gli ultimi quattro capitoli:

- Cap. 25°) L'obbligazione di un terzo a favore dell'impegnante sarà valida a tutti gli effetti e pienamente operante anche se sarà fatta con scrittura privata.
- Cap. 26°) Nessun pagamento, a titolo d'involto, dovrà essere fatto dai cristiani, a meno che la tela per conservare il pegno, sia approntata dal banchiere: in questo caso dovranno pagare 10 soldi. Le tele di proprietà privata dovranno essere restituite una volta pagato il debito.
- Cap. 27°) Tutti i banchieri ebrei che pretendono di avere facoltà o privilegio di tenere aperti i banchi feneratizi ed eser citare una tale arte in Mantova, dovranno esibire i loro privilegi al Magistrato Camerale per essere esaminati.
- Cap. 28°) Le «regole» per esercitare il banco dovranno essere stampate e tenute sempre affisse nei locali del banco affinchè chiunque possa facilmente prenderne visione.

In calce ai capitoli si osserva la firma del Conte Firmian.

Il 2 settembre 1762, a conclusione della pratica, si trasmisero al Conte Firmian sei esemplari dell'Editto contenente le note regole riguardanti i Montisti ebrei, comunicandogli che furono anche impartite tutte le disposizioni per la loro esatta osservanza.

Altra facilitazione ottennero gli ebrei il 13 agosto 1770 in seguito all'ordinanza Cesarea riguardante il «Nuovo Piano pel Monte di Pietà»: per la prima volta dalla sua istituzione, infatti, il Monte veniva autorizzato ad accettare, oltre ai pegni dei forestieri, anche quelli degli ebrei, essendo desiderio dell'Imperatore favorire non solo i bisogni più pressanti dei cittadini, ma anche l'agricoltura ed il commercio (1).

Proseguirono pertanto i panchieri nella loro attività fene-

<sup>(1)</sup> Arch. Isr., Filza 163 n. 56.

ratizia ma non con quella correttezza che era logico attendersi, se non altro ai fini di una più lunga e possibile prosecuzione nell'esercizio del prestito.

Leggiamo, invero, da un ricorso presentato il 13 agosto 1770 (1) al R. Magistrato Camerale dalla Congregazione del Nuovo Monte di Pietà e dall'Avvocato Fiscale Nonio, per il R. Fisco, che i prestatori ebrei:

- 1°) Avevano protratto gli incanti dei pegni oltre i 18 mesi stabiliti, per continuare a calcolare sopra gli stessi l'usura del 10% con grave danno per i proprietari, perchè gli avanzi del pegno, in tal modo, restavano consunti dalla artificiosa dilazione o assai diminuiti in pregiudizio, in questo caso, dello stesso Nuovo Monte presso il quale, per legge, dovevano essere depositati.
- 2º) Avevano incominciato i loro incanti per pura formalità, senza curarsi poi di concluderli, anzi sospendendoli maliziosamente (almeno per molti mesi) sempre al fine di assorbire e lucrare così l'importo di tutto il pegno.
- 3°) Avevano trascurato di versare i residui dei pegni venduti, utilizzandoli invece per i loro traffici e per il loro giro d'affari.
- 4°) Nei biglietti dei pegni (e specialmente trattandosi di vestiti) avevano descritto la cosa pignorata quale: «usa, logora, macchiata,» anche se in realtà era nuova e ben tenuta! E ciò per non rendersi responsabili verso il pignorante nè della cattiva custodia, nè dell'eventuale noleggio . . .
- 5°) Infine, quei feneratori avevano annotato sul biglietto del pegno una somma maggiore di quella effettivamente sborsata poichè vi avevano incluso anche il diritto d'involto e, pure su questo ciritto, avevano fatto decorrere i frutti.

Nel caso di rinnovo dei biglietti di pegno pretendevano, per l'involto, altra somma di denaro, sempre da aggiungersi al capitale.

Il Tribunale (Magistrato Camerale) con suo Decreto del 4 settembre 1770 accolse i reclami del R. Fisco e della Congregazione del Nuovo Monte di Pietà e promise di dare tutto il suo appoggio per eliminare i lamentati inconvenienti.

<sup>(1)</sup> Arch. Isr., Filza 163 n. 57.

Nel 1773 poi una grida di Maria-Teresa, a conferma di una sua precedente del 17 agosto 1762, proibì di prendere in pegno divise, armi, vestiti e munizioni da qualsiasi corpo militare: tanto da soldati che «da' Bassi-Uffiziali», ordinando che si accettassero esclusivamente da Uffiziali dal grado di capitano e sempre con la licenza degli Ufficiali Maggiori (1). L'emanazione di questa seconda grida si era assolutamente resa necessaria per eliminare i gravi inconvenienti che si erano verificati con gli acquisti a credito ed evitare, così, che gli Ufficiali rimanessero privi del mantenimento civile, tanto indispensabile al loro grado.

Di tutti questi elementi negativi pensiamo che si sia tenuto naturalmente conto nel 1779, anno nel quale, pur rinnovandosi la tolleranza, venne decisa — in via di massima — la soppressione dei banchi

Spirato, infatti, il 31 dicembre 1778 il privilegio della tolle ranza, per esaudire le suppliche dell'Università degli ebrei di Mantova e suo Stato (che aveva versato alla Regia Ducal Camera il solito tributo di 7.300 fiorini da lire 10 l'uno, oltre lire 1.200 per i sigilli), l'Imperatrice e Regina Apostolica Maria - Teresa, Duchessa di Mantova, Piacenza, Parma e Guastalla, con Regio Diploma in data 30 aprile 1779 (2) concesse e prorogò quella tolleranza per un decennio, dal 1° gennaio 1779 al 31 dicembre 1790, compresi i due anni di contrabbando.

Il punto centrale del documento è il capitolo  $V^\circ$  che integralmente riportiamo:

- « Ogni ebrec può pigliare e dar denari ad altri ebrei ad interesse
- « usando in ciò i loro riti, senza cadere in pena alcuna, riservan-
- « doci Noi di determinare il tempo in cui dovrà aver luogo la tota-
- « le soppressione dei Banchi feneratizi Ebraici già sin d'ora decisa
- « in via di massima.
- « In questo frattempo debbono essere esattamente osservati i
- « nostri ordini relativi a detti banchi. Volendo d'altra parte che,
- « compatibilmente con il pubblico vantaggio, gli ebrei siano su di
- « un piano di parità con gli altri sudditi, e per ottenere gli effetti
- « da noi desiderati colla soppressione dei loro banchi, concediamo

<sup>(1)</sup> Arch. Isr., Filza 207 n. 101, novembre 23.

<sup>(2)</sup> Arch. Isr., libro « Cc ».

- « fin d'ora agli ebrei la facoltà di prestare danaro a censo ossia
- « ad interesse anche ai cristiani ben inteso che detto interesse non
- « debba mai eccedere la misura comune e corrente nella Provincia
- « e mai essere maggiore del 6% all'anno ma bensì minore o uguale
- « a quella, che in uguali circostanze, dovrebbe essere stipulata
- « fra contraenti cristiani.
- « Dalla generalità poi del permesso di tali imprestiti vogliamo
- « che rimangano tuttavia eccettuati i Militari ed i figli di famiglia
- « per qualunque specie d'imprestito o di mutuo anche per causa
- « di mercanzia volendo Noi che in ciò siano osservati non solo i
- « già vigenti ordini, statuti e gride, ma anche quanto verrà ul-
- « teriormente ordinato a tal proposito».

GIUSEPPE II (29.X.1780 - 20.II.1790) LEOPOLDO II (20.1I.1790 - 1.III.1792) FRANCESCO II (1.III.1792 - 2.III.1835)

A Maria-Teresa morta il 29 ottobre 1780, dopo ben quaranta anni di Regno, successe il figlio Giuseppe II che governò sine al 20 febbraio 1790 e quindi il di lui fratello Leopoldo II.

L'argomento della soppressione dei banchi feneratizi venne ancora alla ribalta l'8 dicembre 1789, allorquando il Regio Intendente Politico della Provincia di Mantova venne invitato dal Regio Imperial Consiglio di Governo a prendere in esame, per ordine della R. Imperial Corte, l'Editto da pubblicarsi in favore degli ebrei della Lombardia Austriaca, in ordine ai loro Privilegi.

L'Intendente riferì che l'art. V°, già citato ed uno dei più importanti dell'Editto, era ottimo per ciò che riguardava il limite dell'interesse ma avrebbe dovuto essere perfezionato decretando la totale soppressione dei banchi perchè i danni subiti dalle famiglie povere erano considerevoli.

Precisò, anzi, che di tali inconvenienti e danni il R.I. Consiglio era già a conoscenza attraverso le Consulte dell'Intendenza n. 860 del 6 settembre 1787, n. 938 del 1º ottobre, n. 1133 del 10 dicembre dello stesso anno e n. 660 del 20 luglio 1789 (1).

Approssimandosi la scadenza della condotta, la Convocazione Ristretta il 22 luglio 1790 elesse due rappresentanti dell'Università degli ebrei di Mantova: Israel Coen e il dott. Lazzaro

<sup>(1)</sup> Arch. Isr., Filza 221 n. 28.

Salomon d'Italia, con l'incarico di recarsi direttamente a Vienna per ottenerne la rinnovazione e implorare modifiche e ulteriori beneficenze per l'intera Università (1).

E certamente non fu infruttuoso il toro viaggio, perchè l'Imperatore Leopoldo II per favorire i suoi sudditi e fiducioso che gli ebrei, come per il passato, avrebbero dato prova di divozione ed ubbidienza nelle occorrenze del Regio e Pubblico servizio e nell'adempimento dei loro doveri come fedeli e buoni sudditi, con il Diploma del 2 gennaio 1791 (2) confermò la tolleranza all'Università degli ebrei di Mantova e suo Stato, tolleranza che avrà non più durata decennale, ma illimitata.

Di conseguenza l'Università veniva così esonerata dal chiedere proroghe ed effettuare i soliti versamenti per la rinnovazione periodica del privilegio decennale ed anche della somma di fiorini 3.800 che detta Università aveva sino allora pagato in rate mensili a titolo della tolleranza.

Altra importante conquista cttenuta dall'Università fu il permesso concesso agli ebrei (anche per l'avvenire) non solo di prendere in affitto, ma di acquistare in proprietà, sia per contratto di compera che per aggiudicazione, fondi stabili nello Stato di Mantova senza che fosse più necessario ottenere una licenza governativa.

Sarebbero, poi, stati soggetti, al pari degli altri sudditi, a qualunque carico prediale e censuario, alle comuni gravezze ed ai Regi diritti camerali e di Finanza, a norma dei vigenti editti e regolamenti. Gli ebrei, però, non avrebbero potuto abitare stabilmente nella città di Mantova fuori del Circondario del ghetto, neppure nelle case da loro acquistate in proprietà.

Sul piano morale poi ottennero una grande, giustificata ed umana soddisfazione: la conferma cioè della sovrana disposizione (già in corso da qualche anno a favore degli ebrei del Mantovano di età superiore ai tredici anni) che li esentava dall'obbligo di portare un segno sul cappello a norma della Commissione ducale del 10 giugno 1699.

Un altro successo consistette nel fatto che, pur decretata

<sup>(1)</sup> Arch. Isr., Filza 226 n. 16.

<sup>(2)</sup> Arch. Isr., libro «Co».

di massima la soppressione dei banchi, non solo non se ne stabilì l'epoca, ma anzi la si rimandò a tempo indeterminato.

Nel frattempo i banchieri avrebbero dovuto attenersi ai normali ordini relativi ai banchi: quindi si confermò la facolta, disposta nel precedente Diploma del 30 aprile 1779, di prestare somme di denaro a censo, ossia ad interesse anche ai cristiani, al 6% massimo.

Mai, prima d'allora, erano state riserbate agli ebrei concessioni sì liberali tanto nel campo economico che in quello morale!

L'Imperatore Leopoldo II, estendendo loro i diritti che avevano i cristiani, ebbe il grande merito di avere iniziata quella parificazione che, per il sacro principio dell'uguaglianza, deve in ogni tempo sussistere fra tutti i cittadini pur diversi fra loro per stirpe e religione.



# Capitolo XVII. DOMINAZIONE FRANCESE

1797 - 1814



REPUBBLICA CISALPINA (Febbraio 1797 - Luglio 1799)

DOMINAZIONE AUSTRIACA (1.VIII.1799 - 16.11.1801)

REPUBBLICA CISALPINA (16.11.1801 - 28.1.1802)

L'unione di Mantova all'Austria durò sino al 1797, anno nel quale la città, danneggiata dai bombardamenti e prostrata da epidemie, terremoti e inondazioni si dovette arrendere, dopo sette mesi di resistenza, alle armate napoleoniche.

I soldati austriaci ottennero, uscendo dalla fortezza, gli onori militari ed il 2 febbraio 1797 i francesi occuparono la città di Mantova che entrò a far parte della Repubblica Cisalpina.

Anche di questo periodo, che durò sino alla fine di luglio del 1799, abbiamo potuto ricostruire la storia dei «banchi» da do**c**umenti rinvenuti sia presso l'Archivio di Stato, sia presso l'Archivio della Comunità Israelitica.

Il 15 settembre 1797 l'Amministrazione Centrale del Mincio (1) per potere a sua volta riferire all'Ufficio dei Monti e del Debito Pubblico presso il Ministero di Finanza Generale, si rivolse all'«Azienda Economica degli ebrei» (subentrata alla cessata Università ebraica) per conoscere:

le denominazioni e la entità dei Monti feneratizi sistemati nel ghetto, il metodo in atto nel ricevere i pegni, da chi e per conto di chi detti Monti fossero amministrati, quali banchi esistessero prima dell'ingresso delle Armate Francesi in Italia, quali banchi fossero stati chiusi o sospesi e quali ancora esistessero.

<sup>(1)</sup> Arch. Isr., Filza 252 n. 4.

Si volle ancora aver notizia degli eventuali disordini e si chiedevano infine suggerimenti per eventuali migliorie.

Apprendiamo così dalla risposta del 16 Nevoso 6° della Repubblica (5 gennaio 1798) che quattro erano i Monti feneratizi esistenti nel distretto degli ebrei, così denominati:

- 1°) Monte Trabotti.
- 2°) Tuscellina Meletti.
- 3°) Mondovi.
- 4°) Finzi.

I quattro banchi erano rispettivamente amministrati  $\alpha a$ : Leone Norsa e compagno.

David Vita Ariani.

Jacob e fratello Mondovì in società con Felice Vita Levi.

Speranza ved. Raphael Vita Norsa e figlio David Vita Norsa.

Nella risposta si precisò poi che il capitale impiegato in detti banchi era notevolmente diminuito per il grande numero di «Cedole» (1) che dovettero essere accolte durante l'ultimo blocco di Mantova.

Per quanto riguardava gli inconvenienti e le migliorie, l'Azienda Economica consigliò di rivolgersi al Cittadino dr. Scalari Prefetto dei Monti stessi.

Confermò il dr. Scalari che quattro erano i banchi la direzione dei quali gli venne affidata dalla Intendenza Politica sin dall'anno 1789 (cioè poco dopo la merte di Carlo Conti) sino al giorno in cui il superstite figlio Ruggero fosse giunto all'età richiesta per assumerne l'incarico.

<sup>(1)</sup> Cfr. A. PORTIOLI, op. cit., parte VII, 1882, pag. 28 e segg. « CE-DOLA »: era la carta moneta creata in Mantova nel 1796 dalla Giunta di Governo, su invito del Commissario Imperiale C.te Cocastelli, in sostituzione del numerario effettivo mancante. Il provvedimento si era reso indispensabile per il fatto che l'attrezzatura della Zecca andava per le lunghe mentre i bisogni, specialmente per l'occupazione militare, oltre ad essere grandi erano urgentissimi ed indilazionabili. Le Cedole erano in pezzi da 10 soldi, o mezza lira, da lire una, tre, sei, nove, dieci, dodici, diciotto, quarantacinque e centotrentacinque. La nuova carta moneta, sin dal suo sorgere, era stata dalla popolazione avversata, anzitutto perchè mancavano le dovute garanzie ed anche perchè in nessuna stima erano tenute le similari Cedole francesi ed austriache. Il malcontento popolare venne aggravato dai continui rovesci delle armi imperiali e, in tal situazione, la Giunta — il 16 Gennaio del 1797 — onde evitare seri tumulti di popolo, si vide costretta a ritirare e bruciare tutte le Cedole di maggiore valore e specialmente quelle da lire 45. Rimasero però insolute, nelle tasche dei Mantovani, Cedole per il valore di lire 6.413.680, con grave danno economico di molti cittadini.

Dopo aver precisato che solo la Vedova, fortunatamente, fu in grado di dargli qualche utile delucidazione riguardante il suo incarico, il dr. Scalari espose gli abusi che si commettevano ai danni del pignorante:

- a) Oltre ad apporre, come già vedemmo, sui polizzini di pegno le dizioni «macchiati, tarmati, con buchi, tarme a suo rischio» così che i pignoranti non potevano mai reclamare per gli oggetti di lana impegnati, i feneratori non rispettavano la durata del pegno.
- b) Come i Monti di Pietà, i Monti feneratizi potevano trattenere i pegni per 18 mesi ma, verificandosi che, da ogni Monte, gli incanti erano fatti di sei in sei mesi, dopo la scadenza del pegno, grave danno ne subiva il pignorante per gli interessi che nel frattempo maturavano.
- c) L'abuso più grave era quello degli involti.

Anzitutto, per spese d'involto, si trattenevano non i 10 soldi (eventualmente permessi con la grida del 17 agosto 1762 art. 26) ma lire: 4, 8, 20, 60 ed anche 100 in proporzione delle somme che si anticipavano sui pegni. Come se ciò non bastasse, tale importo lo si aggiungeva al capitale prestato e, sul tutto, si calcolava il 10%.

Inoltre quando il pignorante si presentava per rinnovare un pegno, nel biglietto di rinnovazione venivano aggiunte lire 2 o 3 ed anche più (a seconda dei pegni) alla prima somma. a titolo di nuovo involto, inesistente!

Era del parere, il dr. Scalari, che nemmeno con apposite leggi si sarebbe riusciti ad estirpare tale grave abuso, perche gli ebrei avrebbero fatto pegni nascostamente.

A conferma, si era constatato che proprio in quei giorni, sulla piazza, i pegni di una certa entità si facevano solo nella casa del Montista o degli interessati, senza testimoni, contrattando la usura dell'involto.

A conclusione della sua relazione, il Prefetto Scalari affermò che per eliminare gli abusi si rendeva necessaria l'abolizione dei banchi feneratizi e l'ampliazione del Monte di Pietà, sia come fabbricate ma anche, ed in modo particolare, come capitali da sovvenzionare, abilitandolo pure a ricevere oggetti di vestiario, lana compresa (1).

Arch. Isr., Filza 252 n. 14, Prefettura 13 Piovoso anno 6º Repubb°. cioè 1 febbraio 1798.

Anche il Monte di Pietà venne interpellato circa i propri metodi di pignorazione e sugli inconvenienti e abusi dei banchi.

Oltre agli abusi sopra riportati, due ufficiali del Monte di Pietà, tali Gherardo Cannani e Giacomo Malinguai, con lettera 14 Agghiacciaio 7º Rep.º (4 dicembre 1798) diretta al Commissario del Potere Esecutivo, ricordarono ancora i seguenti:

- a) Praticavano i banchi il tasso del 10% (mentre quello in vigore presso il Monte era del 5%) ed inoltre si calcolavano gli interessi, non in ragione di giorno, ma di mese, calcolando sempre il mese cominciato come mese compiuto.
- b) I banchieri consegnavano spesso monete calanti di peso o a corso alterato, mentre al momento della riscossione esigevano solo monete a corso e peso regolare.
- c) Infine vennero segnalate le irregolarità nel fare gli incanti, la mancanza di avvertimento al pubblico dei giorni nei quali si sarebbero tenuti e la totale inosservanza della Legge che prescriveva di versare «entro 8 giorni dall'incanto» i sopravanzi dei pegni presso il Monte a disposizione dei rispettivi proprietari (1).

Il 19 Nevoso, anno 7° Repubbl.º (8 gennaio 1799) ancora lo Scalari riferiva all'Amministrazione Centrale del Mincio che dalla sua prima relazione, del 1° febbraio 1798, nulla di nuovo era emerso nel frattempo: si doveva quindi pensare che le eventuali lagnanze fossero state portate ai Tribunali e Dicasteri competenti, o che i pignoranti fossero stati amichevolmente tacitati dai banchieri o, cosa più verosimile, che la sua prima relazione comunicata ai banchieri li avesse posti in guardia (2).

Assediata sino da metà aprile dalle truppe del generale austriaco Kray (3) il 28 luglio 1799 Mantova si arrese agli austriaci: ma brevissimo fu il loro governo, perchè con il trattato di pace di Luneville (9 febbraio 1801) ritornarono i francesi ed il 25 gennaio 1802 la Repubblica Cisalpina venne trasformata in Repubblica Italiana.

<sup>(1)</sup> Arch. Isr., Filza 252 n. 14.

<sup>(2)</sup> Arch. Isr., Filza 252 n. 14.

<sup>(3)</sup> Cfr. A. PORTIOLI, op. cit., parte VII, 1882, pag. 41. — Le truppe francesi che presidiavano la città al comando del generale Foissac La Tour, uscirono da Mantova il 30 luglio.

#### REPUBBLICA ITALIANA (28.1.1802 - 18.111.1805)

La consultazione del Bollettino delle Leggi della Repubblica Italiana-Anno I (1) ci ha permesso di scoprire un elemento importantissimo a completamento, e quasi a chiusura, del nostro argomento: la Legge per la Polizia 20 agosto 1802 Anno I e relativo Decreto n. 107 del 27 ottobre 1802 Anno I che dettavano nuove norme per l'esercizio dei «rigattieri» e dei «pignoratari».

Ecco il detto decreto desunto da pag. 407 del «Bollettino» sopra descritto:

« Il Vice-Presidente della Repubblica Italiana, veduto l'art. XI « della Legge 20.VIII.1802 (2).

« decreta

- I Presso le Prefetture incaricate della polizia nei rispetti vi dipartimenti è aperto un registro dei rigattieri e pi gnoratari.
- Questo registro presenta l'indicazione del nome, co gnome, patria, abitazione dell'esercente le suddette pro fessioni, ed il luogo del rispettivo esercizio.
- « II-Chiunque intenda esercitare le suddette professioni è

<sup>(1)</sup> Presso l'Archivio di Stato di Mantova, ediz. « Reale stamperia ». Milano.

<sup>(2)</sup> L'art. XI stabiliva: «Chi esercita il traffico di rigattiere o di dare denaro sopra pegno deve darsi in nota nel termine di giorni 15 alla polizia, che gliene rilascia la licenza. Non l'accorda però a chiunque sarà condannato per titolo di truffe, furto o compra dolosa. Può anche negarla a chi per alcuno di detti titoli venisse dimesso a processo aperto. Chi esercita tali traffici senza la licenza suddetta, incorre la pena di 1 anno di carcere per la prima volta, e di tre anni in caso di recidiva. Restano nel pieno loro vigore le leggi contro le usure, ed altri simili illeciti contratti »: cfr. il Bollettino a pag. 258.

obbligato, nel termine di 10 giorni a contare dalla pub blicazione del presente decreto, d'insinuarsi alle suddette
 Autorità del dipartimento ove dimora, per riportare la
 licenza prescritta dalla Legge.

Le donne non sono esenti da questo obbligo.

~

**(**(

**((** 

((

((

"

**(**(

((

« «

"

"

"

**((** 

**«** 

"

"

"

**«** 

**«** 

**((** 

"

**(**(

"

**(**(

"

**((** 

"

{(

**{**(

« «

« «

ļ!

- III Le licenze non si accordano che dietro le prove di moralità del petente, e sulla produzione delle fedi degli uffici criminali, dalle quali risulti che il petente medesimo non è stato impinto di alcun debito del genere enunciato dalla legge.
- IV-La licenza determina il luogo in cui è permesso esercitare la professione di rigattiere e pignoratario, ed il tempo della di lei durata.
  - V Nessuno può esercitare le professioni stesse in più luoghi. La licenza accordata ad un socio esclude qualunque altro socio dal diritto di domandarla, sebbene per un luogo diverso. Le licenze che si fossero ottenute dalla stessa persona o anche da più individui della stessa società, per l'esercizio della professione, in più luoghi, debbono considerarsi come surrette, e in conseguenza nulle, e come non avvenute.
- VI-Chiunque esercita le dette professioni è obbligato di tenere un registro di carta bollata ben ordinato e regolare, nel quale devono esattamente annotarsi: 1) I singoli contratti di compra-vendita, o di pegno. 2) Glì effetti vendibili, comperati o pignorati. 3) Il nome della persona con cui siasi fatto il contratto rispettivo. 4) La qualità, condizione e luogo d'abitazione delle persone suddette. 5) Il prezzo preciso dedotto in contratto. 6) La qualità e valore degli effetti ricevuti in pegno, o di quelli che si fossero amministrati in luogo di prezzo, quando il medesimo fosse costituito parte in denaro e parte in roba. 7) il giorno preciso, in cui siasi formato il contratto, quello in cui gli sia stata data esecuzione, ed il nome delle persone che siano intervenute nella qualità di mediatori o testimoni tanto al contratto, come all'esecuzione.
- VII La mancanza di alcuno de' suddetti requisiti rende inefficace, e come non avvenuta la licenza per difetto di

>> una condizione essenziale ed intrinseca alla di lei validità. **«** 

- VIII Ogni esercente le suddette professioni è tenuto di pre-**«** sentare il succennato registro, e la licenza accordatagli « ad ogni richiesta della Autorità. ~
- IX-Tutte le licenze che possono essere state in addietro **«** concesse, debbono presentarsi entro il termine prescritto dall'art. II del presente decreto al Prefetto del rispet-**((** tivo dipartimento, per essere a misura de' casi rinnovate **«** in conformità del disposto del medesimo decreto.

((

**((** 

**((** 

**((** 

**((** 

"

((

**((** 

**«** 

((

"

**«** 

((

K

((

**« {**{

((

**«** 

"

~

**«** 

- Trascorso il termine senza che siasi ottenuta la rinnovazione, la licenza precedente sarà di nessun valore.
- X-L'esercizio delle professioni stesse senza il concorso della prescritta licenza, o senza osservare le condizioni necessarie alla di lei validità, rende soggetto l'esercente alle pene espresse nella succennata legge.
- XI Ai Giudici criminali appartiene la dichiarazione forma-(( le delle contravvenzioni, e l'applicazione della pena ne' " casi rispettivi. "
  - Le contravvenzioni stesse sono denunziate agli uffici di polizia i quali, previa la loro verificazione, ne passano la notizia cogli atti relativi ai Giudici suddetti per il compimento delle particolari loro ispezioni.
- XII I commessi ed uffici di polizia sono solleciti di scoprire " le contravvenzioni, che possono commettersi al disposto ~ dalla legge e dal presente decreto, come altresì di de-**((** nunziare le usure, ed altri simili illeciti contratti per (( gli effetti contemplati dall'art. XI della legge. **«** 
  - Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia, ed il Ministro degli affari interni sono rispettivamente incaricati, per quanto spetta a ciascheduno, dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà stampato, inserito nel Bollettino delle Leggi e pubblicato ne' luoghi soliti in tutta la Repubblica.

#### f.to: MELZI

Pel Consigliere Segretario di Stato, il Segretario Centrale della Presidenza Canzoli

Nonostante le più ampie e scrupolose ricerche, nessuna legge siamo riusciti a rintracciare, che espressamente abbia ordinato la chiusura dei banchi (avvenuta poi come vedremo nel 1808) per cui si può senz'altro affermare che quella del 20 agosto 1802 ne fu la causa determinante.

Basti pensare che, essendo l'esercizio del «pignoratario» libero a tutti coloro che fossero in possesso di licenza, veniva per sempre a cessare quella privilegiata condizione di monopolio che per quattro secoli aveva regolato, con grande loro beneficio, l'esercizio del prestito.

La legge 1802, infatti, fu subito avversata dai tre rimasti Montisti ebrei (E. Mondovì, erede Finzi, Ariani per Tuscellina Meletti) e particolarmente per due motivi: obbligo di ritirare la licenza ed obbligo di assoggettare l'esercizio del credito sopra pegno alla sorveglianza della Polizia.

La questione poi della licenza e del relativo pagamento per ottenerla, fu a lungo dibattuta dai Montisti ebrei, tanto che all'inizio della Busta n. 364 (1) abbiamo trovato un biglietto così concepito:

« Le carte riguardanti le lagnanze dei Montisti ebrei per non « essere soggetti al pagamento della Patente come «Regattieri» « (n. 19135 del 1803 e nn. 223-2054-3188 del 1806) sono passate « al «Protocollo Segreto» », protocollo andato però smarrito.

Anche per gli ultimi sei anni troviamo degli episodi, cenni o riferimenti all'attività dei banchi.

Il 6 luglio 1803 Anno II, l'Ufficio di Polizia di Mantova scriveva all'Azienda ebraica per informarla che al Capo - Battaglione d'Artiglieria Italiana, Mazzucchelli, alloggiato in casa Benintendi in Pradella (ove abitava il cittadino Fabio Gonzaga) era accaduto un furto di oggetti d'oro. Nell'ipotesi che quei preziosi avessero potuto essere esitati nel ghetto od impegnati sopra i Monti, il Mazzucchelli offriva rimborso e premio per chi li avesse in breve tempo recuperati (2).

Non mancarono i reclami, come quello indirizzato alla Prefettura il 27 ottobre 1804 dal cittadino Francesco Gazzurelli che,

<sup>(1)</sup> Arch. di Stato di Mantova, Arch. del dipartimento del Mincio. Busta n. 364 « Banchi e Monti ».

<sup>(2)</sup> Arch. Isr., Filza 270 n. 3.

agendo in nome di Luigi Pesci di Castelgoffredo, chiedeva la restituzione dal Montista Mondovì di lire 37 e soldi 10 (1).

Precisava, nella sua protesta, che Luigi Pesci aveva consegnato, a titolo di pegno, sette file di perle al Monte feneratizio Mondovì, sito nel ghetto di Mantova e che per tale pegno gli vennero anticipate lire duecento.

Il ricorrente, alla scadenza, aveva incaricato l'ebreo Salomon Sinigaglia di riscattare il pegno e, con sua grande sorpresa, solo allora osservò che sul biglietto di pegno erano state aggiunte lire 50 che il Pesci pensò di attribuire agli interessi relativi ai 18 mesi prescritti.

Ma la verità era ben diversa, poichè, per levare il pegno, si dovettero sborsare lire 37 e soldi 10 a titolo di frutto!

Presumendo quindi che le 50 lire fossero state aggiunte quali spese d'involto, chiedeva che la Prefettura obbligasse il Mondovì a restituire l'indebito e doloso scosso.

La Prefettura, il 30 ottobre 1804, girò logicamente l'esposto al Prefetto dei Pegni.

Il dr. Scalari, confermando l'onestà del reclamo, (2) segnalò che gli abusi segnalati dal Gazzurelli erano esistiti anche in passato e che mai nessuna Autorità si era interessata a fondo per estirparli! Anzi, per quanto riguardava l'involto, la situazione era peggiorata per i pignoranti perchè le somme che i banchieri contrattavano a titolo d'involto prima di averne accettato il pegno, erano più elevate.

D'altronde, tale condotta era favorita dal fatto che le offerte dei feneratori non sarebbero mai state uguagliate da quelle del Monte di Pietà.

Per le sue ristrettezze economiche il Monte non anticipava. infatti, più della metà del valore del pegno mentre gli ebrei oltrepassavano i 2/3 e talvolta arrivavano sino ai 3/4, in proporzione della facilità di custodia del pegno.

Inoltre, sia pure indirettamente, i banchieri erano aiutati dalla congiuntura del mercato finanziario (contraddistinto da una grande richiesta di denaro) a cui faceva riscontro la mancanza di «numerario» tanto che i capitali privati (secondo voci allora

<sup>(1)</sup> Arch. di Stato di Mantova, Arch. del dipartimento del Mincio, Busta n. 364 « Banchi e Monti ».

<sup>(2)</sup> Idem c. s., 4 novembre 1804, Anno III Rep. It.

correnti) venivano prestati al tasso del 2 e del  $2^{1/2}\%$  al mese: cioè 24-30% annuo!

Nel 1804 (1) Ruggero Conti, figlio del defunto Prefetto e Superiore della Camera dei Pegni dei Monti feneratizi degli ebrei di Mantova e Stato, inoltrò domanda alla Prefettura per succedere, avendone il diritto, al padre Carlo nella carica che egli ricopriva nella regolazione dei Monti ebraici (2): uguale istanza alla Prefettura rivolse sua madre, Cecilia Aldrovandi ved. Conti-

<sup>(1)</sup> Arch. di Stato di Mantova, Arch. del diparto, del Mincio, Busta n. 363.

<sup>(2)</sup> Come già vedemmo era compito del « Regolatore » controllare che i Montisti osservassero esattamente le Leggi e gli Ordini concernenti l'attività feneratizia e che fossero scrupolosamente eseguiti tutti gli atti riguardanti l'interesse dei poveri.

#### UNIONE at REGNO NAPOLEONICO

## Mantova capoluogo del dipartimento del Mincio 18.111.1805 - 6.1V.1814

Della pratica fu incaricato il dr. Luigi Scalari, Interinale Superiore della citata Camera, che il 22 marzo 1805 Anno IV Rep°, in risposta al foglio 18 febbraio del Prefetto del Dipartimento del Mincio di Manfova, comunicò di aver tardato a scrivere perchè la casa d'abitazione della Famiglia Conti, ubicata sul corso di Pradella vicino alla «Porta», aveva subito gravi danni in occasione dell'ultimo bombardamento degli Austro-Russi, tanto che sotto quelle rovine erano rimaste sepolte le carte relative alla Famiglia.

Trasmise quindi sette allegati, costituenti i recapiti e i documenti per i quali la Famiglia Conti aveva derivato il diritto al posto di «Superiore della Camera dei Pegni dei banchieri ebrei». Ecco i documenti:

- All. A) Copia legale del Decreto del 14 agosto 1497 comprovante l'acquisto del titolo a «Prefetto dei Monti feneratizi ebraici» fatto dal nobile Francesco Bellini de' Salvadori per sè, eredi e successori, al prezzo di 700 ducati d'oro.
- All. B) Strumento di concessione del Notaro Tullio Forti del 27 agosto 1612.
- All. C) Rogito del Notaio Avv. Rocca del 31 agosto 1618.
- All. D) Simile del Notaio Cabrini del 26 febbraio 1623.
- All E) Testamento rogato dal Notaio Federico Amadei del 26 luglio 1638.
- All. F' Altro testamento del 31 agosto 1661 del Dr. Notaio agostino Rodolfi.

All. G) Ricorso di Carlo Conti al Duca Ferdinando Carlo ed informazione del M.se Senatore de' Nobili del 5 marzo 1698.

Nel 1806 troviamo un altro indiretto riferimento all'attività dei banchi in occasione di un ricorso presentato alla Prefettura dagli ebrei Samuel Castelletti e Israel Laudadio Norsa.

Era accaduto che il cassiere del Monte di Pietà di Mantova si fosse rifiutato di accettare dei pegni dai suddetti ebrei, bisognosi di denarc per le lore industrie, adducendo che il Monte era stato creato soltanto per aiutare ed «alleviare le pene dei cristiani e non quelle degli ebrei»: pertanto li aveva invitati a rivolgersi ai loro Monti.

Il Regolatore del Monte di Pietà, Gallarati, incaricato il 23 luglio 1806 di prendere cognizione del ricorso, anzitutto ammonì il cassiere e quindi, per lettera, spiegò alla Prefettura che l'accaduto trovava comunque una giustificazione nel fatto che i pegni erano stati accettati in proporzione dell'incasso del giorno precedente e che il poco denaro distribuito tra i primi arrivati, era stato, per la maggior parte, assorbito proprio dagli ebrei.

Non si dovevano quindi dimenticare le accorate lamentele di quei cristiani che, per essere arrivati un poco più tardi, non avevano potuto ottenere neppure un modesto soccorso a causa del monopolio ebraico.

Il Regolatore concluse la sua lunga missiva consigliando di ripristinare le vecchie disposizioni che vietavano agli ebrei di depositare pegni al Monte di Pietà e ciò, almeno, sino al giorno in cui non venissero emanate le richieste provvidenze per una nuova ampliazione del Monte, sì che le difficoltà finanziarie potessero agevolmente essere superate.

Pure essendo trascorsi circa quattro anni dalla legge che disciplinava l'esercizio del prestito su pegno, gli ebrei Montisti non intesero assolutamente adeguarvisi e ritirare la licenza: anzi si rifiutarono di fare pegni in forza degli ordini della Delegazione di Polizia.

Intervenne allora il 20 luglio 1806 il Superiore dei Monti, dr. Luigi Scalari, che già il sette marzo aveva trasmesso alla Prefettura un suo rapporto con allegata una copia della «rimostranza» fatta dai Montisti per l'inconciliabilità delle vecchie discipline (a cui erano stati sino allora soggetti) con quelle prescritte dalla legge 20 agosto 1802 e che, dalla Prefettura, si volevano cumulativamente osservate.

Egli chiese alla Prefettura del Dipartimento del Mincio di far sospendere, da parte della Delegazione di Polizia, le penalità previste contro i Montisti ritenuti dalla stessa refrattari alla legge e pregò di comunicargli se quei Montisti avrebbero potuto continuare (fino alle finali deliberazioni della Prefettura) a ricevere ancora pegni osservando le norme correnti o, se avessero dovuto assolutamente astenersene, forse per la decisa abolizione dei loro Monti (1).

La Prefettura, il 28 luglio 1806, confermò invece quanto aveva già comunicato con l'Ordinanza del 16 gennaio 1806: i Montisti ebrei cioè non potevano esimersi da quanto prescritto dalla legge 1802 e dal relativo ministeriale decreto.

Per il resto, potevano tenere in vigore le precedenti discipline e gli ordini contemplati nella grida del 17 agosto 1762, in quanto le discipline stesse si fossero dimostrate compatibili con i recenti regolamenti (2).

Si arrivò così al 1808, anno di cessazione definitiva dell'attività feneratizia dei banchieri ebrei, cessazione che fu la conseguenza logica e naturale della nuova disciplina e delle nuove restrizioni alle quali i Montisti non avevano voluto assolutamente sottostare, preferendo la chiusura irrevocabile dei loro banchi, tanto più che l'attività feneratizia era ormai ridotta a ben misera cosa!

D'altronde (come già dicemmo) nei documenti consultati non abbiamo trovato alcun editto della Prefettura che ufficialmente decretasse la chiusura dei banchi feneratizi.

La notizia della «cessazione» l'abbiamo invece appresa indirettamente da una «comunicazione» del 6 febbraio 1808, comunicazione che il dr. Luigi Scalari aveva inviata al Prefetto del Dipartimento del Mincio.

Nel documento lo si informava della sua nomina (pervenuta dal Ministro delle Finanze) a «Primo Ufficiale per le Pri-

<sup>(1)</sup> Arch. di Stato di Mantova, Arch. del dipartimento del Mincio, Busta n. 364, « Banchi e Monti ».

<sup>(2)</sup> Idem c. s.

vative e Dazi di Consumo» presso l'Intendenza di Forsi, sede ove avrebbe dovuto trovarsi immancabilmente per il giorno undici.

Per effetto del suo trasferimento (precisava pertanto il dr. Scalari) non avrebbe potuto presenziare — essendo cessati i tre Monti che esistevano sotto le ragioni: Abramo Mondovì, David Vita Ariani per Tuscellina Meletti, Erede Finzi — agli ultimi tre incanti necessari per «asciugare» perfettamente i tre banchi di quei pochi pegni, già scaduti e che ancora vi si trovavano, nè di conseguenza compilare la lista degli eventuali sopravanzi per il loro deposito al Sacro Monte di Pietà e spedire all'occorrenza gli opportuni certificati.

Pregò quindi, in sua vece, di far assistere agli incanti Ruggero Conti, capace, onesto ed integro cittadino (1).

L'11 febbraio 1808 il Regolatore dei Monti, Gallarati, interpellato dalla Prefettura, trasmise il suo parere favorevole alla persona del Ruggero Conti, sia per la sua provata capacità che per il diritto, già acquisito dalla Famiglia sin dal tempo del Marchese Francesco Gonzaga (2).

Per completare l'argomento, diremo ancora che un tentativo fatto quattro anni dopo di ripristinare i vecchi «banchi» sotto forma di « Banca di prestito ad interesse sopra pegni », non ebbe esito felice.

Il 12 luglio 1812 (3) gli ebrei Emanuel Sanson Pavia e Raffael Levi abitanti in Mantova inviarono una supplica a S.E. il Ministro dell'Interno con la quale imploravano di essere autorizzati ad aprire in Mantova una « Banca di prestito ad interesse sopra pegni».

Gli ebrei in parola avrebbero voluto poter favorire i bisognosi perchè l'unico Monte di Pietà che esisteva in città rifiutava gli oggetti di lana e di piccola entità e non in tutti i giorni e in tutte le ore permetteva l'accesso ai pignoranti.

Proposero, quindi, di tenere aperta la Banca tutti i giorni ed in tutte le ore, di tenere in deposito i pegni per un anno e quindi di venderli all'asta pubblica (con l'assistenza di un

<sup>(1)</sup> Arch. di Stato di Mantova, Arch. del dipartimento del Mincio, Busta n. 364, « Banchi e Monti ».

<sup>(2)</sup> Idem c. s.

<sup>(3)</sup> Arch. di Stato di Mantova, Arch. del dipartimento del Mincio, Busta n. 820, « Polizia ».

usciere matricolato) depositando il sopravanzo presso il Monte di Pietà o presso una Cassa Pubblica.

La proposta non venne accolta.

Con lettera del 20 luglio 1813, da Milano, il Consigliere di Stato, Direttore Generale della Polizia ritornò al Prefetto del Dipartimento del Mincio di Mantova la petizione originale invitandolo a significare ai ricorrenti l'inammissibilità della loro istanza «in quanto si scosta dalle generali massime vigenti sui rigattieri, e pignoratari».

\* \*

Ecco dunque l'ultimo documento che conclude le nostre ricerche concernenti i banchi feneratizi ebraici mantovani.

E questa nostra modesta opera vuole essere uno scrupoloso studio di un istituto economico che, nel lungo esercizio della sua particolare funzione creditizia, fornì i mezzi per sostenere e potenziare le attività commerciali e produttive che alimentavano la vita economica del Ducato di Mantova: istituto tanto utile ed indispensabile da sostenere, vittoriosamente, anche la concorrenza del Monte di Pietà.

#### APPENDICE DOCUMENTALE

#### ATTO NOTARILE DEL 19 NOVEMBRE 1601 (1)

#### riquardante

il prestito di 200 scudi d'oro effettuato dal banchiere ebreo mantovano Angelo Sullam Bonaventura al Signor Annibale Comini, da Mantova, con garanzia fideiussoria del Signor Domenico Stanga da Castelbelforte.

In Christi nomine amen anno a nativitate eiusdem millesimo sexingentesimo primo, indictione quartadecima, tempore Serenissimi Principis et Domini Domini Rodulphi divina sibi favente clementia Romanorum Regis Imperatoris electi semper Augusti, die vero lune tertio septembris Mantue et domi habitationis infrascripti de Bonaventura in contrata Monticellorum Alborum (2), presentibus domino Horatio f.q. domini Alexandri Carentii contrate predicte, ac cive Mantue, et teste noto, et idoneo, qui ad delationem mei notarii infrascripti manu eius propria tactis corporaliter scripturis ad Sancta Dei Evangelia iuravit et dixit se bone et clare cognoscere omnes et singulos infrascriptos secum testes et personas omnes inferius nominatas, ac de ispis omnibus et singulis plenam et claram habere notitiam veramque cognitionem, Domino Bartholameo f.q. alterius Bartholamei della Luchina contrate predicte et Domino Alexandro f.q. domini Joannis Baptiste Stelle

<sup>(1)</sup> Arch. Gonz., Arch. Not., Volume del 1601, c. 126.

<sup>(2)</sup> Cfr. F. Amadei, op. cit., Vol. I°, 1954, pag. 651. La « Quinta contrada de' Monticelli Bianchi» — compresa nel primo quartiere denominato «S. Pietro» — corrispondeva alle odierne; piazza Marconi, corso Umberto I, piazza Cavallotti.

contrate Pusterle, (1) omnibus civibus Mantue et habitatoribus ut supra, ac testibus notis et idoneis ad infrascripta omnia, et singula vocatis spezialiterque rogatis.

Ibique deminus Annibal f.g. demini Andree de Cominis civis et fontichenus ac habitator Mantue in contrata Aquile (2) per se et heredes suos, non vi, non metu, nec aliquo alio iuris vel facti enore ductus, sed sponte motuque proprio, ac animo eius bene ad hoc deliberato, ut asseruit, omnique meliori modo, via, iure, forma, omnia et causis, quibus magis melius, validius, et efficatius de iure dici, fieri, et esse potuit, et potest, ac sibi licuit, et licet, ad instantiam petitionem, et requisitionem Domini Angeli f.g. domini Moÿsis Sulam de Bonaventura Hebrei bancherii Mantue contrate Monticellorum Alborum, presentis, stipulantis et acceptantis pro se et eius heredibus, dixit, declaravit, et confessus est se dominum Annibalem Revera et cum effectu, fruisse et esse verum realem, ac legitimum debitorem ipsius domini Angeli in et de scutis ducentum auri a libris sex parvorum Mantue pro totidem per ipsum ab eodem domino Angelo mutuo habitis, et receptis ad rationem banchi foeneraticii, ut apparebat duobus scriptis privatis inter ipsas partes celebratis, altero sub die quartodecimo Aprilis anni millesimi quingentesimi nonagesimi octavi, altero vero sub die vigesimo septimo aprilis anni millesimi quingentesimi nonagesimi noni contra ipsum productis in actis magnifici domini Alexandri Thedoldi notarii hebreorum Mantue, ad quem recurratur. Renuntians exceptioni non sic per eum ut supra facte presentis confessionis, et declarationis et non habitorum et receptorum dictorum denariorum specique future habitionis et receptionis eorumdem, ac exceptioni doli mali qui metus nec causa, actioni in factum condictioni indebiti, sine causa e iniusta non vera aut non legitima causa, omnique alteri suo iuri, legum benefitio, et statutorum auxilio, quibus unque posset aut vellet contra presentem venire confessionem vel presens instrumentum aut in aliquo se defendere

<sup>(1)</sup> Cfr. F. AMADEI, op. cit., Vol. I°, 1954, pag. 655 — La «Prima contrada della Pusterla» faceva parte del quarto quartiere di S. Nicolò. Comprendeva le odierne: piazza Martiri di Belfiore, le vie Principe Amedeo e Acerbi, Porta Pusterla, Viale Risorgimento, via Sauro e via Mazzini.

<sup>(2)</sup> Cfr. F. AMADEI, op. cit., Vol. I°, 1954, pag. 649 — La « Prima contrada dell'Aquila » faceva parte del primo quartiere di S. Pietro. Comprendeva le odierne: via Cavour, vicolo S. Anna, piazza Virgiliana, ponte S. Giorgio, piazza Arche, via Accademia.

vel tueri, et ne aliter dicere valeat, certificatus a me notario infrascripto de viribus et importantia dictarum renuntiarum ad eius plenam et claram intelligentiam.

Quos scutos ducentum ut supra debitos, dictus de Cominis, nec non una cum eo principaliter et in solidum se obligans magnificus dominus Dominicus filius quondam domini Joannis Antonii Stanghei habitator sub Vicariatu Castrorum (1) ibi presens, qui sciens se ad predicta et infrascripta minime teneri, sponte tamen teneri volens, animo novandi totum presens debitum in se, pront novavit, et novat, et se principalem debitorem constituendi, non secus ac si suum proprium, et particulare gereret negotium.

Renuntians prius benefitio novarum et veterum constitutionum de duobus seu pluribus reis debendi, epistole Divi Adriani, excussionisque fiende in bonis alterius correi, ac divisionis debiti, et cedendarum actionum; et quod principalis debitor prius conveniatur quod fideiussor, ordinique Ducali incipienti.

Che quando sarà mossa lite etcetera omnique alteri suo iuri, legum benefitio, et statutorum auxilio, quibus unque posset, aut vellet contra presentem venire obbligationem, vel presens instrumentum, aut in aliquo se defendere vel tueri, et ne aliter dicere valeat, certificatus a me notario infrascripto de viribus et importantia dictarum renuntiarum ad eius plenam et claram intelligentiam per se se et eorum heredes, promiserunt et promittunt dicto domino Angelo presenti scripto et acceptanti pro se et eius heredibus, dare, reddere, et cum effectu restituere eidem domino Angelo vel eius heredibus infra terminum octo dierum proxime futurorum a die presenti incipiendorum, in tot denariis et non in alia re, sine exceptione aliqua iuris vel facti, et sub infra bonorum suorum obligatione.

Renuntiantes in casu non solutionis ut supra termino viginti dierum statuti Mantue, nec non feriis, appellationibus, et rescripsit quibuscumque, volentes etiam teneri ad omnes expensas ordinarias et extraordinarias, ac ad damnda et interesse iuxta ordines Ducales nuper reformatos, ad mercedemque et registrum presentis instrumenti et quod non possint audiri in iuditio, nisi prius presentatis pecuniis per ipsos tunc debitis.

Quem autem de Stanga fideiussorem ante dictum presentem

<sup>(1)</sup> Il Vicariatus Castrorum è l'attuale Castelbelforte.

et acceptantem, eiusque heredes et bona dictus de Cominis per se et ut supra promisit et ut supra conservare indemnem, indemnes et indemnia ac penitus sine damno a fideiussione predicta, cum eisdemmet rinuntiis de quibus supra, et coram eodemmet iudice, sine exceptione ut supra, et sub predicta et infrascripta bonorum suorum obbligatione.

Et predicta omnia et singula suprascripta in presentique instrumento contenta apposita et inserta predicti ut supra obbligati per se et ut supra, dicto domino Angelo presenti et ut supra acceptanti, nec non dictus de Cominis per se et ut supra, dicto de Stanga presenti et ut supra respective, tamen et singula singulis congrue refferendo promiserunt, et promittant perpetuo et omni tempore firma rata et grata habere tenere attendere et observare, et in aliquo non contrafacere nec contravenire per se vel alium seu alios eorum nominibus, aliqua ratione vel causa modo, vel ingenio, de iure, vel de facto, sub pena dupli dictorum denariorum, solemni stipulatione premissa, qua pena soluta vel non semel aut pluries nihilominus presens instrumentum, ac omnia et singula in eo ut supra contenta perpetuo firma maneant atque perdurent, cum reffectione et restitutione cmnium et singulorum damnorum interesse et expensarum litis et extra, et sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum presentium et futurorum.

Et sincere fideliter, et prorsus, inviolabiliter, attendere et observare promiserunt predicta omnia, que clausola habet vim iuramenti iuxta tamen formam et limitationes de quibus in lege municipali anno 1528 edita, de quibus fuerunt a me notario infrascripto certificati, ad eorum plenam et claram intelligentiam.

Et quam clausolam in presenti instrumento apponi voluerunt et mandaverunt ad effectum de quo supra.

Ego Carolus fillus domini Baptiste de Fornariis civis Mantue publicus Imperiali auctoritate notarius, suprascriptis omnibus et singulis presens fui, eaque rogatus scribere publice scripsi solitaque mea cum attestatione hic me subscripsi.

### I BANCHI FENERATIZI NEL TERRITORIO MANTOVANO \*

<sup>\*</sup> Si prende qui in considerazione il territorio dell'attuale provincia di Mantova, cioè sia la parte sottoposta alla Signoria del ramo principale dei Gonzaga, sia quella passata ai vari rami cadetti della famiglia stessa.



#### BIGARELLO

#### — 1495 giugno 11 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 246).

Aronne fu Giuseppe da Pesaro e Bonaventura fu Emanuele suo affittuale, ottengono assoluzione da delitti, crimini, imputazioni, frodi, errori manifesti ed occulti, lievi e gravi e vengono esonerati da tutte le condanne nelle quali siano incorsi, bando o pena che possano essere loro addebitati.

#### — 1495 agosto 18 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 250 v.).

Aronne fu Giuseppe da Pesaro, ottiene conferma dei soliti capitoli fra i quali vengono inserite nuove norme per l'esercizio del credito e la tutela di chi impegna.

#### - 1497 agosto 19 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 27, c. 3).

Bonaiuto, Emanuele e Leuccio del fu Aronne ottengono assoluzione da delitti, crimini, debiti, obbligazioni ed anche profanazioni di immagini sacre (sacrilegio questo giunto a conoscenza dal Marchese ma non provato).

#### — 1507 febbraio 25 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 33. c. 146 v.)

Decreto a favore dell'ebreo Leuccio fu Aronne, per sè e

suoi eredi, per esercitare il prestito.

#### — 1514 settembre 6 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 34, c. 43).

Decreto a favore dell'ebreo Giuseppe Galli fu Isacco da Governolo e suoi eredi per esercitare il prestito in Bigarello, dopo la morte di Aronne, e per l'estrema povertà del di lui figlio Leuccio.

#### - 1540 ottobre 28 -

(Arch. Gonz., Decreti Cardinal Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 41, c. 159).

Capitoli e regole per l'esercizio del prestito a favore dei fratelli Isacco e Vitale Massarani.

#### BORGOFORTE

#### — 1493 maggio 24 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 136 v.).

Tolleranza di aprire un banco — per comodità di quelle popolazioni — a favore di Daniele da Norcia al posto di Graziadio, ebreo che se ne parte.

Daniele da Norcia beneficia di tutti i capitoli concessi agli altri feneratori di Mantova e Stato.

#### — 1495 giugno 11 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 246).

Emanuele fu Bonaventura ottiene assoluzione da delitti, crimini, imputazioni, frodi, errori, manifesti ed occulti, lievi e gravi ed esonero da tutte le condanne nelle quali è incorso, bando o pena che possano essere a lui addebitati.

#### — 1495 agosto 18 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 250 v.).

Conferma di quei capitoli, ove sono state inserite nuove norme per l'esercizio del credito e la tutela di chi impegna, a favore di Emanuele fu Bonaventura.

#### — 1497 agosto 19 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 27, c. 3).

Emanuele fu Bonaventura e Abramo, soci, ottengono assoluzione da delitti, crimini, debiti, obbligazioni ed anche profanazioni di immagini sacre (sacrilegio questo giunto a conoscenza del Marchese, ma non provato).

#### — 1504 giugno 17 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 33, c. 74 v.) Confermando quello che ebbe Daniele, si decreta a favore di Isacco figlio di Daniele da Norcia la concessione di tenere il banco e liberamente esercitare il prestito in Mantova e Borgoforte.

#### — 1514 settembre 5 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 34, c. 42 v.).

Facoltà ad Isacco da Norcia di sostituire quegli ebrei che sin'ora hanno gestito — in suo nome — il banco nel Commissariato di Borgoforte con Graziadio da Norcia: in base ai decreti a lui concessi, egli ha infatti la facoltà di licenziarli e far esercitare il banco a chi gli pare.

#### — 1520 luglio 10 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 35, c. 103).

Conferma dei decreti emanati dai precedenti Principi con la seguente ampliazione: per eventuali errori, i pignoranti dovranno reclamare entro un mese.

Il decreto, che sancisce pure l'assoluzione da qualsiasi delitto commesso nell'esercizio del prestito, è a favore di Angelo Finzi, in luogo di Isacco da Norcia.

#### — 1540 ottobre 28 —

(Arch. Gonz., Decreti Cardinal Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 41, c. 159).

Capitoli e regole per prestare, a favore di Salomone e Abramo da Colonia.

#### — 1541 febbraio 3 —

(Arch. Gonz., Decreti Cardinal Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 41, c. 153).

Salomone ed Abramo da Colonia, abitanti in Viadana, ottengone licenza di acquistare dagli eredi del fu Isacco da Norcia la casa sita nella città di Borgoforte ed i diritti merenti a quel banco, con facoltà di esercitare il prestito o di vendere o di affittare il banco a chiunque, purché di stirpe ebraica.

#### BOZZOLO ( $^{\circ}$ )

#### A) GONZAGA DI MANTOVA:

#### -- 1522 agosto 1 --

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 36, c. 38).

Concessione di privilegi, immunità e capitoli — validi per 15 anni — a favore dei fratelli ebrei Giuseppe, Salomone e Lazzaro figli del fu Moise di Leuccio.

Il tasso è del 25% per gli abitanti del luogo e del 40% per i forestieri.

#### B) GONZAGA DI BOZZOLO:

1) Giulio Cesare Gonzaga (1552-1609), principe di Bozzolo dal 1593 al 1609 (Cfr. Arrivabene G., Monete dei Gonzaga, opera manoscritta nei Documenti D'Arco, n. 177, presso l'Archivio di Stato di Mantova).

#### - 1607 luglio 4 -

(E. Loevinson, op. cit., Tomo  $93^{\circ}$ , n. 186, ottobre-dicembre 1932, pag. 157).

Il Papa Paolo V concede ai fratelli Sansone ed Isacco Cantoni, e a Marco e fratelli Cantoni, loro nipoti, di gestire il banco per 8 anni, con i privilegi dei banchieri ebrei operanti dentro e fuori degli Stati Pontifici.

<sup>(</sup>º) Le carte dell'Archivio dei Dominii di Bozzolo e Sabbioneta (rimasti separati fino al 1703 e in quell'anno passati ai Gonzaga di Mantova) furono malauguratamente mandate al macero nell'anno 1831 (TOREL-LI, L'Archivio Gonzaga, cit., pag. LXXII). E' quindi impossibile ricostruire l'elenco delle concessioni feneratizie di Sabbioneta, Bozzolo e località minori.

2) Scipione Gonzaga (1596-1670), principe di Bozzolo dal 1609 al 1670 (ARRIVABENE, ivi).

## - 1614 maggio 13 -

(E. Løevinson, op. cit., Tomo  $93^{\circ}$ , n. 186, ottobre-dicembre 1932, pag. 158).

Finita la predetta concessione, il Papa Paolo V, conferma ad Isacco Cantoni come pure ai nipoti Marco e fratello Cantoni, di gestire il banco per 8 anni.

## - 1619 ottobre 15 -

(E. Loevinson, op. cit., Tomo 93°, n. 186, ottobre-dicembre 1932, pag. 158).

Isacco, Marco e Lippo Cantoni, soci, ottengono da Papa Paolo V la concessione di gestire il banco per 12 anni.

## — 1633 novembre 3 —

(E. Loevinson, op. cit., Tomo  $93^{\circ}$ , n. 186, ottobre-dicembre 1932, pag. 158).

Il Pontefice Urbano VIII concede ai feneratori Aoria (sic; forse Uria?) e fratelli Ventura nonché a Sansone Cantoni, la proroga, per 12 anni, per gestire tutti assieme un sol banco osservando le regole emanate dal principe di Bozzolo.

## CANNETO

## \_\_ 1512 marzo 26 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 33 c. 279).

Licenza concessa ad Isacco (fu Daniele da Norcia) di erigere il banco feneratizio ed esercitare il prestito su pegno, con proibizione ad altri di esercitare il prestito a usura. Gli si concede pure di sostituire, nel detto banco, Davide da Montalcino.

## — 1520 luglio 10 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 35, c. 103).

Si confermano a Dattilo da Castiglione Mantovano, Pietro (sic) e fratelli — in luogo di Lazzaro da Montalcino — i decreti emanati dai precedenti Principi con la seguente ampliazione: per eventuali errori i pignoranti dovranno reclamare entro un mese.

Si concede pure assoluzione da qualsiasi delitto commesso nell'esercizio del prestito.

#### -- 1531 settembre 1 --

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 39, c. 98 v).

A favore di Leone Sinai da Colonia: concessione per esercitare o far esercitare il prestito su pegno e mutui ad interesse ed erigere il banco feneratizio in Canneto per sè ed eredi con capitoli uguali a quelli dei feneratori extra Mantova.

Potrà anche farsi sostituire dal fratello Raffaele che potrà esercitare, ma sempre in nome di Leone.

# -- 1540 ottobre 28 --

(Arch. Gonz., Decreti Cardinal Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 41, c. 159).

Capitoli per l'esercizio del prestito a favore di Leone da Colonia.

#### — 1557 ottobre 12 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro 45, c. 105 v).

Merlo Greco ottiene la concessione di esercitare il prestito in base ai capitoli già concessi al banchiere Colorni da Governolo.

#### - 1564 aprile 13 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro 46, c. 205 v).

Morto il banchiere Merlo Greco, si concede all'ebreo Emanuele de Carmini, cremonese, di esercitare il prestito nel Castello di Canneto con le modalità di cui al decreto concesso al banchiere Colorni in Governolo.

## - 1567 giugno 13 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 48, c. 84).

Licenza di esercitare il prestito, al 15% all'anno, a favore di Emanuele de Carmini e — alla sua morte — ai figli Raffaele e Michele.

I capitoli sono identici a quelli riguardanti gli ebrei feneratori in Mantova.

A tutti gli altri ebrei è proibito prestare.

# -- 1577 maggio 11 --

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 20).

Concessione a prestare — per 11 anni dal  $1^{\circ}$  gennaio 1576 — al tasso del 15% a favore dei fratelli Raffaele e Michele de Carmini.

#### - 1587 gennaio 29 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 162 v).

Concessione a Raffaele de Carmini dei capitoli e condizio-

ni da osservarsi per esercitare il prestito — per 10 anni — dal 1 $^{\circ}$  gennaio 1587 al tasso del 15%.

Per i forestieri il tasso è del 20%.

#### - 1594 luglio 18 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 300).

Proroga — per 10 anni incominciando dal 1º gennaio 1597 — agli eredi del fu Raffaele e Michele de Carmini della facoltà di prestare nella città di Canneto con le immunità godute dai feneratori di Gazzuolo.

#### - 1605 ottobre 13 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 53, c. 36 v).

Decreto a favore degli eredi del fu Emanuele de Carmini contenente la licenza di esercitare il prestito per altri 10 anni — dal 1° gennaio 1607 — godendo di tutti i privilegi e i benefizii concessi agli altri banchieri.

Dovranno versare 16 ducatoni per le « polizze » e, per la tassa ordinaria, 8 doppie d'oro italiane, alle « calende » di ogni mese.

## - 1616 agosto 1 -

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 115 v).

Leone da Fano e Angelo Sacerdoti, ebrei feneratori di Canneto, ottengono la facoltà di esercitare il prestito per un decennio.

Da una nota a margine del foglio leggiamo che il 15 settembre 1616 fu nominato, socio al loro banco, l'ebreo Prospero Rossena; il 3 aprile 1623 Giuseppe Levi ed il 16 giugno 1625 Leone Norsa.

#### — 1620 febbraio 27 —

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro 54, c. 262).

Si rinnova a favore di Angelo Sacerdoti ed eredi di Leone da Fano la condotta decennale con decorrenza 1º gennaio 1627. Per onoranza e donativo hanno sborsato Lire 1995 e promesso di pagare annualmente 12 doppie d'Italia, per la tassa ordinaria, in rate mensili al principio di ogni mese e 19 ducatoni per i bollettini.

# CASALOLDO

# — 1515 gennaio 24 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 34, c. 59 v).

Concessione di licenza all'ebreo Salomone di prestare su pegno con obbligo di uniformarsi alle norme ed ai privilegi concessi ai banchieri di Mantova.

\_\_\_\_

# CASALROMANO

# — 1515 gennaio 24 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 34, c. 59 v).

Concessione di licenza all'ebreo Salomone di prestare su pegno in base alle norme e ai privilegi concessi ai banchieri di Mantova.

# CASTELBELFORTE

# - 1520 gennaio 24 -

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 35, c. 33 v).

Conferma del Decreto 19 dicembre 1519 a favore di Moise da Quistello e Gabriele suo socio e loro fattori, per esercitare il banco nel paese dei « Castelli » e conferma di farsi sostituire, nell'esercizio del banco, da Viviano da Asola, con un socio.

# CASTELDARIO

## - 1514 agosto 25 -

(Arch. Gonz. Decreti Francesco II, libro n. 34, c. 42 v).

Licenza a favore di Moise (fu Abramo da Quistello) con un socio e fattori, per esercitare il prestito.

# — 1520 luglio 10 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 35, c. 103).

Conferma ai feneratori Sampora e Morello, compagni, dei decreti emanati dai precedenti Principi con la seguente ampliazione: per eventuali errori i pignoranti dovranno reclamare entro un mese. Vi si contempla pure l'assoluzione da qualsiasi delitto commesso nell'esercizio del prestito.

#### - 1530 febbraio 19 -

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 38, c. 277).

Concessione a Sansone Isaia Massarani di farsi sostituire, per 4 o 5 anni, nell'esercizio del prestito ad usura da Moise fu Leone Trabotti. Quanto sopra a causa dell'estrema sua povertà e conseguente mancanza di denaro per i molti debiti contratti.

#### — 1540 ottobre 28 —

(Arch. Gonz., Decreti Cardinale Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 41, c. 159).

Capitoli per l'esercizio del prestito a favore dei fratelli Isacco e Vitale Massarani.

# CASTELGOFFREDO

## A) GONZAGA DI CASTELGOFFREDO:

Marchese Alfonso Gonzaga (m. 1592)

- 1558 maggio 20 -

(Arch. Gonz., Busta n. 3890).

Decreto del Marchese Alfonso, di Castelgoffredo, contenente i capitoli rilasciati a Jacob e Prospero da Norcia (del fu Adeodato) (1) eredi e successori per gestire il banco in Castelgoffredo, per 10 anni.

Il tasso è del 20% per i terrieri e del 30% per i forestieri.

## B) GONZAGA DI MANTOVA:

#### — 1603 gennaio 21 —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, tibro n. 52, c. 251 v).

Proroga a favore di Moise da Norcia di esercitare il prestito per i prossimi 10 anni con gli stessi capitoli, privilegi, grazie, ed immunità con un versamento annuo, all'erario, di 50 ducatoni.

## — 1612 aprile 4 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco IV, libro n. 54, c. 1).

Moise da Norcia ottiene licenza di esercitare il prestito ed esportare granaglie con le forme previste nelle concessio-

<sup>(1)</sup> Cfr. BONFIGLIO FRANCESCO, Notizie Storiche di Castelgoffredo, Brescia, 1922, pag. 135 e segg. Il banco di prestito era sorto sin dal 1468 ed allora era gestito da Leone ebreo e fratello.

ni fatte agli abitanti di Castelgoffredo. Una nota a margine del decreto dice: « Sono stati nominati compagni nel banco di Castelgoffredo dagli eredi del fu Moise da Norcia: Isacco Finzi e messer Moise Levi ».

## - 1621 ottobre 28 -

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 200 v).

Licenza a favore dei fratelli Davide, Isacco e Leone da Norcia, eredi del fu Moise da Norcia di prestare per un decennio — dal 22 gennaio 1623 — in Castelgoffredo. Per tassa ordinaria dovranno versare 50 ducatoni al principio di ogni anno.

# CASTELLUCCHIO

## — 1493 giugno 4 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 137 v). Graziadio Finzi ottiene licenza di esercitare il prestito, per comodità ed a richiesta degli abitanti di Castellucchio, rispettando i capitoli degli altri feneratori di Mantova e Dominio.

## — 1495 giugno 11 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 246).

Salvatore fu Graziadio Finzi ottiene assoluzione da delitti, crimini, imputazioni, frodi, errori manifesti ed occulti, lievi e gravi e viene assolto da tutte le condanne nelle quali è incorso, bando o pena che possano essere stati a lui addebitati.

#### — 1495 agosto 18 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 250 v). I fratelli Salvatore e Angelo fu Graziadio Finzi ottengono conferma dei soliti capitoli, ma vi vengono inserite nuove norme per l'esercizio del credito e la tutela di chi impegna.

#### — 1540 ottobre 28 —

(Arch. Gonz., Decreti Cardinale Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 41, c. 159).

Capitoli e regole per l'esercizio del prestito a favore di Salomone Emanuele Finzi.

## — 1545 settembre 5 —

(Arch. Gonz., Decreti Cardinal Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 42, c. 139 v).

Salomone Emanuele Finzi ottiene licenza di rinunciare al diritto di esercitare il banco a favore di Samuele da Meldola e socio, con i medesimi diritti, comodità, privilegi ed oneri.

#### - 1557 ottobre 30 --

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 45, c. 109).

Concessione a Simone Sacerdoti di erigere un banco feneratizio in Castellucchio coi modi e le forme contenuti nel Decreto concesso a Salomone Colorni per Governolo, riportato nel libro n. 45, c. 103 v, ottobre 12, 1557.

## - 1562 giugno 25 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro 46, c. 138 v).

Conferma a Simone Sacerdoti di proseguire nel diritto di esercitare il banco feneratizio al tasso del  $17^{1/2}\%$  con proibizione a tutti gli altri di prestare.

## - 1565 aprile 26 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 48, c. 3).

Licenza a Simone Sacerdoti e ad Abramo da Colonia di esercitare il prestito al  $17^{1}/_{2}\%$ , con proibizione a tutti gli altri di prestare.

## — 1577 maggio 11 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 20).

Concessione a favore di Abramo da Colonia di prestare — per 11 anni dal 1° gennaio 1576 — al tasso del 15%.

# CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

#### GONZAGA DI CASTIGLIONE

1) Francesco Gonzaga (1577-1616), Signore di Castiglione dal 1593 al 1616 (Arrighi G.B., Storia di Castiglione delle Stiviere, Vol. 1°, Mantova, 1853, pag. 116-127).

## — 1598 marzo 27 —

(E. Loevinson, op. cit., Tomo 93°, n. 186, ottobre-dicembre 1932, pag. 162).

Il Papa Clemente VIII concede a Marco Levi di gestire il banco per 6 anni.

#### — 1615 gennaio 16 —

(E. Loevinson, op. cit., Tomo 93°, n. 186, ottobre-dicembre 1932, pag. 162).

Concessione del Papa Paolo V a favore del banchiere Moise Levi della durata di 8 anni con i privilegi dei banchieri ebrei dentro e fuori gli Stati Pontifici.

2) Luigi (1610-1636), Signore di Castiglione dal 1616 al 1636, sotto la tutela, dal 1616 al 1621, dello zio Cristierno Gonzaga, dal 1621 al 20 gennaio 1628 della cugina Gridonia Gonzaga (Arrighi, IVI).

## — 1627 agosto 28 —

(E. Loevinson, op. cit., Tomo  $93^{\circ}$ , n. 186, ottobre-dicembre 1932, pag. 162).

Il Papa Urbano VIII concede a Salomone Bordolano di gestire il banco, per 10 anni, secondo le regole accordate dal Principe.

# CASTIGLIONE MANTOVANO

## - 1490 luglio 23 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 23 v).

Facoltà di esercitare il prestito concessa a Bonaventura fu Abramo da Provenza.

## - 1495 febbraio 15 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 220).

A favore dei fratelli Moise e Isacco e figli del fu Simone da Fano al presente feneratori in Villimpenta: facoltà di trasferirsi con le loro famiglie in Castiglione Mantovano e facoltà di esercitare il prestito e banco con le regole, usi e costumi degli altri feneratori ebrei che hanno banchi nel Dominio e nella città di Mantova.

## - 1495 giugno 11 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 246).

Moise, Isacco e Giuseppe fu Samuele da Meldola ottengono assoluzione da delitti, crimini, imputazioni, frodi, errori manifesti ed occulti, lievi e gravi con esonero da tutte le condanne nelle quali siano incorsi, bando o pena che possano essere stati loro addebitati.

## — **1495** agosto 18 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 250 v).

Moise e Isacco fu Simone da Meldola ottengono conferma dei solifi capitoli, ma vi vengono inserite nuove norme per l'esercizio del credito e la tutela di chi impegna.

# — 1497 agosto 19 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 27, c. 3).

Bezalello e Sullam figli di Bonaventura ottengono assoluzione da delitti, crimini, debiti, obbligazioni e anche profanazioni di immagini sacre (sacrilegio questo giunto a conoscenza del Marchese, ma non provato).

#### — 1517 novembre 6 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 34, c. 168).

Licenza ad Isacco fu Simone da Fano perché possa — costrettovi dalla sua estrema povertà — cedere il suo banco feneratizio, che gestiva sin dal 1495, a suo cognato Dattilo fu Giuseppe da Modena.

#### — 1526 novembre 3 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 38, c. 24).

Si concede a Dattilo fu Isacco da Modena di cedere il suo banco all'ebreo Davide fu Fais da Marcaria od anche ad altri ebrei.

#### — 1540 ottobre 28 —

(Arch. Gonz., Decreti Cardinal Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 41, c. 159).

Capitoli e regole per l'esercizio del prestito a favore di Dattilo da Modena.

#### - 1557 ottobre 19 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 45, c. 105 v).

Capitoli a favore dei fratelli Simone e Giuseppe di Dattilo da Castiglione per esercitare il prestito.

I capitoli sono simili a quelli concessi il 12 ottobre 1557 a Colorni, feneratore in Governolo.

#### - 1558 ottobre 29 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo. libro n. 45, c. 200).

Permesso a favore di Cagim Cases per esercitare il banco feneratizio, in luogo di Simone e Giuseppe da Modena che non intendono più esercitarlo. Il tasso sarà del 15% all'anno ed i capitoli saranno simili a quelli degli ebrei feneratori di Mantova.

# — 1574 giugno 2 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 47, c. 50).

Concessione a favore di Carissima e Lucina, figlie minori del fu Cagim Cases, e loro procuratori e soci di esercitare il prestito al 15%.

Nel giorno di Natale dovranno pagare 12 nummi d'oro come per i feneratori di Quistello e si proibisce a chiunque altro di prestare.

# — 1577 maggio 11 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 20).

Concessione a favore di Carissima e Lucina Cases e 1000 procuratori di prestare al 15% per anni 11 dal 1º gennaio 1576.

# CAVRIANA

#### - 1540 ottobre 28 -

(Arch. Gonz., Decreti Cardinal Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 41 c. 159).

Capitoli e regole per prestare a favore di Abramo da Rodigo.

## - 1541 aprile 22 -

(Arch. Gonz., Decreti Cardinal Ercole Reggente di Francescò III, libro n. 41, c. 182).

Avendo già Abramo da Rodigo il diritto di esercitare per metà il prestito nella città di Cavriana, gli si concede di acquistare dai figli del defunto Isacco da Meldola l'altra metà dei diritti.

## -- 1577 maggio 11 --

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 20).

Concessione a prestare — per 11 anni dal 1 $^{\circ}$  gennaio 1576 al tasso del 15% — a favore di Giuseppe da Civitavecchia.

## - 1580 febbraio 10 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 73 v).

Approvazione di concessione per esercitare il prestito a favore dei fratelli Zaccaria, Sabbato e Leone ebrei, figli ed eredi del fu Giuseppe da Civitavecchia.

Dovranno versare un'onoranza di 25 nummi d'oro.

## - 1587 gennaio 29 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 162 v).

Capitoli e condizioni da osservarsi per esercitare il prestito per 10 anni, dal  $1^\circ$  gennaio 1587, al tasso del 15% e del 20% per i forestieri, a favore di Leone da Civitavecchia.

#### - 1593 dicembre 23 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 263 v).

Leone da Civitavecchia ottiene la concessione di privilegi ed immunità, per anni 10, dal 1° gennaio 1597 simili a quelli dei feneratori di Gazzuolo.

Per censo e tassa ordinaria dovrà versare alla Camera Ducale 35 scudi d'oro in oro (è qui compresa anche la quota-parte per gestire il banco in Goito e Volta).

Per sovvenire la sua famiglia, potrà acquistare case per abitazione e condurre in affitto, sempre per la durata della concessione, terre e possessioni sino alla somma di 500 scudi d'affitto.

#### -- 1598 giugno 2 --

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 52, c. 72 v).

Licenza a favore di Leone da Civitavecchia di alienare la metà parte della taverna in Goito ai fratelli ebrei Moise, Daniele e Vitale Melli, suoi soci, con esborso di 25 ducatoni.

#### - 1605 ottobre 13 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro 53, c. 20 v).

Concessione a favore di Leone da Civitavecchia e Davide Milio, soci, di esercitare il prestito per un decennio — dal 1º gennaio 1607 — con relativi soliti capitoli per loro, eredi, soci, agenti e successori.

Per tassa ordinaria dovranno versare 20 doppie d'oro italiane al mese ed inoltre 18 ducati all'anno per i bollettini (è qui compresa la quota-parte per gestire il banco in Goito e Volta).

## -- 1626 febbraio 27 --

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 275 v). Rinnovo della condotta decennale, con decorrenza  $1^\circ$  gennaio 1627, a favore di Abramo Senigallia, fratelli e nipoti, Simon Melli ed eredi di Leone di Balma da Fano, banchieri in Volta, Cavriana e Goito che hanno sborsato lire 5.343 e promesso di pagare, per l'annua tassa, doppie 25 e, per i bollettini, 22 ducatoni.

# CERESARA

## - 1518 febbraio 6 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 34, c. 173 v).

Licenza di erigere un banco a favore degli ebrei Leuccio e Aronne ed eredi da Ceresara, con i patti, capitoli, modi e norme degli ebrei feneratori di Mantova.

#### - 1546 ottobre 25 -

(Arch. Gonz., Decreti Cardinal Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 42, c. 187).

A favore di Isacco da Norcia: licenza di assumere un socio per esercitare il prestito.

# — 1560 luglio 20 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 46, c. 44 v).

A favore di Angelo da Guastalla ebreo: licenza di erigere il banco feneratizio ed esercitare con le modalità contemplate nel decreto concesso al feneratore Colorni in Governolo.

# DOSOLO

#### — 1558 luglio 1 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, Busta n. 3991).

Concessione ai fratelli Leone, Angelo e Lazzaro ebrei da Cologna (= da Colonia) — congiuntamente o disgiuntamente — ed a Giuseppe da Cologna (= da Colonia) loro compagno di erigere il banco feneratizio e prestare per 14 anni dal 1° luglio 1558 a tutto il 1572.

Potranno prestare denari e ogni altra cosa a chiunque sia « su pegni » che « senza pegni », sopra « pubbliche o private scritture » o su « semplice parola ».

Pagheranno ogni anno, per onoranza, 12 ducati sino al 1572.

## — 1577 maggio 11 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 20).

Concessione di prestare, per 11 anni ad iniziare dal 1° gennaio 1576 ed al tasso del 15%, a favore Marco Grassetto.

## — 1587 maggio 21 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 169 v).

Licenza concessa ai fratelli Bonaiuto, Angelo e Graziadio Finzi per esercitare il prestito.

L'onoranza è di 25 nummi d'oro.

#### - 1589 novembre 11 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 59 v).

Approvazione di concessione di esercitare il prestito a favore dei predetti fratelli.

Anche l'onoranza è confermata in 25 nummi d'oro.

## — 1594 luglio 18 —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 302 v).

I fratelli Bonaiuto, Angelo e Graziadio Finzi ottengono una proroga di altri dieci anni, dal 1º gennaio 1597, del diritto di prestare con le stesse immunità.

E' sufficiente che nel territorio abitino due di loro con le famiglie: non sono obbligati ad abitarvi tutti.

## — 1605 ottobre 13 —

(Arch. Gonz. Decreti Vincenzo I, libro n. 53, c. 22 v).

A favore di Angelo, Graziadio e Bonaiuto Finzi è concessa la licenza di esercitare il prestito per altri 10 anni per loro, eredi, soci, agenti e successori, con gli stessi capitoli, privilegi, immunità, grazie, concessi nel precedente decreto.

La tassa ordinaria è di 28 doppie d'oro italiane al mese e, per i bollettini, verseranno 29 ducatoni (è qui compresa la quota-parte per gestire il banco di Gazzuolo).

#### — 1609 novembre 13 —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 53, c. 195).

Concessione ai fratelli Graziadio e Bonaiuto Finzi di alienare la loro taverna feneratizia ai figli di Giuseppe da Fano ebrei.

# GAZZUOLO

## A) GONZAGA DI BOZZOLO (Marchesi di Gazzuolo):

Federico Gonzaga (m. 1570).

## — 1566 gennaio 13 —

(Arch. Gonz., Busta n. 3390).

Federico Gonzaga — Marchese di Gazzuolo (1) — con un decreto di 51 « capitoli » concede la facoltà all'ebreo Sansone Finzi, feneratore in Gazzuolo e non più capace di lavorare a causa della sua tarda età, di cedere il banco e la gestione al figlio Salomone, figlioli, eredi, compagni, soci, impiegati suoi.

Il decreto vale per 10 anni.

Si precisa che Sansone aveva comperato il banco da Giuseppe e Moise Levi ed aveva iniziato la sua attività con pubblico decreto del Principe Carlo Gonzaga.

#### Il tasso è:

per i terrieri: sopra pegni:	20%
» » » : senza pegni:	25%
per i forestieri: per qualsiasi importo, con	
o senza pegno:	40%
L'onoranza ordinaria è di 18 scudi d'oro l'ai	nno.

<sup>(1)</sup> Storia di Gazolo e suo Marchesato, del SAC. DOMENICO BER-GAMASCHI, 1883, Casalmaggiore, pag. 88.

# B) GONZAGA DI MANTOVA:

#### — 1571 febbraio 5 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 48, c. 255 v).

Si concede licenza all'ebreo Salomone Finzi di tenere il banco e « argentariam facere ».

## - 1575 luglio 1 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 5 v).

Concessione ai figli del fu Salomone Finzi: Bonaiuto, Angelo e Graziadio di esercitare il prestito con versamento di 25 nummi d'oro all'anno, per 10 anni, cominciando dal 1° gennaio 1576.

#### - 1577 maggio 11 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 20).

Concessione a prestare per 11 anni, iniziati il primo gennaio 1576, al 15% all'anno a: Bonaiuto, Angelo e Graziadio Finzi.

#### - 1583 marzo 24 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 113 v).

Approvazione ad esercitare il prestito per altri 10 anni — dal 1º gennaio 1586 — con un'onoranza di 25 nummi d'oro a favore di Bonaiuto, Angelo e Graziadio Finzi.

#### - 1589 novembre 27 ----

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 59 v).

Approvazione della concessione di esercitare il prestito nella città di Gazzuolo e nel Municipio di Dosolo a favore dei fratelli Finzi.

#### - 1590 novembre 2 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 158 v).

Licenza a favore dei fratelli ebrei Moise, Isacco, Dolce Almagiati di esercitare il prestito — per 10 anni — alle stesse condizioni già godute dai fratelli Finzi.

L'onoranza è di 25 nummi d'oro.

# - 1594 luglio 18 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 302 v).

Proroga per altri 10 anni — dal 1º gennaio 1597 — a favore degli ebrei feneratori: Bonaiuto, Angelo e Graziadio Finzi del diritto di prestare con le stesse immunità. Non sono obbligati ad abitare tutti nel territorio: basta che vi abitino in due con le loro famiglie.

#### — 1605 ottobre 13 —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 53, c. 22 v).

Licenza di esercitare il prestito — per altri 10 anni — a favore dei predetti Finzi, loro eredi, soci, agenti, successori con gli stessi capitoli, privilegi, immunità, grazie del precedente decreto.

Per tassa ordinaria verseranno 28 doppie-oro italiane al mese e 29 ducatoni per le polizze.

#### — 1609 novembre 13 —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 53, c. 195).

Concessione a Bonaiuto e Graziadio Finzi di alienare la loro taverna feneratizia ai figli di Giuseppe da Fano, ebrei.

#### - 1620 febbraio 27 --

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 262).

Rinnovo condotta decennale con decorrenza 1º gennaio 1627 a favore dei fratelli Angelo e Gabriele Guastalla che hanno sborsato lire 1.900 e promesso di pagare 10 doppie d'Italia per l'annua tassa e ducatoni 15,2/3 per i bollettini.

## GOITO

# — 1519 giugno 3 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 34, c. 224),

A favore di Moise ebreo da Castellazzo e figli Giacomo, Michele Vita e Giuseppe, per gestire un banco.

# — 1527 luglio 18 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 38, c. 61).

Essendo morto il padre Moise, si conferma ai figli la concessione di esercitare il prestito per 10 anni o di farsi sostituire.

## — 1527 settembre 11 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 38, c. 65 v).

In relazione al decreto precedente, Simone Salomone di Leuccio ottiene di sostituire i fratelli ebrei da Castellazzo ed esercitare il prestito in Goito per 10 anni, dal 18 luglio 1527.

#### - 1533 novembre 12 -

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 39, c. 270 v).

Il Decreto conferma ad Abramo da Rovigo, abitante in Volta ed a Sara vedova di Isacco da Meldola, soci ebrei, di esercitare il prestito o il banco nel Castello di Goito, subentrando ai fratelli da Castellazzo.

#### — 1540 ottobre 28 —

(Arch. Gonz., Decreti Card. Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 41, c. 159).

Capitoli e regole per prestare a favore di Abramo da Rodigo.

## - 1541 aprile 22 -

(Arch. Gonz., Decreti Card. Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 41, c. 182).

Si concede ad Abramo da Rodigo (avendo già il diritto di esercitare per metà il prestito nelle città di Cavriana, Goito e Volta) di acquistare per sè ed eredi da Sara, moglie del defunto Isacco da Meldola, l'altra metà dei diritti su Goito e Volta e, dai figli del fu Isacco, la metà dei diritti su Cavriana.

#### — 1545 novembre 19 —

(Arch. Gonz., Decreti Card. Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 42, c. 147).

Si conferma ad Abramo da Rovigo il diritto di esercitare il prestito perchè gli abitanti sono tutti soddisfatti.

## — 1577 maggio 11 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 20).

Concessione a prestare — per 11 anni — dal  $1^{\circ}$  gennaio 1576 al tasso del 15% a favore Giuseppe da Civitavecchia.

## - 1580 febbraio 10 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 73 v).

Approvazione di concessione di esercitare il prestito a favore dei fratelli Zaccaria, Sabbato e Leone figli ed eredi del fu Giuseppe da Civitavecchia, versando un'onoranza di 25 nummi d'oro.

## — 1587 gennaio 29 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 162 v).

Capitoli e condizioni da osservarsi per esercitare il prestito — per 10 anni dal 1º gennaio 1587 — a favore di Leone da Civitavecchia.

Il tasso è del 15% e, per i forestieri, è del 20%.

#### — 1593 dicembre 23 —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 263 v).

Concessione di privilegi ed immunità per anni 10 - dal

1º gennaio 1597 — simili a quelli dei feneratori di Gazzuolo a favore di Leone da Civitavecchia.

Per censo e tassa ordinaria dovramo versare alla Camera Ducale 35 scudi d'oro in oro.

Per sovvenire la sua famiglia potrà acquistare case per abitazione e condurre in affitto — sempre per la durata della concessione — terre e possessioni sino alla somma di 500 scudi di affitto.

## — 1598 giugno 2 —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 52, c. 72 v).

Si concede licenza a Leone da Civitavecchia di alienare metà parte della taverna ai fratelli ebrei Moise, Daniele e Vitale Melli suoi soci, con esborso di 25 ducatoni.

#### — 1605 ottobre 13 —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 53, c. 20 v).

Concessione a Leone da Civitavecchia ed a Davide Milio, soci, di esercitare il prestito per un decennio, dal 1º gennaio 1607, con relativi soliti capitoli per loro, eredi, soci, agenti e successori.

Per tassa ordinaria dovranno versare 20 doppie d'oro italiane al mese ed inoltre 18 ducatoni all'anno per i bollettini.

#### — 1605 ottobre 29 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 53, c. 63 v).

Facoltà a Davide Milio e Leone da Civitavecchia di vendere panni di lana di qualunque genere, per un decennio.

#### — 1626 febbraio 27 —

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 275 v).

Rinnovo della condotta decennale con decorrenza 1º gennaio 1627 a favore Abramo Senigallia, fratelli e nipoti, Simon Melli ed eredi di Leone di Balma da Fano banchieri in Cavriana, Goito e Volta che hanno sborsato lire 5.343 e promesso di pagare, per l'annua tassa, doppie 25 e, per i bollettini, 22 ducatoni.

# GONZAGA

## - 1495 giugno 11 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro 24, c. 246).

Moise fu Saul e altro Moise fu Vitale, soci, ottengono assoluzione da delitti, crimini, imputazioni, frodi, errori manifesti ed occulti, lievi e gravi, esonerandoli da tutte le condanne nelle quali siano incorsi, bandi o pene che possanc essere stati loro addebitati.

#### — 1495 agosto 18 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 250 v). I suddetti ottengono conferma dei soliti capitoli; tuttavia vi vengono inserite nuove norme per l'esercizio del credito e la tutela di chi impegna.

#### — 1535 novembre 10 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 40, c. 90 v).

Conferma all'ebrea Ricca, figlia del fu Vitale Rabeni, di esercitare il banco, dopo la morte del padre, per 7 anni dal 15 dicembre 1535 e, parimenti, di affittarlo liberamente a chi crede e specialmente all'ebreo Salomone da Argenta per lo stesso periodo e con le stesse forme e privilegi già concessi al padre.

## - 1540 ottobre 28 -

(Arch. Gonz., Decreti Card. Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 41, c. 159).

Capitoli e regole per prestare a favore di Salomone da Argenta al posto di Ricca fu Vitale Rabeni.

## — 1543 marzo 1 —

(Arch. Gonz., Decreti Card. Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 42, c. 7).

Decreto a favore di Moise di Leuccio da Rivarolo e Aronne da Pesaro, ebrei tutori di Ricca figlia del fu Vitale Rabeni ai quali si concede di locare il banco feneratizio a Salomone Finzi.

#### - 1557 dicembre 9 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 45, c. 110).

Concessione ad Aronne da Pesaro di erigere un banco feneratizio.

I relativi capitoli sono identici a quelli concessi al feneratore Colorni in Governolo.

## — 1563 febbraio 1 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 46, c. 157 v).

A favore di Jona, Lazzaro e Pedael eredi di Aronne da Pesaro, si concede licenza di proseguire nello esercizio del prestito al 15%, proibendo a tutti gli altri di prestare.

## — 1577 maggio 11 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 20).

Concessione a prestare, per 11 anni dal 1º gennaio 1576, al tasso del 15% a favore di Jona, Lazzaro e Pedael figli del fu Aronne da Pesaro.

#### — 1581 gennaio 3 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 84 v)..

Licenza ai suddetti fratelli di assumere soci per esercitare il loro ufficio di prestatori, con versamento di 25 nummi d'oro.

## — 1587 gennaio 29 —

(Arch. Gonz. Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 162 v).

Capitoli e condizioni da osservarsi per esercifare il prestito per 10 anni — dal  $1^{\circ}$  gennaio 1587 — al tasso del 15% e del 20% per i forestieri a favore di Jona e di Lazzaro figli del fu Aronne da Pesaro.

#### — 1594 febbraio 11 —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 275).

Si concedono a Pedael e Leone da Pesaro i privilegi e le immunità godute dai feneratori di Gazzuolo, per anni 10 a partire dal  $1^{\circ}$  gennaio 1597.

Ogni anno dovranno versare alla Camera Ducale 25 scudi d'oro in oro.

Per sovvenire le loro famiglie potranno acquistare case per abitazione e condurre in affitto — sempre per la durata della concessione — terre e possessioni sino alla somma di 500 scudi d'affitto.

#### - 1605 ottobre 13 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 53, c. 24 v).

Tolleranza per anni 10 a favore di Fedele e di Jona da Pesaro e di Moise Milio e per i loro soci, agenti, eredi e successori.

Per tassa ordinaria dovranno versare 15 doppie d'oro italiane alle « calende » di ogni mese e 16 ducatoni per i polizzini.

## — 1616 agosto 1 —

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 124).

Licenza a favore dei feneratori ebrei: Giuseppe e Zaccaria Melli, per un decennio a partire dal primo gennaio 1617.

Per tassa ordinaria verseranno 17 doppie auree italiane al mese e 16 ducatoni per i bollettini.

#### — 1620 febbraio 27 —

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 275 v).

Rinnovo condotta decennale con decorrenza 1º gennaio 1627 a Giuseppe Melli banchiere in Gonzaga e Reggiolo che ha sborsato lire 2.422 e promesso doppie 16 per l'annua tassa e ducatoni 16 per i bollettini.

## GOVERNOLO

## — 1480 dicembre 16 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico I, libro n. 21, c. 16 v).

Il Decreto contiene la remissione delle pene nelle quali era incorso un gruppo d'ebrei per detenzione di libri ed opuscoli proibiti ad uso orazioni contro la religione cristiana, con preciso ammonimento a non più ricadervi. Troviamo — tra essi — anche un banchiere: Moise fu Leuccio da Padova col suo fattore e socio nel banco di prestito in Governolo.

## — 1495 giugno 11 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 246).

Leuccio e Isacco fu Moise ottengono assoluzione da delitti, crimini, imputazioni, frodi, errori manifesti ed occulti, lievi e gravi e vengono esonerati e liberati da tutte le condanne nelle quali siano incorsi e da quelle pene che possano essere state loro inflitte.

## — 1495 agosto 18 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 250 v).

Leuccio ed Isacco fu Moise Galli ottengono conferma dei soliti capitoli ma ancora vi vengono inserite nuove norme per l'esercizio del prestito e per la tutela di chi impegna.

#### - 1497 agosto 19 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 27, c. 3).

Leuccio e Isacco del fu Moise ottengono assoluzione da

delitti, crimini, debiti, obbligazioni e profanazioni di immagini sacre (sacrilegio questo giunto all'orecchio del Marchese ma non provato) e ottengono l'assicurazione che nessuno potrà procedere minimamente contro di loro.

# — 1505 maggio 9 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 33, c. 97).

I fratelli Isacco e Leuccio del fu Moise Galli, ebrei, ottengono di acquistare una casa in Governolo ed esercitarvi il prestito.

#### -- 1533 marzo 1 --

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 39, c. 219).

Emanuele fu Giuseppe Galli, cede a Benedetto fu Calman di Casalmaggiore e suoi eredi, i diritti, i pegni e l'esercizio del banco feneratizio.

Vende anche la casa per 200 scudi d'oro in oro.

#### - 1534 novembre 15 -

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 40, c. 24 v).

Benedetto da Casalmaggiore cede la casa ed il banco con relativi diritti agli eredi del fu Isacco da Norcia.

#### -- 1540 ottobre 28 --

(Arch. Gonz., Decreti Card. Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 41, c. 159).

Capitoli e regole per prestare a favore degli eredi di Isacco da Norcia, e, per loro, Isacco de Notte.

#### - 1557 ottobre 12 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 45, c. 103 v).

Si concede a Salomone da Colorno (1) di erigere il banco feneratizio e di esercitare il prestito su pegno e mutuare « sub usuris » al 15% all'anno con i patti e capitoli degli ebrei feneratori mantovani, capitoli che vengono inseriti nel decreto perchè non si dica di non conoscerli.

<sup>(1)</sup> COLORNO = è un comune della provincia di Parma.

## - 1569 marzo 29 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 48, c. 186).

Salomone Colorni, che ha altre attività in Mantova, cede la licenza di esercitare il prestito al 15% nel Castello di Governolo a Moise Galli, ebreo.

# — 1577 maggio 11 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 20).

Concessione a prestare per 11 anni, dal 1º gennaio 1576, al tasso del 15% a favore di Moise Galli.

## - 1587 gennaio 29 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 162 v)

Capitoli e condizioni da osservarsi per esercitare il prestito per 10 anni dal primo gennaio 1587, al tasso del 15% e per i forestieri del 20% a favore di Leone, Elia e Dattilo, eredi del fu Moise Galli.

#### — 1589 novembre 27 —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 59 v).

Elia Galli e Leone e Dattilo, suoi nipoti, ottengono licenza di comprare una casa nel Municipio di Governolo ed ivi esercitare il prestito ed erigere la Sinagoga.

#### - 1593 settembre 24 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 255 v).

Concessione dei privilegi ed immunità per 10 anni dal 1° gennaio 1597 simili a quelli goduti dai feneratori di Gazzuolo a Elia, Leone e Dattilo Galli.

Dal 1597 — al principio di ogni anno e per 10 anni — pagheranno per censo e tassa ordinaria alla Camera Ducale 15 doppie di Spagna.

Per sovvenire alle necessità delle loro famiglie, potranno acquistare case per abitazione e condurre in affitto (sempre per la durata della vecchia e nuova condotta) terre e possessioni sino alla somma di 500 scudi d'affitto.

## - 1605 ottobre 13 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 53, c. 29 v).

Proroga, a favore dei îratelli Leone e Dattilo Galli, della concessione di esercitare il prestito — per 10 anni dal primo gennaio 1607 — con relativi capitoli per loro, eredi, soci, agenti e successori.

# — 1616 agosto 1 —

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 120 v).

Licenza di prestare, per un decennio, a favore di Abramo e Zipora Portaleone, eredi di Leone e Dattilo Galli.

# — 1619 luglio 19 —

(Arch. Gonz., Busta n. 3010 «Commissioni»).

Aronne Sullam e fratelli ebrei avendo ottenuto dal Duca Ferdinando il Decreto di acquistare da Gentila Galli e marito la metà delle loro ragioni e della condotta del banco di Governolo, e godere dei privilegi e grazie, dovranno pagare la metà della solita onoranza.

#### — 1620 febbraic 27 —

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 262).

Rinnovo della condotta decennale — con decorrenza 1° gennaio 1627 — a favore Michele Vita, Aronne Sullam e fratello, Abramo e Zipora Portaleone banchieri in Governolo e Villimpenta che hanno sborsato lire 6.365 e promesso, per tassa annuale, doppie 28 e, per i bollettini, 25 ducatoni.

#### — **1649** agosto 30 —

(Arch. Gonz., Carlo II, Busta n. 3010 « Commissioni »).

Con riferimento alla grazia concessa da S. A. Carlo II con Commissione Ducale del 10 aprile 1649 ad Anselmo Vivanti ebreo, si dichiara che essa si intende conferita alle persone nominate dal Vivanti e cioè: Emanuele Montalbotti, Sara Norsa Montalbotti e Zaccaria Vivanti eredi e successori.

Questi potranno esercitare il banco senza obbligo di tenerlo aperto, osservando per il rimanente le solite norme e privilegi.

# — 1664 luglio 24 —

(Arch. Gonz., Decreti Carlo II, libro n. 59, c. 117 v).

Concessione a favore di Angelo Corinaldi ebreo di esercitare il prestito per un decennio con decorrenza immediata.

# MARCARIA

#### — 1442 marzo 5 —

(Arch. Gonz., Decreti Gianfrancesco, libro n. 10, c. 28).

Si concede a Salomone del fu Davide di Sicilia ebreo ed ai suoi soci di abitare e negoziare nel Distretto di Marcaria, applicando nei prestiti un tasso non superiore al 40% ("denarios octo mantuanos pro qualibet libra"). Godranno di ampia libertà religiosa, esenzioni fiscali e facilitazioni solite.

# — 1455 gennaio 16 —

(Arch. Gonz., Decreti Lodovico, libro n. 13, c. 161 v).

Emanuele del fu Bonaventura da Urbino, Abramo suo figlio, e Angelo suo genero da Monselice che per lungo tempo hanno abitato in Mantova, sono autorizzati, a loro richiesta, ad abitare in Marcaria e suo territorio ed ivi esercitare il prestito al 25%.

# — 1493 marzo 12 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24 c. 119 v). Emanuele fu Daule (sic) da Ascoli potrà liberamente esercitare il prestito con la forma ed i capitoli degli altri ebrei.

### — 1493 settembre 26 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 150).

Emanuele da Ascoli viene assolto da quelle condanne in cui possa essere incorso perchè non a conoscenza degli ordini emanati.

#### — 1495 marzo 6 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 223 v).

Giuseppe detto Fais del fu Salomone da Pieve di Sacco\*\* figli ed eredi ottengono sia il permesso di abitare in Marcaria con la famiglia sia i capitoli per prestare al 25% al posto di Emanuele che ha rinunciato al banco.

# — 1495 aprile 1 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 228).

L'ebreo Fais feneratore ottiene di liberamente prestare denaro come già facevano gli altri ebrei: anche ai forestieri.

Ai cremonesi ed ai bresciani potrà prestare sopra panni (panni interi e pezze).

# — 1495 giugno 11 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 246).

Fais fu Salomone ed Emanuele da Ascoli ottengono assoluzione da delitti, crimini, imputazioni, frodi, errori manifesti ed occulti, lievi e gravi e l'esonero da tutte quelle condanne nelle quali siano incorsi, bando e pena che possano essere loro inflitti.

# — 1495 agosto 18 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 250 v).

Fais del fu Salomone ottiene conferma dei soliti capitoli in cui vengono inserite nuove norme per l'esercizio del credito e la tutela di chi impegna.

#### — 1497 agosto 19 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 27, c. 3).

Fais fu Salomone ed Emanuele da Ascoli ottengono assoluzione da delitti, crimini, debiti, obbligazioni ed anche dalle profanazioni di immagini sacre (sacrilegio questo giunto a conoscenza del Marchese ma non provato).

#### — 1511 ottobre 25 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 33, c. 265 v).

A richiesta e a beneficio della comunità di Marcaria si concede a Giuseppe e fratello ebrei del fu Moise di Leuccio da Rivarolo di abitare in Marcaria ed esercitare il banco e prestare liberamente.

#### - 1540 ottobre 28 -

(Arch. Gonz., Decreti Card. Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 41, c. 159).

Capitoli e regole per l'esercizio del prestito a favore dei fratelli Giuseppe e Lazzaro di Leuccio.

# — 1557 ottobre 30 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 45, c. 109).

Concessione, a favore di Simone Sacerdoti, di erigere un banco feneratizio e di prestare coi modi e con le forme contenute nel Decreto concesso a Salomone Colorni il 12 ottobre 1557.

### — 1562 giugno 25 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 46, c. 138 v).

Conferma a favore di Simone Sacerdoti di proseguire nel diritto di esercitare il banco feneratizio al 17½%, proibendo a tutti gli altri di prestare.

#### — 1565 aprile 26 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 48, c. 3).

Licenza a favore di Abramo da Colonia e Simone Sacerdoti per esercitare il prestito al  $17\frac{1}{2}\%$ , proibendo a tutti gli altri di prestare.

# — 1577 maggio 11 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 20).

Concessione a prestare per 11 anni, dal primo gennaio 1576, al tasso del 15% a favore di Abramo da Colonia.

### MARIANA

# - 1495 giugno 11 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 246).

Lazzaro germanico ottiene assoluzione da delitti, crimini, errori e viene esonerato da tutte le condanne nelle quali è incorso.

# - 1495 agosto 18 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 250 v).

Concessione di capitoli a Lazzaro germanico: vengono inserite nuove norme per l'esercizio del prestito e la tutela di chi impegna.

### — 1497 agosto 19 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 27, c. 3).

Lazzaro germanico ottiene assoluzione da delitti, crimini, debiti, obbligazioni ed anche profanazioni di immagini sacre (sacrilegio questo giunto a conoscenza del Marchese ma non provato).

#### - 1503 dicembre 20 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 33, c. 61).

Decreto a favore di Lazzaro tedesco, con la conferma dei capitoli per ecercitare il banco pubblico per i suoi figli ed eredi, con le stesse modalità del passato; potrà tenere anche un compagno.

#### - 1518 ottobre 16 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 34, c. 195 v).

Si concede a Davide fu Lazzaro tedesco ebreo, da Mariana, di esercitare il banco feneratizio con gli stessi capitoli già concessi al padre.

#### - 1526 febbraio 28 --

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 37, c. 195 v).

Davide ottiene assoluzione da qualunque imputazione relativa all'esercizio del prestito e la conferma di acquistare immobili per un valore massimo di 250 ducati. Lo si autorizza pure ad accettare granaglie, dai suoi debitori, in cambio del denaro.

#### — 1530 giugno 18 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 39, c. 9).

Si concede a Benedetto de Cafina (sic) ebreo da Casalmaggiore di sub-affittare il bance che egli ha in affitto da Davide, ad Abramo fu Simone da Rocchetta che potrà così esercitare con i privilegi ed immunità riservati a Benedetto.

### - 1533 novembre 24 -

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 39, c. 272 v)

Si concede ad Abramo da Rocchetta di acquistare dagli eredi del fu Davide tutti i diritti che gli stessi hanno di esercitare il banco feneratizio nei Castelli di Mariana e Redondesco e paesi e luoghi soggetti ai detti Castelli con i relativi privilegi, immunità e comodità.

Gli si concede pure la facoltà di avere un socio nel banco ed inoltre di comprare o vendere casa o case in Mariana o permutarle purchè non eccedano il valore di 150 ducati d'oro.

#### — 1538 agosto 30 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 40, c, 272).

Si concede ad Abramo di Rocchetta di vendere e rinun-

ciare a Giuseppe da Colonia ebreo la casa ed il banco con tutti i diritti.

### - 1540 ottobre 28 --

(Arch. Gonz., Decreti Card. Ercole Reggente di Francesco III, tibro n. 41, c. 159).

Capitoli e regole per l'esercizio del prestito a favore di Giuseppe da Colonia.

# - 1542 gennaio 20 -

(Arch. Gonz., Decreti Card. Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 41, c. 240).

Giuseppe da Colonia ottiene licenza di affittare il banco e la casa a Jacob Finzi da Reggio che potrà gestire il banco con gli stessi privilegi concessi a Giuseppe.

\_\_\_\_\_

# MEDOLE

— 1491 giugno 21 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 41). Abramo fu Simone da Piacenza ottiene di gestire il banco ed il prestito.

# OSTIGLIA

# - 1446 novembre 12 -

(Arch. Gonz., Decreti Lodovico, libro n. 11, c. 311 v).

Angelo del fu Beniamino da Perugia e Leone suo figlio ebrei, ottengono licenza di abitare in Ostiglia e mutuare a non più del 40%.

Nessuno altro potrà mutuare.

### - 1455 gennaio 22 -

(Arch. Gonz., Decreti Lodovico, libro n. 13, c. 162).

Jacob e Isacco figli del fu Musetto da Revere ottengono licenza di abitare ed esercitare in Ostiglia al 25%.

### - 1509 gennaio 19 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 33, c. 198 v).

Facoltà a Leone del fu Moise Trabotti Gallico di prestare con relativi capitoli e convenzioni. Il tasso è del 25% dentro il Comune di Ostiglia e per «tutta la potestaria», del 30% fuori della «potestaria».

## - 1519 dicembre 5 -

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 34, c. 294).

Licenza, a favore dei fratelli Moise e Giuseppe fu Emanuele, ebrei da Revere, di erigere, tenere ed esercitare il banco feneratizio proibendo espressamente a tutti gli altri di prestare in Ostiglia e nel raggio di 5 miglia dalla parte al di qua del Po, sotto pena di 100 ducati ai contravventori.

### - 1520 gennaio 19 -

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro 35, c. 26 v).

Assoluzione a favore Leone Trabotti e liberazione della accusa mossagli di avere esercitato il prestito senza licenza.

Contemporaneamente gli si concede, per il futuro, di esercitare il prestito con tutti quei privilegi goduti dai feneratori e banchieri del Vicariato di Revere.

# --- 1529 maggio 29 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 38, c. 219 v).

Conferma ai fratelli Moise e Giuseppe e poi agli altri eredi del fu Giuseppe e loro agenti dei capitoli per esercitare il prestito in Ostiglia per un altro decennio con i precedenti capitoli e con quelli dei feneratori della città e del Dominio Mantovano.

### - 1539 gennaio 28 -

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 41, c. 8 v).

Moise e Samuele ottengono la proroga per esercitare fi prestito per altri 10 anni.

#### - 1540 ottobre 28 -

(Arch. Gonz., Decreti Card. Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 41, c. 159).

Capitoli e regole per prestare a favore di Moise da Revere.

#### — 1565 ottobre 16 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 48, c. 15).

Cagim Massarani e Isaia di Leone Massarani ottengono licenza di esercitare il prestito al 15%.

#### — 1573 gennaio 4 —

(Arch. Isr., libro A).

Decreto del Duca Guglielmo a favore di Salomone Levi

con il quale lo assolve penalmente per avere — contro i decreti — percepito maggior frutto.

### — 1577 maggio 11 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 20).

Concessione a prestare per 11 anni, dal 1º gennaio 1576, al tasso del 15% a favore di Cagim e Isaia Massarani.

# - 1587 gennaio 29 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 162 v).

Capitoli e condizioni da osservarsi per esercitare il prestito per anni  $10\,$  dal  $1^{\circ}$  gennaio  $1587\,$  al tasso del  $15\%\,$  e del  $20\%\,$  per i forestieri a favore di Isaia Massarani.

#### - 1594 febbraio 11 -

(Arch. Gonz. Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 272 v).

Isaia Massarani ottiene la concessione di privilegi ed immunità, simili a quelli dei feneratori di Gazzuolo, per anni 10 dal 1º gennaio 1597 con versamento alla Camera Ducale di 45 scudi d'oro in oro.

Per sovvenire alla sua famiglia potrà acquistare case per abitazione e condurre in affitto, sempre per la durata della concessione, terre e possessioni sino alla somma annua di 500 scudi d'affitto.

#### - 1605 ottobre 13 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 53, c. 34 v).

Il Decreto è a favore dei fratelli Jacob, Anselmo, Graziadio, Crescino e Salomone nipoti ed eredi del fu Isaia Massarani.

Si concede loro di esercitare il prestito per altri 10 anni dal 1º gennaio 1607.

Per tassa ordinaria dovranno versare 20 doppie d'oro italiane al mese e ducatoni 20 per le polizze.

Una nota posta a margine del Decreto rende noto che il 29 ottobre 1606 sono stati nominati per compagni: Abramo e nipote da Norcia e Isaia e fratelli Massarani.

# — 1616 agosto 1 —

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 121 v).

Lazzaro Graziadio e fratelli da Norcia ottengono licenza di fenerare per altri 10 anni, dal primo febbraio 1617. La tassa ordinaria è di 30 doppie d'oro italiane alle calende di ogni mese e 20 ducatoni dovranno versare per i bollettini.

# - 1639 giugno 4 -

(Arch. Gonz., Decreti Duchessa Maria Reggente di Carlo II, libro n. 57, c. 55 v).

Aronne e fratelli Melli ebrei ottengono licenza di esercitare il prestito nei luoghi suddetti per altri 10 anni.

# POMPONESCO

#### A) GONZAGA DI MANTOVA:

#### — 1558 luglio 1 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, Busta n. 3391).

Concessione ai fratelli Leone, Angelo e Lazzaro ebrei da Cologna, (= da Colonia) congiuntamente o disgiuntamente, ed a Giuseppe da Cologna (= da Colonia) lo**ro** compagno di erigere il banco feneratizio e prestare per 14 anni dal 1º luglio 1558 a tutto il 1572.

Potranno prestare denari e ogni altra cosa a chiunque, sia « su pegni » che « su semplice parola » e « sopra pubbliche o private scritture ».

Pagheranno ogni anno, per onoranza, 12 ducati sino al 1572.

#### B) GONZAGA PRINCIPI DI BOZZOLO:

### 1) Giulio Cesare Gonzaga (1552-1609)

# - 1607 luglio 4 —

(E. LOEVINSON, op. cit., Tomo 94°, n. 188, aprile-giugno 1933, pag. 172).

Il Papa Paolo V concede ai fratelli Sansone e Isacco Cantoni e nipoti Marco e fratelli Cantoni di gestire il banco per altri 8 anni con i privilegi dei banchieri ebrei dentro e fuori degli Stati Pontifici.

# 2) Scipione Gonzaga (1596-1670)

# - 1618 febbraic 8 -

(E. Loevinson, op. cit., Tomo 94°, n. 188, aprile-giugno 1933, pag. 172).

Concessione del Pontefice Paolo V di gestire il banco per 5 anni, a partire dal 5 luglio 1615, a favore di Sansone Cantoni e suoi figli ed eredì.

# — 1619 ottobre 15 —

(E. Loevinson, op. cit., Tomo 94°, n. 188, aprile-giugno 1933, pag. 172).

Concessione del Pontefice Paolo V di gestire il banco per 12 anni accordata a Sansone Cantoni e suoi figli ed eredi.

#### — 1633 novembre 3 —

(E. Loevinson, op. cit.,  $Tomo 94^{\circ}$ , n. 188, aprile-giugno 1933, <math>pag. 172).

Il Papa Urbano VIII concede una proroga di 12 anni in favore dei feneratori Ventura e Sansone Cantoni, soci.

# PORTO MANTOVANO

### —1557 ottobre 1 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 45, c. 109).

Concessione a favore di Raffaele da Vigevano per erigere il banco feneratizio ed esercitare il prestito nel borgo di Porte Mantovano per il decennio prossimo venturo coi modi e con le forme contenuti nel Decreto concesso a Salomone Colorni banchiere di Governolo, sotto la data del 12 ottobre 1557.

# QUISTELLO

# - 1439 maggio 13 -

(Arch. Gonz., Decreti Gianfrancesco, libro n. 8, c. 302 v).

Angelo di Beniamino e suoi soci ebrei ottengono il permesso di abitare in Quistello ed ivi negoziare e prestare al tasso massimo del 40%.

#### — 1446 novembre 12 —

(Arch. Gonz., Decreti Lodovico, libro n. 11, c. 311 v).

Angelo del fu Beniamino da Perugia e Leone suo figlio e loro fattori ottengono licenza di abitare e mutuare a non più di otto piccoli mantovani per lira al mese (cioè al 40%). A nessun altro è permesso di mutuare.

ø

# — 1495 giugno 11 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 246).

Abramo fu Isacco Finzi, Abramo e Guglielmo fu maestro Crescimbene ottengono assoluzione da delitti, crimini, imputazioni, frodi, errori manifesti ed occulti, lievi e gravi e vengono esonerati da tutte le condanne nelle quali siano incorsi, bandi e pene che possano essere stati loro addebitati.

### - 1495 agosto 18 ---

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24 c. 250 v).

Abramo del fu maestro Crescimbene ottiene conferma dei soliti capitoli in cui vengono inserite nuove norme per l'eserczio del credito e la tutela di chi impegna.

### - 1497 agosto 19 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 27, c. 3)

Abramo e Guglielmo del fu Crescimbene ottengono assoluzione da delitti, crimini, debiti, obbligazioni ed anche per profanazioni di immagini sacre (sacrilegio questo giunto a conoscenza del Marchese ma non provato).

Nessuno potrà procedere minimamente contro di loro.

#### — 1502 settembre 28 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 33, c. 21).

Licenza a favore di Abramo e fratello Graziadio fu Emanuele da Norcia di esercitare il prestito in Quistello per comodità di quegli abitanti e comperare la casa ove già esisteva il banco di Moise, Crescimbene ed Aronne figli del fu Abramo da Longiano (1), costretti a chiuderlo per l'estrema loro povertà.

#### — 1520 marzo 6 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 35, c. 66 v)

Abramo da Norcia ottiene licenza di assumere come socio Isacco Daniele da Norcia.

#### - 1529 dicembre 20 -

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 38, c. 184 v).

A Graziadio fu Emanuele da Norcia si concede di assumere, essendo nei giorni scorsi morto Isacco suo socio e consanguineo, altro socio o vendere o affittare il banco. Chi subentra gestirà il banco alle stesse condizioni e privilegi di Graziadio.

### - 1530 luglio 1 -

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 39, c. 31).

Nonostante le proibizioni di carattere generale, si concede ai fratelli Moise, Jacob, e Salomone fu Isacco da

<sup>(1)</sup> Longiano: dal latino « Lontianum ».

Norcia di acquistare beni immobiliari, in città e Dominio Mantovano, di qualsiasi specie e prezzo.

Si concede pure agli stessi ed a Stella, Graziosa, Speranza eredi del fu Graziadio da Norcia di vendere le case del banco di Quistello con facoltà di rinunciare ad esercitare il prestito.

### — 1534 dicembre 1 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 40, c. 20 v).

Si concede agli eredi del fu Isacco da Norcia di alienare a Bonaventura fu Graziadio Galli, banchiere in Quistello, per sè ed eredi, le case site in Quistello e si ordina di rinunciare a quei diritti cha gli stessi eredi conservano sul banco di Quistello e su quello di S. Benedetto.

Il Bonaventura potrà esercitare i due banchi o farli esercitare con tutti i privilegi, comodità ed onori\* relativi al banco.

#### — 1540 ottobre 28 —

(Arch. Gonz., Decreti Cardinal Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 41, c. 159).

Capitoli e regole per prestare a favore del feneratore Bonaventura Galli.

#### - 1557 ottobre 12 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 45, c. 109).

Si concede ai fratelli Davide e Graziadio Galli di erigere un banco feneratizio e gestirlo coi modi e con le forme contenuti nel Decreto concesso a Salomone Colorni banchiere in Governolo il 12 ottobre 1557.

#### - 1561 agosto 27 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 46 c. 92 v).

I fratelli Davide e Graziadio Galli, impediti da legittime cause, ottengono di cedere i diritti inerenti al loro banco a Lazzaro Montalbotti, che potrà esercitare il prestito al tasso del 15%.

<sup>\*</sup> per errore invece di oneri

# - 1572 agosto 17 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 48, c. 280).

Licenza concessa a Ventura, Jacob, Isacco e Sforza ebrei figli del fu Lazzaro Montalbotti di gestire il banco in Quistello per i prossimi 20 anni per loro, figli, successori, procuratori, soci, alle stesse condizioni applicate a Lazzaro.

Il Decreto comanda inoltre che sia somministrata pronta e sommaria giustizia e che non siano in qualunque modo disturbati nè essi, nè le loro famiglie.

# — 1577 maggio 11 —

(Arch. Gonz. Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 20).

Concessione a prestare per 11 anni dal  $1^{\circ}$  gennaio 1576 al tasso del 15%, a favore di Ventura, Jacob, Isacco e Sforza Montalbotti, loro figli, successori e procuratori.

# - 1587 gennaio 29 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 162 v).

Capitoli e condizioni da osservarsi al fine di esercitare il prestito per 10 anni dal 1° gennaio 1587 al tasso del 15% e del 20% per i forestieri, a favore di Leone, Isacco, Sforza Montalbotti, loro figli, successori e procuratori.

#### — 1592 gennaio 30 —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I. libro n. 51, c. 209).

Approvazione di concessione di esercitare il prestito, per i prossimi 20 anni, a favore di Ventura, Jacob, Isacco, Sforza ebrei figli del fu Lazzaro Montalbotti per loro, figli, successori, procuratori e loro soci.

Le condizioni sono le medesime contemplate nel Decreto concesso a Lazzaro.

# - 1605 ottobre 13 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 53, c. 56).

Si concede al feneratore Jacob fu Leone Montalbotti di prestare per un decennio, dal 1º gennaio 1607, con i relativi capitoli per sè, eredi, soci, agenti.

La tassa ordinaria è di 13 doppie-oro italiane alle calende di ogni mese e di 14 ducatoni all'anno per i bollettini.

# - 1616 agosto 1 -

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 128 v).

Jacob Montalbotti ottiene la licenza di prestare per un decennio.

La tassa ordinaria è di 14 doppie d'oro italiane e quella per i bollettini di 15 ducatoni.

Una nota a margine del Decreto dice: "Addì 16 ottobre 1616 furono nominati eredi con legge e beneficio d'inventario del detto Jacob: Emanuele e Lazzaro Montalbotti suoi cugini".

#### - 1620 febbraic 27 --

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 275 v).

Rinnovo della condotta decennale con decorrenza 1° gennaio 1627 a favore di Emanuele ed eredi di Lazzaro Montalbotti banchieri in Quistello e S. Benedetto i quali versano lire 3.040 e promettono doppie 19 per l'annua tassa e ducatoni 20 per i bollettini.

### — 1649 agosto 30 —

(Arch. Gonz., Busta n. 3010 « Commissioni »).

Con riferimento alla grazia concessa da S.A. Carlo II, con Commissione Ducale del 10 aprile 1649, ad Anselmo Vivanti ebreo, si dichiara che tale grazia si intende conferita alle persone nominate da Anselmo Vivanti e cioè: Emanuele Montalbotti, Sara Norsa Montalbotti e Zaccaria Vivanti, eredi e successori.

Questi potranno esercitare il banco anche senza obbligo di tenerlo aperto, osservando per il rimanente le solite norme e privilegi.

# REDONDESCO

#### - 1533 novembre 24 -

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 39, c. 272 v).

Si concede ad Abramo fu Simone da Rocchetta banchiere in Mariana di acquistare dagli eredi del fu Davide ebrei da Mariana, tutti i diritti che gli stessi conservano al fine di esercitare il banco feneratizio nei Castelli di Mariana e Redondesco e paesi e luoghi soggetti ai detti Castelli con i relativi privilegi, immunità e comodità. Si concede anche la facoltà di avere un socio nel detto banco

### — 1538 agosto 30 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 40, c. 272).

Si concede ad Abramo da Rocchetta di vendere e rinunciare a Giuseppe da Colonia, ebreo, la casa e il banco, con tutti i diritti.

#### - 1540 ottobre 28 -

(Arch. Gonz., Decreti Card. Ercole Reggente di Francesco II, libro n. 41, c. 159).

Capitoli e regole per l'esercizio del prestito a favore di Giuseppe da Colonia.

# — 1577 maggio 11 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 20).

Concessione a prestare per 11 anni — dal  $1^{\circ}$  gennaio 1576 — al tasso del 15% a favore dei fratelli Raffaele e Michele de Carmini.

# - 1587 gennaio 29 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 162 v). Capitoli e condizioni da osservarsi per esercitare il prestito per 10 anni dal 1° gennaio 1587 al tasso del 15% e del 20%, per i forestieri, a favore di Raffaele de Carmini.

#### — 1591 luglio 17 —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 192). Si concede ad Isacco Almagiati ebreo di assumere in società — per esercitare il prestito — Abramo Montalbotti.

### — 1601 luglio 18 —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 52, c. 189).

Proroga, ad Abramo Montalbotti ebreo, di esercitare il prestito per un decennio.

L'onoranza è di 25 nummi d'oro e, per i bollettini, dovrà versare 16 ducatoni.

#### - 1605 ottobre 13 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 53, c. 60).

Licenza di esercitare il prestito per altri 10 anni, da 1° gennaio 1607, a favore dell'ebreo Abramo Montalbotti, con i soliti capitoli, grazie ed oneri.

Per la tassa ordinaria pagherà 17 doppie-oro italiane e 18 ducatoni per le polizze.

#### - 1616 agosto 1 —

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 126).

I fratelli Emanuele e Lazzaro Montalbotti ottengono la licenza di prestare per un decennio.

La tassa è di 18 nummi d'oro e, per i bollettini, verseranno 18 d'ucatoni.

#### — 1626 febbraio 27 —

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 277).

Rinnovo della condotta decennale, con decorrenza 1º gennaio 1627, a favore dei fratelli Daniele, Isacco e Leone da Norcia che hanno versato lire 3.040 e promesso di pagare doppie 19 per l'annua tassa e 19 ducatoni per i bollettini.

# REVERE

### - 1386 febbraio 21 -

(Arch. Gonz., copia nel decreto 24 luglio 1408, libro dei decreti n. 1, c. 65).

Si concede a Beniamino di Musetto da Perugia di abitare con la famiglia, residente in parte a Ferrara ed in parte altrove, a Revere ed ivi aprire un banco di prestito su pegno, dietro pagamento dell'annua tassa di 3 ducati. (1)

### — 1408 luglio 24 —

(Arch. Gonz., Decreti Gianfrancesco, libro n. 1, c. 65).

Gianfrancesco Gonzaga conferma a Beniamino di Musetto da Perugia la concessione di cui sopra.

# - 1437 gennaio 29 —

(Arch. Gonz., Decreti Gianfrancesco, libro n. 8, c. 98). Musetto, figlio de fu Beniamino ebreo, ottiene il permesso per sè e famiglia di abitare in Revere e di prestare al tasso del 40%.

# - 1455 gennaio 22 -

(Arch. Gonz., Decreti Lodovico, libro n. 13, c. 162).

Jacob e Isacco figli del fu Musetto da Revere ottengono di abitare ed esercitare il prestito al tasso del 25% all'anno.

<sup>(1)</sup> Cfr. V. COLORNI, Prestito ebraico, etc., cit., pagg. 45-46. Precisa l'Autore che l'originale di questo decreto è andato perduto al pari di tutti gli altri anteriori al 1407. La sua copia integrale la si ha però nel decreto confermativo, emanato da Gianfrancesco Gonzaga il 24 luglio 1408 (Arch. Gonz., libro dei decreti n. 1, c. 65).

# - 1491 maggio 27 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 38 v).

Davide, Emanuele, Samuele, e inoltre Giuseppe figlio di Davide, ebrei da Revere, ottengono assoluzione se, nel dare o nel ricevere, abbiano spacciato monete false o di minor valore: incorreranno solamente nel pagamento del doppio

### - 1495 giugno 11 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 246).

Davide, Emanuele e Samuele figli del fu Isacco ottengono assoluzione da delitti, crimini, imputazioni, frodi, errori manifesti ed occulti, lievi e gravi e vengono esonerati da tutte le condanne nelle quali siano incorsi, bandi e pene che possano essere stati loro addebitati.

# - 1495 agosto 18 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 250 v)

Davide ed Emanuele figli di Isacco ottengono conferma
dei soliti capitoli ove poi vengono inserite nuove norme
per l'esercizio del credito e la tutela di chi impegna.

### — 1497 agosto 19 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 27, c. 3).

Assoluzione da delitti, crimini, debiti, obbligazioni e anche da profanazioni di immagini sacre (sacrilegio questo giunto a conoscenza del Marchese ma non provato) a favore di Davide, Emanuele e Samuele figli del fu Isacco.

#### — 1499 novembre 26 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 32, c. 102).

Con questo decreto Davide ed Emanuele fu Isacco potranno mettere all'asta i pegni sul posto, senza essere obbligati a portarli a Mantova.

### — 1500 gennaio 3 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 27, c. 268)

Il decreto è a favore di Davide e di Emanuele fu Isacco da

Revere. Si confermano loro, per un decennio, le convenzioni e i capitoli stipulati sin dall'anno 1458 con Giacomo e Isacco i quali per molti anni gestirono il banco.

Il tasso è del: 25% per gli abitanti del Vicariato.

: 35% per gli abitanti fuori del Vicariato.

: 20% per i pegni da 16 soldi in giù.

#### — 1504 ottobre 24 ---

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 33, c. 82 v).

Licenza di esercitare il prestito nella fortezza di Revere a favore di Giuseppe Bellino, ebreo, al quale si concede di associarsi a Moise e figli da S. Felice, non avendo più capitali.

#### - 1507 marzo 3 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 33, c. 120).

Decreto di proroga a favore di Moise da S. Felice e suoi figli Vitale e Leone per esercitare il banco a Revere a loro locato, con la casa, dagli eredi di Emanuele da Revere.

### — 1519 luglio 5 ---

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 34, c. 235).

Conferma a Moise e Giuseppe, figli del fu Emanuele da Revere, dei capitoli, già concessi con decreti del 3 gennaio 1500 e del 13 gennaio 1504, per altri 10 anni con decorrenza 5 luglio 1519.

# — 1529 maggio 29 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 38, c. 219 v).

Conferma a favore dei fratelli Moise e Giuseppe, figli del fu Emanuele e poi agli eredi del fu Giuseppe e loro agenti per esercitare il prestito per un altro decennio con i capitoli precedenti e con quelli dei feneratori della città di Mantova e del Dominio Mantovano.

Si proibisce a tutti gli altri di andare ad abitare con la famiglia ed a prestare in un raggio di 5 miglia al di qua del Po, sotto pena di 100 ducati.

# - 1535 giugno 25 -

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 40, c. 72 v).

Gli ebrei banchieri Moise e suo nipote Samuele ottengono la concessione di acquistare, sia congiuntamente che disgiuntamente, nel Castello di Revere, beni immobili sino alla concorrenza di 100 ducati.

I beni acquistandi sono ubicati presso l'immobile da loro abitato che non è più comodo.

Potranno pure disporre liberamente degli immobili in parola o tenerli e possederli per loro ed eredi.

### - 1539 gennaio 28 -

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 41, c. 8 v).

Si concede agli ebrei Moise e Samuele la proroga per esercitare il prestito in Revere per altri 10 anni.

### -- 1540 ottobre 28 --

(Arch. Gonz., Decreti Card. Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 41, c. 159).

Capitoli e regole per prestare a favore del feneratore Moise da Revere.

#### - 1557 ottobre 23 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 45, c. 109)

Cagim Massarani ottiene licenza di erigere il banco in Revere e mutuare su usure nei Castelli di Ostiglia e Serravalle per gli otto anni prossimi venturi.

I capitoli sono identici a quelli concessi al banchiere Colorni in Governolo.

#### — 1565 ottobre 16 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 48, c. 15).

Licenza a favore di Cagim Massarani e Isaia di Leone Massarani per l'esercizio del prestito al 15%.

### - 1577 maggio 11 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo libro n. 49, c. 20).

Concessione a prestare, per 11 anni, dal 1° gennaio 1576 al tasso del 15% a favore di Cagim e Isaia Massarani.

# - 1587 gennaio 29 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 162 v) Capitoli e condizioni da osservarsi per esercitare il prestito, per 10 anni dal 1° gennaio 1587, al tasso del 15% e del 20% per i forestieri, a favore di Isaia Massarani.

# — 1594 febbraio 11 —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 272 v). Concessione a Isaia Massarani di privilegi ed immunità, per anni 10 dal 1º gennaio 1597, con versamento alla Camera Ducale di 45 scudi d'oro in oro.

Per sovvenire alla famiglia, potrà acquistare case per abitazione e condurre, in affitto, sempre per la durata della concessione, terre e possessioni sino alla somma annua di 500 scudi d'affitto.

### - 1605 ottobre 13 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 53, c. 34 v).

I fratelli Jacob, Anselmo, Graziadio, Crescino e Salomone, nipoti ed eredi del fu Isaia Massarani, feneratori in Revere, ottengono la concessione di esercitare il prestito per altri 10 anni, dal 1° gennaio 1607, con relativi capitoli. Per tassa ordinaria dovranno versare 20 doppie d'oro italiane al mese e 20 ducatoni per le polizze.

Il 29 ottobre 1606 (nota a margine del Decreto) vengono nominati per compagni: Abramo e nipote da Norcia e Isaia e fratelli Massarani ebrei.

#### - 1605 ottobre 28 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 53, c. 63).

A Jacob e fratelli Massarani si concede la licenza di esercitare il prestito per un altro decennio a partire dal 18 ottobre 1607 e di tagliare i panni di lana di ogni qualità nella città di Revere, coi modi e le forme usate dai feneratori di Sermide.

### -- 1616 agosto 1 --

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 121 v). Licenza di fenerare per altri 10 anni, dal 1º febbraio 1617, concessa a Lazzaro Graziadio e fratelli da Norcia. La tassa ordinaria è di 30 doppie-oro italiane alle calende di ogni mese e di 20 ducatoni per i bollettini.

#### - 1620 febbraio 27 -

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 262).

Rinnovo della condotta decennale, con decorrenza 1º gennaio 1627, a Lazzaro Graziadio e fratelli da Norcia banchieri in Revere che hanno sborsato lire 3.125 e promesso di pagare per l'annua tassa 30 doppie e 20 ducatoni per i bollettini.

## - 1639 giugno 4 -

(Arch. Gonz., Decreti Duchessa Maria Reggente di Carlo II, libro n. 57, c. 55 v).

Licenza di esercitare il prestito per altri 10 anni concessa ad Aronne e fratelli Melli.

### — 1656 luglio 19 —

(Arch. Isr., Filza 32 n. 7, Carlo II).

Aronne e fratelli Melli vengono processati e condannati perchè non tenevano il « registro dei biglietti » (cioè dei bollettini).

# — 1664 luglio 22 —

(Arch. Gonz., Decreti Carlo II, libro n. 59, c. 128).

Concessione, ad Aronne Melli ebreo, di esercitare il prestito per un decennio.

### RIVAROLO

#### A) GONZAGA DI MANTOVA:

# - 1522 agosto 1 -

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 36, c. 38).

Decreto a favore dei fratelli ebrei Giuseppe, Salomone e Lazzaro figli del fu Moise di Leuccio.

Si concedono i privilegi, immunità e capitoli per 15 anni, da oggi, per l'esercizio del prestito al tasso del 25% per gli abitanti del luogo e del 40% per i forestieri.

### B) GONZAGA DI SABBIONETA:

### Vespasiano Gonzaga (1531-1591)

#### -- 1590 gennaio 3 --

(E. LOEVINSON, op. cit., Tomo 94°, n. 188, aprile-giugno 1933, pag. 178).

Concessione di gestire il banco, per 22 anni, rilasciata dal Papa Sisto V ad Angelo Finzi e Salomone e Sansone Guastalla.

#### C) GONZAGA DI BOZZOLO:

### Scipione Gonzaga (1596-1670)

### — 1609 giugno 25 —

(E. LOEVINSON, op. cit., Tomo 94°, n. 188, aprile-giugno 1933, pag. 178).

Concessione del Pontefice Paolo V a favore di Salomone

Guastalla ed eredi del fu Angelo Finzi da Guastalla di gestire il banco per 12 anni con i privilegi dei banchieri ebrei dentro e fuori gli Stati Pontifici e con la preventiva autorizzazione del Marchese.

### — 1619 ottobre 15 —

(E. Loevinson, op. cit., Tomo 94°, n. 188, aprile-giugno 1933, pag. 178).

Il Papa Paolo V concede a Salomone Guastalla ed ai fratelli Salomone, Simone e Giacobbe Finzi di gestire un banco, in società, per 12 anni.

#### — 1633 novembre 3 —

(E. LOEVINSON, op. cit., Tomo 94°, n. 188, aprile-giugno 1933, pag. 178).

Proroga per 12 anni concessa dal Papa Urbano VIII a fa vore dei banchieri Giacobbe Finzi ed eredi di Salomone Guastalla, soci, che dovranno rispettare le norme stabilite dal Principe.

# RODIGO\*

#### A) GONZAGA DI SABBIONETA:

# Vespasiano Gonzaga (1531-1591).

### — 1590 giugno 1 —

(E. Loevinson, op. cit., Tomo 94°, n. 188, aprile-giugno 1933, pag. 179).

Concessione Pontificia (Sisto V) contenente una proroga di 12 anni — a partire dal prossimo 10 luglio 1596 — accordata al banchiere Isaia, figlio del fu Raffaele da Carpi. Altra proroga a Florio Forti, a suo nipote Solomone e suoi soci, successori d'Isaia nell'esercizio del banco (1)

#### B) GONZAGA DI MANTOVA:

#### — 1594 febbraic 11 —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 269 v).

Concessione a Salomone, Diamante e Graziosa Forti dei capitoli ed immunità che godono i feneratori di Gazzuolo, per 10 anni.

Pagheranno il 26 luglio 1596 e poi, al principio di ogni anno, 25 scudi d'oro di censo e tassa ordinaria.

Per sovvenire alle loro famiglie potranno acquistare case per abitazione e condurre in affitto — sempre per la durata della concessione — terre e possessioni sino alla somma annua di 500 scudi d'affitto.

<sup>(\*)</sup> Fino al 26 febbraio 1591 Rodigo era Contea separata sotto la Signoria di Vespasiano Gonzaga, Duca di Sabbioneta. Passò da quel momento ai Gonzaga di Mantova.

<sup>(1)</sup> Questa concessione è riportata integralmente dal LOEVINSON, op. cit., Tomo 95°, n. 189, luglio-settembre 1933, pag. 39-41.

# — 1601 agosto 13 —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 52, c. 202 v).

Diamante e Graziosa Forti, ebree, ottengono di assumere, quali loro agenti e procuratori, per esercitare il prestito nella Contea di Rodigo: Angelo da Nola, Samuele Isacco Scialitti e Giacomo Simone Senighi.

### — 1605 ottobre 13 —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 53, c. 39 v).

Elia da Fano, feneratore in Rodigo, ottiene licenza di prestare per 10 anni, dal 1° gennaio 1607, per sè, eredi, soci, agenti e successori.

Per tassa ordinaria dovrà versare 20 doppie-oro italiane, alle calende di ogni mese e 15 ducatoni all'anno per le polizze.

### - 1616 agosto 1 ---

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 127 v).

A Giuseppe Mortara Levi e agli eredi di Moise da Norcia, ebrei feneratori in Rodigo, si concede la licenza per un decennio.

La tassa ordinaria è di 23 doppie-oro italiane e quella dei bollettini è di 15 ducatoni.

### - 1626 febbraio 27 -

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 262).

Rinnovo della condotta decennale, con decorrenza 1º gennaio 1627, ad Elia Forti e agli eredi di Moise da Fubine banchieri in Rodigo che hanno sborsato lire 3.040 e promesso di pagare doppie 24 d'Italia e ducatoni 16 per i bollettini.

# SABBIONETA

# A) GONZAGA DI MANTOVA:

# — 1436 luglio 22 —

(Arch. Gonz., Decreti Giantrancesco, libro n. 8, c. 13).

Si concede ai fratelli Bonaiuto e Bonaventura, ebrei da Pisa, di abitare in Sabbioneta e, se vorranno, di prestare su pegno al 30% annuo per gli abitanti del Vicariato, ed al 40% per quelli fuori.

# B) GONZAGA DI SABBIONETA e DISCENDENTI CARAFA:

1) Isabella Gonzaga figlia di Vespasiano, Signora di Sabbioneta dalla morte del padre (1591) alla sua morte (1636 febbraio 10) insieme col marito Luigi CARAFA, principe di Stigliano, conte d'Aragona, etc. (GIANFRANCESCO MARINI, Sabbioneta piccola Atene, Casalmaggiore, 1914, pag. 113).

### -- 1606 agosto 16 --

(E. Loevinson, op. cit., Tomo 94°, n. 188, aprile-giugno 1933, pag. 182).

Concessione Pontificia (Papa Paolo V) di proroga per 10 anni a favore dei fratelli Salomone, Giacobbe, Isacco e Benedetto, figli ed eredi del fu Abramo Forti, soci, con i privilegi riservati ai banchieri ebrei dentro e fuori degli Stati Pontifici

#### -- 1610 settembre 3 --

(E. Loevinson. op. cit., Tomo 94°, n. 188, aprile-giuqno 1933, pag. 182).

Concessione del Papa Paolo V prorogante, per 12 anni, la gestione del banco a favore dei fratelli Salomone, Giacobbe, Isacco e Benedetto, figli ed eredi del fu Abramo Forti, con i privilegi dei banchieri ebrei dentro e fuori gli Stati Pontifici.

# \_ 1618 marzo 30 \_

(E. Loevinson, op. cit., Tomo  $94^{\circ}$ , n. 188, aprile - giugno 1933, pag. 182).

Concessione del Papa Paolo V con proroga di 12 anni rilasciata ai banchieri fratelli Salomone, Giacobbe, Isacco e Benedetto, eredi e figli del fu Abramo Forti, con i privilegi dei banchieri ebrei dentro e fuori gli Stati Pontifici.

#### - 1619 ottobre 15 --

(E. Loevinson, op. cit., Tomo 94°, n. 188, aprile-giugno 1933, pag. 183).

Concessione di Papa Paolo V accordata ai fratelli Salomone, Giacobbe, Isacco e Benedetto, eredi e figli del fu Abramo Forti, per una proroga di 12 anni nell'esercizio del banco, con i privilegi dei banchieri ebrei dentro e fuori gli Stati Pontifici.

2) Anna Carafa, principessa di Stigliano figlia dei predetti, moglie di Don Filippo Ramurez di Guzman (Duca di Medina Las Torres, Vicerè di Napoli) Signora di Sabbioneta dal 1636 al 1644 (Cfr. Arrivabene Giuseppe, op. cit., nei *Documenti D'Arco*, n. 177, Manoscritto nell'Archivio di Stato di Mantova).

#### — 1640 luglio 1 —

(E. Loevinson, op. cit., Tomo 94°, n. 188, aprile-giugno 1933, pag. 183).

Concessione di Papa Urbano VIII per prorogare di 30 anni l'esercizio del banco a favore di Ventura, Isacco e Abramo Forti.

# S. BENEDETTO

# — 1530 dicembre 20 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 39, c. 36 v).

Tolleranza e concessione fatta ai fratelli Moise, Giacobbe, Salomone fu Isacco da Norcia per erigere il banco nel Vicariato di S. Benedetto con i privilegi, le norme e i capitoli degli altri feneratori del Dominio.

Nessun altro potrà prestare nè tenere banco feneratizio. Si concede inoltre, con speciale Decreto, che possano affittare il banco a Bonaventura fu Graziadio Galli da Badia o ad altri a piacimento.

#### — 1534 dicembre 1 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 40, c. 20 v).

Si concede agli eredi del fu Isacco da Norcia di alienare a Bonaventura fu Graziadio Galli, banchiere in Quistello, le case site in Quistello e rinunciare ai diritti acquisiti sul banco di Quistello e su quello di S. Benedetto.

Il Bonaventura potrà esercitare i detti due banchi, o farli esercitare, con tutti i privilegi, comodità ed oneri relativi ai banchi.

#### — 1542 novembre 2 —

(Arch. Gonz., Decreti Card. Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 41, c. 262 v).

Decreto a favore di Bonaventura Galli per esercitare o far esercitare il prestito in S. Benedetto.

### - 1557 ottobre 12 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 45, c. 109).

Davide e Graziadio Galli ottengono la concessione di erigere un banco feneratizio con i modi e le forme contenute nel Decreto concesso a Salomone Colorni, banchiere di Governolo il 12 ottobre 1557.

#### -- 1561 agosto 27 --

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 46, c. 92 v).

Licenza a favore di Lazzaro Montalbotti di esercitare il prestito al 15% all'anno, in luogo di Davide e Graziadio Galli che, impediti da legittime cause, non possono più gestire il banco.

#### — 1571 settembre 16 —

(Arch. Isr. Filza 1 n. 31, Guglielmo).

Si permette ai figli del fu Lazzaro: Ventura, Jacob, Isacco e Sforza di gestire, per i prossimi 20 anni, il banco alle stesse condizioni del padre.

Si comanda pure che sia loro amministrata pronta e sommaria giustizia e che non siano in qualunque modo disturbati.

### - 1572 agosto 17 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 48, c. 280).

Altra licenza ai figli del fu Lazzaro per esercitare il prestito, per i prossimi 20 anni, alle stesse condizioni di Lazzaro.

### - 1577 maggio 11 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 20).

Concessione a prestare per 11 anni, dal 1º gennaio 1576, al tasso del 15% a Ventura, Jacob, Isacco e Sforza Montalbotti e loro figli, successori e procuratori.

### -- 1587 gennaio 29 --

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 162 v).

Capitoli e condizioni da osservarsi per esercitare il pre-

stito per 10 anni, dal 1º gennaio 1587, al tasso del 15% e del 20% per i forestieri, a favore di Leone, Isacco, Sforza Montalbotti e loro figli, successori e procuratori.

#### - 1592 gennaio 30 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 209).

Approvazione di concessione di esercitare il prestito, per i prossimi 20 anni, alle stesse condizioni contemplate nel Decreto concesso a Lazzaro, a favore di Ventura, Jacob, Isacco, Sforza, figli e successori, procuratori e loro soci-

#### - 1605 ottobre 13 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 53, c. 56).

Concessione a Jacob fu Leone Montalbotti di prestare per un decennio, dal 1º gennaio 1607, con relativi capitoli, per sè, eredi, soci e agenti.

La tassa ordinaria è di 13 doppie-oro italiane alle calende di ogni mese, e verserà 14 ducatoni all'anno per i bollettini.

#### — 1616 agosto 1 —

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 128 v).

Licenza di prestare, per un decennio, all'ebreo feneratore Jacob Montalbotti.

La tassa ordinaria è di 14 doppie d'oro italiane e, per i bollettini, verserà 15 ducatoni.

Una nota a margine del Decreto afferma che il 16 ottobre 1616 furono nominati eredi con legge e beneficio di inventario del detto Jacob: Emanuele e Lazzaro Montalbotti suoi cugini.

#### - 1620 febbraio 27 -

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 262).

Rinnovo della condotta decennale — con decorrenza  $1^\circ$  gennaio 1627 — ad Emanuele ed eredi di Lazzaro Montalbotti, banchieri in Quistello e S. Benedetto che hanno versato lire 3.040 e promesso di pagare doppie 19 per l'annua tassa e ducatoni 20 per i bollettini.

# SERMIDE (°)

# - 1414 ottobre 1 -

(Arch. Gonz., Decreti Gianfrancesco, libro n. 2, c. 333).

Leuccio di Angelo e Angelo di Dattolino ottengono il permesso, per loro e famiglie, di abitare in Sermide ed ivi prestare al tasso del 30% al massimo.

Il Decreto contempla pure le norme da osservarsi per la vendita dei pegni.

#### - 1425 ottobre 16 -

(Arch. Gonz., Decreti Gianfrancesco, libro n. 5, c. 266).

Rinnovo della concessione suddetta al solo Angelo di Dattolino, alle medesime condizioni.

# - 1438 febbraic 10 -

(Arch. Gonz., Decreti Gianfrancesco, libro n. 9, c. 29).

Angelo di Dattolino ottiene l'autorizzazione a prestare, sempre in Sermide, elevando il tasso dal 30% al 40%.

# — 1446 luglio 9 —

(Arch. Gonz., Decreti Lodovico II, libro n. 11, c. 300 v). Angelo fu Dattolino, Vitale fu Daniele da Argenta e soci ottengeno il permesso di abitare con le famiglie in Sermide, di mutuare al 30%, di vendere i pegni e completa libertà per le loro feste religiose.

<sup>(°)</sup> Per la storia degli ebrei in Sermide, v. V. COLORNI, Gli ebrei a Sermide: 1414-1936, etc., op. cit., pag. 35-72.

## - 1446 novembre 14 -

(Arch. Gonz., Decreti Lodovico, libro n. 11, c. 313).

Si concede ad Angelo del fu Bonaventura da Padova e suo figlio Manuele, ebrei abitanti a Mantova, di abitare con i familiari, soci e fattori, nel Castello di Sermide e prestare ad 8 piccoli mantovani (cioè al 40%).

# -- 1495 giugno 11 ~

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 246).

Moise da Rimini ,feneratore, ottiene assoluzione da delitti, crimini, imputazioni, frodi, errori manifesti ed occulti, lievi e gravi e viene escnerato da tutte le condanne nelle quali sia incorso, bandi e pene che possano essere stati a lui addebitati.

# — 1495 agosto 18 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 250 v).

Moise del fu Angelo da Rimini ottiene conferma dei soliti capitoli, in cui vengono inserite nuove norme per l'esercizio del credito e per la tutela di chi impegna.

#### - 1497 agosto 19 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 27, c. 3).

Sempre Moise ottiene assoluzione da delitti, crimini, debiti, obbligazioni ed anche da profanazioni di immagini sacre (sacrilegio, questo, giunto all'orecchio del Marchese ma non provato).

#### - 1511 agosto 4 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 33, c. 255 v).

E' concessa licenza ad Angelo Dattilo da Colonia di comperare la casa ed il banco feneratizio nella città di Sermide da Abramo Finzi da Bologna.

#### — 1520 luglio 10 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 35, c. 103).

Angelo da Colonia ottiene la conferma dei Decreti ema-

nati dai precedenti Principi con la seguente ampliazione: i pignoranti, per eventuali errori, dovranno reclamare entro un mese.

Inoltre egli ottiene pure assoluzione da qualsiasi deitto commesso nell'esercizio del prestito.

# — 1531 giugno 27 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 39, c. 87).

Concessione ad Angelo da Colonia di esercitare il prestito oltre il termine (già stabilito da un precedente Decreto) del 5 agosto prossimo venturo.

Gli si concede una dilazione perchè presso il banco sono in deposito molti pegni e crediti e sarebbe pertan**to** impossibile finire la gestione entro il 5 agosto.

Il banchiere non potrà, però, accettare ancora pegni o mutuare, sulla parola, dopo la data suddetta.

#### - 1540 ottobre 28 -

(Arch. Gonz., Decreti Card. Ercole Tutore di Francesco III, libro n. 41, c. 159).

Capitoli e regole per prestare a favore di Vitale Finzi fu Abramo ed, in suo luogo, a favore di Davide da Vigevano.

# — 1544 maggio 15 —

(Arch. Gonz., Decreti Card. Ercole Tutore di Francesco III, libro n. 42, c. 86).

Licenza a favore di Vitale Finzi di alienare la casa, posta nel Castello di Sermide, e diritto di esercitare il prestito a Moise Manuele da Revere ed a Leone Salomone de Zarchi (o da Zarga) abitanti in Sermide.

Essi eserciteranno il prestito con i modi, le forme, i privilegi, le prerogative, le comodità e gli emolumenti dei quali godeva Vitale.

#### — 1545 aprile 18 —

(Arch. Gonz., Decreti Card. Ercole Tutore di Francesco III, libro n. 42, c. 120 v).

Bonaventura da Sermide ottiene licenza — per sè ed un-

socio — di erigere ed aprire un banco feneratizio, in aggiunta all'altro banco già eretto.

Il tasso da praticarsi è del 17½% annuo, godendo di tutti i privilegi ed oneri dei banchieri ebrei mantovani.

## — 1545 dicembre 14 —

(Arch. Gonz., Decreti Card. Ercole Tutore di Francesco III, libro n. 42, c. 152).

Salomone di Davide da Vigevano ottiene licenza di esercitare il fenus in Sermide al tasso del  $17\frac{1}{2}\%$  da lire 10 in giù.

Invece, oltre le 10 lire, il tasso, per i sudditi dello Stato ed abitanti di Sermide, sarà del 20%; per i forestieri, secondo il costume.

Salomone viene anche autorizzato ad annullare ogni scrittura, sia pubblica che privata, da lui stipulata con Davide, Moise da Revere e Leone da Zarga abitanti a Sermide.

# — 1546 agosto 2 —

(Arch. Gonz., Decreti Card. Ercole Tutore di Francesco III, libro n. 42, c. 172).

Moise da Revere e Leone da Sermide, soci banchieri, ottengono licenza di accettare un socio o dei soci per esercitare il banco feneratizio o locare lo stesso a chiunque ebreo, con gli stessi loro privilegi.

# — 1557 ottobre 23 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 45, c. 105 v). Raffaele da Vigevano ottiene licenza di prestare, rispettando i capitoli del banchiere Colorni in Governolo.

#### — 1577 maggio 11 —

(Arch. Gonz. Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 20).

Concessione a prestare, per 11 anni dal 1° gennaio 1576, a Raffaele da Vigevano, al tasso del 15%.

# — 1579 gennaio 19 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 45).

Detto Raffaele ottiene licenza di assumere un socio per esercitare la sua attività.

# - 1587 gennaio 29 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 162 v).

Capitoli e condizioni da osservarsi per esercitare il prestito per 10 anni, dal  $1^\circ$  gennaio 1587, al tasso del 15% e del 20% per i forestieri, sempre a favore di Raffaele da Vigevano.

# — 1587 dicembre 15 —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 50, c. 25).

Il banchiere Raffaele ottiene licenza di cedere il suo banco feneratizio ad altri ebrei.

# - 1593 gennaio 27 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 248 v).

Si concede all'ebreo Moise Vita, per sè, eredi, soci e successori, di esercitare il prestito nella città di Sermide ed ivi tagliare i panni di lana di qualunque genere (per farne cioè delle pezze).

Il Decreto è concesso in occasione della cessione della « taverna feneratizia » da parte di Raffaele da Vigevano. Moise Vita eserciterà il prestito con gli stessi capitoli e privilegi decretati per i feneratori di Gazzuolo, Quistello e Villimpenta.

# - 1594 luglio 18 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 305).

Approvazione del diritto di esercitare il prestito a favore del feneratore ebreo Moise Vita

#### — 1605 ottobre 14 —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 53, c. 26).

Licenza a Moise Vita di esercitare il prestito per altri 10

anni, dal 1° gennaio 1607, e usufruire di tutti i privilegi che godono tutti gli altri banchieri.

S'intendono pure confermate tutte le altre concessioni, grazie e capitoli compresi nella passata tolleranza.

# — 1616 agosto 1 —

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 117).

Licenza agli eredi di Moise Vita di prestare per un decennio.

La tassa è di 27 doppie e, per i bollettini, dovranno versare 18 ducatoni.

# — 1626 febbraio 27 —

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 262).

Rinnovo della condotta decennale, con decorrenza 1º gennaio 1627, a Isacco e Simone e Neftali suoi nipoti, eredi del fu Moise Vita, banchieri in Sermide che hanno sborsato lire 5.225 e promesso di pagare 30 doppie per la tassa annuale e 21 ducatoni per i bollettini.

#### - 1647 settembre 3 -

(Arch. Gonz., Decreti Principessa Maria Tutrice di Carlo II, libro n. 57, c. 330 v).

Tolleranza a favore di Graziadio e fratelli Massarani di poter tenere il banco feneratizio in luogo di Neftali Vita Diodato, con le stesse grazie e privilegi.

# - 1656 luglio 19 -

(Arch. Isr., Filza 32 n. 7, Carlo II).

Processo con sentenza a sfavore di Graziadio Massarani perchè non teneva il « registro dei biglietti » (cioè dei bollettini).

# - 1671 gennaio 4 -

(Arch. Isr., Libro Am, Ferdinando Carlo).

L'Università degli Ebrei permette all'Ecc. Rabbino Moise del fu Rabbino Bonaiuto Allatini di abitare in Sermide e celà aprire un banco feneratizio.

# SERRAVALLE

# — 1508 agosto 21 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 33, c. 197).

Concessione a Leone del fu Moise Trabotti Gallico di esercitare il prestito.

#### - 1540 ottobre 28 -

(Arch. Gonz., Decreti Card. Ercole Tutore di Francesco III, libro 41, c. 159).

Capitoli e regole per prestare a favore di Moise da Revere.

# -- 1565 ottobre 16 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 48, c. 15).

Licenza di esercitare il prestito al 15% a favore di Cagim Massarani e Isaia di Leone Massarani.

# — 1577 maggio 11 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 20).

Concessione a prestare per 11 anni, dal  $1^{\circ}$  gennaio 1576, al tasso del 15% ai suddetti.

# — 1587 gennaio 29 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 162 v).

Capitoli e condizioni da osservare per esercitare il prestito per 10 anni, dal  $1^{\circ}$  gennaio 1587, al tasso del 15% e del 20% per i forestieri, a favore di Isaia Massarani.

#### — 1594 febbraio 11 —

(Arch Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 272 v).

Concessione a Isaia Massarani, per anni 10 dal 1° gennaio 1597, dei privilegi ed immunità comuni ai feneratori di Gazzuolo con versamento alla Camera Ducale di 45 scudi d'oro in oro.

Per sovvenire alla famiglia, potrà acquistare case per abitazione e condurre in affitto (sempre per la durata della concessione) terre e possessioni sino alla somma di 500 scudi, all'anno, d'affitto.

# - 1605 ottobre 13 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 53, c. 34 v).

Concessione a Jacob e fratelli Anselmo, Graziadio, Crescino e Salomone nipoti ed eredi del fu Isaia Massarani, di esercitare il prestito per altri 10 anni dal 1º gennaio 1607.

Da una nota a margine del Decreto apprendiamo che il 29 ottobre 1606 furono nominati per compagni nel banco: Abramo e nipote da Norcia e Isaia e fratelli Massarani.

#### — 1616 agosto 1 —

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 121 v).

Licenza a favore di Lazzaro Graziadio e fratelli da Norcia di poter prestare per altri 10 anni dal 1º gennaio 1617. Per tassa ordinaria verseranno 30 doppie-oro italiane alle calende di ogni mese e, per i bollettini, 20 ducatoni.

# — 1639 giugno 4 —

(Arch. Gonz., Decreti Duchessa Maria Reggente di Carlo II, libro n. 57, c. 55 v).

Aronne e fratelli Melli, ebrei feneratori, ottengono licenza di esercitare il prestito per altri 10 anni.

# S. MARTINO DALL'ARGINE

#### A) GONZAGA DI MANTOVA:

# — 1522 agosto 1 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 36, c. 38).

Concessione ai fratelli ebrei Giuseppe, Salomone e Lazzaro del fu Moise di Leuccio di privilegi, ed immunità e capitoli per 15 anni, dalla data del decreto.

Il tasso è del 25% per gli abitanti del luogo e del 40% per i forestieri.

#### B) GONZAGA DI BOZZOLO:

# Scipione Gonzaga (1596-1670)

# -- 1609 giugno 26 --

(E. Loevinson, op. cit., Tomo 95°, n. 189, luglio-settembre 1933, pag. 23).

Il Papa Paolo V concede di gestire il banco, per 12 anni, a Graziadio e Bonaiuto Finzi ed eredi di Giuseppe Forti, con i privilegi dei banchieri ebrei dentro e fuori gli Stati Pontifici, secondo le regole convenute tra il Papa e Isabella Gonzaga Procuratrice di Scipione Gonzaga.

# - 1619 ottobre 15 -

(E. LOEVINSON, op. cit., Tomo 95°, n. 189, luglio-settembre 1933, pag. 24).

Concessione del Papa Paolo V, della durata di 12 anni, rilasciata ai banchieri, soci, fratelli Moise ed Isacco da Revere ed Elia e Salomone Forti.

# — 1633 novembre 3 —

(E. Loevinson, op. cit., Tomo 95°, n. 189, luglio-settembre 1933, pag. 24).

Concessione del Papa Urbano VIII a favore di Elia e Abramo Forti, soci, prorogante l'esercizio del banco per 12 anni

# SUZZARA

#### — 1545 novembre 14 —

(Arch. Gonz., Decreti Card. Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 42, c. 151).

Licenza a favore di Simone fu Salomone da Urbino per esercitare il prestito al tasso del 20%.

# — 1593 luglio **24** —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 254 v).

Licenza a favore di Graziadio e Vitale da Rieti ebrei, per esercitare il prestito per i prossimi 10 anni, cominciando da oggi, alle stesse condizioni sotto le quali Moise ed Isacco Almagiati e Salvatore Massarani ebrei esercitano il prestito in Redondesco e Villimpenta.

Hanno versato 200 ducatoni ed ogni anno verseranno, per onoranza, 15 ducatoni.

# - 1605 ottobre 13 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 53, c. 41).

Concessione di esercitare il prestito per 10 anni, dal 1° gennaio 1607, a favore di Graziadio e Vitale da Rieti.

#### — 1617 ottobre 15 —

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 149).

Licenza a Graziadio da Rieti di prestare per un decennio. La tassa ordinaria è di 25 doppie-oro italiane e, per i bollettini, dovrà versare 20 ducatoni.

# — 1620 febbraio 27 -

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 262).

Rinnovo della condotta decennale con decorrenza: 1º gennaio 1627 agli eredi di Angelo da Fano — banchieri in Luzzara e Suzzara — che hanno versato lire 3.026 e promesso doppie 25 per tasse e ducatoni 18 per i bollettini.

# VIADANA

#### — 1442 marzo 12 —

(Arch. Gonz., Decreti Gianfrancesco, libro n. 10, c. 32 v).

Il Marchese conferma all'ebreo Elia, figlio di Leuccio di Moisetto da Bologna, figli, soci e fattori di gestire in Viadana a richiesta di quegli abitanti, un banco di prestito per i prossimi 12 anni.

Il tasso è del 30%, ma è dei 40% per i forestieri e per i prestiti « sub fide ».

#### — 1491 gennaio 14 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 25, c. 58 v).

Assoluzione a favore dei fratelli Simone, Raffaele e Isacco feneratori in Viadana e loro defunto genitore Daniele da Carpi da delitti, crimini ed imputazioni varie.

In caso di fornicazione con donne cristiane od ebree non potranno essere tenuti in carcere per più di 5 giorni.

# — 1495 giugno 11 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 246).

Raffaele e fratelli del fu Daniele da Carpi e loro affittuale Davide fu Guglielmo da Montalcino, ottengono assoluzione da delitti, crimini, imputazioni, frodi, errori, manifesti ed occulti, lievi e gravi e vengono esonerati da tutte le condanne nelle quali siano incorsi, bandi e pene che possano essere stati loro addebitati.

# - 1495 agosto 18 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 250 v).

Raffaele, Simone ed Isacco del fu Daniele da Carpi ottengono conferma dei soliti capitoli in cui vengono inserite nuove norme per l'esercizio del credito e per la tutela di chi impegna.

## — 1497 agosto 19 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 27 c. 3).

Raffaele e fratelli del fu Daniele da Carpi, ottengono assoluzione da delitti. crimini, debiti, obbligazioni ed anche da profanazioni di immagini sacre (sacrilegio questo giunto all'orecchio del Marchese ma non provato).

# — 1509 febbraio 22 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 33, c. 200).

I fratelli Emanuele e Simone da Norcia ottengono licenza di acquistare una casa, con banco, in Viadana dai fratelli Simone ed Isacco da Carpi.

I compratori, come già avevano fatto i venditori, potranno esercitare pubblicamente il banco feneratizio ed a loro saranno estesi i privilegi e le immunità.

#### - 1511 luglio 30 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 33, c. 255)

Licenza all'ebreo Vitale fu Isacco de Pichionis (1) di acquistare dai fratelli Emanuele e Simone da Norcia una casa con banco sita nella fortezza di Viadana, con facoltà di svolgere l'attività feneratizia dei venditori.

#### - 1517 ottobre 22 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 34, c. 156 v).

A Giacomo ed Isacco figli del fu Vitale de Pichionis e ad Elia suo fratello, si conferma quanto già concesso al defunto padre Vitale circa l'acquisto della casa e del banco dai fratelli Emanuele e Simone da Norcia.

<sup>(1)</sup> Il decreto 10 luglio 1520 (libro 35, c. 193) menziona « Helia et nipoti de Pigioni in Viadana ».

# - 1520 luglio 10 -

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 35, c. 103).

Conferma a Davide di Lazzaro da Mariana, Elia e nipoti de Picchioni dei Decreti emanati dai precedenti Principi con la seguente ampliazione: per eventuali errori i pignoranti dovranno reclamare entro un mese.

# - 1523 gennaio 9 -

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 36, c. 35).

Si concede ad Elia, Isacco e Giacomo la facoltà di esercitare il prestito, nonostante l'alienazione del banco feneratizio, purchè vi sia il beneplacito dei compratori.

# — 1523 gennaic 9 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 36, c. 75).

Elia, Giacomo ed Isacco de Pichionis ottengono di vendere la casa ed il banco in Viadana ad Emanuele fu Beniamino da Fano ed al figlio Dattilo, ora abitanti in Castelgoffredo.

# - 1527 settembre 9 -

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 38, c. 72 v).

Concessione a Dattilo e Jacob da Fano, ebrei, di farsi sostituire dai fratelli Guardamalo (sic: Guardamalus) (1) e Tobia Foà nella gestione del banco cedendo i relativi diritti.

## - 1528 dicembre 20 -

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 38, c. 187 v).

Dattilo Fano e suo figlio Jacob possono assumere, quale socio, Abramo fu Samuele da Rocchetta.

<sup>(1)</sup> La forma Guardamalus è una variante di Guardamas, nome raro, di cui si ha esempio nei nostri documenti: Guardamas da Jena (Guardamas al nominativo e Guardamati al dativo) citato nel decreto del 27 luglio 1597, libro n. 52, c. 27 v. (forse da Wertheim?). Un Isaac ben Vardama Foa era rabbino di Reggio Emilia nel XVII secolo: v. U. CASSUTO in Jewish Encyclopedia, New-Jork, 1903, s. v. Reggio Emilia.

# — 1532 giugno 10 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 39, c. 159).

Dattilo fu Emanuele e suo figlio Jacob potranno vendere ad Angelo fu Simone da Colonia e figli Salomone ed Abramo la casa ed il banco con i relativi diritti e privilegi. Nella casa potranno tenere la Sinagoga e celebrare le cerimonie religiose secondo il loro rito.

#### — 1532 ottobre 17 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 39, c. 182).

Essendo morto il padre, si conferma a Jacob di poter vendere la casa ed i diritti di esercitare il banco in Viadana ad Angelo ed ai suoi due figli: Salomone ed Abramo.

#### — 1540 ottobre 28 —

(Arch. Gonz., Decreti Card. Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 41, c. 159).

Capitoli e regole per prestare a favore dei feneratori Salomone ed Abramo da Colonia in Viadana.

#### - 1557 ottobre 20 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 45, c. 109).

Si concede di esercitare il prestito a Leone e fratelli, figli del fu Salomone da Colonia, e a Salvatore del fu Abramo da Colonia con i medesimi capitoli concessi al banchiere Colorni in Governolo.

#### — 1568 novembre 12 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 48, c. 164 v).

A Bersabea moglie del fu Salvatore da Colonia si concede la licenza di esercitare il prestito nel Castello di Viadana quale tutrice della figlia Dina, unitamente a Leone e fratelli, figli del fu Salomone da Colonia già soci con il defunto marito.

# - 1577 maggio 11 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 20).

Concessione a prestare per 11 anni, dal 1º gennaio 1576, al tasso del 15% a favore di Leone e fratelli, da Colonia.

#### - 1592 settembre 27 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 222 v).

A Giuseppe e Jacob da Revere, feneratori nella città di Viadana, si confermano i privilegi dei feneratori di Gazzuelo, Redondesco e Villimpenta.

# — 1597 luglio 27 —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 52, c. 27 v).

Proroga, a favore di Angelo da Colonia, Guardamas da Jena e Salomone da Poggibonsi, di anni 10, dal 1° gennaio 1598, per esercitare il prestito con privilegi ed immunità dei feneratori di Governolo.

#### — 1605 ottobre 13 —

(Arch. Gonz., Vincenzo I, libro n. 53, c. 58).

Angelo da Colonia e Salomone da Poggibonsi ottengono licenza di esercitare il prestito per altri 10 anni, dal 1º gennaio 1607, per loro, eredi, soci, agenti e successori, con i soliti capitoli.

Verseranno per onoranza 14 doppie-oro al mese e 18 du catoni all'anno per le polizze.

#### — 1616 agosto 1 —

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 125).

Licenza, per un decennio, a favore di Vitale Melli e nipote Simone ed a Consiglio Ottolenghi feneratori in Viadana.

#### - 1626 febbraio 27 -

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 262).

Rinnovo della condotta decennale, con decorrenza 1° gennaio 1627, a favore di Consiglio Ottolenghi, Simone Melli,

Ventura Foà, Isacco Fano e Sara Melli, banchieri in Viadana, che hanno sborsato lire 6.135 e promesso di pagare doppie 28 per la tassa annuale e ducatoni 25 per i bollettini.

# — 1659 febbraio 27 —

(Arch. Gonz., Busta n. 3010 « Commissioni », Carlo II).

Nissim Cologna (= da Colonia) e Leone Pesaro, ebrei di Viadana, con Simone Vitale e fratelli, figli di Lazzaro Vitale di Alessandria, chiedono di poter aprire il banco in Viadana perchè da molti anni chiuso al prestito. Invero grandissima era la necessità e molte le richieste pervenute, dagli abitanti del luogo, che sollecitavano l'apertura di un banco.

#### — 1659 marzo 1 —

(Arch. Gonz., Busta n. 3010 « Commissioni », Carlo II).

Nissim Cologna (= da Colonia), Leone Pesaro, Simone e fratelli Vitale con gli eredi di Matassia Portaleone ebrei, pagata la ricognizione alla Camera, potranno aprire un banco feneratizio in Viadana e prestar denari sopra pegni con i medesimi privilegi riservati ai banchieri della città di Mantova.

# VILLIMPENTA

# - 1495 febbraio 15 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 220).

Ai fratelli Moise ed Isacco del fu Simone da Fano (al presente feneratori in Villimpenta) si concede facoltà di esercitare il prestito e il banco colle regole e le consuctudini degli altri ebrei e di trasferirsi con la famiglia da Villimpenta a Castiglione Mantovano.

# - 1495 giugno 11 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 246).

Ai fratelli Moise, Isacco e Giuseppe fu Samuele da Meldola, feneratori in Villimpenta, si concede assoluzione da delitti, crimini, imputazioni, frodi, errori manifesti ed occulti, lievi e gravi, esonerandoli da tutte le condanne nelle quali siano incorsi, bandi e pene che possano essere stati loro addebitati.

#### - 1495 agosto 18 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 250 v).

Elia da Fano e Giuseppe da Modena, suo genero, ottengono conferma dei soliti capitoli in cui vengono inserite nuove norme per l'esercizio del credito e la tutela di chi impegna.

# - 1497 agosto 19 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 27, c. 3).

Moise da Castiglione Mantovano, Isacco e Giuseppe fratelli figli del fu Samuele da Meldola, ottengono assoluzione da delitti, crimini, debiti, obbligazioni ed anche da profanazioni di immagini sacre (sacrilegio questo giunto all'orecchio del Marchese ma non provato).

# — 1501 gennaio 14 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 27, c. 231 v).

Leuccio ed Isacco, fratelli ebrei da Fano abitanti in Governolo, ottengono licenza di esercitare il prestito nella città di Villimpenta ed altre località del Dominio Mantovano in luogo di Elia fu Leuccio da Fano e Giuseppe da Modena suo genero che si sono ritirati dal detto luogo. Potranno esercitare secondo il costume e la consuetudine degli altri ebrei che esercitano il prestito nelle altre città e terre del territorio Mantovano.

## — 1520 luglio 10 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 35, c. 103).

Conferma dei decreti emanati dai precedenti Principi a favore di Emanuele Finzi in luogo di Giuseppe Gallico, con la seguente ampliazione: per eventuali errori, i pignoranti dovranno reclamare entro un anno.

#### — 1530 aprile 12 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 38. c. 291).

Si concede ai fratelli Emanuele ed Isacco Galli di affittare il loro banco feneratizio a Moise da Revere e Leone, soci ebrei.

# - 1534 aprile 1 -

(Arch. Gonz., Federico II, libro n. 40, c. 31).

L'ebreo Emanuele Galli ottiene concessione di alienare il banco a Leone da Colonia che lo potrà godere con tutti i privilegi e diritti che aveva Emanuele, oppure farlo esercitare.

# \_\_ 1536 agosto 22 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 40, c. 141).

Si concede a Leone da Colonia di vendere il banco a Dattillo e Giuseppe da Modena che potranno esercitarlo con i medesimi privilegi, diritti ed oneri.

# - 1536 dicembre 15 -

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 40, c. 154 v.)

Si concede a Giuseppe da Modena di vendere all'ebreo Jacob Bonaventura il banco feneratizio, coi relativi diritti e privilegi, posto in Villimpenta.

#### - 1540 ottobre 28 -

(Arch. Gonz., Decreti Card. Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 41, c. 159).

Capitoli e regole per prestare a favore di Jacob Bonaventura.

-- 1557 ottobre: tra 12 giugno 1557 e 12 novembre 1557 -- (Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 45, c. 108 v).

Concessione a Giuseppe da Napoli ebreo di erigere un banco feneratizio con capitoli identici a quelli concessi al banchiere Colorni in Governolo.

# - 1590 gennaio 18 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 82 v).

Approvazione della concessione e facoltà di esercitare, per i prossimi 10 anni, il prestito nel Municipio di Villimpenta a favore di Salvatore Massarani.

I privilegi e le concessioni sono identici a quelli fatti ai fratelli Moise e Isacco Almagiati feneratori in Marcaria. Dovrà versare alla Camera Ducale 50 nummi d'oro ogni anno.

#### - 1593 febbraio 9 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 232 v).

Licenza a Salvatore Massarani di rinunciare il suo banco ai fratelli Leone e Dattilo Galli ebrei.

# - 1601 aprile 4 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 52, c. 173).

Proroga agli ebrei Leone e Dattilo Galli (per lo stesso periodo della concessione precedente) del diritto di esercitare il prestito.

#### -- 1605 ottobre 13 —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 53, c. 29 v).

I suddetti ottengono nuova proroga per 10 anni, iniziando dal 1º gennaio 1607, della concessione di esercitare il prestito in Governolo e Villimpenta con relativi capitoli per loro, eredi, soci, agenti e successori.

Saranno liberi di esercitare, o no, il banco di Villimpenta, però dovranno pagare tutta la tolleranza, la tassa ordinaria ed i bollettini.

La tassa ordinaria è di 35 doppie-oro italiane alle calende di ogni mese; quella per le polizze è di 31 ducatoni.

# - 1616 agosto 1 —

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 120 v).

Licenza di prestare, per un decennio, a favore di Abramo e Zipora Portaleone eredi di Leone Galli ed eredi di Dattilo Galli.

La tassa ordinaria è di 35 doppie-oro italiane alle calende di ogni mese e quella per i bollettini di 31 ducatoni.

## -- 1620 febbraio 27 --

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 262).

Rinnovo della condotta decennale, con decorrenza 1° gennaio 1627, a favore di Michele Vita, Aronne Sullam e fratello, Abramo e Zipora Portaleone banchieri in Governolo e Villimpenta che hanno sborsato lire 6.365 e promesso, per la tassa annuale, doppie 28 e, per i bollettini, 25 ducatoni.

# VOLTA

#### \_\_ 1491 marzo 7 \_\_

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 29).

Angelo fu Jacob da Sermide e Isacco Bonaventura da Fano, ebrei abitanti in Mantova, ottengono di stabilirsi, con le loro famiglie, in Volta ed ivi esercitare il prestito ed il banco.

# -- 1495 giugno 11 --

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24. c. 246).

Daniele ed Isacco, soci, ottengono assoluzione da delitti, frodi, errori ed esonero da tutte le condanne nelle quali siano incorsi.

#### - 1495 agosto 18 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 24, c. 250 v).

Daniele ed Isacco da Senigallia ottengono conferma dei soliti capitoli in cui vengono inserite nuove norme per l'esercizio del credito e la tutela di chi impegna.

# - 1497 agosto 19 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 27, c. 3).

I suddetti ottengono assoluzione da delitti, crimini, debiti, obbligazioni ed anche da profanazioni di immagini sacre (sacrilegio questo giunto a conoscenza del Marchese ma non provato).

#### - 1503 luglio 14 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 33, c. 50).

Con questo decreto, Isacco ottiene di rinunciare il banco feneratizio a favore di Salvatore, figlio di Benedetto di Simone ebreo suo cognato.

# - 1504 gennaio 25 -

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 33, c. 65 v).

Il banchiere Isacco acquista per sè, eredi e successori la casa esistente nella città di Volta per 25 ducati.

# — 1520 luglio 10 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 35, c. 103).

Isacco da Senigallia, Isacco da Meldola, Lazzaro ed Israel fratelli da Rovigo, ottengono conferma dei Decreti emanati dai precedenti Principi con la seguente ampliazione: per eventuali errori i pignoranti dovranno reclamare entro un mese.

Verranno anche assolti da qualsiasi delitto compiuto nello esercizio del prestito.

#### — 1532 settembre 30 —

(Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 39, c. 177 v).

Isacco da Senigallia rinuncia al socio Abramo tutta la sua parte di pegni e debiti relativi al banco, il Decreto per esercitare e la casa che ha in Volta.

#### -1540 ottobre 28 -

(Arch. Gonz., Decreti Card. Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 41, c. 159).

Capitoli e regole per prestare a favore del feneratore Abramo.

#### - 1541 aprile 22 --

(Arch. Gonz. Decreti Card. Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 41, c. 182).

Abramo da Rodigo, che ha già diritto di esercitare per metà il prestito nelle città di Volta, Goito e Cavriana, ottiene di acquistare, per sè ed eredi, da Sara, moglie del defunto Isacco da Meldola, l'altra metà dei diritti su Volta e Goito.

Gli si concede pure di acquistare da Sara una casa o meglio un pezzo di terra « casamentiva » con casa « murata, cupata, e solerata » posta nel Castello di Volta.

## — 1543 dicembre 6 —

(Arch. Gonz. Decreti Card. Ercole Reggente di Francesco III, libro n. 42, c. 50 v).

Si concede ad Abramo da Rodigo, pubblico feneratore, di vendere due piccole case non molto distanti dalla casa ove gestisce il banco e, collo stesso prezzo, comprare altre due case ed ivi esercitare il banco con maggior comodità e maggior sicurezza dei pegni.

#### — 1557 novembre 12 —

(Arch. Gonz., Decreti Gugliemo, libro n. 45, c. 108 v).

Concessione a Daniele di Abramo Levi detto « dall'Arpa» e Giuseppe da Civitavecchia di prestare agli abitanti di Volta con i medesimi capitoli concessi al banchiere Colorni in Governolo.

# — 1575 gennaio 25 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 1).

Si concede a Giuseppe da Civitavecchia di assumere un socio per esercitare il prestito.

#### — 1577 maggio 11 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 20).

Concessione a prestare per 11 anni, dal 1° gennaio 1576, al tasso del 15% a favore di Giuseppe da Civitavecchia.

## -- 1580 febbraio 10 --

(Arch. Gonz. Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 73 v).

Approvazione di concessione di esercitare il prestito a favore dei fratelli ebrei Zaccaria, Sabbato e Leone figli ed eredi del fu Giuseppe da Civitavecchia.

Dovranno versare un'onoranza di 25 nummi d'oro.

#### - 1587 gennaio 29 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 162 v).

Capitoli da osservarsi per esercitare il prestito per 10 anni, dal  $1^{\circ}$  gennaio 1587, al tasso del 15% e del 20% per i forestieri, concessi a Leone da Civitavecchia.

#### — 1593 dicembre 23 —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 263 v).

Concessione di privilegi simili a quelli di Gazzuolo per anni 10, dal 1º gennaio 1597, a favore di Leone da Civitavecchia.

Per censo e tassa ordinaria verserà alla Camera Ducale 35 scudi d'oro in oro.

Per sovvenire alla famiglia, potrà acquistare case per abitazione e condurre in affitto, sempre per la durata della concessione, terre e possessioni sino alla somma di 500 scudi d'affitto.

# — 1598 giugno 2 —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 52, c. 72 v).

Leone ottiene la licenza di alienare la sua metà parte della « taverna » ai fratelli ebrei Moise, Daniele e Vitale Melli, suoi soci, con esborso di 25 ducatoni.

## -- 1605 ottobre 13 —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 53, c. 20 v).

Si concede a Leone da Civitavecchia ed a Davide Milio, soci feneratori, di esercitare il prestito per un decennio, dal 1º gennaio 1607, con i soliti capitoli validi per loro, eredi, soci, agenti e successori.

Per tassa ordinaria dovranno versare 20 doppie d'oro italiane al mese ed inoltre 18 ducatoni all'anno per i bollettini.

#### ~ 1605 ottobre 29 —

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 53, c. 63 v).

Facoltà a Moise Milio e Leone da Civitavecchia di vendere panni di lana di qualunque genere.

# - 1626 febbraio 27 —

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 275 v).

Rinnovo della condotta decennale con decorrenza 1° gennaio 1627 a favore di Abramo Senigallia, fratelli e nipo-

ti, Simone Melli ed eredi di Leone di Balma da Fano, banchieri in Volta, Cavriana e Goito che hanno sborsato lire 5.343 e promesso di pagare, per l'annua tassa, doppie 25 e, per i bollettini, 22 ducatoni.

# I BANCHI FENERATIZI IN TALUNI POSSESSI FEUDALI GONZAGHESCHI SITI FUORI DEL TERRITORIO MANTOVANO\*

(\*) Per il Monferrato vedi il lavoro di SALVATORE FOA, Gli ebrei nel Monferrato nei secoli XVI e XVII, Alessandria, 1914; lo stesso, Banche e banchieri ebrei nel Piemonte dei secoli scorsi, nella, Rassegna mensile d'Israel, (Gennaio-Dicembre 1955).



# ISOLA DOVARESE \*

— 1522 senza mese e giorno (tra settembre ed ottobre) — (Arch. Gonz., Decreti Federico II, libro n. 36, c. 45 v).

Concessione a favore dell'ebreo Aronne dell'Isola Dovarese di privilegi, immunità e capitoli per 15 anni, per esercitare il credito in Isola Dovarese.

Potrà prestare su beni mobili ed immobili: il tasso è del 25% per gli abitanti di Isola e del 40% per i forestieri. Seguono tutti i soliti capitoli ben circonstanziati.

<sup>(\*)</sup> ISOLA DOVARESE: attualmente è un comune della provincia di Cremona.

# LUZZARA\*

#### — 1563 febbraic 1 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 46, c. 157 v).

Licenza a favore di Jona, Lazzaro e Pedael, eredi di Aronne da Pesaro, per proseguire nell'esercizio del prestito al 15%, proibendo a tutti gli altri di prestare.

# - 1568 maggio 5 -

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 48, c. 136 v).

Licenza concessa a Salvatore da Colonia ebreo di esercitare il prestito, al 15%, con i soliti relativi capitoli.

#### — 1568 novembre 9 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 48, c. 163 v).

Licenza concessa a Bersabea, moglie del fu Salvatore da Colonia, per esercitare il prestito nel Castello di Luzzara quale madre e tutrice dell'unica figlia rimasta: Dina, erede universale.

#### — 1577 maggio 11 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 20).

Concessione a prestare — per 11 anni dal 1º gennaio 1576 — al tasso del 15% a favore di Graziadio e Vitale fratelli da Rieti, e Lazzaro e fratelli Almagiati e soci.

<sup>(\*)</sup> LUZZARA: attualmente è un comune della provincia di Reggio Emilia

# — 1581 gennaio 3 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 84 v).

Graziadio e Vitale da Rieti ottengono licenza di assumere soci per esercitare il loro negozio feneratizio, con versamento di 100 nummi d'oro.

## — 1587 gennaio 29 —

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 49, c. 162 v).

Capitoli e condizioni da osservarsi per esercitare il prestito — per 10 anni dal 1º gennaio 1587 — al tasso del 15% e, per i forestieri, al tasso del 20% a favore dei fratelli Graziadio e Vitale da Rieti, loro eredi e successori.

- 1593 senza mese e giorno (tra 24 settembre 1593 e 26 settembre 1593) -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 275 v).

A Graziadio e Vitale da Rieti, feneratori in Luzzara, si confermano i privilegi simili a quelli goduti dai feneratori di Gazzuolo.

Dovranno versare 267 doppie d'oro di Spagna.

#### - 1605 ottobre 13 --

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 53, c. 41).

Concessione ai suddetti di esercitare il prestito per 10 anni dal 1° gennaio 1607.

#### - 1617 ottobre 15 -

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 149).

Graziadio da Rieti ottiene licenza di prestare per un decennio.

La tassa ordinaria è di 25 doppie oro italiane e 20 ducatoni per i bollettini.

Una nota a margine del Decreto ci rende noto che il detto Graziadio, in data 3 ottobre 1620, ha nominato per compagno nel banco di Luzzara: Leone da Fano ebreo, insieme con Angelo suo fratello.

# - 1620 febbraio 27 -

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 262).

Rinnovo della condotta decennale con decorrenza: 1° gennaio 1627 a favore degli eredi d'Angelo da Fano banchieri in Luzzara e Suzzara che hanno versato lire 3.026 e promesso doppie 25 per tasse e ducatoni 18 per i bollettini.

# OSTIANO \*

#### GONZAGA DI BOZZOLO:

1) Annibale, Marchese di Ostiano dal 1593 al 1615 (LITTA, « Famiglia Gonzaga », Tav. XV).

#### — 1596 aprile 8 —

(E. Loevinson, op. cit., Tomo 94°, n. 188, aprile-giugno 1933, pag. 169-170).

Concessione Pontificia (Clemente VIII) per 15 anni a Michele fu Simone da Porto, coi privilegi dei banchieri dentro e fuori gli Stati Pontifici.

# — 1611 luglio —

(E. Loevinson, op. cit., Tomo 94°, n. 188, aprile-giugno 1933, pag. 169-170).

Il Papa Paolo V concede di gestire il banco, per 10 anni, a Marco fu Michele da Porto e ai fratelli Finzi fu Israele, soci, coi privilegi dei banchieri dentro e fuori gli Stati Pontifici.

2) Scipione Gonzaga, principe di Bozzolo (1596-1670), Signore di Ostiano dal 1615 al 1670 (LITTA, ivi).

## - 1619 ottobre 15 -

(E. Loevinson, op. cit., Tomo 94°, n. 188, aprile-giugno 1933, pag. 169-170).

Concessione (Papa Paolo V) di un banco per 10 anni ai fratelli Simone, Emanuele, Isacco e Neftali Finzi, nonchè ad Angelo da Porto, soci.

<sup>(\*)</sup> OSTIANO: è un comune della provincia di Cremona.

# - 1633 giugno 23 -

(E. Loevinson, op. cit., Tomo 94°, n. 188, aprile-giugno 1933, pag. 169-170).

Il Papa Urbano VIII concede la proroga per 12 anni ai banchieri Marco da Porto, nonche a Jacob e Isacco Frizzi, soci, secondo le regole fissate dal Principe.

# POVIGLIO\*

#### GONZAGA DI MANTOVA

# — 1524 giugno 4 —

(Arch. Gonz., Libro dei Decreti n. 36, c. 265 v).

Isabella, Marchesa di Manteva e legittima amministratrice del figlio Marchese Federico Gonzaga, concede all'ebreo Simone fu Abramo di Benedetto da Cologna (= da Colonia), abitante in Viadana, eredi, fattori e soci di esercitare il prestito per favorire i commerci e per le necessità degli abitanti di Poviglio.

Potrà mutuare qualunque somma di denari, in una o più volte, rispettando i patti e i capitoli riservati agli altri feneratori del Dominio Mantovano.

Il tasso da praticarsi è del 30%.

<sup>(\*)</sup> POVIGLIO: comune della provincia di Reggio nell'Emilia. Dipendente da Parma, fu donato dal re di Francia a Federico figlio del M.se Francesco Gonzaga di Mantova. Nel 1553 fu venduto dai Gonzaga ai Francesi di Parma (TORELLI, L'Archivio Gonzaga di Mantova, Ostiglia, 1520, pag. LXXVI). Il LOEVINSON (op. cit., Tomo 94°, n. 188, marzo-giugno 1933, pag. 173) menziona una concessione del Papa Clemente VIII per Poviglio rilasciata al Duca di Parma, Piacenza e Guastalla in data 10 settembre 1597. Concessionario è il banchiere Lazzaro Carmini per 8 anni.

### REGGIOLO\*

#### - 1563 febbraio 1 ---

(Arch. Gonz., Decreti Guglielmo, libro n. 46, c. 157 v).

Licenza di proseguire nell'esercizio del prestito al 15% a favore di Jona, Lazzaro, Pedael eredi di Aronne da Pesaro, con profizione a tutti gli altri di prestare.

#### - 1594 febbraio 11 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 51, c. 275).

Concessione decennale di privilegi ed immunità, simili a quelli goduti dai feneratori di Gazzuolo, a decorrere dal 1º gennaio 1597 a favore di Pedael e Leone ebrei da Pesaro. Ogni anno dovranno versare alla Camera Ducale 25 scudi d'oro in oro.

Per sovvenire alle loro famiglie potranno acquistare case e condurre in affitto — sempre per la durata della concessione — terre e possessioni sino alla somma di 500 scudi d'affitto.

#### - 1605 ottobre 13 -

(Arch. Gonz., Decreti Vincenzo I, libro n. 53, c. 24 v).

Solita tolleranza di anni 10 a favore di Fedele e di Jona da Pesaro e di Moise Milio ebrei, feneratori in Gonzaga e Reggiolo, per loro, soci e successori.

La tassa ordinaria è di 15 doppie-oro italiane alle calende di ogni mese e, per i bollettini, verseranno 16 ducatoni.

<sup>(\*)</sup> REGGIOLO: attualmente è un comune della provincia di Reggio nell' Emilia.

### -- 1616 agosto 1 --

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 124).

Altra concessione, per un decennio dal 1º gennaio 1617, a favore dei feneratori ebrei Giuseppe e Zaccaria Melli. Per tassa ordinaria verseranno 17 doppie auree italiane al mese e 16 ducatoni per i bollettini.

#### - 1620 febbraic 27 -

(Arch. Gonz., Decreti Ferdinando, libro n. 54, c. 262). Rinnovo della condotta decennale, con decorrenza 1° gennaio 1627, a favore di Giuseppe Melli banchiere in Gonzaga e Reggiolo che ha sborsato lire 2.422 e promesso doppie 16 per l'annua tassa e ducatoni 16 per i bollettini.

## REMEDELLO INFERIORE e REMEDELLO SUPERIORE \*

#### — 1515 gennaio 24 —

(Arch. Gonz., Decreti Francesco II, libro n. 34, c. 59 v).

Licenza all'ebreo Salomone, abitante a Casaloldo, di prestare su pegno, in base alle norme e privilegi dei banchieri di Mantova, nei seguenti luoghi: Casaloldo, Casalromano, Remedello Inferiore e Superiore.

<sup>(\*)</sup> REMEDELLO INFERIORE e REMEDELLO SUPERIORE: attualmente sono comuni della provincia di Brescia.

## I BANCHI FENERATIZI NELLA CITTA' DI MANTOVA

Capitolo	I	_	FRANCESCO I	GONZ	AGA				pag.	5
<b>»</b>	II		GIANFRANCES	co .					<b>»</b>	13
<b>»</b>	III		LODOVICO II				•		<b>»</b>	19
<b>»</b>	IV		FEDERICO I						<b>»</b>	29
<b>»</b>	v		FRANCESCO II						<b>»</b>	33
<b>»</b>	VI	-	FEDERICO II			•			<b>»</b>	41
))	VII		FRANCESCO II	ı.		•		•	<b>)</b> }	51
»	VIII		GUGLIELMO			•			<b>»</b>	57
»	IX		VINCENZO I			•		•	<b>»</b>	69
<b>»</b>	x		FRANCESCO I	<b>v</b> .				•	<b>»</b>	81
<b>»</b>	ΧI	_	FERDINANDO		•				<b>»</b>	85
<b>»</b>	XII		VINCENZO II						<b>»</b>	101
<b>»</b>	XIII		OARLO I DI G	ONZA	GA N	EVE	RS		<b>»</b>	105
<b>»</b>	XIV		CARLO II .					•	<b>»</b>	113
<b>»</b>	xv		FERDINANDO	CARLO	<b>)</b> .	٠			<b>»</b>	121
»	XVI		DOMINAZIONE	AUSI	RIAC	CA			<b>»</b>	125
<b>»</b>	XVII		DOMINAZIONE	FRA	NCES	E			<b>»</b>	149



APPENDICE	DOCUMENTALE				pag. 167

# I BANCHI FENERATIZI NEL TERRITORIO MANTOVANO

Bigarello .									٠		•	pag.	173
Borgoforte	•											>>	175
Bozzolo .										•	•	<b>»</b>	177
Canneto .												<b>»</b>	179
Casaloldo .										•		<b>»</b>	182
Casalromano												<b>»</b>	183
Castelbelforte										•		<b>»</b>	184
Casteldario												<b>»</b>	185
Castelgoffred	0			•						•	•	>>	1.86
Castellucchio												<b>»</b>	188
Castiglione d	lelle	Stiv	iere	•								<b>»</b>	190
Castiglione M	Ianto	ovano									•	<b>»</b>	191
Cavriana .			•									<b>»</b>	194
Ceresara ,												<b>»</b>	197
Dosolo .												<b>»</b>	198
Gazzuolo .		•										<b>»</b>	200
Goito .												<b>»</b>	203
Gonzaga .												<b>»</b>	206
Governolo												<b>»</b>	209
Marcaria												<b>»</b>	214
Mariana .	_											<b>»</b>	217
Medole .						•						<b>»</b>	220
Ostiglia .								•		•	•	>>	221
Pomponesco										•		<b>»</b>	225
Porto Manto	vano											<b>»</b>	227
Quistello .	9											<b>»</b>	228
Redondesco												>>	233
Revere .	Ċ					_						»	235
Rivarolo .	•	•	•										241
Rodigo .	•	•	•	•	•	·	·	Ī					243
Sabbioneta	,	•	•	•	•	•		•					245
S. Benedetto	•	•	•	•	•	•	•	•	Ĭ.	Ċ	i		247
Sermide .		•	•	•	•	•	•	•	Ē	•	·		250
Serravalle		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		256
S. Martino (	dall',	Argin	٠.	•	•	•	•	•	•	•	•		258
Suzzara .	<i></i>		.0	•	•	•	•	•	Ī	·			260
Viadana .	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			2 <b>6</b> 2
Villimpenta	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		268
Volta .	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		272
	•	•											

# I BANCHI FENERATIZI IN TALUNI POSSESSI FEUDALI GONZAGHESCHI SITI FUORI TERRITORIO MANTOVANO

Isola Dov	ares	е		•	•	•	•	•	•	•	٠	•	pag.	279
Luzzara												•	>>	<b>28</b> 0
Ostiano													>>	283
Poviglio										•			'n	285
Reggiolo													>>	286
Remedello	Inf	eria	re e	R۵	med	ello	Sun	erior	_				n	289



### FONTI DOCUMENTALI

- ARCHIVIO GONZAGA (presso l'Archivio di Stato di Mantova):
  - 1) Libri dei decreti.
  - 2) Gridari contenuti nelle buste nn. 2038-39 e 2042.
  - 3) Commissioni ducali contenute nella busta n. 3010.
  - 4) Rubrica « S », Università degli ebrei (Buste nn. 3389 3390 3391).
  - Bollettino delle Leggi della Repubblica Italiana
     Anno I 1802.
  - 6) Gridario Bastia.
- ARCHIVIO DEL DIPARTIMENTO DEL MINCIO (presso l'Archivio di Stato di Mantova):
  - 1) Buste nn. 362, 363, 364, 820.
- ARCHIVIO NOTARILE (presso l'Archivio di Stato di Mantova):
  - 1) Volume del 1601.
- ARCHIVIO DELLA COMUNITA' ISRAELITICA DI MANTOVA — (presso la stessa via G. Govi, 11):
  - 1) Documenti vari dalle filze (numerate: 1 284).
  - Repertorio dell'Archivio in 10 volumi a cura di Bonajuto Isach Levi (1782 — 1810).



### BIBLIOGRAFIA

- Amadei F., Cronaca Universale della Città di Mantova, Mantova, Vol. I 1954, Vol. II 1955 e Vol. III 1956.
- Arrighi G. B., Storia di Castiglione delle Stiviere, Vol. I, Mantova, 1853.
- Arrivabene F., Vocabolario Mantovano Italiano, Mantova, 1882.
- Arrivabene G., *Monete dei Gonzaga*, (opera manoscritta) nei « Documenti D'Arco », n. 177, presso l'Archivio di Stato di Mantova.
- Associazione Bancaria Italana, La Legge Bancaria, Roma, 1955.
- Bergamaschi D., Storia di Gazolo e suo Marchesato, Casalmaggiore, 1883.
- Bevilacqua E., Informazione sopra gli argini, sgoli, ed adacquamenti dello Stato Mantovano, Mantova, 1734.
- Bonfiglio F., Notizie Storiche di Castelgoffredo, Brescia, 1922.
- Braghirolli W., vedi D'Arco e Braghirolli.
- CARNEVALI L., Il Ghetto di Mantova con appendice sui medici ebrei, Mantova, 1884.
- Cassuto U., Gli ebrei a Firenze nell'età del Rinascimento, Firenze, 1918.
- Cassuto U. Jewish Encyclopedia, New-Jork, 1903.
- CISCATO A., Gli ebrei in Padova 1300 1800, Padova, 1901.
- Colorni V., Fatti e figure di storia ebraica mantovana, estratto da « La Rassegna mensile d'Israel », Anno IX, n. 5 6, Città di Castello, 1934.
- Colorni V., Gli ebrei a Sermide: 1414-1936, negli «Scritti in memoria di Sally Mayer», Gerusalemme, 1956, pagg. 35-72.

- COLORNI V., Gli ebrei nel sistema del diritto comune fino alla prima emancipazione, Milano, 1956.
- Colorni V., Le Magistrature Maggiori della Comunità Ebraica di Mantova, Sec. XV-XIX, Bologna, 1938, estratto dalla « Rivista di Storia del Diritto Italiano », Anno XI, Vol. XI, fasc. I.
- Colorni V., Legge ebraica e leggi locali, Milano, 1945.
- Colorni V., Prestito ebraico e Comunità ebraiche nell'Italia Centrale e Settentrionale con particolare riguardo alla comunità di Mantova, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», Anno VIII, Vol. VIII, fasc. 3, Bologna, 1935.
- D'Arco C. e Braghirolli W., Documenti inediti intorno a Maestro Abramo medico mantovano, Mantova, 1867.
- Foa S., Gli ebrei nel Monferrato nei secoli XVI e XVII, Alessandria, 1914.
- Foa S., Banchi e banchieri ebrei nel Piemonte dei secoli scorsi, nella « Rassegna mensile d'Israel », gennaio-dicembre 1955.
- Holzapfel P., Le origini dei Monti di Pietà, trad. it., Rocca S. Casciano, 1905.
- LITTA, Famiglia Gonzaga, Tav. XV.
- LOEVINSON E., La concession de banques de prêts aux juifs par les Papes des seizième et àix-septième siècles-Contribution, à l'histoire des finances d'Italie, nella « Revue des Études Juives », Paris, Tomo 92°, n. 183, gennaio-marzo 1932, pag. 6; Tomo 93°, n. 185, luglio-settembre 1932, pagg. 27-52 e n. 186, ottobre-dicembre 1932, pagg. 157-178; Tomo 94°, n. 187, gennaio-marzo 1933, pagg. 57-72 e n. 188, aprile-giugno 1933, pagg. 167-183; Tomo 95° n. 189, luglio-settembre 1933, pagg. 23-43.
- MAGNAGUTI A., Studi intorno alla Zecca di Mantova, II parte, Milano, 1914.
- MARINI G., Sabbioneta piccola Atene, Casalmaggiore, 1914.
- Martinori E., La Moneta, Vocabolario Generale, presso l'Istituto Italiano di Numismatica, Castel Sant'Angelo, Roma, 1915.

- NEUBAUER, vedi Renan e Neubauer.
- Norsa P., Una famiglia di banchieri: la famiglia Norsa (1350-1950), parte prima, secolo XIV e XV, Napoli, 1953, (estratto dal Bollettino storico del Banco di Napoli, fasc. VI).
- Portioli A., La Zecca di Mantova, Mantova, 1879-82.
- Quazza R. Mantova attraverso i secoli, Mantova, 1933.
- RENAN E. e NEUBAUER A., Les écrivains juifs français du XIV siècle, nel 31° volume della Histoire littéraire de France, Parigi. 1893.
- RESTORI V., Mantova e Dintorni, Mantova, 1915.
- REZASCO G., Dizionario del Linguaggio Italiano Storico e Amministrativo, Firenze, 1881.
- Steinschneider M., Catalogus Librorum Hebraicorum in Bibliotheca Bodleiana (di Oxford), Berlino, 1852-1860.
- TORELLI P., L'Archivio Gonzaga di Mantova, Ostiglia, 1920.
- ZDEKAUER L., L'interno d'un Banco di Pegno nel 1417, in « Archivio Storico Italiano », quinta serie, Tomo XVII, anno 1896.



### DEI NOMI DEI BANCHIERI

175.
47,
189, 216.
39, 44, 223,
239, 257.
203, 204,
274.
204
117, 118.
15.
228, 229.
37, 38, 39,
264.
233.
259.
55.

Abramo Portaleone pag.	212, 271.
M° Abramo Fortaleone	77, 88.
Abramo Senigallia	196, 205, 2TJ.
ALESSANDRIA (da)	267.
Aminadab detto Gentiluomo da Lugo "	54.
ANCONA (da)	10.
Angelo Corinaldi	213.
Angelo da Colonia ( = da Cologna) »	47, 198, 225,
	266.
Angelo da Fano	261, 281, 282.
Angelo da Guastalla	197.
Angelo da Monselice	27, 214.
Angelo da Nola	244.
Angelo da Porto	283.
Angelo da Rieti	53, <b>60</b> , <b>61</b> , <b>77</b> .
Angelo Dattilo da Colonia »	251, 252.
Angelo di Abramo da Bologna »	21.
Angelo di Beniamino da Perugia »	221, 228.
Angelo di Bonaventura »	63, 67, 71, 74.
	<b>75</b> .
Angelo di Bonaventura da Padova »	251.
Angelo di Dattolino	250.
Angelo di Dattolino da Ravenna »	15.
Angelo di Graziadio Finzi	37, 188.
Angelo di Isacco da Rieti	47.
Angelo di Jacob da Sermide	272.
Angelo di Salomone Finzi »	201, 202.
Angelo di Simone da Colonia »	265.
Angelo Finzi »	119, 176, 1 <b>9</b> 8,
	199, 241.
Angelo Finzi da Guastalla »	242.
Angelo Guastalla »	202.
Angelo Norsa »	71.
Angelo Sacerdoti · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	181.
Angelo Sullam di Bonaventura »	77, 167.
Anselmo Capretti	72, 77, 88.
Anselmo di Moise da Soave	43, 48.
Anselmo Massarani »	223, 239, 25 <b>7</b> .
Anselmo Mondovì »	132.

Anselmo Vivanti	. pag.	212, 232.
Aoria Ventura	. »	178.
ARGENTA (da)	· >>	206, 250.
ARIANO (da)	. »	61.
Aron Leon Mariani	. »	131, 132.
Aronne da Ceresara	. »	197.
Aronne da Pesaro	. »	207.
Aronne di Abramo da Longiano	. »	229.
Aronne di Abramo Galli da Mantova	. »	22, 23.
Aronne di Giuseppe da Pesaro	. »	37, 173, 174.
Aronne di Isola Dovarese	• »	279.
Aronne di Moise Melli	. »	88.
Aronne di Salomone da Revere	. »	36.
Aronne Melli	. »	119, 224, 240,
		257.
Aronne Sullam	. »	212, 271.
ASCOLI (da)	. »	214, 215.
Asdra di Raffaele da Norcia	. »	40.
ASOLA (da)	. »	184.
BADIA (da)	. »	247.
BAGNACAVALLO (da)	. »	22.
Baruch Neftali Norsa detto « dal Torrazzo » .	. »	77.
Benedetto da Casalmaggiore	. »	46.
Benedetto de Cafina da Casalmaggiore	. »	218.
Benedetto di Abramo Forti	. »	245, 246.
Benedetto di Baruch Neftali Norsa	. »	93.
Benedetto di Calman da Casalmaggiore	. »	210.
Beniamino di Aleuccio da Perugia	. »	10, 15.
Beniamino di Giuseppe Finzi da Reggio Emilia	. »	40.
Beniamino di Musetto da Perugia	. »	235.
Benvenuta ved. di Moise di Leone da Norcia .		40, 44.
Berettaro (vedi Simone Berettaro da Rimini)		
Bersabea ved. di Salvatore da Colonia	. »	265, 280.
Bezalello di Bonaventura	. »	192.
Bieti di Raffaele da Norcia		40.
BOLOGNA (da)		21, 22, 23, 31,
		36, 39, 61, 251,
		262.
Bonaiuto da Pisa	. »	245.

Bonaiuto di Aronne		pag.	173.
Bonaiuto di Moisetto di Aleuccio da Perugi	ia.	, »	10.
Bonaiuto di Raffaele da Norcia		. »	40.
Bonaiuto di Salomone Finzi	•	<b>, &gt;</b> >	201, 202.
Bonaiuto Finzi		. >>	198, 199, 258.
Bonaiuto Sforni	•	. D	119.
Bonaventura da Castiglione	•	. »	36, 39.
Bonaventura da Pisa	•	. »	245.
Bonaventura da Sermide		. >>	252.
Bonaventura da Urbino		. »	16.
Bonaventura di Abramo da Castiglione Mar	ntovan	. <b>o</b> »	37.
Bonaventura di Abramo da Provenza	•	. »	191.
Bonaventura di Emanuele	•	. »	173.
Bonaventura di Graziadio Galli		•	230, 247.
Bonaventura di Graziadio Galli da Badia .		. »	247.
Bordolani o Bordulani		. »	60, 62.
BURGO (da)	•	. »	21.
Cagim Cases		. >>	192.
Cagim Massarani	•	. »	49, 54, 222,
			223, 238, 256.
CAGLI (da)		. »	10.
Calimano di Consiglio tedesco		, <u>}</u>	15, 16, 17.
Carissima di Cagim Cases		· V	193.
CARPI (da)	•	. >>	38, 243, 262,
			263.
CASALMAGGIORE (da)	•	. »	46, 210, 218.
CASALOLDO (da)		. >>	288.
CASTELLAZZO (da)		. »	203.
CASTIGLIONE MANTOVANO (da)		. »	36, 37, 39, 179,
·			192, 268.
CERESARA (da)	•	. »	197.
Cervo di Leuccio		\$5	15.
		. »	22.
CIVITAVECCHIA (da)		. »	194, 195, 204,
			205, 274, 275.
COLOGNA (da) vedi COLONIA (da)			
COLONIA (da)	•	. »	47, 53, 176,
			179, 180, 189,
			198, 216, 219,

	pag.	225, 233, 251,
		252, 265, 266,
		267, 269, 270,
		280, 285.
Colorni	<b>&gt;&gt;</b>	180, 189, 192,
		197, 207, 210,
		238, 253, 265,
		270, 274.
COLORNO (da) vedi Colorni		
Consiglio Ottolenghi	>>	266.
Crescimbene di Abramo da Longiano	>>	229.
Crescino Massarani	<b>&gt;&gt;</b>	223, 239, 257.
Cressono di Calimano tedesco	>>	17.
Daniele da Carpi	<b>&gt;&gt;</b>	262.
Daniele da Norcia	>>	175, 176, 234.
Daniele da Senigallia	$\Sigma$	38, 272.
Daniele di Abramo Levi detto «dall'Arpa»	Σ	274.
Daniele di Leone da Norcia	<b>&gt;&gt;</b>	27, 35, 36, 37,
		38, 39, 44.
Daniele di Salomone Forti	<b>&gt;&gt;</b>	45.
Daniele Forti	<b>&gt;&gt;</b>	44.
Daniele Melli	<b>&gt;&gt;</b>	195, 205, 275.
Dattilo da Castiglione Mantovano	<b>&gt;&gt;</b>	179.
Dattilo da Modena	>>	270.
Dattilo detto Bonvino di Samuele di Francia .	<b>&gt;&gt;</b>	15, 16, 17.
Dattilo di Emanuele da Fano	<b>&gt;&gt;</b>	264, 265.
Dattilo di Giuseppe da Modena	<b>&gt;</b> >	192.
Dattilo di Isacco da Modena	<b>&gt;&gt;</b>	192.
Dattilo Galli	<b>&gt;</b>	<b>7</b> 7, 88, 211,
		212, 270, 271.
David Vita Ariani	<b>&gt;&gt;</b>	152, 158, 164.
David Vita Norsa	<b>&gt;&gt;</b>	152.
Davide da Mariana	<b>&gt;&gt;</b>	233.
Davide da Montalcino	<b>&gt;&gt;</b>	179.
Davide da Vigevano	<b>&gt;&gt;</b>	54, 252, 25 <b>3</b> .
Davide di Emanuele d'Ariano	>>	61.
Davide di Fais da Marcaria .	<b>&gt;&gt;</b>	192.
Davide di Guglielmo da Montalcino	<b>&gt;&gt;</b>	39, 262.
Davide di Isacco	<b>&gt;&gt;</b>	38.

Davide di Isacco da Revere .				. pag	236.
Davide di Lazzaro da Mariana				. »	218, <b>2</b> 64.
Davide di Lazzaro tedesco .				. >>	218.
Davide di Moise da Norcia .				. »	187.
Davide di Moise da Soave .				. »	43.
Davide Galli				. »	230, 248.
Davide Milio				. »	195, 205, 275.
$\mathbf{M}^{\mathrm{o}}$ Davide Portaleone				. »	88.
Deodato da Norcia				. »	27, 35, 36, 38,
					39.
Deodato di Sabato da Norcia .				. »	37.
Diamante Forti				. »	243, 244.
Dina di Salvatore da Colonia				. »	265, 280.
Dolce Almagiati				. »	201.
Elia da Fano				. »	38, 244, 268.
Elia da Reggio				. »	35.
Elia de Pichionis (= de Picchio	ni)			. >>	263, 264.
Elia di Leuccio da Fano				. »	269.
Elia di Leuccio di Moisetto da F	Bolo	gna		. »	262.
Elia Forti				. »	244, 258, 2 <b>59</b> .
Elia Galli				. »	211.
Emanuele				. »	16.
Emanele da Fano				, »	63.
Emanuele da Norcia				. »	36, 37, 46, 263.
Emanuele de Carmini				. »	180.
Emanuele di Abramo da Norcia				. »	16.
Emanuele di Abramo Finzi da F	Rovi	go		. »	40.
Emanuele di Aronne				. >>	173.
Emanuele di Ben <mark>iami</mark> no da Fano				. »	264.
Emanuele di Bonaventura .				. »	37, 175.
Emanuele di Bonaventura da Urb				. >>	27, 214.
Emanuele di Daule da Ascoli .				. »	214, 215.
Emanuele di Giuseppe Galli .				. »	210.
Emanuele di Isacco				. »	38.
Emanuele di Isacco da Fano .				. »	61.
Emanuele di Isacco da Revere				. »	236, 237.
Emanuele di Samuele d'Ariano				. »	61.
Emanuele di Simone Norsa .				. »	119.
Emanuele Finzi					269, 283.
					*

Emanuele Galli								• ;	pag.	269.
Emanuele Montal	.b <b>otti</b>								>>	212, 232, 234,
										249.
ERFURT (da) .			•					•	>>	15.
Fais di Salomone		••							<b>&gt;&gt;</b>	38, 215.
FANO (da) .									>>	38, 60, 61, 63,
										67, 71, 72, 74,
										75, 77, 181,
										191, 192, 196,
										199, 202, 205,
										244, 261, 264,
										265, 268, 269,
										272, 276, 281,
										282.
Fedele da Pesaro									<b>&gt;&gt;</b>	208, 286.
			•						<b>&gt;&gt;</b>	152.
FERMO (da) .	-								 }}	10.
FERRARA (da)									»	17, 47.
Fiammetta da Bo			•	•				•	<i>"</i>	61.
Finzi						•	•	·	<i>"</i>	158, 164.
					•	•	•	•	)) }	283.
Florio da Revere		•	•	•	•	•	•	•	<i>"</i>	55.
Florio Forti	• •			•	•	•		•	»	243.
			•	•	•	•	•	•	<i>"</i>	10, 15.
FRANCIA (da)		•		•			•	•	<i>"</i>	15, 16, 17.
FUBINE (da) .		•					•	•	<i>"</i>	244.
Gabriele		•		•	•		•	٠	<i>"</i>	184.
Gabriele di Raffae		•	-	•	•		•	•	<i>"</i>	40.
Gabriele Guastalla							•	**	-	202.
Gaio di Musettino						•	•	ı	»	10.
						•	•	•	» 	93.
Galli							•	v	» 	
Gentila Galli .					•	•	•	•	»	212.
Gentiluomo da Far					•		٠	•	<b>&gt;&gt;</b>	60, 61, 63.
Gentiluomo di Sim							-	•	<b>&gt;&gt;</b>	77.
Giacobbe di Abrai							•	q	<b>&gt;&gt;</b>	245, 246.
Giacobbe di Isacco						•	•	۰	<b>&gt;&gt;</b>	247.
Giacobbe Finzi								•	<b>&gt;&gt;</b>	242.
Giacomo di Muset								٠	<b>&gt;&gt;</b>	237.
Giacomo di Deode	ito da	No	rcia	•	٠	•	•	•	<b>&gt;&gt;</b>	40.

Giacomo di Moise da Castellazzo pag	, 202
Giacomo di Vitale de Pichionis »	g. 203. 263, 264.
a. a. a	244.
City of the City o	40, 44.
	119.
Giuseppe Bellino	237.
Giuseppe da Civitavecchia	194, 204, 274.
Giuseppe da Cologna (= da Colonia) »	198, 219, 225,
Ciuranna da Madana	233.
Giuseppe da Modena	38, 192, 268,
	269, 270.
Giuseppe da Napoli » »	270.
Giuseppe da Revere »	222, 266.
Giuseppe da Rovigo	44.
Giuseppe da Senigo	54.
Giuseppe detto Fais di Salomone da Piove di Sacco »	215.
Giuseppe di Bonaventura da Stugo »	47.
Giuseppe di Bonvino	23.
Giuseppe di Cagim	23.
Giuseppe di Dattilo da Castiglione »	192.
Giuseppe di Davide da Revere »	236.
Giuseppe di Emanuele da Revere »	221 <sub>,</sub> 222, 237.
Giuseppe di Isacco Galli da Governolo »	45, 174.
Giuseppe di Moise da Castellazzo »	203.
Giuseppe di Moise di Leuccio »	177, 216, 241.
	258.
Giuseppe di Raffaele da Norcia »	40.
Giuseppe di Samuele da Meldola »	191, 268.
Giuseppe Dina	67, 74, 75.
Giuseppe Forti	258.
Giuseppe Gallico	44 000
	404 000
Giuseppe Levi	•
Giuseppe Melli	•
Giuseppe Mortara Levi	
GONZAGA (da)	
GOVERNOLO (da) »	44, 45, 174, 180.
Grassino da Porto	63.
Grassino di Ventura Grassini »	62.

Graziadio da Norcia	. •	•	•	. pag.	36, 39, 44, 175, 176.
Graziadio da Rieti				. »	260, 280, 281.
Graziadio di Angelo Finzi				. »	31.
Graziadio di Emanuele da Norcia				. »	229.
Graziadio di Salomone Finzi .				. »	201, 202.
Graziadio Finzi			•	. »	188, 198, 199.
					258.
Graziadio Galli				. »	230, 248.
Graziadio Massarani	, ,			. »	119, 223, 239,
					255, 257.
Graziosa da Norcia				. »	230.
Graziosa Forti				. »	243, 244.
Guardamalo Foà				. »	264.
Guardamas da Jena				. »	266.
GUASTALLA (da)				. »	72, 77, 197,
<u>}</u>					242.
Guglielmo di M° Crescimbene .				. »	228, 229.
Isacco Almagiati				. »	201, 234, 260,
					270.
Isacco Bonaventura da Fano .		•		. »	272.
Isacco Cantoni				. »	177, 178, 225.
Isacco da Fano				. »	61, 269.
Isacco da Meldola				. »	194, 273.
Isacco da Norcia		•		. »	197, 210, 230,
					234, 247.
Isacco da Porto				. »	47, 53.
Isacco da Revere	•			. »	258.
Isacco da Rieti	•			. »	67, 71, 74, 75.
Isacco da Senigallia				. »	38, 272, 273.
Isacco Daniele da Norcia				, »	229.
Isacco de Notte	•	•	•	. »	210.
Isacco di Abramo da Bologna .				. »	21.
Isacco di Abramo Finzi da Bologi	na .			. »	<b>2</b> 2, 31.
Isacco di Abramo Forti	•			. »	245, 246.
Isacco di Angelo delle Scuole da l	Fano			. >>	60.
Isacco di Daniele da Carpi		•		. »	38, <b>2</b> 62, <b>2</b> 63.
Isacco di Daniele da Norcia			•	. »	39, 44, 46, 47,
					53, 176, <b>1</b> 79.

Isac	co di Davide da Verona	•				•		pag.	43.	
Isac	co di Lazzaro Montalbotti	Ĺ		t	•			<b>&gt;&gt;</b>	231, 248, 249.	
Isac	co di Mele da Burgo .							<b>»</b>	21.	
Isac	co di Michele da Porto							<b>&gt;&gt;</b>	47.	
Isac	co di Moise							<b>»</b>	38.	
Isac	co di Moise da Revere							<b>&gt;&gt;</b>	31.	
Isac	co di Moise da Norcia							<b>&gt;&gt;</b>	187.	
Isac	co di Moise Galli		•					<b>&gt;&gt;</b>	209, 210.	
Isac	co di Musetto da Revere							<b>&gt;&gt;</b>	221, 235, 237.	
Isac	co di Nathaniel Norsa							<b>&gt;&gt;</b>	77, 88, 93.	
Isac	co di Samuele da Meldola							<b>&gt;&gt;</b>	191, 268.	
Isac	co di Simone da Fano			4				<b>&gt;&gt;</b>	191, 192, 268	
Isac	co di Simone da Meldola				•			<b>&gt;&gt;</b>	37. 191.	
Isac	co di Simone Norsa .							<b>»</b>	119.	
Isac	co di Vitale de Pichionis		,					<b>&gt;&gt;</b>	263, 264.	
Isac	co Fano .	•						<b>&gt;&gt;</b>	267.	
Isac	co Finzi	20		•				>>	187, 283.	
Isac	co Forti		,					<b>&gt;&gt;</b>	246.	
Isac	co Frizzi							<b>&gt;&gt;</b>	284.	
Isac	co Galli			,			,	<b>&gt;&gt;</b>	269.	
Isac	co Massarani							<b>&gt;&gt;</b>	54, 60, 174	Ŀ,
									185.	
Isac	co Norsa							<b>&gt;&gt;</b>	71, 116, 119	),
									138.	
Isac	co Sforni	•			•			<b>&gt;&gt;</b>	119.	
Isac	co Vita		,	*				<b>&gt;&gt;</b>	255.	
Isai	di Leone Massarani							<b>&gt;&gt;</b>	222, 223, 238	3,
									239, 256, 257.	
Isai	di Raffaele da Carpi							<b>&gt;&gt;</b>	243.	
	LA DOVARESE (da)				,			<b>&gt;&gt;</b>	279.	
	el da Rovigo							<b>»</b>	273.	
	ele di Mº Elia da Ferrara							<b>&gt;&gt;</b>	17.	
	ele di Isacco da Porto							<b>&gt;&gt;</b>	62.	
	b Bonaventura				•		•	<b>&gt;&gt;</b>	270.	
	b da Norcia					•	•	<b>&gt;&gt;</b>	27.	
	b da Revere						•	<b>&gt;&gt;</b>	266.	
	b di Adeodato da Norcia						,	»	186.	
	ob di Aronne Galli da Ma						•	»	22, 23.	
	b di Benedetto						•	»	15.	
vacc	o ai beneaemo	•	•	•	•	•	٠	••		

Jacob di Bonaventura da Stug	O	٠	•		•		pag.		17, 5	3, 60.
Tarah di Dakila di Dana								61.	205	
Jacob di Dattilo da Fano						-	<b>)</b> )	264,		
Jacob di Deodato da Norcia		•				•	>>	36, 3	39.	
Jacob di Emanuele da Norcia			•			٠	>>	22.		
Jacob di Isacco da Norcia .	•	•	•	•	•	•	<b>&gt;&gt;</b>	•	54,	138.
								229.		
Jacob di Lazzaro Montalbotti					•	•	<b>&gt;</b> >	•	•	249.
Jacob di Leone Montalbotti					•	٠	>>	•	232,	249.
Jacob di Moise da Revere .					•	٠	<b>»</b>	22.		
Jacob di Musetto da Revere					•	٠	>>	221,	235.	
Jacob Finzi da Reggio					•	٠	>>	219.		
Jacob Frizzi	•	•	•	•	•	٠	<b>)</b> >	284.		
Jacob Massarani	•		•		•		Y	223,	239,	257.
Jacob Mondovì						•	<b>&gt;&gt;</b>	152.		
JENA (da)				•			>>	266.		
Jona di Aronne da Pesaro							<b>&gt;&gt;</b>	207,	<b>2</b> 08,	280,
								286.		
Joseph detto Minimano fu Ma	nn	0					<b>»</b>	15.		
Joseph di Comprat tedesco			,				<b>&gt;&gt;</b>	15.		
Laudadio di Isacco da Fano							>>	61, 6	33, 6'	7, 71.
Laudadio Levi							<b>&gt;&gt;</b>	132.		
Lazzarino di Davide de Cervo							<b>&gt;&gt;</b>	54.		
Lazzaro Almagiati							<b>&gt;&gt;</b>	280.		
Lazzaro da Cologna							<b>&gt;&gt;</b>	198,	225.	
Lazzaro da Montalcino .							<b>&gt;&gt;</b>	179.		
Lazzaro da Rovigo							<b>&gt;&gt;</b>	273.		
Lazzaro di Abramo Finzi da R	ovi	go			,		<b>&gt;&gt;</b>	40.		
Lazzaro di Abramo Norsa		_					<b>&gt;&gt;</b>	93.		
Lazzaro di Aronne da Pesaro							<b>&gt;&gt;</b>	207,	280,	286.
Lazzaro di Leuccio da Rivarol		-					<b>&gt;&gt;</b>	216.		
Lazzaro di Moise di Leuccio							<b>&gt;&gt;</b>	177,	241,	258.
Lazzaro di Salomone							<b>&gt;&gt;</b>	35.	·	
Lazzaro di Samuele da Erfurt			•				<b>&gt;&gt;</b>	15.		
Lazzaro Franchetti .						_	<b>)</b> )	116.		
Lazzaro Graziadio da Norcia		-		•	•				239.	240,
Lazzaro Graziadio da Norda	•	•	•	•	•	•		257.	_55,	<b>-</b>
Loggoro Montelhotti							<b>&gt;&gt;</b>		231	232,
Lazzaro Montalbotti	•	•	•	•	•	•	.,	-		249.
								404,	40,	210.

Lazzaro tedesco	_	_		. กลฮ	38, 217.
To one Tribe STones	•			. pag.	138.
Lazzaro Zarga		•		. 3	129, 130.
Leone		•		. »	27, 186.
Leone da Colonia (= da Cologna)				. »	53, 180, 198,
	•	-			225, 269, 270.
Leone da Fano				. »	181, 281.
Leone da Norcia				. »	234.
Leone da Pesaro			•	. »	208, 286.
Leone da Pisa				. »	63, 66, 71, 74,
					75, 77.
Leone da Zarga				. »	<b>253</b> .
				. »	221, 228.
Leone di Balma da Fano				. »	196, 205, 276.
Leone di Emanuele da Norcia .				. »	22, 27, 31, 35.
Leone di Giuseppe da Civitavecchia	_			. >>	194, 195, 204,
					205, 274 <sub>,</sub> 2 <b>7</b> 5.
Leone di Leone del fu Elia da Chino				. >>	22.
Leone di Manuele da Norcia .				. »	15.
Leone di Moise da Norcia				. »	187.
Leone di Moise da S. Felice		÷		<b>»</b>	237.
Leone di Moise Trabotti Gallico .				. »	221, 222, 256.
Leone di Salomone da Bologna .				. >>	22, 23.
Leone di Salomone da Colonia				. »	265, 266.
Leone Galli				. »	77, 88, 211
					212, 270, 271.
Leone Montalbotti				. »	231, 249.
Leone Norsa	•		•	. »	152, 181.
Leone Pesaro			e <sup>c</sup>	. »	267.
Leone Salomone de Zarchi (o da Zar	ga)			. »	252.
Leone Sinai da Colonia				. »	179.
Leone Sinai da Ferrara				. »	47.
Leone Sforni da Mantova	-			. »	118, 119.
Leuccio da Ceresara .		•		. »	197.
Leuccio da Fano	•	•	:	. »	269.
Leuccio di Angelo			c	. »	250.
Leuccio di Angelo da Fermo			•	. »	10.
Leuccio di Aronne		•	•	. »	173, 174.
Leuccio di Moise				. »	38.

Leuccio di Moise Galli							•	pag.	209,	210.	
Lippo Cantoni								<b>»</b>	178.		
LONGIANO (da)								<b>&gt;&gt;</b>	229.		
Lucina di Cagim Cases								<b>»</b>	193.		
LUGO (da)								<b>&gt;&gt;</b>	54.		
Maio Italo di Jacob .								<b>»</b>	<b>55</b> .		
Mandolino da Porto .								<b>»</b>	47.		
MANTOVA (da)								<b>&gt;&gt;</b>	22,	23,	118,
									119.	Í	
Manuele di Abramo da	Noi	rcia						<b>»</b>	15.		
Manuele di Angelo da Pa	adov	7a		•				<b>»</b>	251.		
Manuele di Bonaventu <b>r</b> a	da	Urb	ino					<b>&gt;&gt;</b>	15.		
Manuele di Genatano da	No	rcia	da	Rin	ini			<b>&gt;&gt;</b>	10.		
Manuele di Matassia da	Orv	ieto						<b>&gt;&gt;</b>	10.		
Manuele di Matassia de I	Rock	neto						<b>»</b>	11.		
Manuele di Musettino Fi									10.		
Manuele di Salomone di									10.		
MARCARIA (da)				_					192.		
Marco Cantoni										178,	225.
	,							»	284.	,	
Marco di Michele da Po									283.		
Marco Grassetto		•	•					»	198.		
Marco Levi						•	•		190.		
MARIANA (da)			•		•					233,	264
MARIGNANA (da)						-			54.	200,	201.
				•				»	23.		
Matassia Portaleone				•			•			119	131,
Matassia i Ortaleone			•		•	•	•	"	-	267.	101,
MELDOLA (da)								»	37,		191,
MELDOLA (da)	•	•	,	e.	•	•	•	"	194,	203,	-
									268,	•	201,
Morio Croso									180.	210.	
Merlo Greco					•	•	•	»		233.	
Michele di Emanuele de C					•	٠	•	»	39.	400.	
Michele di Moise da Reg					•	•	•	»	283.		
Michele di Simone da Po						•	•	»			
Michele Vita						•	•	<b>»</b>	•	271.	
Michele Vita di Moise d						•	•	»	203.	100	900
MODENA (da)	å	•	•	F	•	•	•	<b>&gt;&gt;</b>			268,
									269,	270.	

Moise		-			•						pag.	16.
Moise	Almagiati	•									<b>&gt;&gt;</b>	201, 260, 270.
Moise	Bordulani										<b>&gt;&gt;</b>	60.
Moise	Capretti	•			,						<b>&gt;&gt;</b>	93.
Moise	da Bologna	<b>1</b> .						,			<b>))</b>	39.
Moise	da Castella	azzo									<b>&gt;&gt;</b>	203.
Moise	da Castiglio	one N	<b>/I</b> ant	ova	ano	,					<b>&gt;&gt;</b>	268.
Moise	da Fano				,	,					<b>&gt;&gt;</b>	67, 71, 72, 74,
												75, 77.
Moise	da Fubine										<b>&gt;&gt;</b>	244.
Moise	da Govern	olo			,	•					<b>&gt;&gt;</b>	44.
Moise	da Norcia				,						<b>&gt;&gt;</b>	186, <b>244.</b>
Moise	da Quistel	lo		,			,			,	<b>&gt;&gt;</b>	184.
Moise	da Revere								;		<b>&gt;&gt;</b>	222, 253, 256,
												258, 269.
Moise	da Rovigo		•			·					<b>&gt;&gt;</b>	44.
	da S. Felic					,					<b>&gt;&gt;</b>	237.
Moise	di Abramo	da L	ongi	and	0	ž			,		<b>&gt;&gt;</b>	229.
	di Abramo								•		<b>&gt;&gt;</b>	185.
	di Abramo										<b>&gt;&gt;</b>	88, 93.
Moise	di Abramo	tedes	sco .								<b>&gt;&gt;</b>	17.
Moise	di Angelo	Bona	aven	tur	a						<b>&gt;&gt;</b>	79, 87, 93.
	di Angelo										<b>&gt;&gt;</b>	38, 251.
	di Bonaiut										<b>&gt;&gt;</b>	255.
	di Deodato										<b>&gt;&gt;</b>	36, 39.
	di Emanue										<b>&gt;&gt;</b>	221, 222, 237,
						•						238.
Moise	di Giuseppe	e da	Spir	a t	ede	sco					<b>&gt;&gt;</b>	11.
	di Isacco		_							,	<b>&gt;&gt;</b>	46, 54, 138,
						•						229, 230, 247.
Moise	di Jacob (	Capre	etti .								<b>»</b>	92.
	di Jacob d	_									<b>&gt;&gt;</b>	54.
	di Leone d		_								<b>&gt;&gt;</b>	35, 36, 37, 38,
												39, 40.
Moise	di Leone	Гrabc	otti .			_					<b>&gt;&gt;</b>	185.
	di Leuccio										<b>&gt;&gt;</b>	31, 209.
	di Leuccio										»	207.
	di Manuele									,	»	15.
	di Nathani								•		»	77, 88.
	: 30110111		~~		-	-	*	-	-	-		,

Moise di Samuele		· pag.	15, 16.
Moise di Samuele da Meldola		. »	191, 268.
Moise di Saul		· »	38, 206.
Moise di Simone da Fano		. »	191, 268.
Moise di Simone da Meldola		. »	37, 191.
Moise di Vitale		. »	38, 206.
Moise Galli		. »	211.
Moise Levi		. »	119, 187, 190.
			200.
Moise Levi di Emanuele Isach .		. »	119.
Moise Manuele da Revere		, »	252.
Moise Melli		. »	88, 195, 205,
			275.
Moise Milio		. »	208, 275, 286.
Moise Vita		. »	254, 255.
Mondovi		. »	158, 159.
MONSELICE (da)		. »	27, 214.
MONTALCINO (da)		. »	39, 179, 262.
MONTEPULCIANO (da)		, »	22.
Morello		. »	185.
Musetto di Beniamino		. »	235.
Musetto di Manuele da Norcia		. »	15.
NAPOLI (da)		. »	270.
Nathaniel Norsa		. »	71, 74, 75.
Neftali Dina		. »	63.
Neftali Ezechiele di Giuseppe Dina			72, 77.
Neftali Finzi			283.
Neftali Vita		. »	255.
Neftali Vita Diodato		. »	255.
Nissim Cologna		. »	267.
NOLA (da)		. »	244.
NORCIA (da) (vedi Norsa).			`
NT	• •	. »	10, 15, 16, 22,
	,		27, 31, 35, 36,
			37, 38, 39, 40,
			44, 46, 47, 53,
			54, 55, 71, 74,
			75, 77, 88, 93,
			116, 119, 123,
			•

							138, 139, 152,
							175, 176, 179,
							181, 186, 187,
							197, 210, 223,
							224, 229, 230,
							234, 239, 240,
							244, 247, 257,
							263.
ORVIETO (da)						. pag	. 10.
OSTIGLIA (da)			•			. »	61.
PADOVA (da)				•		. »	23, 27, 31, 209,
							251.
Pedael di Aronne da Pesaro .						· >>	207, 208, 280,
							286.
PERUGIA (da)		•			•	. »	10, 15, 22, 221,
							228, 235.
PESARO (da)				•		. »	37, 173, 174,
							207, 208, 280,
							286.
PIACENZA (da)						. »	220.
Pietro da Castiglione Mantova	no					. »	179.
PIOVE DI SACCO (da)						. »	215.
PISA (da)						. »	61, 63, 66, 71,
							74, 75, 77, 245.
POGGIBONSI (da)	•	•	•			. »	266.
PORTO (da)		•	•	•		. »	47, 53, 61, 62,
							63, 283, 284.
Prospero di Adeodato da Nord	cia					. »	186.
Prospero Levi di Benedetto .			•			. »	92, 93.
Prospero Rossena					•	, »	181.
PROVENZA (da)						. »	191.
QUISTELLO (da)				•		. »	184, 185.
Raffael (Raphael) Fedel Trabo	tti					. »	129, 130, 131,
							132.
Raffaele da Colonia						. »	179.
Raffaele da Norcia		٠,				. »	40.
Raffaele da Urbino						. »	45.
Raffaele da Vigevano						. »	227, 253, 254.
Raffaele di Angelo Bonaventu	ra					. >>	87, 93.

Deffecte di Deniste de Comi				00 000 000
Raffaele di Daniele da Carpi			_	38, 262, 263.
Raffaele di Deodato da Norcia			<b>&gt;&gt;</b>	36, 39.
Raffaele di Emanuele de Carmini			<b>»</b>	180, 233, 234.
RAVENNA (da)			<b>&gt;&gt;</b>	15.
REGGIO EMILIA (da)		• •	<b>&gt;&gt;</b>	35, 39, 40, 219.
Regina di Mele da Burgo			>>	21.
REVERE (da)			>>	22, 31, 36, 55,
				221, 222, 235,
				236, 237, 238,
				252, 253, <b>256</b> ,
				258, 266, 269.
Ricca di Vitale Rabeni			>>	206, 207.
Rieti			<b>&gt;&gt;</b>	93, 280.
RIETI (da)			<b>&gt;&gt;</b>	47, 53, 60, 61,
				67, 71, 74, 75,
				77, 260, 280,
				281.
RIMINI (da)			<b>&gt;&gt;</b>	10, 38, 60, 62,
				63, 67, 72, 74,
				75, 251.
RIVAROLO (da)			<b>&gt;&gt;</b>	207, 216.
ROCCHETTA (da)			<b>&gt;&gt;</b>	218, 233, 264,
RODIGO (da)			<b>&gt;&gt;</b>	194, 203, 204,
				273, 274.
ROMELINO (da)			<b>&gt;&gt;</b>	54.
ROVIGO (da)			<b>&gt;&gt;</b>	40, 44, 203,
		, ,		204, 273.
Sabbato di Giuseppe da Civitavecci	hia .		<b>»</b>	194, 204, 274.
Salomon Abram Jona				131, 132.
Salomone			»	182, 183.
Salomone Bordolano		• •	<i>"</i>	190.
Salomone Colorni (da Colorno)				61, 189, 210,
Salomone Colorni (da Colorno) .			"	211, 216, 227,
				230, 248.
Salomone da Argenta			w	206.
Salomone da Casaloldo	• •		» »	288.
		• •	» "	
Salomone da Colonia			»	53, 176.
Salomone da Poggibonsi				266.
Salomone da Romelino			<b>&gt;&gt;</b>	54.

Salomone di Abramo Norsa » 88, 93.	
Salomone di Angelo da Colonia » 265.	
Salomone di Angelo Finzi » 117, 118.	
Salomone di Davide da Sicilia » 214.	
Salomone di Davide da Vigevano » 253.	
Salomone di Deodato da Padova » 23, 27.	
Salomone di Isacco da Norcia » 46, 54, 1	<b>38</b> .
229, 230, 2	47,
Salomone di Moise di Deodato » 44, 47, 53.	
Salomone di Moise di Leuccio » 177, 241, 25	8.
Salomone di Musettino Finzi da Ancona » 10.	
Salomone di Nathaniel Norsa » 77, 88, 93.	
Salomone di Sansone Finzi » 200, 201.	
Salomone di Emanuele Finzi » 188, 189.	
Salomone Finzi	
Salomone Forti	
Salomone Guastalla	
Salomone Jona	
Salomone Levi	<b>74</b> :
75, 77, 222.	
Salomone Massarani » 223, 239, 2	5 <b>7</b> .
Salomone Vita da Ostiglia » 61.	
Salvatore da Colonia	
Salvatore da Rimini » 60, 62.	
Salvatore di Abramo da Colonia » 265.	
Salvatore di Benedetto di Simone » 272.	
Salvatore di Graziadio Finzi » 37, 188.	
Salvatore di Simone Berettaro » 77.	
Salvatore Massarani » 260, 270.	
Salvatore Norsa di Isacco » 123, 138.	
Sampora	
Samuele	
Samuele da Meldola	
Samuele da Revere	
Samuele di Emanuele d'Ariano » 61.	
Samuele di Isacco da Revere » 236.	
Samuele Isacco Scialitti » 244.	
Sansone Cantoni	225,
226.	

Sansone Finzi			pag.	
Sansone Guastalla				241.
Sansone Isaia Massarani				185
Sara Melli				267.
Sara Norsa Montalbotti				212, 232.
Sara ved. di Isacco da Meldola .				203, 204, 273.
SENIGALLIA (da)				38, 272, 273.
SENIGO (da)			>>	54.
SERMIDE (da)			<b>&gt;&gt;</b>	252, 272.
Servadio di Lazzaro de Caballis .			>>	48.
Servadio di Lazzaro Galli			<b>&gt;&gt;</b>	47.
S. FELICE (da)			>>	237.
Sforza di Lazzaro Montalbotti .			<b>&gt;&gt;</b>	231, 248, <b>249</b> .
SICILIA (da)			<b>&gt;&gt;</b>	214.
Simon da Governolo			<b>&gt;&gt;</b>	44.
Simon Melli			<b>&gt;&gt;</b>	196, 205.
Simon Norsa				116, 119.
Simone Berettaro da Rimini			»	72, 74, 75.
Simone da Modena				192.
Simone da Norcia			»	263.
Simone da Rieti			<b>&gt;&gt;</b>	77.
Simone da Rimini				63, 67.
Simone di Abramo di Benedetto da				285.
Simone di Daniele da Carpi	_			38, 262, 263.
Simone di Dattilo da Castiglione .				192.
Simone di Isacco da Porto				61, 62.
Simone di Lazzaro Vitale da Aless				267.
Simone di Leone di Emanuele da				35, 36, 37, 38,
	2.02.020			39.
Simone di Salomone da Urbino .			<b>&gt;&gt;</b>	260.
Simone Finzi	•		»	242, 283.
Simone Melli	• •	•	 >>	266, 276.
Simone Sacerdoti	• •	•	»	189, 216.
Simone Salomone di Leuccio	• •		<i>"</i>	203.
			»	255.
		• •	<i>&gt;&gt;</i>	43, 48.
SOAVE (da)			<i>&gt;&gt;</i>	230.
		• •		152.
Speranza ved. di Raphael Vita No			»	40.
Sperindio di Raffaele da Norcia .	• •		<b>&gt;&gt;</b>	IU.


SPIRA (da)	٠,,	na <sub>o</sub>	11.
Stella da Norcia		. »	47. 55. 230.
STUGO (da)		. <b>&gt;&gt;</b>	46, 47, 53, 60,
			61.
Sullam di Bonaventura		<b>&gt;&gt;</b>	43, 192.
Tobia Foà			264.
URBINO (da)		<b>»</b>	15, 16, 27, 45,
			214, 260.
Ventura Cantoni		<b>&gt;&gt;</b>	226.
Ventura di Abramo Caravita da Bologna			36.
Ventura di Lazzaro Montalbotti		<b>&gt;&gt;</b>	231, 248, 249.
Ventura di Moisetto di Aleuccio da Perugi	a	<b>&gt;&gt;</b>	10.
Ventura Foà		>>	267.
Ventura Forti		<b>&gt;&gt;</b>	246.
VERONA (da)		»	43, 46.
VIGEVANO (da)		<b>&gt;&gt;</b>	40, 54, 227,
			252, 253, 254.
Vita di Simone de Vita detto Cagim		<b>&gt;&gt;</b>	43, 44, 45.
Vita Cases detto Cagim		>>	48.
Vitale da Revere	•	<b>&gt;&gt;</b>	31.
Vitale da Rieti		<b>&gt;&gt;</b>	260, 280, 281.
Vitale di Daniele da Argenta		>>	250.
Vitale di Isacco de Pichionis		<b>&gt;&gt;</b>	263.
Vitale di Moise da Gonzaga		<b>»</b>	44.
Vitale di Moise da S. Felice		<b>&gt;&gt;</b>	237.
Vitale di Salomone da Montepulciano .		>>	22.
Vitale Finzi fu Abramo		<b>&gt;&gt;</b>	252.
Vitale Massarani		<b>&gt;&gt;</b>	174, 185.
Vitale Melli		<b>&gt;&gt;</b>	195, 205, 266,
			275
Viviano da Asola		<b>&gt;&gt;</b>	184.
Zaccaria di Bonvino		<b>&gt;&gt;</b>	23.
Zaccaria di Giuseppe da Civitavecchia .		33	194, 204, 274.
P		>>	208, 287.
Zaccaria Vivanti		<b>&gt;&gt;</b>	212, 232.
ZARGA (da)		<b>»</b>	252, 253,
Zipora Portaleone		<b>&gt;&gt;</b>	88, 212, 271.
•			•

## ILLUSTRAZIONI FOTOGRAFICHE




Tav. n. 1

1401, febbraio 17 — Breve del Papa Bonifacio IX al Principe Francesco I Gonzaga autorizzante il soggiorno dei feneratori forestieri nel Mantovano (Arch Gonz., busta n. 3389).




Tav. n. 2

1408, luglio 24 — Decreto di Gianfrancesco Gonzaga a favore di Beniamino di Musetto da Perugia, che dal 1386 gestiva in Revere il primo banco di prestito su pegno aperto nel territorio Mantovano (Arch. Gonz., Decreti di Gianfrancesco, libro n. 1, c. 65).



TAV. n. 3 - a

1418, luglio 22 — Gianfrancesco Gonzaga concede nuovi capitoli ad Abramo di Bonaventura e soci ebrei, gerenti il primo banco feneratizio sorto nella città di Mantova (Arch. Gonz., Decreti di Gianfrancesco, libro n. 5, c. 108).




Tav. n. 3 - b)

1418, luglio 22 — Gianfrancesco Gonzaga concede nuovi capitoli ad Abramo di Bonaventura e soci ebrei, gerenti il primo banco feneratizio sorto nella città di Mantova (Arch. Gonz., Decreti di Gianfrancesco, libro n. 5, c. 108).



Tav. n. 4

1546, ottobre 12 — Il Card. Ascanio Sforza autorizza gli ebrei dimoranti a Mantova a prestare su pegno in città e suo distretto per anni 30 (Arch. Gonz., busta n 3389).



Tav. n. 5


1546, ottobre 20 — Breve del Papa Paolo III confermante la concessione a prestare, rilasciata il 12 ottobre 1546 dal Card. Ascanio Sforza (Arch. Gonz., busta n. 3389).

Considerandos il graue danno, che dalli banchi de gli Hebrei sotto apparezza de di commodita seguia a questa Città, & a tutto lo Stato, perla grauezza de gli interessi & usure che se riscoteano, oltte la sotte: Et que le he piu impor ta, l'osse di N. S. Dio, la quale si dee euitate soura ogni altra cosa, E pars so allo Illustrissimo & Eccellerissimo Sonostro il Sono Duca di Matoua, Marches di Monserrato, così consenso & auttorirà de gli Illustrissimi Signori Monsignor R euerendissimo, & Madama Duchessa, suoi Curatori & Administratori, come quelli che pongono ogni loro studio nelle cose, que uta l'ho nore di N. S. Dio, & il benesicio d'e sudditi, di fare serrare a gli Hebreie bacchi del prestito, & prohibite loro, come hamo satto il prestare piu ad usura, sotto pena di cento scuti ogni uolta che si contrasara. Il che in nome di sua Eccellenza si sa noto per publica grida, accio che le persone sapendolo, non habbinoda hauere piu ricorso a banchi, saluo che in ricuperare co'i denaro, nel modo che sono conuenuti, e pegni che si ritrouano hauerui gia possi. che nel resto e banchi hauranno a star serrati, estendo aperto per la necessità d'a bisogno si il Vesi. Mote della Pierà. All'augumento & ampliatione del quale si uoglia attendere per ogni persona secondo l'estere suo, si come non seran no per mancarui mai essi Signori Illustrissimi. In Mantoua a ix. d'Aprile del M. D. X. L. V. I. I.



Tay. n. 6

1547, aprile 9 — Grida del Card. Ercole Gonzaga, ordinante la chiusura di tutti i banchi feneratizi ebraici (Arch. Gonz., busta n. 3389).




TAV. n. 7 - a)

1577, maggio 11 — Il Duca Guglielmo Gonzaga concede ai feneratori ebrei della città e del dominio di gestire per undici anni, a datare dal 1° gennaio 1576, le loro taverne argentarie (Arch. Gonz., busta n. 3389).

whelmes Der gratia Dux Mantea et Monte prote na subactorum restrorum commedum mi pro coeteres macione mennitemus. annies toleranimus bebrus Sabernas beneratitias abering of pecuniam former se se Vos bas não Mantua, cruso suburbos et falores, et the vois rois ideo contectes unhon wet Comen subditorum utilitati na ne onos tensulentes The Deserto pro arbitrio o absoluen estessate não, que in dilla Vroc unmerses constituis public fongi sucres, polentes sulere considere belevames et permittantes al Le et frates Suns Salamon Lenicius, Comanul et Landadons fraires famentes, Concilispano facer Somen Ariminensis, Angelus Bonauceura, Neostale Dine, Grasimis ex Porte Schres formentores, as uniusculars comm Serales secti et agentes in seto Sabernis ergentenam faciant, se immi tempore formerentur in nationem decommente for the Limidro in annum et in rationem anni m ipa Vrbe nira moius subunbis in annos undecen meches Calendis Cannarys anni mescrisoris, Benens inter isses Sabrant secundum quem ad onera conferro brianters Mann Versun Jacob mas et Sfortia Montalboti, comme file et successores que recommente Quistalle de 5 Benedich . Rapsaclet Miesart fraires de farmina prossed Retundica Bonarens, Angelus es Granadous fineir Gazoli, Marcus Grasatus Dosale, Amen de Toloria Marcaregia et Castriluculle, Les de fracos de Coloria Vivilia no Gratialous of Vitalis on Reads Locarung of fratres Almagiate will become ria Bered le Cuitare neven Veles Capmana de Cody, Rappel de Vigenano Germon Casim of Junes de Mancreno Ropery Heariteng of Servagalles, James

TAV. n. 7 - b)

1577, maggio 11 — Il Duca Guglielmo Gonzaga concede ai feneratori ebrei della città e del dominio di gestire per undici anni, a datare dal 1° gennaio 1576, le loro taverne argentarie (Arch. Gonz., busta n. 3389).




Tav. n. 8

1585, agosto 9 — Bolla del Card. Filippo Guastavillani, autorizzante i Duchi di Mantova a tollerare gli ebrei e concedere loro privilegi per altri 30 anni (Arch. Gonz., busta n. 3389).

Joseph John John John John Company of the Condender of th


TAV. n. 9

1626, febbraio 27 — I banchieri ebrei ottengono capitoli che regoleranno, praticamente, tutta l'attività feneratizia sino al 1808 (Arch. Gonz., Decreti di Ferdinando, libro n. 54, c. 267 e segg.). L'illustrazione presenta l'inizio dei capitoli.



TAV. n. 10 - a)

1728, aprile 27 — Rescritto dell'Imperatore Carlo VI nel quale, per la prima volta, si prende in esame la soppressione dei banchi feneratizi ebraici del Mantovano (Arch. Gonz., busta n. 3390). Prima pagina del rescritto.



TAV. n. 10 - b)

1728, aprile 27 — Rescritto dell'Imperatore Carlo VI nel quale, per la prima volta, si prende in esame la soppressione dei banchi feneratizi ebraici del Mantovano (Arch. Gonz., busta n. 3390). Ultima pagina del rescritto.

## Not Maria Teresa per la grazia di Dio Imperatrice. Vedova, Regina d'Ungheria, Boe. mia Dalmazia, Creazia Savonia, Galizia e Lodomeria & Chriduchessa d Lustria, Duchessa di Borgogna, del: la Stiria, Carintia e Carniola, Gran L'incipessa di Fransilvania, Marchie nessadi e Noravia, Duchessa di Bra bante Limburgo, Luzemburgo, Geldria, Wirtemberga, e della Sesia, di Milano, Mantova, Parma, Liacenza e Guastal


Tav. n. 11 - a)

1779, aprile 30 — Diploma dell' Imperatrice Maria-Teresa a favore dell' Università degli ebrei di Mantova e Stato per una tolleranza decennale, valida sino al 31 dicembre 1790 (Arch. Israelitico, libro "Cc,,). Prima pagina del diploma.

pienezza della Hostra Reale e Ducale anter to ed abolu, tapodestà deroghiamoe vogliamo, che s'interda intera. mente deregato. Vienna liscodel mese di charite delle annoMDCCLXXX edeic Vostri Reani XXXIX. Mario Truna W. Mounity Sinthera Ger Comando di Suas Maesià l'Imperatrice Regina depostolica Sperges e Saleny Regist in Lib 4. Diplomat fol. 108 at: Expecilionis oftenes Nongento


Tav. n. 11 - b)

1779, aprile 30 — Diploma dell' Imperatrice Maria-Teresa a favore dell' Università degli ebrei di Mantova e Stato per una tolleranza decennale, valida sino al 31 dicembre 1790 (Arch. Israelitico, libro "Cc.,). Ultima pagina del diploma.



Tav. n. 12 - a)

1791, gennaio 2 — Ultima tolleranza, valida illimitatamente, rilasciata all'Università degli ebrei di Mantova e Stato dall'Imperatore Leopoldo Il (Arch. Israelitico, libro "Co,,). Prima pagina del diploma.



Tav. n. 12 - b)

1791, gennaio 2 — Ultima tolleranza, valida illimitatamente, rilasciata all'Università degli ebrei di Mantova e Stato dall'Imperatore Leopoldo Il (Arch. Israelitico, libro "Co,,). Ultima pagina del diploma.

## INDICE GENERALE

— I banchi feneratizi nella città di Mantova .	pag.	3
— Appendice documentale .	´ »	167
— I banchi feneratizi nel territorio mantovano	»	171
— I banchi feneratizi in taluni possessi feudali gonzagheschi siti fuori del territorio mantovano	»	277
— Fonti documentali	»	297
— Bibliografia .	»	299
— Indice dei nomi dei banchieri	<b>»</b> .	303
— Illustrazioni fotografiche	<b>»</b>	323